

883 28 NOV. 2008 

OGGETTO: presa d'atto della relazione conclusiva dell'indagine amministrativa sull'attività di gestione del servizio idrico integrato ATO4 – Lazio meridionale – Latina. Determinazioni.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'Ambiente e cooperazione tra i popoli:

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6 (Individuazione degli ambiti territoriali ottimali e organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36) e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la nota dell'Assessore all'ambiente e cooperazione tra i popoli prot. n. 282/ass.re del 25/01/2007, con la quale si dispone di avviare un'indagine amministrativa sull'attività di gestione del servizio idrico integrato ATO4 – Acqualatina S.p.A., con particolare riferimento alle modifiche unilaterali apportate alla convenzione di gestione del servizio, contestate da alcuni comuni della Provincia di Latina, che hanno dato luogo a diversi contenziosi nei quali è stata chiamata in causa anche la Regione;

PRESO ATTO della relazione conclusiva dell'indagine amministrativa sull'attività di gestione del servizio idrico integrato ATO4 – Lazio meridionale – Latina, di cui alla nota del Direttore del Dipartimento Territorio prot. n. D2/265364 del 21/11/2008;

RILEVATO che dalla relazione conclusiva di cui al punto precedente emergono diverse rilevanti criticità nella gestione del servizio idrico integrato ATO4, scaturite principalmente dalle modifiche apportate alle convenzioni di cooperazione e di gestione e al programma di interventi, parte integrante del piano d'ambito, successivamente all'aggiudicazione della gara per la scelta del socio privato e l'affidamento del servizio idrico integrato e specificamente dall'inserimento, nella convenzione di gestione, di articoli non presenti nella convenzione tipo di cui alla DGR 6924/1997 (allegata al disciplinare di gara) (articoli 17 bis, 18 bis, 30 bis, 30 ter) e dalle modifiche sostanziali ad altri articoli (articoli 6, 12, 18, 19, 24, 33, 34) nonché dalla modifica degli articoli 12 e 13 della convenzione di cooperazione;

CONSIDERATO che le modifiche di cui al punto precedente presentano diversi profili di illegittimità e in particolare:

- configurano una rinegoziazione delle condizioni contrattuali poste a base della gara operata successivamente all'aggiudicazione della stessa, rinegoziazione che, anche secondo la giurisprudenza amministrativa, è illegittima, perché lesiva dei principi comunitari e del diritto interno posti a tutela della concorrenza; secondo una prevalente giurisprudenza, gli atti negoziali così posti in essere sarebbero addirittura nulli, in quanto violativi di disposizioni imperative;
- relativamente alla convenzione di gestione determinano una difformità rispetto alla convenzione di gestione tipo di cui alla DGR 6924/1997, la quale ultima, però, ai sensi dell'articolo 11 della l. 36/1994 e dell'articolo 9 della l.r. 6/1996, che hanno previsto che la convenzione di gestione sia definita sulla base della convenzione tipo approvata dalla



Giunta regionale, costituisce parametro di legittimità della convenzione di gestione approvata dall'ATO, con conseguente necessità di conformazione della convenzione di gestione alle previsioni della DGR:

- relativamente alla convenzione di cooperazione risultano totalmente prive di motivazione in quanto l'opzione della società mista pubblico-privata senza vincolo azionario era già prevista dalla l. 36/1994 nonché dalla l.r. 6/1996, che all'articolo 12 dell'allegato B faceva riferimento sia alla società a prevalente capitale pubblico di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c) della l. 142/1990, che alla società mista senza vincolo alla partecipazione pubblica prevista dalla l. 498/1992, proprio in deroga alla l. 142/1990;
- relativamente al programma degli interventi del piano d'ambito, base dell'offerta, le variazioni, ulteriori a quelle migliorative previste dal bando di gara, non rispondono ai motivi oggettivi previsti dall'articolo 18 della convenzione di gestione tipo né all'esigenza di coordinare la tariffa al livello di prestazione del servizio raggiunto, ma sono determinate dalle mere necessità di equilibrio finanziario del gestore, assunte a cause di adeguamento automatico del piano ai sensi del nuovo articolo 30 ter della convenzione di gestione e svincolate dal raggiungimento di qualsivoglia livello di servizio;
- sia la convenzione di gestione e le relative modifiche, che le modifiche alla convenzione di cooperazione che le variazioni al programma degli interventi, non sono state approvate da parte dei consigli dei comuni convenzionati, contrariamente a quanto previsto dall'art. 6 l.r. 6/1996, il quale stabilisce che le decisioni assunte dalla conferenza dei sindaci, con le maggioranze previste dalla convenzione di cooperazione, sono definitive e immediatamente operative, tranne che in alcune ipotesi, per cui è necessaria la successiva approvazione -delle decisioni della conferenza dei sindaci- da parte dei consigli degli enti convenzionati e cioè la convenzione di cooperazione (art. 5), la convenzione di gestione (art. 17 dell'allegato B), il programma degli interventi, parte integrante del piano d'ambito (art. 19 dell'allegato B);

RITENUTO di dover procedere, nell'ambito del generale potere di controllo riconosciuto alla Regione dall'articolo 49 dello Statuto, dall'articolo 152 del d.lgs. 152/2006 e dalla l.r. 6/1996, alla richiesta di chiarimenti e controdeduzioni all'ATO4 in merito alle illegittimità riscontrate, come meglio specificate nello schema A allegato alla relazione conclusiva;

CONSIDERATO che il presente provvedimento non è soggetto a concertazione con le parti sociali;

ALL'UNANIMITA'

DELIBERA

1. le premesse sono parte integrante della presente deliberazione;
2. di prendere atto della relazione conclusiva dell'indagine amministrativa, allegata alla presente delibera e che ne costituisce parte integrante, sull'attività di gestione del servizio idrico integrato ATO4 - Lazio meridionale - Latina, di cui alla nota del Dipartimento Territorio prot. n. D2/205364 del 21/11/2008;
3. di incaricare il Direttore del Dipartimento Territorio di procedere a richiedere chiarimenti e controdeduzioni all'ATO4 in merito alle illegittimità riportate nella relazione conclusiva.



883 28 NOV 2008 *Pa*

- secondo lo schema A di addebiti allegato alla relazione medesima, da rendersi entro il termine massimo di quindici giorni dal ricevimento della richiesta;
4. di incaricare il Direttore del Dipartimento Territorio di riferire alla Giunta regionale sugli esiti della richiesta di cui al punto 3 e di provvedere, altresì, alla predisposizione degli atti necessari e conseguenti.

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 53 DIC. 2008



IRI
ISS



REGIONE LAZIO

Dipartimento Territorio

Alegato
ALLEG. alla DELIB. N. 1883
DEL 28 NOV. 2008



INDAGINE AMMINISTRATIVA SULL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ATO4 - LAZIO MERIDIONALE - LATINA

Premessa

In esito alle verifiche effettuate nell'ambito dell'indagine amministrativa disposta con nota prot. n. 282/ass.re del 25/01/2007, relativa all'attività di gestione del servizio idrico integrato ATO4, con particolare riferimento alle modifiche unilaterali apportate alla convenzione di gestione del servizio stesso, contestate da diversi comuni della Provincia di Latina e che hanno dato luogo a diversi contenziosi nei quali è stata citata anche la Regione Lazio, sono stati riscontrati una serie di elementi di rilievo che di seguito si espongono.

Giova premettere un breve cenno su come gli uffici dell'Assessorato ambiente e cooperazione tra i popoli hanno condotto l'indagine suddetta e sulle attività svolte *a latere* della stessa. Le attività effettuate hanno riguardato da un canto il lavoro istruttorio relativo al contenzioso con la Provincia di Latina - ATO4, che ha visto coinvolta la Regione e dal quale è scaturita la necessità di procedere alla presente indagine e dall'altro l'interlocuzione con la Segreteria tecnico-operativa di ATO4 per l'acquisizione di informazioni e documentazione necessarie ai fini della medesima indagine.

Circa l'aspetto del contenzioso, la Regione si è costituita nei diversi giudizi promossi dalla Provincia di Latina presso il TAR Lazio, sezione staccata di Latina, contro la Regione Lazio e i Comuni di Aprilia, Cori, Amaseno, Bassiano, Anzio e Formia. Interessa qui evidenziare che solo due contenziosi si sono conclusi con sentenza in appello del Consiglio di Stato e che in entrambi i casi sono state riformate le sentenze del TAR con dichiarazione di inammissibilità del ricorso originario della Provincia di Latina, per difetto di legittimazione a ricorrere (sent. V sez. nn. 4281/08 e 4282/08). Inoltre, a seguito dell'impugnazione da parte della Provincia di Latina della DGR n. 44/2007, con la quale la Giunta regionale denegava l'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti di alcuni comuni che non avevano approvato la convenzione di gestione, il Consiglio di Stato ha respinto, con ord. n. 6658/07, il ricorso in appello della Provincia di Latina per la riforma dell'ord. n. 486/07 del TAR Lazio, che respingeva la richiesta di sospensiva della citata DGR n. 44/2007 e della nota assessorile n. 282/2007 di disposizione della presente indagine.


I

Si premette un richiamo al quadro normativo in cui si inserisce la problematica dell'Ambito Territoriale Ottimale - ATO4 - Lazio meridionale - Latina.

La materia della gestione del servizio idrico integrato (SII) è stata disciplinata organicamente dalla l. 36/1994 (c.d. legge Galli), ora abrogata e trasfusa, con modifiche, nel d.lgs. 152/2006 (c.d. codice dell'ambiente).

Si richiamano i punti salienti della l. 36/1994 (ora d.lgs. 152/2006). Gli enti locali devono garantire che la gestione del SII risponda a criteri di efficienza, efficacia ed economicità. A questo scopo la legge statale prevede che la convenzione tipo di gestione predisposta dalla Regione disponga l'obbligo per il gestore del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione; che la tariffa copra integralmente i





costi di investimento e di esercizio; che si elabori a cura dell'ATO un piano d'ambito, della cui attuazione è responsabile il gestore, che rappresenti l'andamento dei costi di gestione e di investimento e la correlata capacità dell'evoluzione tariffaria di garantire l'equilibrio economico-finanziario. In altri termini il gestore è tenuto all'attuazione del piano d'ambito (che contiene tra l'altro una fotografia dei livelli attuali del servizio oggetto di affidamento) posto a base della gara, con l'obbligo di raggiungere l'equilibrio economico-finanziario, avendo come unico corrispettivo e quindi come unica entrata, la tariffa.

Le richiamate disposizioni statali hanno trovato attuazione nell'ordinamento regionale con la l.r. 22 gennaio 1996, n. 6; questa legge regionale, nel definire gli ambiti territoriali ottimali nei quali organizzare la gestione unica del SII, ha dettato disposizioni circa le modalità organizzative sia delle autorità d'ambito che delle forme di gestione.

Gli enti locali facenti parte dell'autorità d'ambito hanno facoltà di presceglierne le modalità operative; in particolare ad essi compete prescegliere fra diverse opzioni:

a- per la cooperazione della parte pubblica, tra:

I) *consorzio*;

II) *convenzione di cooperazione* ex l. 142/1990, ora T.U. 267/2000;

b- per la gestione del SII, (ciascuna opzione è indicata, in conformità alla l. 36/1994, nella convenzione di cooperazione tipo allegata alla l.r. 6/1996) tra:

I) *il consorzio*;

II) *la società per azioni mista* (anche senza il vincolo dell'azionariato pubblico maggioritario);

III) *la concessione a terzi*.

Circa i contenuti della convenzione di gestione del SII, gli articoli 8 e 9, c.4 l.r. 6/1996, in ottemperanza alla legge statale (art. 11 l. 36/1994, ora art. 151 d.lgs. 152/2006) hanno rinviato ad una convenzione di gestione tipo da adottarsi da parte della Giunta regionale.

La convenzione di gestione tipo è stata definita con la DGR 6924/1997.

L'ATO4 ha scelto come modalità di cooperazione la forma della **convenzione di cooperazione**, riguardo alla quale l'articolo 6 l.r. 6/1996, prevede:

a) come ente coordinatore della convenzione, la Provincia nel cui territorio ricade il maggior numero di comuni appartenenti allo stesso ambito territoriale;

b) come forma permanente di consultazione degli enti locali associati, la Conferenza dei sindaci e dei presidenti delle province.

Tale Conferenza "*esprime indirizzi e orientamenti per il conseguimento delle finalità commesse con l'organizzazione e la gestione del servizio idrico e integrato. A tal fine sono sottoposte all'esame della Conferenza dei sindaci e dei presidenti tutte le questioni inerenti i rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie.*"

L'art. 6 l.r. 6/1996, invero con formulazione non del tutto precipua, stabilisce che le decisioni assunte dalla Conferenza dei sindaci, con le maggioranze previste dalla convenzione di cooperazione, sono definitive e immediatamente operative. Tuttavia la stessa norma aggiunge che, in alcune ipotesi, è necessaria la successiva approvazione





delle decisioni della Conferenza dei sindaci- da parte dei Consigli degli enti convenzionati. Le ipotesi per le quali è prevista la approvazione dei consigli comunali e provinciali riguardano, per espressa previsione normativa:

- a) la convenzione di cooperazione (art. 5),
- b) la convenzione di gestione (art. 17 dell'allegato B),
- c) il programma degli interventi, parte integrante del piano d'ambito (art. 19 dell'allegato B).

Riguardo alla problematica delle modifiche convenzionali e al programma degli interventi ci sono da segnalare ulteriori aspetti, di non secondaria importanza.

Il primo, con riferimento alle convenzioni, attinente al profilo della conformità rispetto alle convenzioni tipo regionali.

In ottemperanza agli articoli 9 e 11 della l. 36/1994, gli articoli 4 e 9 della l.r. 6/1996 hanno previsto rispettivamente che la convenzione di cooperazione sia definita sulla base dello schema di convenzione di cooperazione contenuto nell'allegato B della citata l.r. 6/1996 e che la convenzione di gestione sia definita sulla base della convenzione tipo approvata dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 8 della stessa legge. Ciò significa che lo schema di convenzione di cooperazione di cui all'allegato B della l.r. 6/1996 e la convenzione di gestione tipo di cui alla DGR 6924/1997 costituiscono parametro di legittimità delle convenzioni di cooperazione e di gestione approvate dall'ATO, con conseguente necessità di conformazione delle stesse alle previsioni dell'allegato della legge regionale e della DGR.

Il secondo aspetto riguarda la mancata approvazione da parte dei consigli dei comuni dell'ATO delle convenzioni e del programma degli interventi nonché delle loro modifiche adottate dalla Conferenza dei sindaci, come prescritto dagli articoli 5 della l.r. 6/1996, 17 e 19 dell'allegato B della medesima legge.

Come chiarito dal TAR Lazio, sezione staccata di Latina, con sentenze n. 134/07, 135/07, 136/07¹, con riferimento alle convenzioni di cooperazione e gestione, l'approvazione consiliare costituisce atto ineludibile e necessario, essendo peraltro fatta salva dall'art. 6, comma 3 ter, della stessa legge, in senso limitativo alla definitività e operatività delle decisioni della Conferenza dei sindaci, che, nel caso delle convenzioni di

¹ Nelle sentenze nn. 134/07, 135/07 e 136/07, relative a ricorsi promossi dalla Provincia di Latina avverso le deliberazioni dei consigli dei Comuni rispettivamente di Cori, Amaseno, Aprilia di non approvazione della convenzione di gestione e delle relative modifiche nonché delle modifiche alla convenzione di cooperazione, approvate dalla conferenza dei sindaci e dei presidenti, il TAR Lazio, sezione staccata di Latina, afferma in maniera pressoché identica che: *"Alla luce della previsione degli artt. 5, l.r. 6/1996 e 17 della convenzione di cooperazione (...) risulta, dunque, l'attribuzione agli organi consiliari del potere di approvazione delle convenzioni di cooperazione e gestione. (...) Né appare persuasiva l'interpretazione "riduttiva" di tali previsioni secondo cui esse avrebbero il significato della assunzione da parte dei soggetti pubblici costituenti l'ATO di un vero e proprio impegno ad approvare la convenzione; in questo modo, l'approvazione sarebbe un "atto dovuto" diventando però un atto sostanzialmente inutile (...) che finirebbe per privare di contenuto precettivo le relative norme. E' più corretto ammettere invece che, in forza delle citate clausole, agli organi consiliari degli enti costituenti l'ATO sia attribuito un vero e proprio potere di approvazione della convenzione (di cooperazione e/o di gestione e delle relative modifiche) (...) è giocoforza ammettere che esso implichi anche un potere di disapprovazione (...)"*





cooperazione e di gestione, non possono essere considerate efficaci e definitive se non interviene la successiva approvazione dei consigli comunali.

Sempre il TAR Lazio, nelle sentenze citate, ha riconosciuto in capo ai consigli comunali, infatti, la facoltà di non approvare gli atti menzionati.

La ricostruzione operata dal TAR Lazio per le convenzioni di cooperazione e gestione assume rilevanza anche per quanto concerne il programma degli interventi, essendo soggetto alla medesima disciplina legislativa. Ne consegue che il programma degli interventi e le sue modifiche acquistano efficacia solo dopo l'intervenuta approvazione da parte dei consigli comunali delle relative deliberazioni della conferenza dei sindaci.

L'art. 6 l.r. 6/1996 prevede, altresì, anche per evitare possibili stalli dovuti alla mancata approvazione consiliare delle convenzioni e del programma degli interventi, che in caso di non esecuzione delle decisioni della conferenza dei sindaci, la provincia ne dia comunicazione alla Regione per l'esercizio dei poteri sostitutivi.

L'ATO si avvale di una segreteria tecnico-operativa (STO) per le attività di supporto, controllo e vigilanza, costituita presso la provincia coordinatrice. Ai sensi dell'articolo 10 dello schema di convenzione di cooperazione di cui all'allegato B della l.r. 6/1996, alla segreteria dell'ATO è preposto un responsabile nominato dal Presidente della Regione e assunto dalla provincia coordinatrice, che provvede, altresì, al relativo rinnovo contrattuale.

Gli oneri di funzionamento della segreteria, a norma dell'articolo 10 della convenzione di cooperazione approvata con deliberazione del Consiglio provinciale di Latina n. 56 del 4/7/1997 e successivamente ratificata da tutti i comuni convenzionati, sono integralmente coperti dai canoni della concessione del SII, che sono a carico del soggetto gestore.

Quanto alla forma di gestione, gli artt. 12 e 13 dello schema di convenzione di cooperazione, riportata dall'Allegato B della l.r. 6/1996, dispongono che ciascun ATO abbia la facoltà di prescegliere le forme del soggetto concessionario; nel caso di specie l'ATO4 ha prescelto la società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria.


L'ATO4 ha fissato la quota azionaria pubblica almeno al 51% e quella di parte privata non superiore al 49%.

Le procedure di individuazione del socio privato sono ad evidenza pubblica.

La Conferenza dei sindaci e dei presidenti, con atto n. 7 del 21 marzo 2000 ha approvato il bando di gara per la selezione del socio privato di minoranza e il relativo disciplinare di gara.

Al disciplinare di gara, sono stati allegati:

- a) il piano d'ambito (approvato con atto della Conferenza dei sindaci n. 1 del 1/2/2000);





- b) la convenzione di cooperazione (approvata dal consiglio provinciale con deliberazione n. 56 del 04/07/1997 e recepita da tutti i consigli comunali degli enti convenzionati),
- c) lo schema di statuto della s.p.a. (approvato con verbale della Conferenza dei sindaci del 2/7/1998 e recepito solo da alcuni consigli comunali degli enti convenzionati),
- d) lo schema di convenzione di gestione di cui alla DGR 6924/1997;
- e) lo schema di disciplinare tecnico di cui alla DGR 6924/1997 e alla nota prot. N. 4817 del 17/03/2000 dell'Assessorato regionale opere e reti di servizi e mobilità;
- f) l'elenco del personale da trasferire;
- g) lo schema di convenzione con i consorzi di bonifica per gli adempimenti di cui alla l.r. 53/1998 (approvato nella Conferenza dei sindaci del 10/03/2000)

Con determinazione del responsabile della STO n. 25 del 30/3/2000 è stata indetta la gara per la individuazione del socio privato.

II

Si sottolineano i passaggi fondamentali degli atti di gara, in quanto connessi a problematiche di rilievo che si affronteranno nel prosieguo.

Il bando di gara per la *“selezione di un socio privato di minoranza della costituenda s.p.a. per l'affidamento della gestione del servizio pubblico locale costituito dal servizio idrico integrato”*, nell'enucleare le condizioni della gara e contrattuali, individuava il capitale sociale iniziale della società in lire 1.200.000.000 da suddividere tra soci pubblico 51% e privato 49%, ammetteva la presentazione di offerte migliorative al solo piano d'ambito posto a base della gara, stabiliva quale unico corrispettivo del servizio idrico integrato la tariffa.

Il disciplinare di gara chiariva che il socio privato è non solo socio finanziario ma anche operativo (*“contribuisce attivamente alla gestione del servizio idrico integrato, rimanendo responsabile dell'attuazione del Piano d'ambito approvato dall'Autorità d'Ambito”*), tant'è che venivano fissati una serie di requisiti tecnico-finanziari tipici di una società di gestione del ciclo delle acque. Tali requisiti, in caso di raggruppamento di imprese, dovevano essere posseduti per almeno il 40% dall'impresa mandataria. Inoltre, qualora il soggetto prescelto nella selezione fosse stato un raggruppamento, il disciplinare disponeva che lo stesso dovesse costituire previamente una società di capitali, nella quale la mandataria doveva sottoscrivere una quota del capitale sociale non inferiore al 40% e comunque in misura maggioritaria. Ciò per garantire che non venissero meno i requisiti tecnico-finanziari che avevano determinato l'aggiudicazione e la scelta del socio operativo.

Riguardo ai contenuti dell'offerta, oltre alle proposte migliorative del piano d'ambito per il primo sessennio, si richiedeva una proposta di piano tariffario per lo stesso periodo e poi per il periodo dal 7° al 30° anno nonché la proposta di piano economico-finanziario per l'intera durata della gestione.

All'esito delle procedure di gara, la conferenza dei sindaci e dei presidenti, con atto n. 8 del 26/7/2001, ha approvato i verbali della commissione di gara.





Il responsabile della STO, con determinazione n. 55 del 1/8/2001 ha provveduto all'aggiudicazione all'associazione temporanea di imprese (ATI), avente come impresa mandataria la Compagnie Générale Des Eaux.

Si sottolinea ancora che tali atti sono stati oggetto di impugnativa presso il TAR del Lazio a opera del raggruppamento capeggiato dalla Severn Trent Water International LTD, seconda classificata nella graduatoria della gara. Il ricorso veniva respinto sia dal TAR del Lazio, sezione staccata di Latina (sent. 961/2002), che dal Consiglio di Stato in sede di appello (V decisione n. 6965/2002).

In pendenza del giudizio amministrativo, la conferenza dei sindaci e dei presidenti, con atto n. 1 del 9/4/2002, ha provveduto all'approvazione del piano d'ambito definitivo (cioè adeguato alle offerte migliorative presentate in sede di gara dall'aggiudicatario), degli schemi definitivi della convenzione di gestione e del relativo disciplinare tecnico, costituenti nel loro insieme il contratto di servizio nonché degli altri atti necessari per la costituzione della società di gestione.

La Compagnie Générale Des Eaux, a seguito dell'aggiudicazione, ha provveduto a costituire, con le altre imprese associate nell'ATI, la società Idrolatina s.r.l., acquisendo, a norma del disciplinare di gara, la quota maggioritaria del capitale sociale, pari al 40%.

La Acqualatina s.p.a. è stata costituita il 25 luglio 2002 e la convenzione di gestione tra ATO4 e Acqualatina s.p.a. è stata stipulata il 2 agosto 2002, contratto Rep. n. 20257.

III

Si reputa opportuno richiamare, per quanto possa ed occorra, le misure più importanti della disciplina comunitaria in materia di appalti.

La società di gestione del servizio idrico integrato dell'ATO 4, essendo una società mista pubblico-privata, è iscritta nell'ambito della categoria del partenariato pubblico privato (PPP), come codificata dal libro verde della Commissione europea del 30 aprile 2004. Nel libro verde sono stati individuati due tipi di partenariato, quello "puramente contrattuale" e quello "istituzionalizzato". Il primo tipo, nel quale rientrano l'appalto e la concessione, si basa esclusivamente su legami contrattuali tra i vari soggetti, attraverso i quali uno o più compiti più o meno ampi vengono affidati al partner privato; il secondo implica una cooperazione tra il settore pubblico e il settore privato in seno a un'entità distinta, una società mista detenuta congiuntamente, la cui missione è quella di assicurare la fornitura di un'opera o di un servizio a favore del pubblico.

La Commissione europea, pur avendo distinto i due tipi di partenariato, afferma la fungibilità tra contratto di appalto/concessione e contratto sociale e li assimila dal punto di vista della disciplina, applicando senz'altro anche al partenariato istituzionalizzato (società mista) il diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni. La Commissione, infatti, nel riconoscere l'utilità delle partnership pubblico-private, precisa che le stesse non





possono rappresentare un modo per eludere la disciplina della concorrenza. Di qui la necessità, in sede di costituzione di una società mista ed anche in assenza di norme specifiche, di applicare le norme del Trattato CEE sulla libera prestazione dei servizi e sulla libertà di stabilimento nonché dei discendenti principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e reciproco riconoscimento.

Tali principi, per quanto concerne i servizi pubblici locali, sono stati trasfusi nell'articolo 113 del d.lgs. 267/2000, al quale fa espresso rinvio l'articolo 150 del d.lgs. 152/2006. Specificamente, per quanto attiene al servizio idrico integrato, la l. 36/1994 faceva rinvio genericamente alle forme di gestione dei servizi pubblici previste dalla l. 142/1990, come integrata dall'articolo 12 della l. 498/1992 che, con riferimento alle società miste, eliminava il vincolo precedentemente posto dalla l. 142/1990, della necessità della quota azionaria maggioritaria pubblica.

Le successive modifiche legislative, non hanno spostato i termini della questione, essendo sempre consentito (art. 150, comma 1, del d.lgs. 152/2006), per la gestione del SII, il ricorso alle forme previste dall'articolo 113, comma 5, del d.lgs. 267/2000, tra cui è annoverata anche la società mista. Il richiamato articolo 113, comma 5, lettera b) dispone che il socio privato debba essere scelto con procedura ad evidenza pubblica, effettuata nel rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza, secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche.

In merito alle dette procedure di evidenza pubblica, il Consiglio di Stato, sulla base degli esiti raggiunti dalla giurisprudenza interna e soprattutto da quella della Corte di Giustizia europea, prima con il parere della II sezione n. 456/2007 e poi con la decisione delle sezioni unite n. 9/2007, ha chiarito che il ricorso alla società mista, rappresentando comunque una restrizione della concorrenza, può avvenire soltanto ove sussistano le seguenti garanzie:

- a) la specifica previsione legislativa che ne fondi la possibilità;
- b) che vi sia sostanziale equiparazione tra gara per l'affidamento del servizio pubblico e gara per la scelta del socio, in cui quest'ultimo si configuri come socio operativo o industriale, il quale concorre materialmente allo svolgimento del servizio pubblico o di fasi dello stesso, il che vuol dire effettuazione di una gara che con la scelta del socio definisca anche l'affidamento del servizio operativo, escludendo quindi l'ipotesi di un affidamento diretto ad una società mista precedentemente costituita;
- c) che la società mista non sia una società generalista, alla quale affidare servizi non ancora identificati al momento della scelta del socio e con lo scopo di svolgere anche attività extra moenia, avvalendosi così dei vantaggi derivanti dal rapporto privilegiato stabilito con il partner pubblico;
- d) che si preveda un rinnovo della procedura di selezione alla scadenza del periodo di affidamento, evitando così che il socio divenga socio stabile della società mista, prevedendo sin dalla gara le modalità per l'uscita del socio stesso, con liquidazione della sua posizione, qualora all'esito della successiva gara egli non risulti più aggiudicatario.





Da siffatte premesse discende che l'affidamento del SII ad un PPP, siccome equivalente ad un contratto d'appalto, soggiace alle regole dell'evidenza pubblica poste a tutela del principio di concorrenza e dei correlati principi di trasparenza, pubblicità, non discriminazione e parità di trattamento, con l'ulteriore conseguenza che è inibito alla pubblica amministrazione procedere ad una rinegoziazione delle condizioni contrattuali di affidamento del servizio sancite con l'aggiudicazione della gara e con la conseguente stipula del contratto/convenzione di gestione.

Secondo un'ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale, infatti, le condizioni contrattuali si cristallizzerebbero negli atti di gara, con conseguente perdita per la p.a. procedente della disponibilità del contenuto del rapporto contrattuale già instaurato, che resta inderogabilmente regolato dallo schema approvato con l'indizione della gara, e quindi della capacità di convenire con la controparte condizioni diverse da quelle conosciute dai partecipanti al confronto concorrenziale, con conseguente invalidità degli accordi così conclusi.

Tale invalidità si configurerebbe, secondo parte della giurisprudenza, in nullità del contratto posto in essere, in quanto derivante dalla violazione delle norme imperative e inderogabili che delimitano, nel nostro ordinamento, la capacità contrattuale della pubblica amministrazione, che non è rimessa alla libera scelta degli organi chiamati a manifestare la volontà dell'ente, ma è strettamente correlata allo svolgimento, da parte degli organi competenti, di procedure, quali quelle dell'evidenza pubblica, definite in modo compiuto dal legislatore per il perseguimento dei fini assegnati alle pubbliche amministrazioni. Non v'è dubbio che la modifica delle condizioni contrattuali successivamente all'aggiudicazione comporta una illegittima lesione della par condicio dei partecipanti alla gara ed una distorsione della concorrenza, in violazione delle norme che codificano le procedure di evidenza pubblica, conformemente al diritto comunitario (cfr. Con.Sta VI n. 249/2002, VI n. 6004/2002, V n. 6281/2002, IV n. 1544/2003, V n. 4167/2003).

IV

Tanto premesso, si torna alle vicende relative alla concessione del SII alla Società Acqualatina spa.

La **convenzione di gestione** ed il disciplinare tecnico (contratto di servizio) sono stati approvati con atto 1/2002 della Conferenza dei sindaci, come già precedentemente evidenziato.

L'atto 1/2002 di approvazione fa riferimento a "*schemi definitivi*"; tale locuzione difetta di trasparenza in quanto lascia supporre che gli schemi iniziali, al pari del piano d'ambito, successivamente al momento della aggiudicazione della gara, siano stati modificati. Ma così procedendo, in qualche modo si è modificato lo schema contrattuale pur dopo l'espletamento della gara.

Infatti nella convenzione di gestione compaiono articoli non presenti nella convenzione tipo di cui alla DGR 6924/1997 (allegata al disciplinare di gara) e modifiche sostanziali ad altri articoli, tali da configurare una rinegoziazione delle condizioni contrattuali poste a base della gara e come tale vietata; sul punto secondo il giudice amministrativo "*In tema di appalto di servizi, la rinegoziazione dell'offerta dopo l'aggiudicazione della gara trasforma una originaria selezione aperta (ovvero ristretta) in una procedura negoziata,*





che trasmoda nello schema della trattativa privata; pertanto, è illegittima la decisione di procedere alla suddetta rinegoziazione dopo l'aggiudicazione."

Di seguito si evidenziano le modifiche – successive alla aggiudicazione della gara – degli atti convenzionali, rilevate dall'esame della documentazione in calce richiamata.

L'**articolo 6 (Livelli di servizio)** della convenzione tipo prevede: *"Il gestore si impegna a garantire i livelli di servizio previsti nel piano e riportati nel capitolo 5 del disciplinare nei termini e con le modalità ivi definite; il raggiungimento nei termini previsti di tali livelli è presupposto per le variazioni di tariffa previste dal successivo articolo 12."*

Nella versione attuale della convenzione di gestione, modificata dopo l'aggiudicazione della gara, è stata espunta la subordinazione della variazione tariffaria al raggiungimento dei livelli di servizio nei termini previsti dal piano.


L'**articolo 12 (Tariffa)** della convenzione tipo prevede che: *"Le tariffe possono, su determinazione dell'autorità di ambito, variare (...). Le parti convengono (...) che la quantificazione e la valutazione degli elementi e dei costi che compongono le voci necessarie alla determinazione e alle successive variazioni della tariffa dovranno essere sempre effettuate con criteri idonei a garantire il raggiungimento ed il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione (...)"*.


Nella versione attuale della convenzione di gestione si prevede invece che: *"L'autorità d'ambito aggiorna le tariffe, anche su richiesta del gestore (...). Qualsiasi modifica tariffaria dovrà comunque consentire il rispetto di quanto previsto all'art. 17 bis. Le parti convengono (...)"*.

L'**articolo 17 bis (Equilibrio economico-finanziario)** della convenzione di gestione, non presente nella convenzione tipo, e quindi è una clausola aggiunta, dispone: *"Le parti convengono che i termini e le condizioni dell'affidamento di cui alla presente convenzione dovranno sempre assicurare l'equilibrio economico-finanziario del gestore per l'intera durata della convenzione stessa."*

Le tre modifiche sopra richiamate, in contrasto con quanto definito negli atti di gara e nella normativa di settore, tendono ad annullare il principio dell'autosufficienza della gestione, sganciando l'evoluzione tariffaria dai livelli di servizio da assicurare a termini del piano d'ambito e garantendo sempre e con qualunque mezzo l'equilibrio economico-finanziario, anche nel caso di squilibri ascrivibili all'inefficienza o all'inadempienza del gestore, traslando l'onere del raggiungimento dell'equilibrio di gestione di fatto in capo all'ATO (con i riverberi facilmente immaginabili sui bilanci dei singoli enti locali).

Il legislatore nazionale ha disposto che l'equilibrio economico-finanziario deve essere raggiunto dal gestore attraverso l'applicazione del metodo normalizzato di calcolo della tariffa di cui al d.m. LL.PP. 1/8/1996.





L'articolo 18, comma 2 (Attuazione del piano; Programma degli interventi; aggiornamento del piano) della convenzione di gestione, stabilisce che: *“Le previsioni del piano (...) saranno adeguate (...) ai fatti naturali, amministrativi od imprevedibili; tali variazioni determineranno, coerentemente ai criteri indicati nel precedente art. 12 e nel capitolo 12 del disciplinare, la ridefinizione delle modalità di esecuzione del servizio e quindi della convenzione, del piano e della tariffa.”*

Nello schema originario della convenzione tipo, oltre all'elencazione di una serie di condizioni, peraltro pedissequamente riportate anche nella convenzione di gestione, e che esimevano da responsabilità il gestore in quanto non dipendenti da fatto suo proprio, si faceva riferimento a *“fatti naturali od imprevedibili”* ed alla *“eventuale ridefinizione delle modalità di esecuzione del servizio e della tariffa.”*

E' obiettivamente indeterminata la locuzione *“fatto amministrativo”* introdotta nel testo revisionato; ne può conseguire che, al verificarsi di qualsiasi evenienza *“amministrativa”*, magari imputabile anche a responsabilità del gestore, non solo si deve aggiornare il piano d'ambito e la tariffa, ma anche il contratto/convenzione di gestione. Tale modificazione non è conforme alla convenzione tipo; poiché la modifica risulta disposta in data successiva alla aggiudicazione della gara, risulta illegittima per i motivi espressi dalla richiamata giurisprudenza amministrativa.

Nella convenzione di gestione è stato aggiunto l'**articolo 18 bis (Periodo transitorio)**.

Ai sensi di detto articolo il gestore, fino al completamento del trasferimento della totalità delle gestioni preesistenti, viene esentato dall'obbligo di dare attuazione al piano d'ambito e quindi di raggiungere i livelli di servizio previsti e di realizzare gli investimenti programmati.

In particolare il gestore: *“sarà tenuto esclusivamente a effettuare la prestazione dei servizi progressivamente trasferiti garantendo i livelli di servizio esistenti e applicando le tariffe previste dal piano (...). Qualora alla scadenza del termine di nove mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione, le gestioni esistenti non siano state integralmente trasferite al gestore, sarà proposto da quest'ultimo l'adeguamento del piano ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 18 e 30 ter, al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario, ovvero richiesta la risoluzione della presente convenzione qualora, nonostante gli adeguamenti del piano, non sia possibile raggiungere l'equilibrio economico finanziario.”*

Questa modificazione consente che, se anche un solo comune dell'ATO non ha conferito la gestione, con riflessi del tutto trascurabili sulla tariffa e sull'equilibrio economico-finanziario (perché se tale comune non genera tariffa è anche vero che non genera costi di gestione, ivi compresi gli oneri concessori per le opere e gli impianti soggetti ad affidamento, che sono esclusi laddove non è avvenuto il trasferimento degli stessi), il gestore è tenuto ad assicurare in tutto l'ATO esclusivamente i livelli di servizio precedenti all'affidamento e quindi non realizza nessuno degli investimenti previsti nel





piano d'ambito in nessuno dei comuni che hanno regolarmente conferito, pur riscuotendo la tariffa prevista dal piano, cioè correlata ai nuovi livelli di servizio da assicurare e all'impegno finanziario programmato per gli investimenti. In sostanza i cittadini pagano le nuove tariffe (maggiorate in maniera rilevante) per avere lo stesso servizio di prima.

L'articolo 19 (Affidamento e consegna al gestore delle opere) della convenzione di gestione è stato novellato.

Infatti il comma 2, in conformità all'allegato B della l.r. 6/1996, art. 21 e alla convenzione tipo, prevede che il gestore accetta e si assume gli oneri relativi alle opere e impianti, alle immobilizzazioni tecniche materiali e immateriali, alle attività e passività relative all'esercizio del SII, nello stato di fatto e di diritto nelle quali si trovano al momento dell'affidamento e dichiara di averne preso visione e di essere a conoscenza delle condizioni in cui il servizio è attualmente svolto.

Invece il comma 3, novellato, dispone che l'autorità d'ambito *"si obbliga a manlevare e tenere indenne il gestore dalle pretese avanzate da terzi in relazione a vizi, difetti e/o malfunzionamenti delle opere, impianti, reti ed adduzioni preesistenti alla data del trasferimento al gestore e/o a fatti verificatisi anteriormente al suddetto trasferimento."*

Ne consegue che l'accettazione incondizionata da parte del gestore, perché basata sull'avvenuta e dichiarata conoscenza delle reali condizioni di gestione del SII, degli oneri derivanti da tutte le attività e passività del SII affidato, è vanificata dal contestuale obbligo dell'ATO di manlevare (dietro indennizzo compensabile con i canoni concessori) il gestore da pretese di terzi per vizi, difetti, malfunzionamenti e per fatti verificatisi anteriormente all'affidamento (e che però il gestore ha dichiarato di conoscere e di accettare)².

L'articolo 24 (Restituzione di opere e impianti) della convenzione di gestione risulta modificato.

Infatti la convenzione tipo prevede che alla cessazione della convenzione, per qualsiasi motivo, il gestore conferirà a quello subentrante le opere e gli impianti in buono stato di conservazione e in efficiente stato di funzionamento, salvo il rimborso, da parte del subentrante, al gestore uscente *"dell'importo del valore delle opere da quest'ultimo effettivamente anticipato e non ancora restituitogli tramite la tariffa già incassata fino al momento del trasferimento delle opere, esclusivamente nella misura e con le modalità previste dal piano e di cui al capitolo 12 del disciplinare (tariffa). Il gestore si impegna alla prosecuzione della gestione del servizio (...) fino alla formale consegna delle opere ed impianti ad altro gestore indicato dall'autorità d'ambito."*

Invece, per l'articolo 24 novellato della convenzione di gestione il gestore subentrante è tenuto *"a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti"*

² In proposito si ricorda che ai fini della predisposizione del disciplinare tecnico della convenzione di gestione, allegata al bando di gara, ogni comune ha provveduto alla ricognizione delle opere di captazione, adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione esistenti, attraverso la compilazione di schede analitiche per i beni ricogniti e inserite nell'articolo 19 dello stesso disciplinare.





di finanziamento in essere (...) e a corrispondere una somma al gestore in misura pari all'eventuale valore residuo della quota parte degli ammortamenti di detti investimenti finanziati con capitale proprio, risultanti dai bilanci del gestore stesso e rispondenti ai piani di ammortamento oggetto del precedente affidamento. (...) il gestore ha diritto di trattenere le opere e gli impianti (...) fino all'integrale adempimento da parte del nuovo gestore (...) o all'adempimento, da parte dell'autorità d'ambito, degli obblighi di cui all'articolo 34, comma 13 (conseguenze della risoluzione per inadempimento dell'autorità d'ambito). L'autorità d'ambito garantisce l'adempimento degli obblighi di cui al precedente comma (del gestore subentrante) (...). Qualora entro un anno e mezzo dalla cessazione degli effetti della presente convenzione non sia stato scelto il nuovo gestore, l'autorità d'ambito rimborserà direttamente le somme di cui al precedente comma al gestore uscente e agli enti finanziatori. Il gestore si impegna alla prosecuzione del servizio (...) fermo restando che l'autorità d'ambito dovrà indennizzare e risarcire il gestore di tutti i costi (ivi compresi gli oneri finanziari) sostenuti durante il periodo di prosecuzione della gestione non coperti dalla tariffa vigente."

Anche in questo caso, sebbene la convenzione tipo disciplini il subentro nella gestione limitandone gli effetti ai soli gestori privati, nella convenzione di gestione l'ATO viene individuata come "garante" del rapporto obbligatorio tra i gestori, dovendosi far carico in ultima istanza del rimborso delle somme "anticipate" dal gestore uscente, anche nei confronti di enti finanziatori (vedi il caso attuale del project financing) nonché dell'indennizzo e risarcimento di qualsiasi costo non coperto da tariffa sostenuto dal gestore uscente, attraverso meccanismi del tutto svincolati dall'ordinario e unico sistema di copertura dei costi di esercizio previsto dal legislatore, cioè la tariffa.

Risulta introdotto nella convenzione di gestione l'**articolo 30 bis (Ipotesi di esonero da responsabilità del gestore)**.

Tale articolo elenca una serie di cause esimenti il gestore da responsabilità per inadempimento, alcune delle quali correttamente ascritte nella categoria del "caso fortuito e forza maggiore", altre invece di carattere generico, tali da prefigurare un esonero da responsabilità anche nel caso di inadempimento del gestore.

In particolare hanno attitudine esonerativa di responsabilità le previsioni di cui al paragrafo 5 afferenti alla "mancata realizzazione del piano e dei suoi presupposti". Si tratta di una serie di cause, quali "rilevanti scostamenti tra i volumi erogati e/o fatturati e quelli previsti nel piano e/o una morosità superiore a quella ipotizzata nel piano, l'aumento dei costi operativi gestionali rispetto a quelli ipotizzati", che non necessariamente dipendono da una inadeguatezza del piano posto a base della gara (e che, si ricorda, il gestore ha avuto modo di valutare attentamente in sede di presentazione dell'offerta, potendovi apportare modifiche migliorative), ma che potrebbero più plausibilmente dipendere da una gestione inefficiente.

A norma di detto paragrafo 5 dell'articolo 30 bis, il gestore che non raggiungesse i livelli di servizio previsti per il mero verificarsi di una o più delle cause di cui sopra, anche addebitabili alla propria gestione inefficiente, sarebbe esentato da responsabilità.





Di contro, l'ATO, sia per il meccanismo previsto dall'articolo 17 bis, sull'obbligo di raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, e sia per evitare essa stessa di essere inadempiente, dovrebbe intervenire o con un aumento delle tariffe o con un intervento finanziario diretto (v. pp. n. 17, 18, 19).

Una ulteriore modifica della convenzione tipo è rappresentata dall'inserimento dell'**articolo 30 ter (Aggiornamento del piano)**. La nuova clausola è direttamente connessa al 30 bis, infatti enuclea le ipotesi di inadeguatezza delle previsioni del piano d'ambito, in relazione alle quali, non sussistendo responsabilità del gestore, l'Autorità d'ambito è obbligata a provvedere all'aggiornamento del piano stesso.

La finalità dell'aggiornamento è così espressa: "il Gestore rimanga sostanzialmente nella stessa situazione economica in cui si sarebbe trovato se non si fosse verificata l'Ipotesi di Adeguamento. In particolare, la parti provvederanno ad adeguare la Tariffa in modo da assicurare che: a) venga garantito al Gestore il raggiungimento/mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione; b) il Gestore sia in grado di adempiere le obbligazioni assunte nei confronti degli Enti Finanziatori."

Per effetto delle modifiche, divengono dissonanti le clausole di cui all'articolo 18 sopra illustrato della convenzione tipo, riprodotto con modifiche sostanziali nella convenzione di gestione senza coordinarlo, però, con i nuovi artt. 30 bis e 30 ter.

Infatti l'art.18 cit. ispirato ai principi di efficienza ed economicità della gestione del servizio, pone in capo al gestore l'obbligo di "proporre, in sede di aggiornamento del piano, tutte le innovazioni utili al miglioramento dell'equilibrio economico finanziario della gestione del SII e/o capaci di produrre riduzioni della tariffa."

Al contrario l'art. 30 ter ha come finalità precipua la tutela della situazione finanziaria del gestore. Ne può ragionevolmente conseguire che, nel caso in cui una delle parti si rifiutasse di adeguarsi alle decisioni del collegio dei periti nominato in caso di disaccordo sugli adeguamenti da apportare, l'altra avrà il diritto di risolvere la convenzione per inadempimento, a prescindere dal fatto che la controparte abbia impugnato la decisione suddetta. Il che equivale a dire che l'ATO resta obbligata ad accettare gli aggiornamenti proposti dal gestore.

L'**articolo 33 (Sostituzione provvisoria)** della convenzione di gestione in essere, ha subito modificazioni rispetto alla convenzione tipo, che era parte integrante del bando. Infatti la convenzione tipo prevedeva che qualora il gestore non avesse adempiuto alle diffide dell'ATO, determinando pregiudizi anche parziali all'erogazione dei servizi, era facoltà dell'autorità provvedere direttamente o a mezzo terzi. Nel caso di finanza di progetto si prevedeva che l'ATO agisse di concerto con le banche finanziatrici, per far sì che il terzo incaricato si assumesse l'onere del finanziamento e che le spese delle attività così eseguite fossero a carico del gestore, oltre alle penali e al risarcimento danni.

Nella versione attuale della convenzione di gestione gli inadempimenti sono divenuti "di tale gravità da determinare pregiudizi rilevanti alla erogazione dei servizi affidati". La sostituzione provvisoria potrà riguardare inoltre solo l'esecuzione di una o più





A seguito di questa ulteriore modifica sono cambiati i criteri di calcolo della tariffa di cui all' **articolo 12**.

Specificamente è stato inserito, oltre al tasso di inflazione programmato già previsto, *il recupero della differenza tra l'inflazione programmata e quella reale dell'anno precedente*; tale coefficiente non risulta previsto dalla tariffa normalizzata.

Inoltre sono stati variati i valori del coefficiente K del limite di prezzo, in diminuzione per il 4° esercizio, ma in considerevole aumento per tutti gli anni successivi.

Per l'effetto, viene inserito, in contrasto con il metodo normalizzato, un aumento della tariffa, con sua applicazione automatica a partire dal quarto esercizio, senza necessità di ulteriori interventi dell'ATO.

L'**articolo 24** (subentro del nuovo gestore nei contratti di finanziamento), già oggetto di una modifica –come sopra richiamato-, viene di nuovo riformulato; si prevede che il subentrante ovvero l'ATO corrisponda all'uscente una somma “pari all'eventuale valore degli investimenti meno l'ammortamento, risultanti dalle scritture contabili del gestore stesso e corrispondenti ai piani di ammortamento oggetto del precedente affidamento.”

L'**articolo 30 ter**, in riferimento alla decisione del collegio dei periti sugli adeguamenti del piano, stabilisce che gli stessi periti dovranno tener conto nelle proprie decisioni del tempo intercorso dalla data del verificarsi dell'evento alla data di attuazione dell'adeguamento, in modo che l'ATO sia eventualmente penalizzata per non aver provveduto con solerzia, quando dovuto, all'adeguamento del piano.

L'**articolo 36 (Clausola compromissoria)**, mentre nella convenzione tipo e in quella di gestione del 2002 prevedeva che in caso di controversie e in dipendenza della convenzione il gestore era tenuto alla prosecuzione del servizio, con la modifica del 2006 dispone che le parti sono tenute ad adempiere alla convenzione.

V

Dall'esame sistematico delle modifiche introdotte alla convenzione di gestione emerge uno sbilanciamento degli obblighi contrattuali eccessivamente favorevole alla parte privata, tale da attenuarne in maniera significativa il rischio di impresa.

Le modifiche alla convenzione di gestione apportate nel 2002 e poi nel 2006 appena illustrate, infatti, si sostanziano in una rinegoziazione delle condizioni contrattuali fondamentali poste a base della gara, operata dopo l'aggiudicazione della stessa, che ha consentito la traslazione degli oneri della gestione e del rischio d'impresa dal gestore all'autorità d'ambito, in contrasto con le previsioni di legge e degli atti di gara.

Tale pratica di rinegoziazione, anche secondo la giurisprudenza amministrativa, è illegittima, perché lesiva dei principi comunitari e del diritto interno posti a tutela della concorrenza. Secondo una prevalente giurisprudenza, gli atti negoziali così posti in essere sarebbero addirittura nulli, in quanto violativi di disposizioni imperative.

Le modifiche apportate alla convenzione di gestione sono altresì illegittime perché difformi rispetto alla convenzione tipo di cui alla DGR 6924/1997.





Da ultimo si sottolinea l'ulteriore aspetto della mancata approvazione della convenzione di gestione e delle relative modifiche da parte di tutti i consigli dei comuni convenzionati, condizione che determina l'inefficacia delle stesse. Orbene la Provincia di Latina, considerando erroneamente le decisioni della conferenza come definitive e immediatamente operative, ha proceduto alla stipula della convenzione di gestione e delle successive modifiche con il gestore, in assenza della prescritta approvazione delle stesse da parte di tutti i consigli comunali convenzionati.

Si uniscono in copia le sentenze del Consiglio di Stato che hanno deciso alcuni ricorsi proposti dall'ATO4 e dalla società concessionaria.

VI

Convenzione di cooperazione. La convenzione, nel testo approvato dal consiglio provinciale con deliberazione n. 56 del 04/07/1997 sulla base dell'allegato B della l.r. 6/1996, è stata regolarmente sottoscritta dai delegati degli enti convenzionati e approvata da parte di tutti i consigli comunali³.

Successivamente, con atto della conferenza dei sindaci n. 4 del 3/12/2003, è stata modificata in maniera sostanziale agli **articoli 12 e 13**, relativi alla forma di gestione.

Specificamente, adducendosi la necessità di adeguare la convenzione alla normativa sopravvenuta in materia di servizi pubblici locali (art. 113 del d.lgs. 267/2000) "*preso atto delle modifiche introdotte di recente nella legislazione nazionale concernente i servizi pubblici locali dal d.lgs. 18.08.2000, n. 267 prima e dal d.l. 269/2003, convertito in l. 24.11.2003, n. 326, poi, che hanno apportato elementi di profonda innovazione nel settore dei servizi pubblici locali nell'ottica della tutela della concorrenza e del favore per la privatizzazione formale e sostanziale della forma di gestione*", la forma di gestione della società a prevalente capitale pubblico, è stata sostituita con la società mista pubblico-privata senza vincolo azionario.

In realtà tale ultima opzione era già prevista dalla l. 36/1994 nonché dalla l.r. 6/1996, che all'articolo 12 dell'allegato B faceva riferimento sia alla società a prevalente capitale pubblico di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e) della l. 142/1990, che alla società mista senza vincolo alla partecipazione pubblica prevista dalla l. 498/1992, proprio in deroga alla l. 142/1990.

Si osserva che l'articolo 113 del d.lgs. 267/2000 non inibisce la costituzione di società di capitali miste a maggioranza pubblica, ma si limita al comma 5, lettera b), a eliminare il vincolo, presente nella l. 142/1990 e già derogato dalla richiamata l. 498/1992, della partecipazione pubblica maggioritaria, lasciando liberi gli enti locali di scegliere il peso della loro partecipazione, ponendo come unico obbligo la gara ad evidenza pubblica per la scelta del socio privato e l'affidamento del servizio. A conferma dell'assenza di un divieto di costituzione di società a maggioranza pubblica l'articolo 113, al comma 5, lettera c) prevede che i servizi possano essere gestiti anche da società a capitale interamente pubblico.

³ Secondo quanto affermato dal Presidente della Provincia di Latina con nota prot. n. 38411 del 4/6/2008, indirizzata alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.





Ne deriva che il cambiamento della forma di gestione disposto con l'atto 4/2003 è totalmente privo di motivazione e siccome si riverbera sulle condizioni contrattuali fondamentali aggiudicate con la gara (scelta del socio privato di minoranza cui conferire il 49% delle azioni) si configura come manifestamente illegittimo. Illegittimità che deriva, altresì, dal fatto che, come per la convenzione di gestione, non si è provveduto alla approvazione delle modifiche da parte dei consigli comunali.

Sul punto, e conclusivamente, si fa rilevare che l'articolo 12 della convenzione di cooperazione, nel testo modificato, fa espresso rinvio per la forma di gestione alla società mista prevista dall'articolo 113, comma 5, lettera b) del d.lgs. 267/2000.

La società a capitale interamente pubblico è invece disciplinata alla lettera c) del comma 5 dell'articolo 113 come fattispecie autonoma.

Ne consegue che la forma di gestione prescelta espressamente è quella della società mista, che non potrà mai diventare a totale partecipazione pubblica, a meno che non si provveda ad una nuova modifica della convenzione di cooperazione in tal senso.

VII

Il piano d'ambito, base dell'offerta dei concorrenti alla gara per la concessione in gestione del SII, ha subito diverse variazioni, ulteriori e successive a quelle migliorative previste dal bando di gara; si anticipa che tali variazioni, per i motivi che di seguito si chiariranno, non appaiono rispondenti né ai presupposti oggettivi previsti dall'articolo 18 della convenzione tipo, né all'esigenza di coordinare la tariffa al livello di prestazione del servizio raggiunto.


Tali variazioni appaiono determinate dalle mere necessità di equilibrio finanziario del gestore, assunte a cause di adeguamento automatico del piano ai sensi del nuovo articolo 30 ter della convenzione di gestione e svincolate dal raggiungimento di qualsivoglia livello di servizio.

Per meglio chiarire tali meccanismi, si ripercorrono alcune fasi della gestione di Acqualatina s.p.a.. La conferenza dei sindaci e dei presidenti, con delibera n. 4 del 16/4/2004, ha approvato un accordo tra ATO4 e Acqualatina per compensare il gestore del deficit di gestione verificatosi nel 2003 e ristabilire così l'equilibrio economico-finanziario. Nell'articolo 2 dell'accordo il gestore attribuisce le criticità della gestione 2003 al fatto che *"i volumi erogati all'utenza sono risultati sensibilmente inferiori rispetto a quelli previsti nel piano, con conseguente ulteriore diminuzione dei ricavi rispetto a quelli preventivati; i costi operativi sono risultati sensibilmente maggiori rispetto a quelli previsti nel piano per cause indipendenti dall'organizzazione del gestore (elettricità, mutui,..)"*.

Tuttavia dall'accordo non si rilevano i motivi né le cause di tali scostamenti dalle previsioni di piano.

Nel periodo transitorio (art. 18 bis), risulta che alcuni comuni non abbiano conferito la gestione; tale mancato conferimento potrebbe essere addotto a giustificazione dei minori volumi erogati e della corrispondente diminuzione dei ricavi.

Tuttavia osta a tale deduzione il fatto che gli stessi comuni, per effetto della protrazione della gestione diretta del SII, non pesano sui costi di esercizio del gestore.





Come conseguenza dei richiamati "combinati disposti" di modifiche delle clausole, il gestore, per convenzione, si trova nella condizione di non essere nemmeno tenuto ad assicurare i livelli di servizio previsti dal piano per il resto dell'ATO, pur riscuotendo la tariffa piena.

Non si rinvengono, inoltre, i presupposti per attribuire l'aumento dei costi operativi, afferenti oltretutto a voci non aleatorie (mutui), ad una inadeguatezza del piano.

Eppure, dato che lo scostamento dal piano si è verificato, l'ATO è tenuta, per obbligo convenzionale, a soccorrere il gestore per l'aumento dei costi operativi, sulla base dell'automatismo disegnato dall'art. 30 bis.

La conseguenza assume carattere non ragionevole: la mancata realizzazione del piano viene fatta ricadere sulla inadeguatezza del piano medesimo, per cui le inadeguatezze del piano vanno ad esentare il gestore da qualsiasi responsabilità.

Nel predetto accordo l'ATO4 si impegna a compensare lo sbilancio di Acqualatina con i canoni concessori dovuti dal gestore per gli anni 2003-2004-2005.

Tale impegno si è riverberato sulla capitalizzazione di Acqualatina, decisa con atto dell'11/2/2003 della conferenza dei sindaci. In esito a questa procedura la parte pubblica ha conferito al capitale della s.p.a. la somma di € 13.485.722,55, per il tramite di un mutuo acceso dalla Provincia di Latina presso la Cassa DD.PP. (deliberazione del Consiglio provinciale n. 15 del 20/01/2003), la cui rata annuale di € 1.058.737,00 dovrebbe essere coperta proprio di canoni concessori (ammontanti annualmente a € 1.549.371,00), i quali non risultano riscossi dall'ATO per ben tre anni; resta da chiarire se trattasi di mora nel recupero del predetto credito o di rinuncia.

Il 12/7/2004, con atto n. 8, la conferenza dei sindaci, sulla base del citato accordo, ha modificato il programma degli interventi del piano d'ambito, procrastinando agli anni successivi alcuni degli interventi previsti per il primo sessennio. Tale slittamento risulta, allo stato degli atti, senza adeguamento consequenziale del piano finanziario e della tariffa.

In tal modo si consente al gestore di mantenere inalterate le entrate pur diminuendo i livelli di servizio che invece debbono essere assicurati.

Si sottolinea che tale revisione straordinaria del piano, in quanto avvenuta prima dei sei anni previsti per le revisioni ordinarie dall'articolo 17 del disciplinare tecnico allegato alla convenzione di gestione, non trova giustificazione in nessuna delle ipotesi di revisione straordinaria indicate nell'articolo 18, punto 18.2 del medesimo disciplinare.

Né va tralasciato il vizio della procedura, poiché, trattandosi di modifica del programma di interventi, la deliberazione della conferenza dei sindaci n. 8/2004 per poter dispiegare i suoi effetti avrebbe dovuto essere approvata dai consigli dei comuni convenzionati.

Nel 2005, a seguito di una lettera di Acqualatina s.p.a., datata 17 giugno 2005, di messa in mora dell'ATO4 per inadempimento dell'accordo del 16 aprile 2004, approvato con atto n. 4/2004 della conferenza dei sindaci, le parti (ATO ed Acqualatina spa) pervengono ad un nuovo accordo, che, ai sensi dell'articolo 17 bis della convenzione di gestione, è rivolto a ripristinare l'equilibrio economico-finanziario della società.

Con atto n. 5 del 28/9/2005 la conferenza dei sindaci riconosce al gestore, ai fini della copertura dello sbilancio di gestione, il pagamento di € 14, 7 milioni, di cui





corrispondere mediante un prestito che avrebbe dovuto finanziarsi con i proventi derivanti da un programma di recupero delle dispersioni fisiche e amministrative (a cui dunque il gestore, contrariamente alle previsioni di piano, non aveva ancora provveduto).

La necessità del prestito è così comprovata dall'accordo: *"l'aumento tariffario che deriverebbe dall'applicazione delle procedure previste dalla Convenzione di Gestione assumerebbe valori consistenti (21,6%) è pertanto indispensabile trovare soluzioni compatibili con le esigenze sia degli utenti per il contenimento delle tariffe del servizio, sia di garanzia dell'equilibrio economico-finanziario della Società"*.

Alla verifica, tale aumento tariffario risulta superiore all'indice percentuale del limite di prezzo K stabilito per il primo sessennio dalla convenzione di gestione (il K rappresenta il limite per l'incremento annuale della tariffa reale media).

L'accordo di cui all'atto della conferenza dei sindaci n. 5/2005, agli atti non risulta sottoscritto *"per impossibilità dell'ATO (e per esso della Provincia di Latina) di fornire la garanzia di 14.700.000 euro, a copertura del debito riconosciuto in capo agli enti territoriali costituenti l'ATO4 Lazio meridionale Latina, condizione essenziale per la sottoscrizione dello stesso"*.⁴

Dagli atti non risulta quale soggetto sia divenuto garante del prestito, ma la partita debitoria risulta oggetto di traslazione per effetto dell'atto 6/2006 che di seguito si richiama.

Nel 2006 la conferenza dei sindaci approva, con atto n. 6 del 14/7/2006, ai sensi degli articoli 18 e 30 ter della convenzione di gestione, la revisione del piano d'ambito e l'articolazione tariffaria 2006, allo scopo di porre fine alla procedura di messa in mora sopra richiamata ed ancora pendente. Con l'atto 6/2006 in realtà si modificano, oltre al piano d'ambito, anche la convenzione di gestione, il disciplinare tecnico e il regolamento dell'utenza e si provvede, inoltre, ad annullare il precedente impegno dell'Autorità d'ambito a erogare il finanziamento di € 14,7 milioni ad Acqualatina s.p.a. *"fermo restando comunque il riconoscimento del debito verso il Gestore dei comuni dell'ATO4 come meglio specificato nella delibera atto numero 5 del 28 settembre 2005. A fronte dell'annullamento dell'impegno dell'erogazione del finanziamento di cui al punto precedente, di prevedere che il debito cumulato dal Gestore verso i Comuni per le rate di mutuo anticipate da quest'ultimi agli enti finanziatori per i prestiti accesi per le opere afferenti il SII e realizzate prima dell'inizio della gestione di Acqualatina s.p.a. sia saldato secondo un piano di rientro (...)"*.

Dalla richiamata formulazione emerge una situazione di inadempienza del gestore, perché non avrebbe pagato le rate dei mutui ereditati insieme alle infrastrutture del SII. Tuttavia non risulta aperta la procedura di messa in mora del gestore per inadempimento, ma si annulla l'impegno pubblico alla copertura del deficit del gestore, pur rimanendo fermo il riconoscimento del debito dei comuni verso il gestore, debito che viene traslato attraverso la modifica del piano d'ambito e della tariffa.

⁴ Estratto del preambolo dell'atto n. 6 del 14/7/2006 della conferenza dei sindaci dell'ATO4.





Invece, risultano in atti segnalazioni di alcuni enti locali che hanno reso noto i seguenti elementi:

-la Corte dei Conti avrebbe aperto un'indagine amministrativa sull'operazione di project financing;

-alcuni comuni ed il socio privato, a garanzia del finanziamento avrebbero sottoscritto un atto costitutivo di pegno di azioni, rispettivamente il socio privato sul totale delle proprie azioni, 49% ed i Comuni solo sul 17, 7%.

La dazione in pegno comporta che, al verificarsi di un evento rilevante, tra i quali si possono annoverare, il mancato pagamento della rata di ammortamento ovvero una qualche violazione degli obblighi contrattuali oppure il mancato rispetto dei parametri finanziari ed inadempienze simili, i creditori garantiti dal pegno (ad oggi Depfa Bank Plc), saranno legittimati ad esercitare i diritti di voto e tutti i diritti amministrativi relativi alle azioni costituite in pegno.

Anche in assenza di evento rilevante, tuttavia al creditore garantito sono riconosciute una serie di prerogative di ingerenza nelle decisioni societarie, allo scopo di assicurare il permanere delle condizioni di garanzia del finanziamento.

Nella sostanza il creditore garantito è, prima ancora del verificarsi dell'evento rilevante, in grado di orientare le scelte della società finanziata. Se si verifica un evento rilevante, il creditore garantito dispone della maggioranza delle azioni, 66,7% e quindi si realizza contestualmente una modifica di fatto della compagine sociale, che diventa a maggioranza privata e il subentro di un socio privato al di fuori delle regole della concorrenza che governano la scelta del socio privato nell'ambito di una società mista.

L'ATO4, deve anche fornire chiarimenti sui titoli sottostanti l'operazione del prestito su pegno, e sulla presenza di derivati finanziari.

Questi i risultati dell'indagine amministrativa disposta sugli atti fondamentali che governano l'affidamento del servizio idrico integrato nell'ATO4. Considerate le irregolarità emerse si rende opportuno un intervento regionale che assicuri, anche attraverso l'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dell'Autorità d'ambito dell'ATO4 ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto e dell'articolo 152 del d.lgs. 152/2006, il ripristino delle legittime condizioni di esercizio del servizio e garantisca la tutela dell'utenza.

Si sottolinea, infine, che il lavoro di indagine svolto nei confronti di ATO4 ha consentito l'emersione di criticità insite nell'attuale organizzazione della gestione del servizio idrico integrato in tutta la Regione Lazio, che meriterebbero riflessioni di carattere generale, ivi compresa la valutazione dell'opportunità di una riforma complessiva della normativa di settore

Si allegano alla presente relazione:

- a) Schema A;






- b) allegato A – Delibera di Giunta regionale n. 6924 del 4 novembre 1997 (Convenzione tipo per la gestione del servizio idrico integrato);
- c) allegato B – atto n. 7 del 21/03/2000 della conferenza dei sindaci e dei presidenti di ATO4 (L.r. 6/96 – Del. G.R. n. 5462 del 16.11.99: Bando e Disciplinare di Gara per la scelta del Socio Privato della costituenda S.p.A. di Gestione del S.I.I. nell'ATO n. 4 – Determinazioni);
- d) allegato C – atto n. 1 del 09/04/2002 della conferenza dei sindaci e dei presidenti di ATO4 (Costituzione società mista per l'affidamento del servizio idrico integrato);
 - 1) allegato C1 (Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato);
- e) allegato D – delibera del consiglio provinciale Latina n. 15 del 20/01/2003 (Capitalizzazione Acqualatina s.p.a. :assunzione mutuo e determinazioni);
- f) allegato E – atto n. 4 del 03/12/2003 della conferenza dei sindaci e dei presidenti di ATO4 (Struttura tariffaria – indirizzi tariffa 2004. Espressione di gradimento ai sensi dell'art. 29 della convenzione di gestione. Modifica degli artt. 12 e 13 della Convenzione di Cooperazione);
- g) allegato F – atto n. 6 del 14/7/2006 della conferenza dei sindaci e dei presidenti di ATO4 (Revisione del PIANO a approvazione Articolazione tariffaria anno 2006);
 - 1) allegato F1 - contratto Rep. 20518 del 25/01/2007 Soc. Acqualatina s.p.a.;
- h) allegato G – decisione del Consiglio di Stato (V sez.) n. 4281/08;
- i) allegato H – decisione del Consiglio di Stato (V sez.) n. 4282/08.

Roma, 21 novembre 2008

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO
(Dott. Raniero Vincenzo De Filippo)





SCHEMA A

La **convenzione di gestione** ed il disciplinare tecnico (contratto di servizio) sono stati approvati con atto 1/2002 della conferenza dei sindaci, successivamente all'espletamento della gara d'appalto per la scelta del socio privato per l'affidamento del SII.

Nella copia della vigente convenzione di gestione compaiono articoli non presenti nella convenzione tipo di cui alla DGR 6924/1997 (allegata al disciplinare di gara) e modifiche sostanziali ad altri articoli, tali da configurare una rinegoziazione delle condizioni contrattuali poste a base della gara.

Tanto premesso, si chiede a codesta di fornire, entro e non oltre ¹⁵30 giorni dalla comunicazione della presente, i documentati chiarimenti sui punti di seguito precisati.

1. Elenco cronologico delle modifiche –successive alla aggiudicazione della gara– degli atti convenzionali accettati dall'aggiudicatario (convenzione di gestione e piano d'ambito).

2. L'**articolo 6 (Livelli di servizio)** della convenzione tipo prevede: *"Il gestore si impegna a garantire i livelli di servizio previsti nel piano e riportati nel capitolo 5 del disciplinare nei termini e con le modalità ivi definite; il raggiungimento nei termini previsti di tali livelli è presupposto per le variazioni di tariffa previste dal successivo articolo 12."*.

Nella versione attuale della convenzione di gestione, modificata dopo l'aggiudicazione della gara, è stata espunta la subordinazione della variazione tariffaria al raggiungimento dei livelli di servizio nei termini previsti dal piano.

3. L'**articolo 12 (Tariffa)** della convenzione tipo prevede che: *"Le tariffe possono, su determinazione dell'autorità di ambito, variare (...). Le parti convengono (...) che la quantificazione e la valutazione degli elementi e dei costi che compongono le voci necessarie alla determinazione e alle successive variazioni della tariffa dovranno essere sempre effettuate con criteri idonei a garantire il raggiungimento ed il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione (...)"*.

Nella versione attuale della convenzione di gestione si prevede invece che: *"L'autorità d'ambito aggiorna le tariffe, anche su richiesta del gestore (...). Qualsiasi modifica tariffaria dovrà comunque consentire il rispetto di quanto previsto all'art. 17 bis. Le parti convengono (...)"*.

4. L'**articolo 17 bis (Equilibrio economico-finanziario)** della convenzione di gestione, non presente nella convenzione tipo, e quindi è una clausola aggiunta, dispone: *"Le parti convengono che i termini e le condizioni dell'affidamento di cui alla presente convenzione dovranno sempre assicurare l'equilibrio economico-finanziario del gestore per l'intera durata della convenzione stessa."*.





5. L'articolo 18, comma 2 (Attuazione del piano; Programma degli interventi; aggiornamento del piano) della convenzione di gestione, stabilisce che: *“Le previsioni del piano (...) saranno adeguate (...) ai fatti naturali, amministrativi od imprevedibili; tali variazioni determineranno, coerentemente ai criteri indicati nel precedente art. 12 e nel capitolo 12 del disciplinare, la ridefinizione delle modalità di esecuzione del servizio e quindi della convenzione, del piano e della tariffa.”*

Nello schema originario della convenzione tipo, oltre all'elencazione di una serie di condizioni, peraltro pedissequamente riportate anche nella convenzione di gestione, e che esimevano da responsabilità il gestore in quanto non dipendenti da fatto suo proprio, si faceva riferimento a *“fatti naturali od imprevedibili”* ed alla *“eventuale ridefinizione delle modalità di esecuzione del servizio e della tariffa.”*

6. Alla convenzione di gestione è stato aggiunto l'articolo 18 bis (Periodo transitorio).

Ai sensi di detto articolo il gestore, fino al completamento del trasferimento della totalità delle gestioni preesistenti, viene esentato dall'obbligo di dare attuazione al piano d'ambito e quindi di raggiungere i livelli di servizio previsti e di realizzare gli investimenti programmati.

In particolare il gestore: *“sarà tenuto esclusivamente a effettuare la prestazione dei servizi progressivamente trasferiti garantendo i livelli di servizio esistenti e applicando le tariffe previste dal piano (...). Qualora alla scadenza del termine di nove mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione, le gestioni esistenti non siano state integralmente trasferite al gestore, sarà proposto da quest'ultimo l'adeguamento del piano ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 18 e 30 ter, al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario, ovvero richiesta la risoluzione della presente convenzione qualora, nonostante gli adeguamenti del piano, non sia possibile raggiungere l'equilibrio economico finanziario.”*

7. L'articolo 19 (Affidamento e consegna al gestore delle opere) della convenzione di gestione è stato novellato.

Il comma 2, in conformità all'allegato B della l.r. 6/1996, art. 21 e alla convenzione tipo, prevede che il gestore accetti ed assuma gli oneri relativi alle opere e impianti, alle immobilizzazioni tecniche materiali e immateriali, alle attività e passività relative all'esercizio del SII, nello stato di fatto e di diritto nelle quali si trovano al momento dell'affidamento e dichiarati di averne presa visione e di essere a conoscenza delle condizioni in cui il servizio è attualmente svolto.

Il comma 3, novellato, dispone che l'autorità d'ambito *“si obbliga a manlevare e tenere indenne il gestore dalle pretese avanzate da terzi in relazione a vizi, difetti e/o malfunzionamenti delle opere, impianti, reti ed adduzioni preesistenti alla data del trasferimento al gestore e/o a fatti verificatisi anteriormente al suddetto trasferimento.”*

8. L'articolo 24 (Restituzione di opere e impianti) della convenzione di gestione risulta modificato.





La convenzione tipo prevede che alla cessazione della convenzione, per qualsiasi motivo, il gestore conferirà a quello subentrante le opere e gli impianti in buono stato di conservazione e in efficiente stato di funzionamento, salvo il rimborso, da parte del subentrante, al gestore uscente “dell'importo del valore delle opere da quest'ultimo effettivamente anticipato e non ancora restituitogli tramite la tariffa già incassata fino al momento del trasferimento delle opere, esclusivamente nella misura e con le modalità previste dal piano e di cui al capitolo 12 del disciplinare (tariffa). Il gestore si impegna alla prosecuzione della gestione del servizio (...) fino alla formale consegna delle opere ed impianti ad altro gestore indicato dall'autorità d'ambito.”

Nell'articolo 24 novellato della convenzione di gestione il gestore subentrante è tenuto “a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere (...) e a corrispondere una somma al gestore in misura pari all'eventuale valore residuo della quota parte degli ammortamenti di detti investimenti finanziati con capitale proprio, risultanti dai bilanci del gestore stesso e rispondenti ai piani di ammortamento oggetto del precedente affidamento. (...) il gestore ha diritto di trattenere le opere e gli impianti (...) fino all'integrale adempimento da parte del nuovo gestore (...) o all'adempimento, da parte dell'autorità d'ambito, degli obblighi di cui all'articolo 34, comma 13 (conseguenze della risoluzione per inadempimento dell'autorità d'ambito). L'autorità d'ambito garantisce l'adempimento degli obblighi di cui al precedente comma (del gestore subentrante) (...). Qualora entro un anno e mezzo dalla cessazione degli effetti della presente convenzione non sia stato scelto il nuovo gestore, l'autorità d'ambito rimborserà direttamente le somme di cui al precedente comma al gestore uscente e agli enti finanziatori. Il gestore si impegna alla prosecuzione del servizio (...) fermo restando che l'autorità d'ambito dovrà indennizzare e risarcire il gestore di tutti i costi (ivi compresi gli oneri finanziari) sostenuti durante il periodo di prosecuzione della gestione non coperti dalla tariffa vigente.”

9. Articolo 30 bis (Ipotesi di esonero da responsabilità del gestore).

Tale articolo elenca una serie di cause esimenti il gestore da responsabilità per inadempimento, alcune delle quali correttamente ascritte nella categoria del “caso fortuito e forza maggiore”, altre invece di carattere generico, tali da prefigurare un esonero da responsabilità anche nel caso di inadempimento del gestore.

In particolare hanno attitudine esonerativa di responsabilità le previsioni di cui al paragrafo 5 afferenti alla “mancata realizzazione del piano e dei suoi presupposti”. Si tratta di una serie di cause, quali “rilevanti scostamenti tra i volumi erogati e/o fatturati e quelli previsti nel piano e/o una morosità superiore a quella ipotizzata nel piano, l'aumento dei costi operativi gestionali rispetto a quelli ipotizzati”, che non necessariamente dipendono da una inadeguatezza del piano posto a base della gara (e che, si ricorda, il gestore ha avuto modo di valutare attentamente in sede di presentazione dell'offerta, potendovi apportare modifiche migliorative), ma che potrebbero più plausibilmente dipendere da una gestione inefficiente.

A norma di detto paragrafo 5 dell'articolo 30 bis, il gestore che non raggiungesse i livelli di servizio previsti per il mero verificarsi di una o più delle cause di cui sopra, anche addebitabili alla propria gestione inefficiente, sarebbe esentato da responsabilità.





Di contro, l'ATO, sia per il meccanismo previsto dall'articolo 17 bis, sull'obbligo di raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, e sia per evitare essa stessa di essere inadempiente, dovrebbe intervenire o con un aumento delle tariffe o con un intervento finanziario diretto.

10. Una ulteriore modifica della convenzione tipo è rappresentata dall'inserimento dell'**articolo 30 ter (Aggiornamento del piano)**. La nuova clausola è direttamente connessa al 30 bis, infatti enuclea le ipotesi di inadeguatezza delle previsioni del piano d'ambito, in relazione alle quali, non sussistendo responsabilità del gestore, l'Autorità d'ambito è obbligata a provvedere all'aggiornamento del piano stesso.

La finalità dell'aggiornamento è così espressa: "il Gestore rimanga sostanzialmente nella stessa situazione economica in cui si sarebbe trovato se non si fosse verificata l'ipotesi di Adeguamento. In particolare, la parti provvederanno ad adeguare la Tariffa in modo da assicurare che: a) venga garantito al Gestore il raggiungimento/mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione; b) il Gestore sia in grado di adempiere le obbligazioni assunte nei confronti degli Enti Finanziatori."

11. L'**articolo 33 (Sostituzione provvisoria)** della convenzione di gestione in essere, ha subito modificazioni rispetto alla convenzione tipo, che era parte integrante del bando. Infatti la convenzione tipo prevedeva che qualora il gestore non avesse adempiuto alle diffide dell'ATO, determinando pregiudizi anche parziali all'erogazione dei servizi, era facoltà dell'autorità provvedere direttamente o a mezzo terzi. Nel caso di finanza di progetto si prevedeva che l'ATO agisse di concerto con le banche finanziatrici, per far sì che il terzo incaricato si assumesse l'onere del finanziamento e che le spese delle attività così eseguite fossero a carico del gestore, oltre alle penali e al risarcimento danni.

Nella versione attuale della convenzione di gestione gli inadempimenti sono divenuti "di tale gravità da determinare pregiudizi rilevanti alla erogazione dei servizi affidati". La sostituzione provvisoria potrà riguardare inoltre solo l'esecuzione di una o più opere o attività, con l'esclusione della gestione del servizio. Non si rinvencono riferimenti alla finanza di progetto.

12. L'**articolo 34 (Risoluzione)** della convenzione di gestione contempla, diversamente dalla convenzione tipo, l'ipotesi di risoluzione per inadempimento dell'autorità d'ambito. A tale conclusione si perviene in quanto, nella versione attuale della convenzione di gestione, l'Autorità d'ambito è soggetta a diversi obblighi e specificamente ad adeguare le tariffe (art. 12), a garantire sempre e comunque l'equilibrio economico-finanziario (art. 17 bis), a manlevare il gestore dalle pretese di terzi per vizi e malfunzionamenti della rete (art. 19), a farsi carico delle obbligazioni scaturenti da contratti di finanziamento accessi dal gestore nel caso di cessazione per qualsiasi causa della convenzione (art. 24), ad adeguare il piano quando si verifica uno scostamento tra effetti della gestione e previsioni (art. 30 ter).

Al contrario il gestore, che nella convenzione tipo poteva essere dichiarato decaduto "Qualora il ripetersi o la gravità di inadempienze, nonché il mancato rispo





delle intimazioni ad adempiere di cui al precedente art. 30 pregiudichino o rischino di pregiudicare la continuità, la qualità dei servizi affidati o il raggiungimento degli obiettivi posti dal piano”, nella convenzione di gestione può essere dichiarato inadempiente (ai fini della risoluzione della convenzione) solo nel caso sia “gravemente inadempiente alle obbligazioni assunte (...) inadempiente all’obbligo di fornire i servizi affidati secondo standard adeguati, in modo da ingenerare un diffuso pericolo per la salute pubblica (...) gravemente inadempiente all’obbligo di soddisfare i livelli di servizi di cui al piano” e non ponga termine agli inadempimenti entro prescritti termini.

Qualora l’ATO sia inadempiente, la procedura di risoluzione della convenzione di gestione è immediata e l’ATO è obbligata a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative a eventuali contratti di finanziamento in essere nonché a corrispondere al gestore una somma pari all’eventuale valore residuo della quota parte degli ammortamenti finanziati con capitale proprio.

Nel caso di inadempimento del gestore l’articolo 34 della convenzione di gestione prevede invece una lunga fase di coinvolgimento degli enti finanziatori, in esito alla quale l’Autorità d’ambito potrebbe anche desistere dalla risoluzione, su sollecitazione degli stessi finanziatori, pur essendo comunque obbligata ad accollarsi il finanziamento acceso dal gestore inadempiente o direttamente o attraverso il nuovo gestore, che nel caso di finanza di progetto, dovrà essere selezionato in base al requisito della capacità di fare fronte al debito del progetto in essere. Non solo, ma mentre nella convenzione tipo l’essere sottoposti a procedure concorsuali (fallimento ecc.) costituiva causa di risoluzione in danno del gestore, nella convenzione di gestione ciò avviene solo se le procedure non siano state preventivamente autorizzate dall’ATO, il che appare connotato di arbitrarietà in specie a fronte della apertura di procedure concorsuali.

13. Modifica della convenzione di gestione con atto della conferenza dei sindaci n. 6 del 14/7/2006.

A seguito di questa ulteriore modifica sono cambiati i criteri di calcolo della tariffa di cui all’**articolo 12**.

Specificamente è stato inserito, oltre al tasso di inflazione programmato già previsto, *il recupero della differenza tra l’inflazione programmata e quella reale dell’anno precedente*; tale coefficiente non risulta previsto dalla tariffa normalizzata.

Inoltre sono stati variati i valori del coefficiente K del limite di prezzo, in diminuzione per il 4° esercizio, ma in considerevole aumento per tutti gli anni successivi.

Per l’effetto, viene inserito, in contrasto con il metodo normalizzato, un aumento della tariffa, con sua applicazione automatica a partire dal quarto esercizio, senza necessità di ulteriori interventi dell’ATO.

14. L’**articolo 24** (subentro del nuovo gestore nei contratti di finanziamento), già oggetto di una modifica, risulta riformulato; si prevede che il subentrante ovvero l’ATO corrisponda all’uscente una somma *“pari all’eventuale valore degli investimenti meno l’ammortamento, risultanti dalle scritture contabili del gestore stesso e corrispondenti ai piani di ammortamento oggetto del precedente affidamento.”*





15. L'**articolo 30 ter**, in riferimento alla decisione del collegio dei periti sugli adeguamenti del piano, stabilisce che gli stessi periti dovranno tener conto nelle proprie decisioni del tempo intercorso dalla data del verificarsi dell'evento alla data di attuazione dell'adeguamento, in modo che l'ATO sia eventualmente penalizzata per non aver provveduto con solerzia, quando dovuto, all'adeguamento del piano.

16. L'**articolo 36 (Clausola compromissoria)**, mentre nella convenzione tipo e in quella di gestione del 2002 prevedeva che in caso di controversie e in dipendenza della convenzione il gestore era tenuto alla prosecuzione del servizio, con la modifica del 2006 dispone che le parti sono tenute ad adempiere alla convenzione.

17. **Convenzione di cooperazione.** La convenzione, nel testo approvato dal consiglio provinciale con deliberazione n. 56 del 04/07/1997 sulla base dell'allegato B della l.r. 6/1996, è stata sottoscritta dai delegati degli enti convenzionati e approvata da parte di tutti i consigli comunali.

La conferenza dei sindaci n. 4 del 3/12/2003, ha modificato gli **articoli 12 e 13**, relativi alla forma di gestione, trasformando la società a partecipazione maggioritaria pubblica in società mista senza vincolo di partecipazione.

18. Il **piano d'ambito**, base dell'offerta dei concorrenti alla gara per la concessione in gestione del SII, ha subito diverse variazioni.

Nel periodo transitorio (art. 18 bis), risulta che alcuni comuni non abbiano conferito la gestione; tale mancato conferimento potrebbe essere addotto a giustificazione dei minori volumi erogati e della corrispondente diminuzione dei ricavi.

Tuttavia osta a tale deduzione il fatto che gli stessi comuni, per effetto della protrazione della gestione diretta del SII, non pesano sui costi di esercizio del gestore.

Come conseguenza dei richiamati "combinati disposti" di modifiche delle clausole, il gestore, per convenzione, si trova nella condizione di non essere nemmeno tenuto ad assicurare i livelli di servizio previsti dal piano per il resto dall'ATO, pur riscuotendo la tariffa piena.

Non si rinvengono, inoltre, i presupposti per attribuire l'aumento dei costi operativi, afferenti oltretutto a voci non aleatorie (mutui), ad una inadeguatezza del piano.

Eppure, dato che lo scostamento dal piano si è verificato, l'ATO è tenuta, per obbligo convenzionale, a soccorrere il gestore per l'aumento dei costi operativi, sulla base dell'automatismo disegnato dall'art. 30 bis.

La conseguenza assume carattere non ragionevole: la mancata realizzazione del piano viene fatta ricadere sulla inadeguatezza del piano medesimo, per cui le inadeguatezze del piano vanno ad esentare il gestore da qualsiasi responsabilità.

Nell'accordo approvato con atto n. 4 del 16/4/2004 della conferenza dei sindaci, l'ATO4 si impegna a compensare lo sbilancio di Acqualatina con i canoni concessori dovuti dal gestore per gli anni 2003-2004-2005.

Tale impegno si è riverberato sulla capitalizzazione di Acqualatina, decisa con l'atto n. 11/2/2003 della conferenza dei sindaci. In esito a questa procedura la parte pubblica





conferito al capitale della s.p.a. la somma di € 13.485.722,55, per il tramite di un mutuo acceso dalla Provincia di Latina presso la Cassa DD.PP. (deliberazione del Consiglio provinciale n. 15 del 20/01/2003), la cui rata annuale di € 1.058.737,00 dovrebbe essere coperta proprio di canoni concessori (ammontanti annualmente a € 1.549.371,00), i quali non risultano riscossi dall'ATO per ben tre anni; resta da chiarire se trattasi di mora nel recupero del predetto credito o di rinuncia.

19. Il 12/7/2004, con atto n. 8, la conferenza dei sindaci, sulla base del citato accordo, ha modificato il programma degli interventi del piano d'ambito, procrastinando agli anni successivi alcuni degli interventi previsti per il primo sessennio. Tale slittamento risulta, allo stato degli atti, senza adeguamento consequenziale del piano finanziario e della tariffa.

In tal modo si consente al gestore di mantenere inalterate le entrate pur diminuendo i livelli di servizio che invece debbono essere assicurati.

Tale revisione straordinaria del piano, in quanto avvenuta prima dei sei anni previsti per le revisioni ordinarie dall'articolo 17 del disciplinare tecnico allegato alla convenzione di gestione, non trova giustificazione in nessuna delle ipotesi di revisione straordinaria indicate nell'articolo 18, punto 18.2 del medesimo disciplinare.

La deliberazione della conferenza dei sindaci n. 8/2004 per poter dispiegare i suoi effetti avrebbe dovuto essere approvata dai consigli dei comuni convenzionati.

20. Nel 2005, a seguito di una lettera di Acqualatina s.p.a., datata 17 giugno 2005, di messa in mora dell'ATO4 per inadempimento dell'accordo del 16 aprile 2004, approvato con atto n. 4/2004 della conferenza dei sindaci, le parti (ATO ed Acqualatina spa) pervengono ad un nuovo accordo, che, ai sensi dell'articolo 17 bis della convenzione di gestione, è rivolto a ripristinare l'equilibrio economico-finanziario della società.


Con atto n. 5 del 28/9/2005 la conferenza dei sindaci riconosce al gestore, ai fini della copertura dello sbilancio di gestione, il pagamento di € 14, 7 milioni, da corrispondere mediante un prestito che avrebbe dovuto finanziarsi con i proventi derivanti da un programma di recupero delle dispersioni fisiche e amministrative (a cui dunque il gestore, contrariamente alle previsioni di piano, non aveva ancora provveduto).

La necessità del prestito è così comprovata dall'accordo: *"l'aumento tariffario che deriverebbe dall'applicazione delle procedure previste dalla Convenzione di Gestione assumerebbe valori consistenti (21,6%) è pertanto indispensabile trovare soluzioni compatibili con le esigenze sia degli utenti per il contenimento delle tariffe del servizio, sia di garanzia dell'equilibrio economico-finanziario della Società"*.

Alla verifica, tale aumento tariffario risulta superiore all'indice percentuale del limite di prezzo K stabilito per il primo sessennio dalla convenzione di gestione (il K rappresenta il limite per l'incremento annuale della tariffa reale media).

L'accordo di cui all'atto della conferenza dei sindaci n. 5/2005, agli atti non risulta sottoscritto *"per impossibilità dell'ATO (e per esso della Provincia di Latina) di fornire la garanzia di 14.700.000 euro, a copertura del debito riconosciuto in capo agli enti territoriali costituenti l'ATO4 Lazio meridionale Latina, condizione essenziale per la sottoscrizione dello stesso"*.





Dagli atti non risulta quale soggetto sia divenuto garante del prestito, ma la partita debitoria risulta oggetto di traslazione per effetto dell'atto 6/2006 che di seguito si richiama.

21. Nel 2006 la conferenza dei sindaci approva, con atto n. 6 del 14/7/2006, ai sensi degli articoli 18 e 30 ter della convenzione di gestione, la revisione del piano d'ambito e l'articolazione tariffaria 2006, allo scopo di porre fine alla procedura di messa in mora sopra richiamata ed ancora pendente. L'atto 6/2006 modifica, oltre al piano d'ambito, anche la convenzione di gestione, il disciplinare tecnico e il regolamento dell'utenza ed annulla il precedente impegno dell'Autorità d'ambito a erogare il finanziamento di € 14,7 milioni ad Acqualatina s.p.a. *“fermo restando comunque il riconoscimento del debito verso il Gestore dei comuni dell'ATO4 come meglio specificato nella delibera atto numero 5 del 28 settembre 2005. A fronte dell'annullamento dell'impegno dell'erogazione del finanziamento di cui al punto precedente, di prevedere che il debito cumulato dal Gestore verso i Comuni per le rate di mutuo anticipate da quest'ultimi agli enti finanziatori per i prestiti accessi per le opere afferenti il SII e realizzate prima dell'inizio della gestione di Acqualatina s.p.a. sia saldato secondo un piano di rientro (...)”*.

22. Dalla richiamata formulazione emerge una situazione di inadempienza del gestore, perché non avrebbe pagato le rate dei mutui ereditati insieme alle infrastrutture del SII. Tuttavia non risulta aperta la procedura di messa in mora del gestore per inadempimento, ma si annulla l'impegno pubblico alla copertura del deficit del gestore, pur rimanendo fermo il riconoscimento del debito dei comuni verso il gestore, debito che viene traslato attraverso la modifica del piano d'ambito e della tariffa.

23. Dagli atti si rilevano cambiamenti delle quote di capitale sociale nell'ambito di Idrolatina s.r.l. (40% Compagnie Générale Des Eaux, oggi Veolia, 23% Acquedotto Pugliese spa, 23% Enel Hydro, 14% suddiviso tra SIBA s.p.a., EMAS Ambiente s.p.a. e ITALCOGIM s.p.a.)

La società Idrolatina srl è socio di minoranza della società Acqualatina spa, per vincolo derivante dal bando di gara, almeno il 40% del capitale sociale e comunque la quota maggioritaria, deve essere posseduta dalla mandataria dell'ATI, cioè dalla Compagnie Générale Des Eaux, oggi Veolia. Tale vincolo è preordinato al mantenimento, per tutta la durata della convenzione, dei requisiti tecnici, economici e finanziari nonché della natura della proprietà del socio privato, garantiti appunto dal possesso della quota maggioritaria da parte della mandataria, che, ricordiamo, deve possedere per almeno il 40% i requisiti richiesti dal bando di gara.

L'articolo 29 della convenzione di gestione prevede che l'autorità d'ambito esprima il suo gradimento sulle eventuali variazioni della compagine sociale del socio privato. Così è avvenuto nel caso della vendita delle quote di Acquedotto pugliese s.p.a. a Enel Hydro, con la conseguenza che, a seguito della vendita, Enel Hydro, acquisendo il 46% del capitale è divenuta socio di maggioranza in luogo Veolia spa, che resta ferma al 40%.





La conferenza dei sindaci ha espresso il gradimento con atto n. 4 del 3 dicembre 2003 (lo stesso con il quale si è modificata la convenzione di cooperazione eliminando il vincolo della partecipazione pubblica maggioritaria nella società mista), sulla base delle comunicazioni effettuate da Acquedotto pugliese s.p.a. ed Enel Hydro s.p.a. (con nota del 21 luglio 2003) e da Acqualatina s.p.a. (con nota prot. n. 8444/2003), con le quali si garantiva il mantenimento dei requisiti prescritti. Se poi tale permanenza sia effettiva non risulta documentato; tuttavia si rileva che tale modifica delle quote societarie si risolve in un superamento delle condizioni contrattuali definite con l'aggiudicazione della gara.

24. Finanziamento in project financing con la Società Depfa Bank Plc, filiale di Roma, (ammontante a € 114.500.000, di cui € 105.000.000 come linea di credito base e € 9.500.000 come linea di credito fidejussioni e che prevede un contratto di prestito ponte "bridge loan" di € 35.000.000 sottoscritto il 27.07.2006).

Nonostante le articolatissime richieste di chiarimenti di cui alle note del Direttore della direzione ambiente prot. N. 78134 del 11/5/2007 e 166847 del 27/9/2007, la STO dell'ATO4, con note prot.n. 160/C2 del 5/6/2007 e n. 1192/C2 del 25 ottobre 2007, ha dato riscontro non puntuale.

La STO ha dato breve riscontro sulle condizioni ritenute particolarmente vantaggiose del finanziamento, la cui garanzia non verrebbe a gravare sulle opere del SII esistenti, né su quelle realizzande; viene inoltre comunicato che il finanziamento sarà utilizzato per la realizzazione degli interventi previsti nel contratto trentennale, specificamente quelli del primo ottennio (2004-2011).

25. Non è stata ancora trasmessa la documentazione richiesta sull'operazione finanziaria.

26. Alcuni enti locali hanno reso noto che alcuni comuni ed il socio privato, a garanzia del finanziamento avrebbero sottoscritto un atto costitutivo di pegno di azioni, rispettivamente il socio privato sul totale delle proprie azioni, 49% ed i Comuni solo sul 17, 7%.

27. Chiarimenti sui titoli sottostanti l'operazione del prestito su pegno, e sulla presenza di derivati finanziari.





L'ALLEGATO È COMPOSTO DA 22 PAGINE
DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
TERRITORIO
(Dr. Raniero DE Filippis)

ALLEGATO A

Delibera giunta regionale n. 6924 del 4 novembre 1997

Convenzione tipo per la gestione del Servizio Idrico Integrato

CONVENZIONE TIPO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

(ai sensi dell'articolo 11 della legge 5 gennaio 1994 n. 36 e dell'articolo 8 della legge regionale 22 gennaio 1996 n. 6)

CONVENZIONE

per l'affidamento, ai sensi della legge 5 gennaio 1994 n. 36, del Servizio Idrico Integrato dell'ambito

L'anno il giorno del mese di presso

TRA

Il presidente della Provincia di in rappresentanza del, più oltre denominato AUTORITÀ DI AMBITO,

i comuni di:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

le Province di : e, tutti ricompresi nell'ambito ottimale così come individuato dall'articolo 2 della legge regionale 22 gennaio 1996 n. 6 , il quale interviene al presente atto in forza di

E

..... con sede in

rappresentat. da

in forza di

più oltre denominat. GESTORE



ALLEG. alla DELIB. N. 883
DEL 28 NOV. 2008

Handwritten signature



PREMESSO

- che la legge 5 gennaio 1994 n.36, più oltre L.36/94:

- detta i criteri per la tutela e l'uso delle risorse idriche
- ha definito il Servizio Idrico Integrato come l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, servizio più oltre denominato anche S.I.I.

- che la legge regionale 22 gennaio 1996 n. 6, più oltre L.R. 6/96, ha:

- delimitato gli Ambiti territoriali ottimali della Regione Lazio, ed in particolare quello denominato più oltre A.T.O.;
- indicato come forme di cooperazione tra i Comuni e le Province interessate per la gestione unitaria del Servizio Idrico Integrato secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità la convenzione di cooperazione o il consorzio come rispettivamente previsti dagli articoli 24 e 25 della legge 8 giugno 1990 numero 142;

- che la legge regionale 199.. n. ha dettato, ai sensi dell'articolo 12 comma 3 della legge L.36/94, le norme per il trasferimento del personale agli enti gestori del Servizio Idrico Integrato;

- che la Giunta regionale del Lazio:

- ha approvato, ai sensi dell'articolo 8 della L.R. 6/96, con delibera del n. la "Convenzione tipo per la gestione del Servizio Idrico Integrato" secondo il cui schema è stato predisposto il presente atto;
- ha fissato, ai sensi dell'articolo 13 della L.R. 6/96, con i criteri e gli indirizzi per la rilevazione delle opere esistenti;
- ha fissato, ai sensi del citato articolo 13 della L.R. 6/96, con i criteri e gli indirizzi per la predisposizione dei piani relativi alla gestione del S.I.I.;

- che i comuni e le provincie come sopra indicati hanno costituito, ai sensi degli articoli 6 e 4 della L.R. 6/96, con convenzione in data la precedentemente nominata AUTORITÀ DI AMBITO per la gestione unitaria del Servizio Idrico Integrato;

- che l'AUTORITÀ DI AMBITO come sopra costituita ha:

- deciso di adottare per la gestione del S.I.I. la forma d..... così come prevista dall'articolo della legge 8 giugno 1990 numero 142;
- individuato, secondo i succitati criteri fissati dalla Regione Lazio, le procedure e modalità di raggiungimento degli obiettivi posti dalla L.36/94 predisponendo, previa ricognizione delle opere oggi utilizzate per la erogazione dei servizi ricompresi nel S.I.I., un Programma degli interventi necessari all'adeguamento del sistema idrico accompagnato dal relativo Piano finanziario, nonché dal connesso modello gestionale ed organizzativo e dalle modalità di applicazione delle tariffe, predisponendo ed approvando il documento allegato sotto la lettera A, più oltre PIANO; PIANO che è stato redatto con criteri che assicurano il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione coerentemente a quanto disposto dagli articoli 11 e 13 della legge 36/94.
- individuato, ai sensi dell'articolo 12 della L.R. 6/96 ed alle direttive di cui la deliberazione della Giunta regionale Lazio n. 6729 del 2 settembre 1996, come organismi di gestione da salvaguardare:

- 1) (fino al)
- 2) (fino al)
- n) (fino al)



con i quali ha stipulato apposite convenzioni, che definiscono le modalità, condizioni e termini di esecuzione dei servizi da essi svolti considerandone i positivi effetti, organizzativi, funzionali economici e finanziari cos&igr ave; come descritti nel PIANO;

- rilevato l'esistenza di concessioni di servizi, ricomprosi tra quelli del S.I.I. oggetto della presente convenzione, ai seguenti enti :

1); (Concessione tra e, del avente ad oggetto..... con scadenza il)

2); (Concessione tra e, del avente ad oggetto..... con scadenza il)

n); (Concessione tra e, del avente ad oggetto..... con scadenza il)

- individuato il GESTORE attraverso :

.....
.....
.....
.....

- verificato le garanzie richieste e quelle offerte dal GESTORE, così come risultano dalla documentazione allegata sotto la lettera B

- che le parti a tutti gli effetti del presente atto eleggono rispettivamente domicilio:

- l'AUTORITÀ DI AMBITO:
- il GESTORE

- che le premesse sono parte integrale e sostanziale della presente convenzione;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

TITOLO I - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO


Articolo 1) Affidamento del Servizio Idrico Integrato

1. AUTORITÀ DI AMBITO affida al GESTORE che accetta la gestione del Servizio Idrico Integrato nell'ambito ottimale, alle condizioni indicate nei seguenti articoli.
2. Per l'esecuzione del servizio affidato l'AUTORITÀ DI AMBITO, affida in concessione, per la durata della presente convenzione, le opere, impianti e canalizzazioni di cui il successivo articolo 20.
3. La gestione del servizio è affidata al GESTORE, per la durata prevista della presente convenzione, in via esclusiva e verrà svolta secondo le modalità descritte nel PIANO ed ogni altra previsione della presente convenzione.

Articolo 2) Divieto di sub-affidamento anche parziale del servizio

1. E' fatto divieto al GESTORE di affidare anche in parte il Servizio Idrico Integrato a terzi.

Articolo 3) Modalità di affidamento da parte del GESTORE di attività comprese nel servizio affidato.

- 
1. Il GESTORE, ferma restando la sua piena ed esclusiva responsabilità del risultato, potrà avvalersi per la esecuzione di singole attività previste nella gestione del S.I.I. di soggetti terzi, nel rispetto della vigente normativa in materia di affidamento dell'esecuzione di opere, servizi e forniture.
 2. Il GESTORE nei contratti posti in essere ai sensi del precedente comma dovrà espressamente prevedere che i diritti di terzi nascenti da tali contratti decadranno con la risoluzione o la decadenza della presente convenzione e che successivamente tali diritti potranno essere rinegoziati dall'AUTORITÀ DI AMBITO o dal soggetto cui sarà successivamente affidata la gestione.

TITOLO II - OGGETTO E DURATA

Articolo 4) Descrizione del servizio

1. Il GESTORE dovrà garantire i servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, necessarie alla popolazione residente dell'A.T.O..... così come meglio descritti nel capitolo 1 del disciplinare allegato sotto la lettera C e più oltre indicato semplicemente come DISCIPLINARE.
2. Per la alimentazione del servizio sono affidate al GESTORE le fonti di approvvigionamento specificate nel PIANO.
3. Potranno inoltre essere affidate al GESTORE, ad integrazione e/o in sostituzione delle fonti suindicate quelle individuate con le modalità e alle condizioni di cui il capitolo 2 del DISCIPLINARE.
4. Il GESTORE, secondo le previsioni in tal senso del PIANO e nel quadro della normativa vigente, può acquisire acqua da terzi.
5. Il GESTORE dovrà inoltre svolgere le attività di:

-
-
-
-
-
-

così come meglio descritte nel capitolo 3 del DISCIPLINARE

Articolo 5) Area di intervento

1. Il GESTORE dovrà garantire la gestione dei servizi indicati, per il territorio comunale dei comuni ricompresi nell'A.T.O.
2. Qualora, ai sensi dell'articolo 3 della L.R. 6/96, variasse la delimitazione dell'A.T.O. ... le parti concorderanno le variazioni al PIANO con le conseguenti variazioni della tariffa, nel rispetto dei criteri adottati per la redazione del PIANO, secondo le modalità di cui il successivo articolo 19; le parti si attiveranno fin dalla proposta della Giunta prevista dal II comma dell'articolo citato per una preventiva analisi e valutazione degli effetti sul PIANO dei contenuti proposti.
3. Come specificato nel PIANO, il S.I.I. dell'A.T.O. interferisce lo/gli A.T.O. e con aree della/e Regioni, il GESTORE pertanto si impegna al rispetto delle previsioni delle convenzioni allegate sotto la lettera D, impegnandosi fin da ora alla loro sottoscrizione con i gestori degli altri ambiti interferenti.

Articolo 6) Livelli di servizio e riduzione delle perdite

1. Il GESTORE prende atto che i livelli dei servizi affidati sono attualmente quelli descritti nel capitolo 4 del DISCIPLINARE.



2. Il GESTORE si impegna a garantire i livelli di servizio previsti nel PIANO e riportati nel capitolo 5 del DISCIPLINARE nei termini e con le modalità ivi definite; il raggiungimento nei termini previsti di tali livelli è : presupposto per le variazioni di tariffa previste al successivo articolo 12.
3. Il GESTORE procederà alla specifica campagna di ricerca delle perdite, di cui il Decreto Ministeriale 8 gennaio 1977 n. 99, secondo i tempi e le modalità di cui il capitolo 1 del DISCIPLINARE, con gli interventi di adeguamento degli impianti e reti esistenti i cui tempi, modalità e oneri sono indicati al capitolo 17 del DISCIPLINARE.

Articolo 7) Modalità di esecuzione della gestione Servizio Idrico Integrato

1. Il GESTORE si impegna a condurre la gestione del servizio secondo il modello gestionale previsto nel PIANO e meglio definito nel capitolo 6 del DISCIPLINARE.
2. Il GESTORE, nell'ambito delle previsioni di cui il primo comma e nel rispetto di quanto previsto nel presente atto, organizzerà in piena autonomia le risorse necessarie al servizio, rimanendo responsabile della erogazione delle prestazioni previste nel PIANO.

Articolo 8) Enti salvaguardati ed enti titolari di concessioni di servizi

1. Il GESTORE prende atto che, come dettagliatamente descritto e motivato nel PIANO, attività e servizi inerenti il S.I.I., così come descritti nel capitolo 7 del DISCIPLINARE, saranno svolti dai seguenti enti, salvaguardati o titolari di concessioni di pubblici servizi:

.....
.....
.....
.....

rispettivamente alla cessazione di detti enti o alla scadenza delle citate concessioni, beni ed impianti utilizzati per i servizi come sopra descritti, saranno affidati, per la gestione dei servizi, dagli Enti locali titolari al GESTORE secondo le modalità previste nel capitolo 8 del DISCIPLINARE.

2. Le modalità di coordinamento, collaborazione tecnica ed operativa, tra il GESTORE e gli enti sopra nominati sono definite al capitolo 9 del DISCIPLINARE.
3. Il GESTORE si impegna pertanto a svolgere la sua attività favorendo, ogni forma di collaborazione con detti enti al fine di assicurare una gestione del servizio improntata a metodologie di forte integrazione.
4. Il GESTORE garantisce il subentro nelle attività degli enti di cui al primo comma del presente articolo nei tempi previsti nel capitolo 10 del DISCIPLINARE; si rende inoltre disponibile in tal senso anche in caso di cessazione e di tali attività in tempi anticipati rispetto alle previsioni. Tali ultimi eventi saranno presupposto di aggiornamento del PIANO e conseguente variazione della tariffa, ai sensi del successivo articolo 18.

Articolo 9) Regolamento di utenza, Costo dei servizi ed informazione al pubblico e agli utenti

1. Il rapporto tra il GESTORE e gli utenti è regolato dal Regolamento di utenza allegato sotto la lettera E nel quale, coerentemente alle previsioni del PIANO, sono dettagliatamente descritte tutte le modalità e condizioni tecniche, contrattuali ed economiche alle quali il GESTORE è impegnato a



fornire i servizi agli utenti che ne facciano richiesta, nonché le modalità di composizione dell'eventuale contenzioso.

2. Il regolamento di servizio è periodicamente aggiornato, in accordo tra le parti, per adeguarlo alle variazioni del PIANO.
3. Al fine di favorire un rapporto equilibrato con l'utenza il GESTORE adotta la Carta dei servizi, allegata sotto la lettera F, o ne assicura la diffusione attraverso la consegna di una copia ad ogni utente e la disponibilità presso tutti i suoi uffici aperti al pubblico.
4. Nella Carta dei servizi sono illustrati in forma chiara le modalità, i criteri e i livelli di qualità dei servizi erogati che il GESTORE si impegna a garantire, i rimborsi dovuti all'utente per le inosservanze di tali previsioni, i tempi di risposta scritta ai reclami nonché orari e modalità di relazione con il pubblico.
5. La Carta verrà aggiornata, su indicazione dell'AUTORITÀ DI AMBITO, per adeguarla all'innalzamento dei livelli di servizio previsti nel PIANO e per migliorarne l'efficacia.

Articolo 10) Ulteriori servizi

1. Il GESTORE, al fine di garantire efficienza ed unitarietà del servizio affidatogli, si impegna, su richiesta dell'AUTORITÀ DI AMBITO, o su sua proposta accettata dall'AUTORITÀ DI AMBITO, ad eseguire i servizi non ricompresi tra quelli ad esso affidati con il presente atto ma connessi od accessori al S.I.I. che si rendessero necessari per cause imprevedute o permettessero un miglioramento dei servizi ad esso affidati.
2. Le modalità ed i compensi dei servizi richiesti ai sensi del comma precedente verranno preventivamente concordati tra le parti, adottando per i servizi ricompresi nel S.I.I., e per quanto possibile per le altre tipologie di servizi, le modalità di determinazione degli interventi e del compenso utilizzate per il presente atto.
3. Il GESTORE ha facoltà di svolgere servizi per conto di terzi purché dette attività, delle quali dovrà tenere una contabilità separata da quella relativa alle attività del Servizio Idrico Integrato, non pregiudichino l'ottimale svolgimento del S.I.I. e/o determinino maggiori costi per gli utenti di detto servizio; il rispetto di tali condizioni dovrà essere espressamente incluso nella certificazione di cui il successivo articolo 27.
4. Per le attività di cui al comma precedente il GESTORE non può utilizzare strutture, opere, aree ed impianti afferenti al servizio affidato, salvo espressa autorizzazione dell'Autorità DI AMBITO che contestualmente definisca le modalità e le condizioni tecniche ed economiche dell'utilizzo autorizzato.
5. Al GESTORE vengono inoltre affidati i seguenti servizi :

.....

.....

.....

.....

come meglio descritti e alle condizioni e per i compensi di cui il capitolo 11 del DISCIPLINARE.

Articolo 11) Durata

1. La presente convenzione ha la durata di anni a partire dalla data della sua sottoscrizione.

TITOLO III - COMPENSO


Articolo 12) Tariffa

1. La tariffa costituisce il corrispettivo del Servizio Idrico Integrato così come descritto al precedente articolo 4.
2. La tariffa e le relative articolazioni come di seguito riportate sono state determinate dall'AUTORITÀ DI AMBITO secondo le disposizioni dell'articolo 13 della L.36/94 e del Metodo normalizzato per la determinazione della tariffa di riferimento di cui il Decreto Ministro dei Lavori Pubblici del 1 agosto 1996, più oltre METODO, coerentemente alle indicazioni contenute nel PIANO con particolare riferimento all'ivi contenuto Piano degli interventi e connesso Piano finanziario; il tutto come meglio riportato al capitolo 12 del DISCIPLINARE. La tariffa media per il primo anno è di L./mce risulta così composta:
 - o acquedotto (captazione, adduzione e distribuzione) L./mc
 - o fognatura L./mc
 - o depurazione L./mc
3. La tariffa verrà articolata per i primi anni come segue:

TIPO servizio servizio servizio TOTALE

acquedotto fognatura depurazione

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
4. Per gli anni successivi al primo le tariffe varieranno, con decorrenza dal 1 gennaio di ogni anno, con l'applicazione del tasso di inflazione programmato ed il coefficiente K del limite di prezzo secondo il disposto degli articoli 1 e 5 del METODO.
 5. Il limite di prezzo K, di cui il precedente comma, è fissato come segue:
 - o 2 esercizio%
 - o 3 esercizio%
 - o 4 esercizio%
 - o ... esercizio%
 - o .. esercizio%
 - o N esercizio%
 6. Al fine di determinare la entità della riduzione dei costi operativi, secondo le indicazioni dell'articolo 6 del METODO, le parti convengono che il costo operativo iniziale è di L. e su di esso è applicata una riduzione del% annuo.
 7. Le tariffe possono, su determinazione dell'AUTORITÀ DI AMBITO, variare a seguito di:
 - o disposizioni legislative che modifichino le prescrizioni relative ai livelli di qualità del prodotto e del servizio o ove siano disposte variazioni al METODO;
 - o alle verifiche triennali di cui il punto 8 dell'articolo 8 del METODO;
 - o al verificarsi dei significativi scostamenti, di cui in particolare quelli previsti nelle lettere a), b) e c) dell'articolo 8 del METODO, tra le previsioni del PIANO e l'andamento reale della gestione
 - o variazioni delle previsioni del PIANO che comportino l'adeguamento del PIANO stesso ai sensi del successivo articolo 18.
 8. Le parti convengono, come prescritto dal comma b dell'articolo 11 della L. 36/94, che la quantificazione e la valutazione degli elementi e dei costi che compongono le voci necessarie alla determinazione e le successive variazioni della tariffa dovranno essere sempre effettuate con criteri idonei a garantire il raggiungimento ed il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione di cui alla con la presente convenzione; in particolare il GESTORE dichiara che le sin gole voci previste nel Piano degli interventi contenuto nel PIANO per investimenti per adeguamenti e per manutenzioni sono equamente ripartiti fino alla scadenza dell'affidamento in gestione di cui il presente atto.

- 
9. Il GESTORE dovrà informare l'utenza delle variazioni tariffarie, in maniera chiara e tempestiva, con particolare riguardo agli aumenti di tariffa e alle variazioni determinate da azioni volte ad ottenere il risparmio delle risorse ed il miglioramento del S.I.I.

Articolo 13) Canone di concessione per i beni affidati al GESTORE

1. Il GESTORE corrisponderà annualmente, secondo le previsioni del PIANO ed eventuali successive modifiche, all'AUTORITÀ DI AMBITO il canone di concessione per le opere e beni affidati ai sensi del successivo articolo 19.
2. Il canone dovrà essere versato entro il di ciascun anno con le modalità indicate entro il di ciascun anno dall'AUTORITÀ DI AMBITO.

Articolo 14) Modalità di riscossione della tariffa

1. La tariffa è riscossa, previa fatturazione, dal GESTORE con le modalità e la periodicità prevista nel capitolo 13 del DISCIPLINARE.
2. Il GESTORE potrà richiedere per ogni utenza i depositi cauzionali così come previsto nel capitolo 14 del DISCIPLINARE.

Articolo 15) Fondo speciale impianti di depurazione

1. Gli importi relativi a servizi di fognatura e depurazione, ricossi dal GESTORE, dovuti dall'utenza anche in assenza dei rispettivi servizi sono versati dal GESTORE, con le modalità ed i tempi previsti nel capitolo 15 del DISCIPLINARE, nel fondo vincolato per la realizzazione di impianti di depurazione costituito dall'AUTORITÀ DI AMBITO ai sensi del comma 1 dell'articolo 14 della L.36/94.

Articolo 16) Modalità di riparto dei corrispettivi con enti salvaguardati e tutelati

1. Il GESTORE, salvo quanto previsto nel comma successivo, incasserà e liquiderà con le modalità e nei termini previsti nel capitolo 16 del DISCIPLINARE ed in osservanza di quanto concordato con l'apposita convenzione allegata sotto la lettera H, le somme relative ai servizi prestati da gli enti salvaguardati e/o tutelati di cui il precedente articolo 8.
2. Ai sensi dell'articolo 15 comma 2 della L.36/94, per le utenze servite dal servizio di acquedotto, la cui gestione è affidata a, la tariffa è riscossa al soggetto sopraindicato, che opererà con i criteri previsti al precedente articolo 14 ed al comma 1 del presente articolo.

Articolo 17) Quota di tariffa per i costi di gestione delle aree di salvaguardia

1. Il Gestore verserà con le modalità di cui l'articolo della convenzione allegata sotto la lettera D) la quota di tariffa riferita ai costi di gestione delle aree di salvaguardia situate ne..... ambit.....
.....



TITOLO IV - OPERE ED IMPIANTI

Articolo 18) Attuazione del PIANO; Piano degli interventi; aggiornamento del PIANO.


1. Il GESTORE ha preso atto che nel PIANO, l'AUTORITÀ DI AMBITO, ha individuato, coerentemente agli obiettivi qualitativi e quantitativi e alle modalità del servizio, le opere, impianti ed interventi sull'attuale sistema infrastrutturale del S.I.I. utili e necessari al raggiungimento di detti obiettivi; essi sono dettagliati nel Piano degli interventi, contenuto nel PIANO stesso e saranno realizzati con le modalità e le risorse descritte nel capitolo 17 del DISCIPLINARE.
2. Le previsioni del PIANO, a seguito delle verifiche previste nel capitolo 18 del DISCIPLINARE, saranno adeguate alle variazioni delle esigenze della popolazione, degli obiettivi posti anche in applicazione di innovazioni normative nazionali e regionali, dall'evoluzione tecnologica e gestionale dei servizi affidati nonché da fatti naturali od imprevedibili; tali variazioni determineranno coerentemente ai criteri indicati nel precedente articolo 12 e nel capitolo 12 del DISCIPLINARE la eventuale ridefinizione delle modalità di esecuzione del servizio e della tariffa.
3. Il GESTORE dovrà proporre in sede di aggiornamento del PIANO tutte le innovazioni utili al miglioramento dell'equilibrio economico finanziario della gestione del S.I.I. e/o capaci di produrre riduzioni della tariffa.
4. Il GESTORE è comunque tenuto in ogni caso ad adeguare le attività affidate con il presente atto alle disposizioni normative vigenti, nei termini da esse previsti; ove necessario il GESTORE comunicherà all'AUTORITÀ DI AMBITO la necessità di aggiornamento del PIANO, ai sensi del comma precedente, determinata dall'applicazione di dette norme.

Articolo 19) Affidamento e consegna al GESTORE delle opere

1. Ai sensi del precedente articolo 1 vengono affidati al GESTORE le opere impianti e canalizzazioni funzionali all'esercizio del servizio affidato, nonché le relative immobilizzazioni tecniche materiali ed immateriali e le attività e passività relative all'esercizio del S.I.I. così come individuati e descritti nel capitolo 19 del DISCIPLINARE.
2. Il GESTORE accetta ed assume i relativi oneri di quanto descritto al precedente comma nello stato di fatto e di diritto nel quale si trova e dichiara di averne preso visione così come di essere a conoscenza delle condizioni in cui è attualmente svolto il servizio.
3. Il GESTORE acquista i beni disponibili, le provviste ed i materiali descritti nel capitolo 20 del DISCIPLINARE alle condizioni ed ai prezzi ivi indicati, corrispondendone detti prezzi all'AUTORITÀ DI AMBITO nei termini indicati nel citato capitolo 20 del DISCIPLINARE.
4. I beni indicati nei commi precedenti verranno consegnati al GESTORE, nei termini e con le modalità previste nel capitolo 21 del DISCIPLINARE, dagli enti e soggetti che li gestiscono o custodiscono e che ne garantiranno fino alla consegna la gestione; la consegna di tutti i beni dovrà comunque avvenire improrogabilmente entro giorni dalla firma del presente atto.

Articolo 20) Modalità di conduzione delle opere e impianti; manutenzioni ordinarie e straordinarie - programmate ed impreviste.

1. Il GESTORE per l'intera durata dell'affidamento e fino alla riconsegna dei beni inerenti il S.I.I. di cui il successivo articolo 24, è responsabile della manutenzione dei beni affidati al fine di mantenerli in buono stato di efficienza e funzionalità secondo gli standards definiti nel capitolo 22 del DISCIPLINARE.
2. Il GESTORE è responsabile inoltre dell'adeguamento di tutti i beni affidati e di quelli successivamente realizzati alle norme tecniche di settore vigenti o emanate successivamente all'affidamento;
3. Il GESTORE è tenuto alla esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria così come previsti nel Piano degli interventi contenuto nel PIANO ed ad ogni altro intervento imprevisto, operando con i criteri e le modalità di cui il capitolo 23 del DISCIPLINARE.

- 
4. Qualora l'applicazione dei precedenti commi determini scostamenti significativi dalle previsioni del PIANO le parti, su richiesta del GESTORE, procederanno all'adeguamento del PIANO stesso ai sensi del precedente articolo 18.

Articolo 21) Modalità di realizzazione di nuove opere e impianti

1. Il GESTORE si impegna alla esecuzione di tutte le attività necessarie alla realizzazione delle opere previste in detto Piano degli interventi, che saranno eseguite, con le risorse indicate nel Piano finanziario, secondo le modalità definite nel capitolo 24 del DISCIPLINARE.
2. Il GESTORE, per la progettazione, realizzazione, direzione lavori e collaudo delle opere previste nel PIANO è tenuto al rispetto delle norme vigenti in materia di affidamento di servizi, forniture ed appalti di opere pubbliche.
3. La proprietà delle opere realizzate in esecuzione del PIANO e dei suoi aggiornamenti è degli Enti locali secondo quanto tra di essi concordato. Tali opere verranno affidate in concessione al GESTORE con le modalità di cui al precedente articolo 19.
4. E' facoltà degli enti locali interessati, con risorse proprie e previa stipula di apposita convenzione con il GESTORE, realizzare direttamente in tutto o in parte le opere di adeguamento del S.I.I. previste nel PIANO. Tali opere verranno affidate in concessione al GESTORE con le modalità di cui al precedente articolo 19.
5. Qualora uno o più Comuni dell'A.T.O. adottino nuovi strumenti urbanistici o ne varino sostanzialmente uno preesistente dovranno, ai sensi del punto 8.4.10 del D.P.C.M. 4/3/96, preventivamente sentire il GESTORE e attraverso l'AUTORITÀ DI AMBITO provvedere all'adeguamento del PIANO.

Articolo 22) Aree necessarie per il servizio

1. Al GESTORE è conferito il diritto esclusivo di mantenere sopra e sotto il suolo pubblico tutte le opere e canalizzazioni necessarie alla esecuzione del servizio affidato, nonché all'utilizzo delle aree necessarie all'esercizio delle attività occorrenti per la prestazione del S.I.I. alle condizioni tecniche ed economiche indicate nel capitolo 25 del DISCIPLINARE.

Articolo 23) Modalità di relazione con gli enti locali dell'ambito in tema di concessioni, autorizzazioni ed ogni altro atto necessario alla esecuzione delle opere e impianti e dei servizi inerenti il S.I.I.

1. Le parti convengono che ogni autorizzazione, concessione, permesso ed ogni altro atto necessario alla esecuzione delle opere e impianti e dei servizi inerente al S.I.I. così come definiti nel PIANO, approvato dagli Enti Locali ricompresi nell'A.T.O., verrà rilasciato al GESTORE nei tempi e modalità necessari alla esecuzione di servizi ed interventi previsti nel PIANO.
2. Al fine di favorire il rispetto delle reciproche funzioni e ottimizzare i tempi e le modalità delle procedure necessarie al rilascio di quanto indicato nel precedente comma, l'AUTORITÀ DI AMBITO, supporterà le attività istruttorie e i rapporti tra il GESTORE e gli enti competenti, attivando ove utile o necessario tutti gli strumenti di concertazione tra enti necessari.

Articolo 24) Restituzione di opere ed impianti.

1. Il GESTORE restituirà, con le modalità di cui il capitolo 26 del DISCIPLINARE, al gestore indicato dall'AUTORITÀ DI AMBITO, alla scadenza della convenzione, o in ogni altro caso di anticipazione detto termine, di risoluzione o di decadenza in essa previsto, le opere, impianti ed aree affidategli in concessione, comprese quelle di cui all'art. 21 e opere ed impianti di cui non fosse stata terminata la

realizzazione, in buono stato di conservazione e per quelli in uso in efficiente stato di funzionamento, definito dagli standards di cui il capitolo 22 del DISCIPLINARE.

2. Per le opere e impianti di cui al precedente comma, sarà a carico del gestore subentrante il rimborso al GESTORE uscente dell'importo del valore delle opere da quest'ultimo effettivamente anticipato, e non ancora restituitogli tramite la tariffa già incassata fino al momento del trasferimento delle opere stesse, esclusivamente nella misura e con le modalità previste dal PIANO e di cui il capitolo 12 del DISCIPLINARE. Il gestore subentrante recupererà tale importo sulla tariffa che incasserà.
3. Il GESTORE si impegna alla prosecuzione della gestione del servizio affidato oltre che in ogni situazione e condizione, anche oltre il termine della presente convenzione fino alla formale consegna delle opere ed impianti ad altro gestore indicato dall'AUTORITÀ DI AMBITO.
4. Qualora, per le previsioni del PIANO, o per sue modificazioni, un bene affidato in concessione al GESTORE per l'esercizio del S.I.I. non risultasse in tal senso utilizzato od utilizzabile esso dovrà essere restituito all'ente indicato dall'AUTORITÀ DI AMBITO, con le modalità di cui il capitolo 26 del DISCIPLINARE

TITOLO V - PERSONALE

Articolo 25) Obblighi del GESTORE

1. Il GESTORE si obbliga, e si impegna ad obbligare ogni soggetto esecutore di attività del servizio affidatogli:
 - o ad osservare e far osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie;
 - o ad applicare tutte le norme contenute nei C.C.N.L. di categoria del settore idrico;
 - o a curare che nella esecuzione del servizio e dei lavori siano adottati i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità del personale addetto e dei terzi e per evitare danni a beni pubblici e privati, nonché ad osservare e far osservare tutte le vigenti norme, con particolare riferimento alla legge 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni, di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico, agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro;
2. E' esclusa qualsiasi responsabilità dell'AUTORITÀ DI AMBITO per infortuni che dovessero derivare dalla esecuzione del servizio oggetto del presente concessione e per qualsiasi risarcimento venisse richiesto a qualsiasi titolo da terzi in conseguenza dell'esecuzione delle attività affidate al GESTORE.

Articolo 26) Personale degli enti gestori di servizi idrici

1. Il GESTORE assume, ai sensi e nei limiti della legge regionale 1997 n., il personale già dipendente ed esclusivamente utilizzato, da enti locali e/o gestori pubblici, nella gestione di servizi rientranti nel S.I.I. affidatogli.
2. Assume altresì il personale dipendente da aziende private che operano in regime di concessione di gestione per conto di Enti locali dell'A.T.O., esclusivamente adibito ai servizi idrici rientranti nel S.I.I. affidatogli ed in servizio alla data di emanazione della L.R. 6/96 nei limiti degli organici massimi previsti nel PIANO dal modello gestionale ed organizzativo.
3. Il personale di cui i precedenti commi è assunto nei termini, con le modalità e le condizioni di cui al capitolo 27 del DISCIPLINARE, ed è nominativamente indicato nell'allegato I.



TITOLO VI - INFORMAZIONE E CONTROLLO

Articolo 27) Dati sulla gestione

1. Il GESTORE al fine di assicurare l'ottimale:

- raggiungimento degli obiettivi della L. 36/94;
- verifica dell'adempimento delle previsioni della presente convenzione,
- verifica dello stato di consistenza e di manutenzione degli impianti;
- applicazione dei criteri di verifica e adeguamento del PIANO e conseguente determinazione della tariffa;
- comunicazione al Comitato di vigilanza sull'uso delle risorse idriche, alla Consulta regionale per la gestione ottimale delle risorse idriche, a e, dei dati richiesti;
- subentro od trasferimento della gestione del S.I.I. in tutti i casi previsti dalla presente convenzione;

è tenuto, nel rispetto della sua autonomia di organizzazione del servizio, a raccogliere e fornire all'AUTORITÀ DI AMBITO tutte le idonee notizie tecniche, qualitative e quantitative sul servizio effettuato, con le modalità e periodicità indicate nel capitolo 28 del DISCIPLINARE. Il GESTORE a tal fine dovrà dotarsi delle strutture e delle metodologie di monitoraggio e controllo del S.I.I. previste nel PIANO e riportate nel capitolo 28 del DISCIPLINARE.

2. Il GESTORE si obbliga inoltre a far certificare da società abilitata il proprio bilancio, redatto per le attività inerenti il S.I.I. con i criteri indicati dall'articolo 9 del METODO e del precedente articolo 10 come meglio specificati nel capitolo 29 del DISCIPLINARE.

Articolo 28) Controlli dell'AUTORITÀ DI AMBITO

1. AUTORITÀ DI AMBITO si riserva ogni più ampia facoltà di eseguire, direttamente o tramite soggetti o professionisti da essa incaricati, ogni controllo necessario ad accertare la esecuzione del servizio secondo la qualità, le modalità ed i criteri previsti nella presente convenzione.
2. Il GESTORE, nel rispetto delle esigenze di buona conduzione del servizio, si adopererà con ogni mezzo a sua disposizione per favorire le attività di controllo di cui al precedente comma.

TITOLO VII - GARANZIE E SANZIONI

Articolo 29) Garanzie e compagine sociale del GESTORE

1. Data la caratteristica del servizio affidato e la necessità del perdurare, per tutta la durata della presente convenzione, delle garanzie di carattere tecnico, economico e finanziario, nonché le caratteristiche legate alla proprietà del GESTORE, in base alle quali quest'ultimo è stato individuato, è fatto obbligo al GESTORE di comunicare all'AUTORITÀ DI AMBITO, ogni notizia o fatto che possa determinare la diminuzione o perdita di tali caratteristiche.
2. E' sottoposta in particolare al gradimento dell'AUTORITÀ DI AMBITO ogni variazione della compagine sociale del GESTORE; il gradimento dell'AUTORITÀ DI AMBITO è vincolato alla sola verifica del permanere delle garanzie tecniche, economiche e finanziarie, nonché della natura della proprietà, che sono state a base dell'affidamento regolato dal presente atto. Il gradimento od il motivato diniego di gradimento deve essere espresso entro giorni dalla data della formale richiesta; trascorso detto termine il gradimento si ritiene rilasciato.
3. Il mancato adempimento agli obblighi di questo articolo è motivo di risoluzione della presente convenzione ai sensi del successivo articolo 34.

- (3) misure di risparmio idrico;
 - (4) misure per il riutilizzo delle acque reflue;
 - (5) meccanismi di interscambio delle risorse tra ambiti e regioni;
 - (6) metodologie di selezione ed ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse;
 - (7) campagna di ricerca delle perdite
- dei parametri di misurazione delle prestazioni;
 - delle quantità di prestazioni dovute;
 - di parametri per definire le attività ordinarie e quelle straordinarie;

INDICI E DATI per i sistemi di qualità, di controllo e di informazione (interni, di rendicontazione economica, di informazione agli enti di controllo e al pubblico, per la verifica e/o aggiornamento del PIANO, etc.).

CAPITOLO 2. Modalità di reperimento, affidamento, sostituzione e condizioni tecnico economiche per l'utilizzo, anche in alternativa a quelle già affidate, di nuove fonti di approvvigionamento.

contenuti

criteri di revisione dell'elenco delle fonti di approvvigionamento affidate anche in relazione all'aggiornamento del Piano Regionale Generale degli Acquedotti;

attività a carico e/o possibili per il GESTORE;

criteri di valutazione delle opportunità tecnico-organizzative per l'utilizzo di nuove risorse;

INDICI E DATI;

CAPITOLO 3. Definizione e modalità tecniche di esecuzione delle attività di

contenuti

Descrizione, per tipologia e per ogni singola fase:

- delle modalità (attività previste, tempi, periodicità etc.) di esecuzione dei servizi affidati;
- dei parametri di misurazione delle prestazioni;
- delle prestazioni dovute;
- dei parametri per la definizione delle attività ordinarie e straordinarie;

INDICI E DATI;

CAPITOLO 4. Livelli dei servizi al momento dell'affidamento

contenuti :

descrizione delle modalità di esercizio dei servizi del livello quali-quantitativo dagli stessi al tempo dell'affidamento.

CAPITOLO 5. Modalità e livelli di servizi previsti durante il periodo della gestione

contenuti :

definizione, per ogni singolo servizio ed area/ramo dell'ambito, dei tempi di raggiungimento dei livelli di servizio fissati nel PIANO (tra cui in particolare:

- *Tabella dei livelli minimi per gli usi civici non domestici;*
- *Obiettivi per il miglioramento della qualità delle acque potabili.);*

modalità di misurazione e verifica;

determinazioni dei criteri di quantificazione delle penali dovute dal GESTORE per gli eventuali ritardi ad esso imputabili;

INDICI E DATI;

CAPITOLO 6. Modalità di gestione dei servizi

contenuti :

definizione delle modalità di esecuzione della gestione del S.I.I. affidato e degli standard organizzativi richiesti al GESTORE, coerenti al modello gestionale previsto nel PIANO (tra cui:

- *Piano di gestione delle interruzione dei servizi comprensivo delle misure per i casi di crisi idriche quantitative e qualitative;*
- *definizione e standard del sistema di controllo globale e della relativa banca dati*
- *meccanismi di collaborazione con l'utenza;*
- *sistema di qualità;*
- *sistema informativo territoriale;*
- *sistema di manutenzione programmata;*
- *Misure per la unificazione delle procedura per utente;*
- *Misure per la diffusione dei dati qualitativi e quantitativi del servizio)*

INDICI E DATI;

CAPITOLO 7. Servizi affidati a enti salvaguardati e tutelati

contenuti :

descrizione, per tipologia e per ogni singola fase:

- *delle modalità (attività previste, tempi, periodicità etc.) di esecuzione dei servizi affidati agli Enti salvaguardati e tutelati;*
- *dei parametri di misurazione delle prestazioni;*
- *delle prestazioni dovute;*
- *di parametri per attività ordinarie e straordinarie*
- *delle modalità di coordinamento tecnico e gestionale per i servizi che prevedano interazioni in tal senso tra il GESTORE coordinatore e gli Enti tutelati e salvaguardati*

INDICI E DATI;

CAPITOLO 8. Modalità di affidamento al GESTORE di beni e impianti alla cessazione delle concessioni o alla cessazione degli enti salvaguardati

contenuti :

tempi e modalità di sopralluogo e consegna dei singoli/gruppi di impianti/beni

eventuali procedure di verifica della consistenza e/o qualità dei beni ed impianti rispetto alle descrizioni del PIANO ed alle certificazioni/contabilità dell'Ente cessante il servizio

Modalità di eventuale aggiornamento del PIANO ed eventuale conseguente aggiornamento della tariffa.

INDICI E DATI;

CAPITOLO 9. Modalità di coordinamento tra GESTORE ed enti salvaguardati e tutelati

contenuti :

definizione delle attività che il GESTORE cui è affidato il coordinamento degli enti che gestiscono servizi del S.I.I. deve eseguire per assicurare detto coordinamento tempi e periodicità delle attività

determinazione degli oneri/attività a carico del coordinatore e dei coordinati

procedure di verifica e contestazione

INDICI E DATI;

CAPITOLO 10. Modalità e tempi di subentro nel servizio agli enti salvaguardati e tutelati

contenuti :

tempi dei subentri

procedure di avviso al GESTORE subentrante in caso di anticipazione dei subentri

rinvio o dettaglio specifico di quanto definito per il precedente capitolo 8

CAPITOLO 11. Definizione, modalità tecniche di esecuzione e compensi degli eventuali ulteriori servizi affidati al GESTORE

contenuti :

descrizione, per tipologia e per ogni singola fase:

- *delle modalità (attività previste, tempi, periodicità etc.) di esecuzione dei servizi non ricompresi nel S.I.I. eventualmente affidati da tutti i Comuni dell'ambito al GESTORE,*
- *dei parametri di misurazione delle prestazioni*
- *delle prestazioni dovute*
- *di parametri per attività ordinarie e straordinarie*
- *dei compensi, delle anticipazioni, delle penali, delle garanzie dovute per tali prestazioni*

INDICI E DATI;

CAPITOLO 12. Criteri e determinazione della tariffa, modalità di aggiornamento; gestione delle somme incassate ; restituzione dei finanziamenti.

contenuti :

dettaglio dei metodi di determinazione della tariffa, e della sua articolazione, a base della convenzione, così come prevista dal PIANO e di gestione delle somme incassate (in particolare:

- *elementi del piano degli interventi e connesso piano finanziario;*
- *quote di ammortamento finanziario ovvero di restituzione del capitale per i nuovi investimenti anticipati dal GESTORE se è prevista la devoluzione gratuita a fine concessione;*
- *quote di ammortamento finanziario di investimenti attivati dalle precedenti gestioni;*
- *determinazione del coefficiente di miglioramento delle efficienza;*
- *variazioni legate al raggiungimento degli obiettivi per i livelli di servizio;*

restituzione dei finanziamenti.)

tempi e procedura per la revisione e l'aggiornamento della tariffa e o delle sue articolazioni E/O DELLE SUE ARTICOLAZIONI coerenti alle variazioni del PIANO previste al successivo capitolo 18;

INDICI E DATI;

CAPITOLO 13. Modalità di fatturazione e riscossione della tariffa

contenuti :

determinazione, in coerenza con il regolamento di servizio e la carta dei servizi, della misura dei volumi dei servizi erogati, della periodicità delle letture degli strumenti di misurazione, dei contenuti della fattura, della sua periodicità, delle modalità di pagamento, di individuazione e raccolta dei parametri dell'utenza ai fini di applicazione della modulazione della tariffa, etc;

individuazione dei soggetti e modalità di misurazione e addebito dei servizi per le utenze comuni;

INDICI E DATI;

CAPITOLO 14. Modalità e quantificazione dei depositi cauzionali per tipologia di utenza

contenuti :

modalità di determinazione dell'importo e delle variazioni dei depositi cauzionali richiedibili per tipologia di utenza;

modalità di gestione dei fondi relativi;

INDICI E DATI;

CAPITOLO 15. Modalità di versamento al fondo per gli impianti di depurazione

contenuti :

modalità di costituzione del fondo in argomento;

modalità della sua gestione

- titolare della gestione;

- modalità di rendicontazione, etc.);

modalità e tempi di versamento delle quote incassate dal GESTORE;

modalità per la disponibilità dei fondi (autorizzazione ed erogazioni);

INDICI E DATI;

CAPITOLO 16. Modalità di ripartizione e liquidazione dei compensi per i servizi svolti dagli enti tutelati e salvaguardati

contenuti :

modalità, periodicità e tempi per la ripartizione, fatturazione e versamento dei compensi relativi alle prestazioni svolte da soggetti diversi dal GESTORE che ha incassato dall'utenza;

INDICI E DATI;

CAPITOLO 17. Modalità di realizzazione delle opere impianti ed interventi previsti nel Piano degli Interventi

contenuti :

definizione, coerentemente alle previsioni in tal senso del PIANO, delle opere, impianti ed interventi di manutenzione e rinnovamento (tra cui in particolare:

- Piano degli interventi per la valutazione ed il recupero delle perdite;
- Piano della realizzazione delle prese antincendio;
- Programma di Installazione dei contatori a norma;
- caratteristiche della rete di monitoraggio;)

delle modalità di realizzazione:

- esecuzione con fondi propri - direttamente o in appalto a terzi - del GESTORE;
- esecuzione con fondi pubblici;
- esecuzione diretta da parte degli Enti locali interessati;

descrizione e modalità di esecuzione dei compiti affidati al GESTORE

INDICI E DATI;

CAPITOLO 18. Modalità di verifica ed aggiornamento del PIANO

contenuti :

definizione:

- dei presupposti per l'attivazione delle procedure (revisioni periodiche del Metodo, modificazione delle caratteristiche e delle modalità di esecuzione della gestione del S.I.I., variazioni alla delimitazione dell'A. T.O., sub entro anticipato agli enti tutelati o salvaguardati, modifiche al Regolamento o alla Carta dei servizi, variazioni delle fasce di utenza, variazioni delle quantità di acqua venduta oltre certi limiti, scostamenti dei risultati di gestione dalle previsioni, innovazioni tecnologiche normative gestionali, proposta di una delle Parti, variazione di strumenti urbanistici, aggiornamento del Piano degli interventi, variazioni dei tempi previsti per la consegna dei beni al GESTORE, variazioni alle previsioni ed alla tempistica del Piano degli interventi per ritardato o mancato rilascio delle necessarie autorizzazioni, concessioni e quanto altro inerente alla esecuzione delle opere e allo svolgimento del servizio, variazione tra le previsioni ed i costi di esecuzione delle opere non eseguite direttamente dal GESTORE, manutenzioni o ripristini imprevisti ed imprevisti di bilancio, cause di forza maggiore [da specificare in relazione alle previsioni del piano di manutenzione, interventi di emergenza, etc.], etc)

procedure (facoltà di iniziativa delle parti, modalità di avviso e comunicazione, verifica dei dati etc.);



- della periodicità (previsioni normative);

- dei termini (risposta delle parti, utilizzo o divieto del silenzio assenso, etc.)

- delle funzioni e attività (elaborazione dei dati, dettaglio e forma delle proposte di modifica, etc), per l'attivazione, la verifica dei presupposti, la rielaborazione e adozione delle modifiche del PIANO ed eventuale adeguamento della tariffa.

modalità e criteri di relazione/collaborazione del GESTORE con la Segreteria tecnica dell'Ambito e delle sue strutture di monitoraggio e controllo.

CAPITOLO 19. Elenco dei beni, opere e immobilizzazioni materiali ed immateriali, concesse e/o trasferiti al GESTORE

contenuti :

elenco dettagliato dei beni concessi e/o trasferiti al gestore (opere e impianti nonché beni e immobilizzazioni materiali ed immateriali) comprensivo dei dati economici e finanziari ad essi attribuiti (indicazione del proprietario, valore attribuito nella predisposizione del PIANO, contratti - mutui, utilizzi, etc. - ad esso collegati, condizioni etc.)

CAPITOLO 20. Elenco e prezzi di acquisto dei beni, materiali e provviste che il GESTORE acquisisce

contenuti :

elenco dei beni, prezzo e modalità di liquidazione di esso, dei beni che il GESTORE acquisisce dagli enti che gli trasferiscono servizi.

CAPITOLO 21. Modalità e termini per il trasferimento di beni dagli enti al GESTORE

contenuti :

tempi e modalità di sopralluogo e consegna dei singoli/gruppi di impianti/beni di cui ai precedenti punti 19. e 20;

eventuali procedure di verifica della consistenza e/o qualità dei beni ed impianti rispetto alle descrizioni ed alle previsioni del PIANO;

INDICI E DATI;

CAPITOLO 22. Standards di conservazione e funzionalità delle opere del S.I.I. e modalità degli interventi di manutenzione.

contenuti :

definizione per ogni singolo/gruppo di impianti e beni degli standards di conservazione e di ottimale funzionamento

determinazione degli interventi manutenzione e rinnovamento di opere ed impianti

determinazione dei criteri indici di valutazione/contabilizzazione degli interventi e delle spese ai fini della verifica dei criteri di ammortamento

INDICI E DATI;

CAPITOLO 23. Modalità e criteri per gli interventi di manutenzione straordinaria non previsti.

contenuti :

modalità e procedure per la valutazione autorizzazione e imputabilità, nelle revisioni del PIANO, degli interventi di manutenzione non previsti;

INDICI E DATI;

CAPITOLO 24. Modalità di esecuzione di nuove opere e impianti

contenuti :

*per tipologia di modalità di esecuzione (esecuzione con fondi propri - diretta o in appalto a terzi - del GESTORE, esecuzione con fondi di Enti pubblici, esecuzione diretta da parte degli Enti locali interessati)
definizione e dei compiti del GESTORE in ordine a:*

- progettazione nei diversi livelli*
- acquisizione delle aree*
- direzione lavori*
- controllo*
- esecuzione dei lavori*
- collaudo*
- costituzione/trasferimento della proprietà*
- rendicontazione*
- trasferimento del bene in concessione al GESTORE*

INDICI E DATI;

CAPITOLO 25. Modalità di individuazione e condizioni tecniche ed economiche di affidamento ed utilizzo da parte del concessionario delle aree necessarie all'esercizio delle attività occorrenti per la prestazione del S.I.I.

contenuti :

procedure per la individuazione e determinazione delle esigenze di aree necessarie all'esercizio del S.I.I.;



Modalità tecniche per la richiesta e l'acquisizione delle aree;

modalità e funzioni delle parti per la procedura di acquisizione delle aree;

eventuale procedura di determinazione dei costi ed autorizzazione alla spesa (acquisto, indennità di esproprio e/o di occupazione);

Modalità di conduzione;

Condizioni economiche;

Modalità di pagamento e/o compensazione dei canoni eventualmente dovuti;

INDICI E DATI;

CAPITOLO 26. Modalità di riconsegna di opere impianti, beni o aree inutilizzabili.

contenuti :

modalità di restituzione di opere, impianti ed aree:

- al termine della concessione;*
- in caso di termine anticipato;*
- in caso di termine differito;*

tempi, fasi, ed oneri di collaborazione tra il GESTORE, l'AUTORITÀ DI AMBITO e il nuovo gestore nei casi di passaggio di consegne del S.I.I.

presupposti e modalità per la determinazione delle aree ed impianti dismessi, preavviso, sopralluoghi, verbalizzazioni, oneri e responsabilità

INDICI E DATI;

CAPITOLO 27. Elenco del personale e modalità, termini e condizioni di assunzione

contenuti :

Contratto di riferimento, inquadramento e mansioni, retribuzione del personale trasferito dagli enti di gestione al GESTORE;

INDICI E DATI;

CAPITOLO 28. Modalità e tipologia delle notizie informazioni e dati che il GESTORE deve comunicare all'AUTORITÀ DI AMBITO

contenuti :

definizione della natura, periodicità e misura dei dati;



- dei compensi dovuti al GESTORE;

- dei beni realizzati con risorse del GESTORE non completamente ammortizzati;

- dei beni del GESTORE da trasferire al nuovo gestore;

INDICI E DATI;

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
TERRITORIO
(Dr. Raniero DE Filippis)



L'ALLEGATO È COMPOSTO DA N. 21 PAGINE

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
TERRITORIO
(Dr. Raniero DE Filippis)

ALLEGATO B.

Provincia di Latina

PROVINCIA DI LATINA

Prot. N. _____
Fasc. N. 013477
Alleg. N. _____

ALLEG. alla DELIB. N. 883
DEL 28 NOV. 2008

ORIGINALE

CONFERENZA DEI SINDACI E DEI PRESIDENTI
A.T.O. 4 - LAZIO MERIDIONALE - LATINA

ATTO N. 7

OGGETTO: L.R. 6/96 - Del G.R. n° 5462 del 16.11.99: Bando e Disciplina di Gara per la scelta del Socio Privato della costituenda S.p.A. di Gestione del S.I.I. nell'A.T.O. n.4 - Determinazioni

L'anno duemila addì ventuno del mese di marzo nella sala delle riunioni del Consiglio Provinciale alle ore 11.20 convocata nelle forme di legge a seguito di invito diramato dal Presidente della Provincia, si è riunita in sessione straordinaria ed in prima convocazione - seduta pubblica

LA CONFERENZA DEI SINDACI E DEI
PRESIDENTI - A.T.O. N. 4
LAZIO MERIDIONALE - LATINA

Nelle persone dei Signori:

COMUNI-PROVINCE	SINDACO/PRESIDENTE	DELEGATO	PRESENZE
PROVINCIA DI LATINA	MARTELLA Paride	Simeone Giuseppe	Presente
PROVINCIA DI ROMA	MOFFA Silvano		Assente
PROVINCIA DI FROSINONE	SCALIA Francesco		Assente
AMASENO	RUGGERI Eligio		Assente
GIULIANO DI ROMA	TORELLA Antonio	Lampazzi Igino	Presente
VALLECORSA	TARCISIO Tullio		Assente
VILLA S. STEFANO	IORIO Maurizio		Assente
APRILIA	COSMI Gianni	Raco Rosario Vice Sindaco	Presente
BASSIANO	GUIDI Domenico		Assente
CASTELFORTE	FUSCO Pasquale		Assente
CISTERNA DI LATINA	CARTURAN Mauro		Assente
CORI	BIANCHI Tommaso	Marchetti Alfiero	Presente
FONDI	ORTICELLO Onoratio	Monacelli Antonello	Presente
FORMIA	BARTOLOMEO Sandro	Gerardo Forte	Presente
GAETA	D'AMANTE Silvio	Antonio Liato	Presente
ITRI	IALONGO Giovanni	Giuseppe De Santis	Presente
LATINA	FINESTRA Ajmone	Toselli Sergio	Presente
LENOLA	GUGLIETTA Germi		Presente
MAENZA	ANELLI Giuseppe		Assente
MINTURNO	GRAZIANO Paolo		Assente
MONTE S. BIAGIO	RIZZI Biagio Pietro		Assente
NORMA	CASSONI Mario		Presente
PONTINIA	TOMBOLILLO Eligio	Patrizia Sperlonga	Presente
PONZA	BALZANO Antonio		Assente
PRIVERNO	RENZI Mario	Folcarelli Umberto	Presente
PROSEDI	SOLLI Franco		Assente
ROCCAGORGA	BEVILACQUA Lorato	Floretti Marcello	Presente
ROCCAMASSIMA	DEL FERRARO Marcello	Battisti Fabio	Presente
ROCCASECCA DEI VOLSCI	BALZARANI Orazio	Bove Virginio	Presente
SABAUDIA	BELLASSAI Salvatore Armando	Lucci Maurizio Vice Sindaco	Presente
S. FELICE CIRCEO	SCHIBONI Giuseppe	Blanchi Nicola	Presente
SERMONETA	SCARSELLA Antonio		Assente
SEZZE	SIDDERA Giancarlo		Presente
SONNINO	MIGLIORI Roberto		Assente
SPERLONGA	CUSANI Armando		Assente
SPIGNO SATURNIA	PAMPENA Carlo		Presente
SS. COSMA E DAMIANO	TADDEO Franco		Assente
TERRACINA	RECCHIA Vincenzo		Assente
VENTOTENE	REPPUCCI Antonio		Assente
ANZIO	DE ANGELIS Candido	Patrizio Placidi	Presente
NETTUNO	MARZOLI Vittorio		Assente

Assiste alla seduta il Vice Segretario Generale della Provincia: Dott. Giovanni Terlizzo.
Constatata la legalità dell'adunanza, assume la presidenza l'Assessore delegato all'Ambiente Giuseppe Simeone, che dichiara aperta la seduta.
All'atto della trattazione dell'argomento in oggetto, sono presenti n. 20 componenti.



Entrano nel corso della discussione: Reppucci Antonio Commissario Prefettizio del Comune di Ventotene, Domenico Capitani Vice Sindaco del Comune di Cisterna di Latina, Vincenzo Recchia Sindaco del Comune di Terracina.

L'Assessore Simeone, preliminarmente richiama la discussione tenutasi sull'argomento in oggetto nella precedente seduta e passa successivamente ad illustrare le questioni inerenti l'approvazione della delibera iscritta all'o.d.g.

Intervengono nel dibattito con osservazioni e proposte varie Forte, Bianchi, Siddera, Raco e il responsabile della S.T.O. Di Marco.

L'Assessore Simeone propone di procedere all'approvazione della deliberazione con l'implementazione del punto 15) del Bando di Gara e con le modifiche e precisazioni ai punti B2), B3), G1), G3), G4) del disciplinare di Gara così come risultanti dalla discussione.


**LA CONFERENZA DEI SINDACI E DEI
PRESIDENTI – A.T.O. N. 4
LAZIO MERIDIONALE – LATINA**

- Vista la legge n. 36/94;
- Vista la legge regionale n. 6/96 ed in particolare l'art. 3 bis introdotto dalla L.R. n.14 del 18.05.1998;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale N° 5462 del 16.11.99;
- Vista la propria Deliberazione n.1 del 01.02.2000 con la quale è stato approvato il Piano d'Ambito;
- Dato atto che i Sindaci o loro Delegati intervengono alla Conferenza nella qualità di proprietari delle Reti, degli Impianti e delle Strutture relative al Servizio Idrico Integrato;
- Ritenuto di dover procedere alla indizione della gara per la scelta del socio privato che dovrà sottoscrivere il 49% delle azioni della costituenda società di gestione "A.T.O. Quattro S.p.A.", previa approvazione del relativo Bando e Disciplinare di Gara;
- Assunto il parere favorevole del Dirigente Responsabile della Segreteria Tecnico - Operativa dell'A.T.O. 4 – Latina, sotto il profilo tecnico,

**LA CONFERENZA DEI SINDACI E DEI
PRESIDENTI – A.T.O. N. 4
LAZIO MERIDIONALE – LATINA**

- Con la seguente votazione:


Voti favorevoli n. 22, - n. 1 astenuto (Nicola Bianchi), voti contrari n. == (nessuno).



DELIBERA

- 1) L'approvazione del BANDO di GARA (allegato sub. lett. A) e del DISCIPLINARE di GARA (allegato sub. lett. B) per la scelta del socio privato della costituenda S.p.A., previa individuazione ed approvazione dei requisiti minimi che tale soggetto dovrà possedere, negli stessi contenuti;
- 2) La Delega alla Provincia, quale Ente coordinatore, ad adottare tutti i provvedimenti attuativi finalizzati alla scelta del socio privato della costituenda società di gestione ed, in particolare, alla pubblicazione del Bando di Gara, salvi e impregiudicati i poteri della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti previsti nella Convenzione di Cooperazione;
- 3) Di dare atto che:
 - la Convenzione di Cooperazione, ex art. 9 L. 36/94 e L.R. 6/96, regolante i rapporti tra gli Enti Locali ricadenti nell'A.T.O. 4 è stata approvata con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 56 del 04.07.1997 e che la stessa, recepita da tutti i Consigli Comunali con appositi atti deliberativi, è stata sottoscritta da tutti i Sindaci sotto forma di Atto Pubblico;
 - lo schema di Statuto della costituenda società di gestione "A.T.O. Quattro S.p.A." è stato approvato dalla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti nella seduta del 02.07.1998 e che lo stesso è stato recepito dalla maggior parte dei Consigli Comunali;
 - lo schema di Convenzione di Gestione è stato approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 6924 del 04.11. 1997;
 - lo schema di Disciplinare Tecnico, approvato dalla Giunta Regionale unitamente allo schema di Convenzione di Gestione con l'indicazione dei soli capitoli, successivamente elaborato dall'Assessorato Regionale Opere e Reti di Servizi e Mobilità d'intesa con le S.T.O., è stato trasmesso da quest'ultimo alle stesse con nota prot. n. 4817 del 17.03.2000. Tale documento, salvo modeste modifiche effettuate per tenere conto delle caratteristiche peculiari dell'Ambito n. 4 e delle scelte operate in fase di elaborazione del Piano d'Ambito, viene allegato al Disciplinare di Gara (allegato sub. lett. C);
 - è stato redatto l'elenco del personale con relative qualifiche, attualmente in servizio presso i gestori pubblici, soggetto al trasferimento alla costituenda S.p.A., ai sensi della L.R. 26/98;
 - il Piano Preliminare d'Ambito è stato approvato dalla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti nella seduta del 01.02.2000;
 - lo schema di Convenzione A.T.O. 4/ConSORZI di Bonifica è stato approvato dalla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti nella seduta del 10.03.2000;
 - le funzioni di supporto tecnico - amministrativo, logistico e di Segreteria all'attività della Provincia saranno svolte dalla S.T.O. dell'Autorità d'Ambito,

Si da atto che nel resoconto stenografico della seduta sono riportati integralmente gli interventi dei partecipanti alla seduta.



Parere favorevole del Responsabile della Segreteria Tecnico Operativa.

[Handwritten signature]

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]

IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio della Provincia per 15 giorni consecutivi a partire dal _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Latina, li _____

Delibera n° del 21/03/2005 A.T.O.

Allegato - A -

PROVINCIA DI LATINA

BANDO DI GARA

PER LA SELEZIONE DI UN SOCIO PRIVATO DI MINORANZA PER LA COSTITUENDA SOCIETÀ MISTA DI GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELL'A.T.O. N. 4 "LAZIO MERIDIONALE - LATINA"

- 1 - Provincia di Latina, in attuazione della delega conferita dagli Enti Locali dell'A.T.O. 4, Via Costa 1, 04100 Latina - Tel. 0773.401227.
- 2 - Selezione di un socio privato di minoranza della costituenda S.p.A. ex art. 22 lett. e) L. 142/90 e successive modifiche e integrazioni, per l'affidamento della gestione del servizio pubblico locale costituito dal Servizio Idrico Integrato, come definito dall'art.4 comma 1 lettera f) della L. 36/1994.
- 3 - Servizio da svolgere nei territori dei 38 Comuni dell'Ambito per una popolazione residente di 600.000 abitanti.
- 4 - Gestore unico nella forma giuridica di Società per Azioni costituita con un capitale sociale iniziale di lire 1.200.000.000 (Euro 619748,2789) da suddividere tra i soci pubblico 51% e privato 49%.
- 5 - E' ammessa la presentazione di varianti migliorative al Piano d'Ambito.
- 6 - Durata prevista della gestione: anni 30.
- 7 - *Disciplinare di gara e relativi allegati potranno essere richiesti* all'indirizzo: Provincia di Latina Segreteria A.T.O. n. 4, via Costa, 1, 04100 Latina; Fax 0773.412199 E - Mail statoalt@tin.it, previo versamento delle sole spese di duplicazione.
- 8 - Offerte migliorative del Piano d'Ambito approvato, redatte



in italiano, da inviare direttamente o raccomandate a mezzo servizio postale di Stato o ditte specializzate, all' indirizzo: Provincia Latina A.T.O. n. 4, via Costa 1, 04100 Latina e da ricevere, pena l'esclusione, entro il termine ultimo del _____ alle ore 12.

9 - Apertura plichi in seduta pubblica in data _____ ore 11, presso sede provinciale e successiva valutazione offerte da Commissione Tecnico - Amministrativa.

10 - Tariffa quale corrispettivo del Servizio Idrico Integrato.

11 - Ammessi a presentare offerta soggetti gestori di servizi idrici, con sede in Italia o all'Estero, rappresentanti di singole società di capitali e di raggruppamenti di scopo o di Consorzi, nei modi indicati nel Disciplinare di gara.

12 - Requisiti gestionali di ammissione alla gara:

Gestione, anche indiretta attraverso società controllate ex art.2359 cod. civ., dei servizi acquedottistico, fognario e depurativo (anche disgiuntamente: acquedotto, fognatura e depurazione) per almeno 600.000 abitanti in ciascun anno dell'ultimo biennio, con gestione annuale diretta o indiretta, attraverso società controllate, del servizio d'acquedotto per almeno 120.000 abitanti in un unico Ambito.

Fatturato relativo alla gestione dei servizi acquedottistico, fognario e depurativo (anche disgiuntamente: acquedotto, fognatura e depurazione), per ciascun esercizio dell'ultimo biennio, pari ad almeno lire 110 miliardi (56.810.258,9 Euro), di cui almeno lire 27.5 miliardi (14.202.564,72 Euro) riferiti al solo servizio acquedottistico in un unico Ambito.



Patrimonio netto contabile al 31.12.1998, anche cumulativamente, di almeno lire 220 miliardi (113.620.517,8 Euro).

Linee di credito disponibili all'offerente, anche cumulativamente, pari o superiori a lire 220 miliardi (113.620.517,8 Euro), desumibili da idonea dichiarazione di primario Istituto di credito.

Gestione di piani di investimento, relativi alle attività legate ai servizi acquedottistico, fognario e depurativo diretta od indiretta, attraverso società controllate, in ciascun degli ultimi due anni, pari ad almeno lire 27.5 miliardi (14.202.564,7 Euro), desumibile da idonea dichiarazione dell'offerente, suffragata da copia degli estratti di bilancio.

13 - Presentazione di una fideiussione bancaria di lire 11 miliardi (5.681.025,9 Euro), con validità di 365 giorni dalla data del termine per la presentazione dell'offerta, rilasciata da primario Istituto di credito, quale cauzione per la partecipazione alla gara.

14 - Concorrente vincolato alla propria offerta per 365 giorni dalla data di presentazione delle offerte.

15 - Scelta del socio privato con procedura aperta e col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come dettagliato nel

Disciplinare di gara e precisamente:

- punti 35 Merito Tecnico, aspetti generali;
- punti 65 Merito Tecnico, aspetti specifici;
- punti 50 Proposta Economica.

16 - Bando inviato via fax per la pubblicazione nella GUCE in data _____ e ricevuto in pari data.



DISCIPLINARE DI GARA PER LA SELEZIONE DI UN SOCIO PRIVATO DI
MINORANZA PER LA COSTITUENDA SOCIETA' MISTA DI GESTIONE
DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELL'A.T.O. n. 4
"LAZIO MERIDIONALE - LATINA"

A. OGGETTO

In attuazione della legge regionale n. 6/96 ed ai sensi dell'art. 12 della Convenzione di Cooperazione stipulata tra gli Enti ricadenti nell'A.T.O. n. 4 Lazio Meridionale - Latina, è stata scelta quale forma di gestione del servizio idrico integrato, la società per azioni a prevalente capitale pubblico locale ex art. 22 lettera e) della L. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni.

Con deliberazione n° 5462 del 16.11.99, la Giunta Regionale ha approvato la direttiva per l'avvio delle procedure concorsuali per la scelta del Socio privato di una società di capitali mista.

La società avrà la forma giuridica di Società per Azioni e verrà costituita con un capitale sociale iniziale di Lire 1.200.000.000.

Il capitale sociale verrà così suddiviso:

Socio pubblico	51	%
Socio privato	49	%

La Provincia di Latina, in attuazione della delega conferita dagli Enti locali dell'A.T.O. 4, indice la gara per la selezione di un socio privato di minoranza, che sottoscriva il 49% del capitale sociale della costituenda SPA e contribuisca attivamente alla gestione del servizio idrico integrato, rimanendo responsabile dell'attuazione del Piano d'Ambito approvato dall'Autorità d'Ambito. Durante lo svolgimento del predetto servizio è previsto un confronto, scadenzato temporalmente tra S.p.A. di gestione e l'Autorità d'Ambito, mirato al monitoraggio e verifica delle attività gestionali, così come precisato nel capitolo 18 del "Disciplinare Tecnico" allegato alla Convenzione di gestione.

La scelta del socio privato, effettuata a seguito della presente procedura di gara, dovrà essere approvata, successivamente, dagli stessi Enti locali dell'A.T.O. 4, con le modalità previste al punto G3 del presente Disciplinare di gara.

B. REQUISITI

Sono ammessi a presentare un'offerta finalizzata alla sottoscrizione del 49% del capitale sociale della SPA singole società di capitali, raggruppamenti di scopo, in analogia a quelli previsti dall'art. 10 del D.Lgs.vo n. 358/92, nelle forme e con le modalità disciplinate da tale disposizione, nonché i Consorzi e i GEIE.



Handwritten signature

I requisiti che si dovranno possedere e dichiarare sono:

- B.1 Sede legale in Italia o all'estero. Le società che al momento della presentazione dell'offerta non avessero sede nella Unione Europea dovranno obbligarsi a costituire, qualora venissero scelte quale socio, una società di capitali nella Unione Europea, impegnandosi ad adempiere solidalmente con la predetta società a tutti gli obblighi derivanti e/o connessi alla sottoscrizione del capitale della SPA mista e dei relativi eventuali aumenti. Tale società dovrà essere costituita prima della costituzione della SPA mista. **Gli Enti Pubblici dell'A.T.O. 4 potranno scegliere, a loro insindacabile giudizio, se stipulare con la società estera o con quella costituita nell'Unione Europea.**
- B.2 Gestione, anche indiretta attraverso società controllate ai sensi dell'art. 2359 cod.civ., delle attività legate ai servizi acquedottistico, fognario e depurativo (anche disgiuntamente: acquedotto, fognatura e depurazione) per almeno 600.000 abitanti in ciascun anno dell'ultimo biennio, con gestione diretta o indiretta attraverso società controllate, del servizio d'acquedotto per almeno 120.000 abitanti in un unico ambito territoriale, in ciascun anno dell'ultimo biennio.
- B.3 Fatturato relativo alla gestione delle attività legate ai servizi acquedottistico, fognario e depurativo (anche disgiuntamente: acquedotto, fognatura e depurazione), in ciascun anno dell'ultimo biennio, pari ad almeno 110 miliardi di lire italiane (56.810.258,9 Euro), di cui almeno 27.5 miliardi riferiti al solo servizio acquedottistico in un unico ambito territoriale. Tale importo dovrà essere giustificato direttamente dall'offerente o indirettamente tramite società da esso controllate.
- B.4 Patrimonio netto contabile al 31.12.1998, anche cumulativamente nel caso di A.T.I., Consorzio o GEIE, di almeno Lire 220 miliardi (113.620.517,8 Euro).
- B.5 Linee di credito disponibili all'offerente, anche cumulativamente nel caso di ATI, Consorzio o GEIE, pari o superiori a 220 miliardi (113.620.517,8 Euro), desumibili da idonea dichiarazione di primario Istituto di credito.
- B.6 Gestione di piani di investimento o similari, relativi alle attività legate ai servizi acquedottistico, fognario e depurativo, dirette od indirette attraverso società controllate, in ciascun anno degli ultimi due anni, pari ad almeno 27.5 miliardi (14.202.564,7 Euro), desumibile da idonea dichiarazione dell'offerente suffragata da copia degli estratti di bilancio.
- B.7 Presentazione di una fidejussione bancaria, con validità di 365 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, rilasciata da primario Istituto di credito, pari a £. 11 miliardi (5.681.025,8 Euro), quale cauzione per la partecipazione alla gara.

Le condizioni di escutibilità di tale fidejussione saranno:

- a) ritiro dell'offerta in corso di esame della stessa;
- b) rifiuto a liberare il capitale sociale, dopo la costituzione della S.p.A.





In caso di partecipazione alla gara in ATI, in analogia a quanto stabilito dall'art.10 del D.lgs. n.358/1992, i requisiti richiesti da B 1 a B 6, dovranno essere posseduti dalla mandataria in misura non inferiore al 40%, e comunque in misura maggioritaria, e dalle imprese mandanti in misura non inferiore al 10%, fermo restando che i requisiti, così sommati, posseduti dalle imprese riunite, devono essere pari a quelli globalmente richiesti.

Parimenti, in caso di partecipazione alla gara in Consorzio o in GEIE, una impresa consorziata o parte del GEIE dovrà possedere i requisiti richiesti da B 1 a B 6, in misura non inferiore al 40% e comunque in misura maggioritaria, mentre le restanti imprese consorziate o parti del GEIE dovranno possedere detti requisiti in misura non inferiore al 10% ciascuna, fermo restando che i requisiti così sommati, dovranno essere pari a quelli globalmente richiesti.

Si precisa che per i soggetti di cui trattasi è vietata la partecipazione alla medesima gara dei singoli associati consorziati o membri del Gruppo, ai quali è comunque fatto divieto di partecipare alla gara in più di un'Associazione, Consorzio o GEIE. All'atto della presentazione dell'offerta tali soggetti dovranno indicare i singoli associati, consorziati o membri per conto dei quali concorrono.

In caso di partecipazione alla gara di Consorzi o di GEIE gli atti costitutivi dovranno contenere la previsione di un impegno dei consorziati ad adempiere alle obbligazioni anche oltre i limiti del fondo consortile.

Dell'ATI o del Consorzio o del GEIE potranno fare parte, oltre alle società di gestione che dovranno complessivamente possedere i requisiti richiesti da B 1 a B 6, anche soggetti diversi, quali istituti di credito, società di ingegneria, imprese di costruzione ed altre società di servizi strumentali a quelli oggetto della gestione; tali soggetti non saranno tenuti a comprovare il possesso di detti requisiti. Nell'offerta dovrà essere precisata la specifica attività di detti soggetti nell'ATI o nel consorzio o nel GEIE.


La mandataria dell'ATI, o quella facente parte del Consorzio o del GEIE che sia in possesso dei requisiti gestionali di cui ai punti da B 1 a B 6, costituirà l'interlocutore e referente per il socio pubblico. Tale mandataria dovrà essere contrattualmente autorizzata ad agire in nome e per conto di tutte le mandanti o consorziate (o parti del GEIE), e dovrà essere responsabile del loro operato, fermi restando i rapporti interni.

Il soggetto prescelto nella selezione del presente Disciplinare, se ATI, Consorzio o GEIE, dovrà costituire una società di capitali che stipulerà l'atto costitutivo della SPA di gestione e sottoscriverà le relative azioni. Ciascun componente del Raggruppamento deve obbligarsi ad adempiere, solidalmente con gli altri componenti, a tutti gli obblighi assunti dalla società, ivi inclusi gli obblighi dei versamenti del capitale necessario. Nell'offerta i concorrenti dovranno indicare la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto associato o consorziato. La mandataria dell'ATI, o la designata quale referente responsabile del Consorzio o del GEIE, che possieda i surrichiamati requisiti gestionali, dovrà analogamente sottoscrivere una quota del capitale sociale della predetta società di capitali, non inferiore al 40 % e comunque in misura maggioritaria.

I soggetti che intendono presentare offerta per la partecipazione alla presente gara dovranno produrre quanto segue:



3
Handwritten signature and scribbles.

- 
- a) Documentazione del possesso dei Rerequisiti di cui alla lettera "B", ivi inclusa la presentazione della richiamata fidejussione bancaria;
 - b) Copia dei bilanci, anche consolidati, dell'ultimo biennio corredati dalla relazione del Consiglio d'Amministrazione e dal Collegio Sindacale e da eventuali relazioni di certificazione;
 - c) Elenco dei principali soci con indicazione di chi detiene direttamente o indirettamente il controllo, e delle relative quote di partecipazione;
 - d) Certificato di vigenza della Società
 - e) Statuto sociale vigente;
 - f) Organigramma societario e curriculum vitae significativi;
 - g) Dichiarazione del legale rappresentante, rilasciata in forma autenticata con le modalità di cui all'art. 20 della legge n. 15 del 1968, dalla quale risulti che l'Offerente non si trova nelle condizioni descritte al successivo punto "C1";
 - h) Certificato di avvenuto bonifico di Lire 6 milioni sul c/c n.del- Filiale di intestato all'A.T.O. n. 4, recante l'espressa indicazione della seguente casuale di versamento: "contributo alle spese di procedura per la costituzione del gestore unico".

In caso di Raggruppamento, Consorzio o GEIE, la documentazione di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e), f), g), dovrà essere prodotta da ciascun componente del Raggruppamento, Consorzio o GEIE medesimo.

Il versamento di cui alla lettera h) potrà essere effettuato anche da uno solo dei componenti del Raggruppamento, Consorzio o GEIE.

C. CAUSE DI ESCLUSIONE

C.1 Non sono ammesse a partecipare le società, nonché i singoli soci dei Raggruppamenti, dei Consorzi o dei GEIE che, per qualsiasi ragione, si trovino in condizione di liquidazione, di fallimento, di cessazione di attività, di concordato preventivo, o di qualsiasi altra situazione equivalente o in una delle altre cause di esclusione previste dal D. Lgs.vo 490 dell'8.8.1994 e successive modifiche ed integrazioni.

C.2 Costituiscono, inoltre, cause di esclusione:

- la mancata produzione di uno dei documenti richiesti nella precedente lettera "B";
- il mancato rispetto delle prescrizioni di gara previste dal presente disciplinare.



4



D. DOCUMENTAZIONE A DISPOSIZIONE

Vengono allegati al presente disciplinare:

- Piano d'Ambito, completo di fotocopia dell'elenco degli elaborati approvati, su supporto magnetico formato CD, nonché le fotocopie delle:
- Convenzione di Cooperazione, ex art. 9 L. 36/94 e L.R. 6/96.
- Schema dello Statuto della costituenda società mista "A.T.O. Quattro S.p.A."
- Schema di Convenzione di gestione, con relativo Disciplinare Tecnico, redatto sulla base della convenzione tipo approvata dalla GIUNTA REGIONALE con deliberazione n° 6924 del 04.11.97.
- Elenco del Personale, e relative qualifiche, attualmente in servizio presso i gestori pubblici, soggetto al trasferimento alla costituenda S.p.A., ai sensi della L.R. 26/98.
- Schema di Convenzione A.T.O. 4/Consorti di Bonifica (L.R. 53/98).
- La predetta documentazione potrà essere richiesta per iscritto entro i 20 giorni successivi alla data di invio al G.U.C.E. del "Bando" di Gara, previo versamento della somma forfettaria di £. sul c.c.p. n. 125960 45 intestato a Provincia di Latina, con causale "SPESE GARA A.T.O. 4". Potranno altresì essere rilasciate copie fotostatiche e cianografiche di parti o dell'intera elaborazione del Piano d'Ambito depositato agli atti della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti, a totale spesa dei richiedenti computata ai prezzi correnti di mercato locale.

Nei giornisaranno disponibili presso la sede dell'A.T.O. n. 4 i dipendenti della S.T.O. per far visionare la documentazione relativa del "Piano d'Ambito" e per concordare eventuali visite in loco ai principali impianti.

E. CONTENUTO DELL'OFFERTA


L'individuazione del socio di minoranza sarà effettuata attraverso l'esame dell'offerta presentata dagli Offerenti che abbiano soddisfatto i requisiti elencati alla lettera "B".

L'offerta dovrà essere sottoscritta in ciascuna sua parte dal Legale Rappresentante dell'Offerente e, in caso di Raggruppamento, dal Legale Rappresentante di ciascun componente del Raggruppamento.

Con espresso riferimento alle lettere F), G) ed H) del presente Disciplinare di gara, l'Offerta dovrà contenere:

- E.1 Descrizione delle esperienze e professionalità della struttura dirigenziale proposta, con l'individuazione di un soggetto qualificato che potrà essere nominato Amministratore Delegato del quale verranno elencate le peculiarità in termini di esperienze acquisite nella gestione aziendale.
- E.2 Descrizione dell'organizzazione gestionale proposta (manuale di gestione), con particolare riferimento alle attività di:
 - Bollettazione
 - Sistema informativo e di telecontrollo e di misura
 - Gestione reti idriche/Controllo perdite idriche
 - Gestione reti fognarie



- 
- Gestione impianti di trattamento reflui
 - Gestione emergenze
 - Controllo di qualità della gestione
 - Benefici extra piano

- E.3 Bozze di regolamento di utenza e della Carta dei Servizi redatta in conformità allo schema generale approvato con D.P.C.M. 29.04.1999.
- E.4 Indicazione dettagliata della proposta gestionale, corredata da eventuali proposte migliorative del Piano d'Ambito e relativo Piano degli investimenti nel primo periodo gestionale di 6 anni, mantenendo invariati la natura e gli obiettivi degli interventi previsti, con particolare riferimento a:
- Miglioramento dei livelli di servizio in qualità e quantità.
 - Innovazione tecnologica
 - Qualità della progettazione
 - Modalità di esecuzione
 - Organizzazione di specifici servizi.
- E.5 Indicazione dettagliata della proposta gestionale, corredata da eventuali proposte migliorative del Piano d'Ambito nel primo periodo gestionale di 6 anni, con particolare riferimento a:
- Piano di monitoraggio e controllo di qualità delle acque potabili e dei reflui (fonti, reti, impianti)
 - Dettaglio delle analisi proposte in qualità e quantità.
- E.6 Indicazione dettagliata, nel primo periodo gestionale di 6 anni, di un piano circostanziato per il miglioramento del grado di efficienza e di servizio delle infrastrutture preposte alla gestione, così come rilevate nella documentazione allegata al Piano d'Ambito, indicando metodologie proposte e innovazione tecnologica.
- E.7 Proposta di piano tariffario per i primi 6 anni (inteso come tariffa determinata da: "incassi totali/m3 di acqua fatturata"), dettagliando:
- Media pesata delle tariffe nel periodo (incassi totali nei 6 anni/ m3 di acqua fatturata)
 - Valore della tariffa alla fine del periodo di 6 anni (T6).
- E.8 Proposta di piano tariffario dal 7° al 30° anno di gestione, con la specificazione delle modalità di calcolo utilizzate e comprendente una proposta di articolazione tariffaria per fasce d'utenza, secondo quanto precisato nell'art. 20 della Convenzione di Cooperazione e nel Capitolo 12 punto 2 del Disciplinare Tecnico allegato alla Convenzione di Gestione.
- E.9 Proposta di Piano Economico - Finanziario per l'intera durata della gestione, contenente i bilanci prospettici della costituenda società che evidenzia in particolare:
- l'andamento dei costi operativi gestionali;
 - la progressione tipologica degli investimenti;
 - il cash flow generato;

- il valore residuale netto degli investimenti non ammortizzati alla fine del contratto.

E.10 Indicazione delle modalità a cui l'offerente intenderebbe fare ricorso per il finanziamento degli investimenti contenuti nel Piano d'Ambito, specificando le linee di credito disponibili e gli Istituti Creditizi concedenti, con allegato l'impegno di detti Istituti a concedere i finanziamenti necessari.

L'offerta dovrà inoltre comprendere:

- E.11 Impegno alla sottoscrizione ed alla liberazione, attraverso conferimenti in denaro, del 49% del capitale di costituzione, prima dell'affidamento della gestione. Tale obbligo si applica anche alle eventuali liberazioni successive necessarie per soddisfare i bisogni di finanziamento del Piano d'Ambito.
- E.12 Impegno sottoscritto, in caso di Raggruppamento da ogni componente dello stesso, a costituire una società di capitali che dovrà stipulare l'atto costitutivo della società mista di gestione e a sottoscrivere le relative azioni, per adempiere, solidalmente con gli altri componenti in caso di Raggruppamento, a tutti gli obblighi assunti dalla società, ivi inclusi quelli dei versamenti e della sottoscrizione dello statuto nel testo allegato al presente disciplinare.
- E.13 Indicazione, in caso di Raggruppamento, delle singole specifiche attività che saranno svolte da ciascun soggetto associato o consorziato e della quota di partecipazione di ciascuno di essi al capitale della società di cui al precedente punto.
- E.14 Impegno, in caso di Raggruppamento di ogni componente dello stesso, a sottoscrivere un mandato collettivo che attribuisca ad un unico soggetto il ruolo di mandataria dell'ATI, o di referente responsabile del Consorzio o GEIE, e di essere contrattualmente autorizzata ad agire in nome e per conto di tutte le altre mandanti o consorziati o parti del GEIE, e di essere responsabile del loro operato, fermi restando i rapporti interni.
- E.15 Impegno della mandataria dell'ATI, o del referente responsabile del Consorzio o GEIE, a sottoscrivere una quota del capitale sociale della società di cui al punto E. 11, non inferiore al 40 % e comunque in misura maggioritaria.
- E.16 Impegno, sottoscritto in caso di Raggruppamento da ogni componente dello stesso, ad attuare il Piano d'Ambito predisposto dall'Autorità d'Ambito, come eventualmente modificato secondo le indicazioni proposte dal medesimo Offerente ed approvato dalla stessa Autorità d'Ambito.
- E.17 Impegno a pagare in caso di aggiudicazione della gara le rimanenti spese inerenti la procedura concorsuale, quantificate nella differenza tra Lire 100.000.000 (51645.7 Euro) e quanto raccolto durante la fase di ricezione delle offerte, entro e non oltre la data di costituzione della SPA. L'ammontare dovrà essere versato sul c.c.p. n. 12596045 intestato a Provincia di Latina, indicando come causale "saldo contributo alle spese di procedura per la costituzione del gestore unico dell'A.T.O. 4 - Latina".



F. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

- F.1 L'offerta dovrà essere redatta in lingua italiana. Tutti gli allegati dell'Offerta devono essere parimenti prodotti in italiano. Eventuali documenti emessi da Autorità straniere dovranno essere accompagnati da traduzione giurata in lingua italiana.
- F.2 L'offerta dovrà essere consegnata direttamente o spedita, a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale di Stato o di ditte specializzate, a:

PROVINCIA DI LATINA
Via A. COSTA, 1
04100 LATINA

in busta chiusa e sigillata con ceralacca, controfirmata sui lembi dal rappresentante legale dell'Offerente e, in caso di Raggruppamento, dal legale rappresentante di ciascun componente del Raggruppamento. Tale busta dovrà contenere, a pena di esclusione, due altre buste chiuse e sigillate con ceralacca, contrassegnate come di seguito indicato, controfirmate sui lembi di chiusura dal rappresentante legale dell'Offerente e, in caso di Raggruppamento, dal legale rappresentante della mandataria, o del referente responsabile, in caso di consorzio o GEIE, a loro volta contenenti:

- Nella busta contrassegnata N° 1- "Requisiti", la documentazione richiesta al capitolo B del presente disciplinare di gara
- Nella busta contrassegnata N° 2 – "Offerta", l'offerta strutturata come indicato al capitolo E del presente disciplinare di gara.

La busta contrassegnata N° 2 – "Offerta", dovrà contenere, a pena di esclusione, due altre buste chiuse e sigillate con ceralacca, contrassegnate come di seguito indicato, controfirmate sui lembi di chiusura dal rappresentante legale dell'Offerente e, in caso di Raggruppamento, dal legale rappresentante della mandataria, o del referente responsabile in caso di consorzio o GEIE, a loro volta contenenti:

- Busta A) – "Offerta Tecnica";
- Busta B) – "Offerta Economica".

Su ogni busta, a pena di esclusione, dovrà essere chiaramente indicato:

- Il destinatario e l'oggetto della Procedura (A.A.T.O. n. 4 – Lazio Meridionale – Latina - gara per la selezione di un socio privato di minoranza per la costituenda società mista di gestione del servizio idrico integrato)
- Il contrassegno della busta (N°1 Requisiti; N°2 – Offerta; Busta A) – "Offerta tecnica"; Busta B) – "Offerta Economica")
- Il mittente (Società o ATI o Consorzio o GEIE)

- F.3 L'offerta dovrà pervenire, pena l'esclusione, entro e non oltre le ore 14 del giorno all'indirizzo sopracitato, corredata della ricevuta di avvenuto versamento di cui al capitolo B del presente bando. Per le offerte spedite farà fede la data di ricevimento presso l'indirizzo sopra indicato, anche risultante dall'avviso di



8
c
L



ricevimento della raccomandata, restando irrilevante la data di spedizione della raccomandata stessa.

Per le offerte spedite si richiede comunque di comunicare, via fax al seguente numero 0773.412199 e all'attenzione della S.T.O. dell'A.T.O. 4 - Latina, l'avvenuta spedizione del plico.

F.4 L'offerta sarà vincolante per 365 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della stessa.

G MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA GARA

G.1 L'apertura dei plichi si svolgerà in seduta pubblica, presso l'A.T.O. n. 4, il giorno alle ore 11 e seguenti. Tale operazione, sarà effettuata da una Commissione Tecnico - Amministrativa, composta da esperti nelle materie pertinenti l'oggetto sociale della Costituenda S.p.A., appositamente nominata dalla Provincia di Latina, previa designazione della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'A.T.O. 4, successivamente al ricevimento delle Offerte. L'espletamento della gara si svolgerà nel seguente modo:

- a) Verrà aperta la busta N° 1 - "Requisiti".
- b) Si procederà alla verifica dell'adeguatezza della documentazione ivi contenuta con quanto richiesto al punto B del presente disciplinare di gara, e si identificheranno i concorrenti ammessi alla procedura concorsuale.
- c) La busta N°2 - "Offerta" dei concorrenti non ammessi alla procedura concorsuale, verrà rispedita chiusa e sigillata ai rispettivi mittenti.
- d) Si provvederà quindi ad aprire la busta N° 2 - "Offerta", a sua volta distinta in: Busta A) - "Offerta tecnica" e Busta B) - "Offerta Economica" dei soli concorrenti ammessi alla procedura concorsuale ed alla suddivisione di tutte le buste A) "Offerta Tecnica" e di tutte le buste B) "Offerta Economica".
- e) Si procederà alla valutazione e selezione delle offerte tecniche, contenute nella busta A) "Offerta Tecnica" secondo la procedura espressa al punto H) del presente disciplinare di gara.
- f) Si procederà, in seduta pubblica, all'apertura delle buste B) "Offerta Economica".
- g) Si procederà, secondo la procedura espressa alla lettera H) del presente Disciplinare di Gara alla identificazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

G.2 La Commissione, acquisiti tutti i pareri che riterrà necessari, formerà una graduatoria che rimetterà alla Provincia di Latina.

G.3 La Provincia di Latina sottoporrà all'esame dell'Assemblea degli Enti Locali dell'A.T.O. 4 la predetta graduatoria ed il Piano d'Ambito definitivo risultante dalla selezione avvenuta, unitamente alla connessa Convenzione di gestione del servizio idrico integrato e relativo disciplinare di cui all'articolo 9 della legge regionale 6/96.

G.4 Seguirà, con il prescelto, una fase finalizzata alla costituzione della S.p.A. mista, sulla base degli atti approvati dall'Autorità d'Ambito.





H. SELEZIONE OFFERENTI


La selezione degli offerenti verrà effettuata dalla Commissione Tecnico - Amministrativa di cui al precedente punto G, secondo una valutazione tecnica ed un'altra economica, solo in presenza di due o più offerte valide.

In particolare si procederà alla valutazione delle offerte tecniche (contraddistinte per ogni offerente come: Busta A) - Offerta tecnica), secondo punteggi basati sul criterio del minimo punteggio complessivo e del minimo punteggio per singola voce di valutazione, nell'intesa che il minimo punteggio complessivo deve essere superiore alla somma dei minimi punteggi per singola voce e comunque non inferiore a 70 punti.

Si selezioneranno le Offerte tecniche soddisfacenti (che hanno i requisiti di qualità richiesti), scartando dalla procedura le offerte tecniche che non saranno ritenute di sufficiente qualità (che non hanno raggiunto il punteggio minimo totale richiesto e/o il punteggio minimo di una voce di valutazione).

Si procederà quindi all'apertura delle offerte economiche (contraddistinte per ogni offerente come: Busta B) - Offerta Economica) dei soli offerenti che avranno superato la selezione tecnica (ammessi).

Si effettuerà infine la graduatoria attraverso una matrice di punteggi tecnici ed economici.





Nel merito della valutazione, il punteggio sarà così articolato:

MERITO TECNICO – ASPETTI GENERALI:	Punti 35
<u>Esperienze e professionalità della struttura dirigenziale proposta come:</u> Amministratore delegato, Direttori tecnici e amministrativi, personale, logistica, ecc.	a
<u>Organizzazione gestionale come:</u> Bollettazione, Sistema informativo e di telecontrollo e di misura, Gestione reti idriche/Controllo perdite idriche, Gestione reti fognarie, Gestione impianti di trattamento, Gestione emergenze, Controllo di qualità della gestione, ecc.	b
<u>Benefici extra piano</u>	c
<u>Rapporto con l'utenza – Carta dei Servizi</u>	d
MERITO TECNICO – ASPETTI SPECIFICI (PRIMI 6 ANNI):	Punti 65
<u>Livelli di Servizio/Piano degli investimenti come:</u> Miglioramento dei livelli di servizio in qualità e quantità, Innovazione tecnologica, Qualità della progettazione, Modalità di esecuzione, Organizzazione specifici servizi, ecc.	e
<u>Controllo di qualità delle acque potabili e dei reflui come:</u> Piano di monitoraggio e controllo sul territorio (fonti, reti, impianti), Dettaglio delle analisi proposte in qualità e quantità, ecc.	f
<u>Piano circostanziato per la manutenzione ed il miglioramento del grado di efficienza e di servizio delle infrastrutture preposte alla gestione come:</u> Metodologie proposte e innovazione tecnologica, ecc.	g
TOTALE	Punti 100

Per la valutazione economica dell'offerta ci si riferirà, in particolare, al piano tariffario dei primi 6 anni di gestione, nel cui periodo verranno presi in considerazione:

- la media pesata delle tariffe nel periodo;
- il valore delle tariffe alla fine del periodo (T6);

Riguardo la valutazione del piano tariffario prospettico degli anni successivi al 6°, fino al 30° anno, sarà valutato, vista l'incertezza nel piano degli investimenti e la conseguente stima delle tariffe risultanti, il criterio di calcolo delle tariffe medesime.

Circa la gestione finanziaria ci si riferirà per i primi sei anni, in particolare a:

- indice di capitalizzazione dell'offerente (fondi propri/fondi propri + debito);
- indice di copertura del debito (cash flow disponibile dopo aver pagato i costi operativi e prima del debito/costo del debito).

Mentre alla fine della gestione verrà evidenziato il valore residuale netto degli investimenti non ancora ammortizzati.

-20-



11
Handwritten signature



PIANO TARIFFARIO E FINANZIARIO	TOTALE pt.50
Piano tariffario per i primi 6 anni come: media pesata delle tariffe nel periodo, valore della tariffa alla fine del periodo (T_6), ecc.	h
Modalità di gestione finanziaria del piano tariffario (dal 7° al 30° anno) come: Valore della voce di costo (ex D.M. 1-8-'96) "reddito del capitale investito", inteso come scostamento in punti percentuali dal Tasso ufficiale di Sconto, criterio di calcolo delle tariffe, ecc.	i
Articolazione tariffaria per fasce d'utenza ex art. 20 Convenzione di Cooperazione e Cap. 12.2 del Disciplinare Tecnico.	l
Piano Economico - Finanziario dei primi 6 anni come: indice di capitalizzazione dell'offerente (fondi propri/fondi propri + debito), indice di copertura del debito (cash flow disponibile dopo aver pagato i costi operativi e prima del debito/costo del debito), ecc.	m
Valore residuale netto degli investimenti non ammortizzati alla fine della gestione.	n

I. ALTRE INFORMAZIONI

I.1 Nè l'approvazione della graduatoria, nè la scelta del socio privato, costituiranno vincolo per la stipulazione del contratto costitutivo della S.p.A., nè per ogni altro contratto. Il soggetto prescelto, nel caso in cui non venga stipulato il contratto, non potrà far valere alcuna forma di responsabilità, neanche di natura precontrattuale nè nei confronti della Provincia di LATINA, nè nei confronti degli Enti locali convenzionati dell'A.T.O. n. 4 - Latina.

PROVINCIA DI LATINA
IL PRESIDENTE
(Avv. Paride Martella)

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
TERRITORIO
(Dr. Raniero DE Filippis)



-21-



N. 18879
N. XIV. 36
N.

ALLEG. alla DELIB. N. 883
DEL 28 NOV. 2008

COPIA

A.T.O. 4 - LAZIO MERIDIONALE - LATINA
CONFERENZA DEI SINDACI E DEI PRESIDENTI

ATTO N. 1



OGGETTO: Costituzione società mista per l'affidamento del servizio idrico integrato.

Il giorno duemiladue addì 9 del mese di aprile nella sala delle riunioni del Consiglio Provinciale di Latina alle ore 11,00 convocata nelle forme di legge a seguito di invito diramato dal Presidente della Provincia, si è riunita in sessione ordinaria ed in prima convocazione in seduta pubblica.

LA CONFERENZA DEI SINDACI E DEI
PRESIDENTI - A.T.O. N. 4
LAZIO MERIDIONALE - LATINA

persone dei Signori:

COMUNI-PROVINCE	SINDACO/PRESIDENTE	DELEGATO	PRESENZE
PROVINCIA DI LATINA	MARTELLA Paride		PRESENTE
PROVINCIA DI ROMA	MOFFA Silvano		ASSENTE
PROVINCIA DI FROSINONE	SCALIA Francesco		ASSENTE
COMUNE DI ROMA	RUGGERI Eligio		PRESENTE
COMUNE DI ROMA	TORELLA Antonio		PRESENTE
COMUNE DI ROMA	TARCISIO Tullio		ASSENTE
COMUNE DI ROMA	GIORIO Maurizio		ASSENTE
COMUNE DI ROMA	Comm. Straor. FINOCCHIARO A.	Subcommis. Dott. Domenico TALANI	PRESENTE
COMUNE DI ROMA	GUIDI Domenico		ASSENTE
COMUNE DI ROMA	FUSCO Pasquale	V. Sindaco Giuseppe AMBROSELLI	PRESENTE
COMUNE DI ROMA	CARTURAN Mario		PRESENTE
COMUNE DI ROMA	BIANCHI Tommaso		ASSENTE
COMUNE DI ROMA	PARISELLA Luigi		PRESENTE
COMUNE DI ROMA	MIELE Antonio	Assessore Giuseppe SIMEONE	PRESENTE
COMUNE DI ROMA	D'AMANTE Silvio	Assessore Antonio LIETO	PRESENTE
COMUNE DI ROMA	AGRESTI Giovanni		ASSENTE
COMUNE DI ROMA	FINESTRA Ajmone	Assessore Sergio TOSELLI	PRESENTE
COMUNE DI ROMA	GUGLIETTA Germi		PRESENTE
COMUNE DI ROMA	ANELLI Giuseppe		PRESENTE
COMUNE DI ROMA	GRAZIANO Paolo		PRESENTE
COMUNE DI ROMA	RIZZI Biagio Pietro		PRESENTE
COMUNE DI ROMA	CASSONI Marlo		PRESENTE
COMUNE DI ROMA	TOMBOLILLO Eligio		ASSENTE
COMUNE DI ROMA	Vice Sindaco PORZIO P. Rosario		ASSENTE
COMUNE DI ROMA	RENZI Marlo		PRESENTE
COMUNE DI ROMA	SOLLI Franco	Assessore Franco GRECO	PRESENTE
COMUNE DI ROMA	BEVILACQUA Loreto		PRESENTE
COMUNE DI ROMA	DEL FERRARO Marcello		ASSENTE
COMUNE DI ROMA	LA NOCE Alessandro		PRESENTE
COMUNE DI ROMA	BELLASSAI Salvatore Armando	Vice Sindaco Maurizio LUCCI	PRESENTE
COMUNE DI ROMA	Comm. Prefettizio DI CAPRIO A.	Resp. LL. PP. Pio FABIETTI	PRESENTE
COMUNE DI ROMA	SCARSELLA Antonio		ASSENTE
COMUNE DI ROMA	SIDDERA Giancarlo		PRESENTE
COMUNE DI ROMA	MIGLIORI Roberto		PRESENTE
COMUNE DI ROMA	CUSANI Armando		PRESENTE
COMUNE DI ROMA	PAMPENA Carlo		ASSENTE
COMUNE DI ROMA	TADDEO Franco		ASSENTE
COMUNE DI ROMA	NARDI Stefano	Assessore Alberto CACIOLO	PRESENTE
COMUNE DI ROMA	BIONDO Vito		ASSENTE
COMUNE DI ROMA	DE ANGELIS Candido		PRESENTE
COMUNE DI ROMA	MARZOLI Vittorio		PRESENTE

Alle sedute alla seduta il Segretario Generale della Provincia sottoscritto, Presidente, Paride Martella, constatata la legalità dell'adunanza, 26 Comuni presenti su 38 per una presenza di n°548.375 abitanti, pari al 90%, dichiara aperta la seduta. Sono intervenuti il Dott. Gustavo Imbellone Garante Regionale del Servizio Idrico Integrato e l'Ing. Massimo Marco, Dirigente Responsabile della Segreteria Tecnico Operativa dell'A.T.O. N. 4 Latina.

In apertura di seduta, il **Presidente Martella** svolge la seguente relazione:

“Come anticipato con fax dell’8 u.s. il Presidente del TAR del Lazio, sezione staccata di Latina, ha emesso il Decreto 262/2002 del 06.04.2002 con il quale ha ritenuto che, mentre la “eventuale stipula degli atti costitutivi della Società mista con l’attuale soggetto aggiudicatario” debbano essere dilazionati sino all’esito dell’udienza del 10 maggio 2002, “tutti gli altri atti ricompresi nell’o.d.g.” della Conferenza odierna “... non appaiono di per sé idonei a modificare in danno della parte ricorrente la situazione fattuale e giuridica oggetto del giudizio”.

Il Provvedimento del TAR è dunque perfettamente coerente con l’impostazione che si era data a questa Conferenza con la quale intendiamo definire atti preliminari aventi natura strettamente tecnica che rappresentano soltanto la volontà negoziale dell’Ente la cui approvazione, non può arrecare alcun pregiudizio agli interessi della Ricorrente.

Lo stesso primo punto all’o.d.g., relativo alla Costituzione della Società mista ed affidamento alla stessa del S.I.I. nell’A.T.O. N. 4 – Latina, si limita a prevedere una Comunicazione del Presidente che, come programmato, mi appresto a svolgere e con la quale intendo delineare il percorso da compiere che, con l’approvazione degli atti prodromici di nostra competenza ci permette di guadagnare tempo prezioso per l’avvio della nuova gestione, in linea con la scadenza fissata dal TAR.

Resta fermo infatti che “l’eventuale stipula degli atti costitutivi della Società mista con l’eventuale soggetto aggiudicatario” avverrà solo dopo la pronuncia del TAR se legittimerà gli atti.

E pertanto con la conferenza di oggi si conclude il lungo e complesso iter di attuazione della legge Galli in Provincia di Latina e nell’ATO 4 e si pongono le condizioni per aprire, finalmente, una nuova fase; quella della effettiva gestione del servizio idrico integrato secondo le forme, i concetti e gli indirizzi della legge regionale 6/96 e quelli che ci siamo dati, come Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti, a partire dalla approvazione della Convenzione di cooperazione.

L’apertura di questa nuova fase, come detto, non è più rinviabile.

Arrivare a questo risultato, malgrado l’impegno straordinario, sia delle istituzioni che delle strutture di supporto tecnico ed operativo, che ci permette di arrivare primi nel Lazio e tra i primi in Italia, ha comportato tempi fin troppo lunghi.

Si è trattato di un percorso non solo estremamente complesso sotto il profilo istituzionale, tecnico ed amministrativo, ma per molti versi, assolutamente nuovo; molte delle scelte e delle procedure che sono state definite a Latina sono diventate regole generali nel resto del Paese.

Ora, però, ulteriori ritardi non sono più sopportabili, perché comporterebbero conseguenze inaccettabili sull’ambiente, sulla qualità dei servizi, sui cittadini.

Negli ultimi anni sono drasticamente diminuiti gli investimenti nel settore idrico, fognario e depurativo, in attesa della messa in campo del nuovo modello gestionale prefigurato dalla legge Galli.

L’attuale sistema gestionale è praticamente allo sbando, in una situazione di perenne “prorogatio”, con punte di ingovernabilità che diventano sempre più critiche ed assumono un carattere addirittura preoccupante quando si presentano eccezionali situazioni meteorologiche, come quella che stiamo attraversando.

Questo mentre, invece, i nuovi standard europei di servizio e le attese del territorio in termini di qualità della vita, richiedono investimenti massicci e gestioni sempre più efficienti.

Sono queste le motivazioni che ci impongono, dopo l'ultima Conferenza del Luglio scorso, di definire i contenuti degli adempimenti necessari per la prossima ed effettiva attuazione della nuova legge.

La Segreteria tecnico-operativa ha predisposto tutta la documentazione necessaria che, negli scorsi giorni, è stata recapitata alle Province ed ai Comuni interessati.

L'ordine del giorno di oggi riguarda tre passaggi fondamentali:

1. l'approvazione del Piano d'ambito definitivo che rappresenta il riferimento essenziale per l'affidamento della gestione;
2. l'approvazione della Convenzione di gestione e del relativo Disciplinare tecnico che costituiscono nel loro insieme il contratto di servizio;
3. l'approvazione degli atti necessari per la costituzione della società di gestione.

Fermo restando quanto già detto in merito al ricorso pendente siamo in grado, con l'approvazione di oggi, di rispondere compiutamente alle urgenze ed alle aspettative in quanto, con legge regionale 16 febbraio 2000 n.12, è stato integrato l'art.6 della legge regionale 6/96, attuativa della legge Galli, stabilendo che le decisioni della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti sono definitive ed immediatamente operative.

Pertanto subito dopo il giudizio in merito del TAR si potrà procedere alla costituzione della Società.

Questo ci consente anche di acquisire le approvazioni di rito da parte dei singoli Consigli Comunali.

In questa prospettiva mi limiterò ad una illustrazione sintetica dei punti salienti dei documenti e degli atti che dobbiamo, oggi, esaminare ed approvare.

Piano d'ambito definitivo

Il Piano d'ambito definitivo è costituito dal Piano d'ambito ~~preliminare~~ posto a base di gara integrato dall'offerta del raggruppamento risultato vincitore.

Esso è articolato nei seguenti documenti principali:

- Programma trentennale degli interventi
- Piano economico-finanziario
- Piano tariffario
- Modello gestionale ed organizzativo

- Regolamento del Servizio idrico integrato
- Carta dei servizi

In pratica il Piano definisce le modalità secondo le quali il servizio dovrà essere organizzato e svolto, i livelli di servizio che dovranno essere garantiti, i diritti degli utenti ed i doveri del gestore, le tariffe che dovranno essere applicate, gli investimenti che dovranno essere realizzati nel tempo di affidamento per assicurare in modo omogeneo sull'intero ambito i livelli di servizio stabiliti, qualitativamente migliori degli attuali.

Anche se il Piano che oggi approviamo è una base forte per la nuova organizzazione del servizio dobbiamo essere consapevoli che si tratta di uno strumento che deve essere gestito in modo dinamico.

La conferenza dei Sindaci e dei Presidenti valuterà, di volta in volta, le esigenze di aggiornamento del Piano, sia per tener conto della effettiva situazione delle opere e degli impianti, quale risulterà dalla puntuale ricognizione che dovrà essere fatta nei prossimi mesi in sede di consegna delle opere al nuovo gestore, sia per corrispondere alle nuove esigenze che potranno determinarsi nelle diverse realtà territoriali.

Tutto questo tenendo fermi i punti qualificanti del Piano:

- il livello degli investimenti Euro= 145.640.846, pari a 282 miliardi di lire, nei prossimi sei anni e di circa Euro= 149.772.501, pari a 290 miliardi di lire, nel successivo periodo di affidamento;
- lo sviluppo delle tariffe, sensibilmente inferiori a quelle previste nel Piano d'ambito posto a base di gara in tutto il periodo di affidamento (la tariffa di partenza sarà di Euro= 0,869197, pari a 1683 lire al metro cubo, contro Euro= 0,981268, pari a 1900 lire a metro cubo previste dal Piano d'ambito posto a base della gara);
- il livello dei servizi che, sia in termini qualitativi che quantitativi, è migliorativo del Piano d'ambito posto a base di gara ed è superiore ai minimi previsti dalla normativa vigente.

Con l'approvazione del Piano d'ambito definitivo si fa, poi, un salto di qualità netto nei rapporti con l'utenza.

L'ATO 4 di Latina si pone sotto questo profilo all'avanguardia in Italia con un Regolamento del Servizio ed una Carta dei diritti dell'utente che consentono di assicurare in modo trasparente e controllabile la qualità, la regolarità e l'efficacia dei servizi svolti.

Convenzione di gestione e Disciplinare tecnico

La Convenzione di gestione ed il Disciplinare tecnico costituiscono, come ho detto, il contratto di affidamento, stabilendo tutte le condizioni e le modalità per la gestione degli impianti delle infrastrutture concesse e per l'erogazione del servizio.

Coerentemente con quanto disposto dalla legge Galli e con gli aggiornamenti della Regione Lazio, questi documenti sono stati aggiornati negli ultimi anni con gli adeguamenti normativi nel frattempo intervenuti e tenuti in linea con le

finanziario connesse con la realizzazione degli investimenti che, per la loro dimensione, assumono un rilievo speciale e comportano l'applicazione di meccanismi moderni quali quelli del project financing.

Nel Disciplinare, che rappresenta l'indispensabile corredo del contratto di servizio, congiurandosi come un vero e proprio capitolato speciale d'appalto, sono regolate, nel dettaglio, tutte le attività che debbono essere svolte dal gestore ed i controlli e le verifiche che dovranno essere effettuate, per il tramite della Segreteria tecnico-operativa, dell'Autorità d'ambito.

Atti propedeutici alla costituzione della Società mista di gestione

La Società di gestione, a prevalente capitale pubblico locale, che dovrà assumersi l'onere del servizio, denominata "Acqualatina S.p.A.", dovrà costituirsi secondo lo schema di Statuto e di Patto parasociale che oggi approveremo.

La Società sarà amministrata da un Consiglio d'Amministrazione composto da undici membri.

Sette membri saranno nominati dalla parte pubblica che detiene il 51% del capitale sociale, gli altri quattro membri saranno espressi dal partner privato che avrà il 49% del capitale sociale.

Rispetto allo schema preliminare di Statuto gli atti predisposti consentono di regolare in tutti i loro aspetti i rapporti tra la parte pubblica e la parte privata.

In particolare, mentre negli schemi precedenti si prevedeva di affidare all'Amministratore Delegato, espresso dalla parte privata, i più ampi poteri gestionali, si è ora introdotto un nuovo organismo, il Comitato Esecutivo, con poteri e compiti definiti in modo da assicurare la presenza pubblica anche nelle decisioni di carattere operativo e gestionale.

La Società di gestione avrà un capitale iniziale di 620.000 Euro (un miliardo e duecento milioni di lire) che, per il 51%, dovrà essere sottoscritto dalla parte pubblica e, per il 49%, dalla parte privata.

Secondo le previsioni del Piano economico-finanziario, il capitale sociale, nell'arco di due esercizi annuali, dovrà aumentare, mantenendo il rapporto 51/49 tra la parte pubblica e la parte privata, fino a poco più di 26.850.000 Euro (52 miliardi di lire).

Si tratta di una cifra imponente, necessaria per garantire già nella fase di avvio un livello di investimenti adeguato alle esigenze.

Per raggiungere questo obiettivo, senza oneri a carico dei Comuni, si è studiata una soluzione che ha trovato consenso da parte della Cassa Depositi e Prestiti che ha assicurato il finanziamento necessario per la capitalizzazione del 51% pubblico attraverso la contrazione di un mutuo, coperto da parte del canone di concessione dovuto dalla Società di gestione ai Comuni e previsto tra i costi a carico della tariffa.

Questo meccanismo permetterà pertanto, senza oneri a carico dei bilanci comunali, la costituzione della Società e la sua successiva capitalizzazione fino all'importo che ho precedentemente quantificato in Euro= 26.850.000 (52 miliardi di lire).

Per i Comuni non ci saranno né oneri né adempimenti particolari.

Con la Cassa Depositi e Prestiti si è concordato che la Provincia di Latina si farà carico di tutte le incombenze e le procedure necessarie.

Un ruolo di servizio che l'Amministrazione Provinciale è ben lieta di mettere a disposizione dei Comuni sostanziando così il ruolo di coordinamento che la legge regionale e la Convenzione di cooperazione le affida.

Il mutuo verrà, così, richiesto dalla Provincia di Latina in nome e per conto dei Comuni convenzionati; la garanzia verrà prestata dalla Società "Acqualatina S.p.A."; la Provincia si farà carico di prestare anche la garanzia sussidiaria per i primi due anni di esercizio nei quali la Società "Acqualatina S.p.A.", essendo di nuova costituzione, non potrà presentare i bilanci pregressi come richiesto dalla Cassa Depositi e Prestiti.

Per la prima capitalizzazione il socio privato, su richiesta della Provincia di Latina, che verrà formulata su mandato della odierna Conferenza, anticiperà, attesa la limitatezza dell'importo necessario (i 3/10 della quota pubblica del capitale sociale che è necessario versare per la costituzione della Società corrispondono a poco più di 90.000 Euro), i fondi necessari sempre a valere sui futuri canoni di concessione.

La parte pubblica del capitale sociale sarà ripartita tra i 38 Comuni costituenti ATO 4, secondo quanto stabilito dall'art.22 della Convenzione di cooperazione e cioè in quota sostanzialmente proporzionale al numero degli abitanti residenti in ciascun Comune.

Per la costituzione della Società, che avverrà subordinatamente all'esito del giudizio pendente presso il TAR del Lazio, Sezione di Latina, dovranno intervenire i Sindaci o loro delegati.

E' assolutamente necessario che tale partecipazione sia garantita.

Dobbiamo premunirci, però, anche di fronte ad eventi imprevedibili che potrebbero impedire la partecipazione di un Sindaco o del suo delegato all'atto costitutivo della Società.

Anche in questo caso la Provincia di Latina svolgerà una funzione di servizio, sottoscrivendo, provvisoriamente, le quote di competenza comunale, per quei Comuni che non fossero rappresentati all'atto costitutivo, fermo restando che le quote di capitale in questione verranno retrocesse ai Comuni medesimi con appositi atti che dovranno essere sottoscritti dai Sindaci stessi o da loro delegati.

E' evidente che in questi ultimi casi, rendendosi necessari specifici ulteriori atti, le spese degli stessi saranno a carico del bilancio dei Comuni interessati.

Le spese di costituzione della Società saranno, viceversa, a carico della Società stessa.

Conclusioni

Ho cercato di fare un quadro sintetico ma nello stesso tempo il più possibile completo ed esaustivo degli adempimenti che abbiamo davanti.

Per assicurare il migliore svolgimento dei lavori della Conferenza ritengo opportuno seguire l'ordine del giorno e procedere all'esame ed alla approvazione dei singoli punti".

A) Dopo la relazione, il **Presidente** pone all'esame e all'approvazione dell'Assemblea l'argomento iscritto al punto 2 dell'ordine del giorno avente ad oggetto: "*Esame ed approvazione ai sensi del 3° comma dell'art.11 della legge 36/94, del "Piano d'ambito definitivo" derivante dall'offerta del R.T.I. G.d.E. e consistente in:*

- a) *Estratto del Programma trentennale degli interventi necessari;*
- b) *Estratto del Piano economico e finanziario trentennale;*
- c) *Estratto del Piano tariffario trentennale;*
- d) *Estratto del Modello organizzativo e gestionale della costituenda Società mista".*

Nel dibattito interviene il **Sindaco di Amaseno, Ruggeri**, il quale svolge un ampio ed articolato intervento critico.

Legge il parere di regolarità amministrativa rilasciato dall'Ing. Di Marco e chiede di conoscere le tariffe previste.

Sostiene che i Consigli comunali dovevano avere il tempo necessario per assumere le determinazioni di competenza anche relativamente ai riflessi finanziari che ne derivano.

Propone di rinviare tutti gli argomenti proposti all'esame dell'Assemblea.

Propone, infine, di consentire maggiore autonomia alla Segreteria Tecnica dell'A.T.O..

L'intero contenuto dell'intervento del Sindaco di Amaseno è riportato nel resoconto stenografico della seduta, al quale si fa rinvio.

A questo punto il **Presidente Martella** propone di procedere alla votazione della proposta in oggetto indicata per appello nominale.

Prima della proclamazione dell'esito della votazione, il **Presidente Martella** invita il Segretario generale a procedere alla verifica dei presenti poiché nel corso delle operazioni di voto alcuni commissari hanno lasciato l'aula, altri sono entrati nella sala.

La proposta del **Presidente Martella** provoca la vibrata protesta del **Sindaco di Amaseno**, il quale chiede ripetutamente e ad alta voce al Segretario generale di far conoscere l'esito della votazione.

Segue grande animosità in aula.

Intanto il **Sindaco di Priverno, Renzi**, dichiara di essersi astenuto dal voto perché non ha ricevuto risposta ai quesiti tecnici posti, per cui chiede la riapertura del dibattito e la sospensione delle procedure di votazione.

La proposta del **Sindaco di Priverno** è approvata dall'Assemblea con **voto unanime dei 22 Comuni presenti** - Assenti 16 (Amaseno, Giuliano di Roma, Vallecorsa, Villa S. Stefano, Bassiano, Cori, Itri, Maenza, Pontinia, Ponza, Prossedi, Roccamassima, Sermoneta, Spigno Saturnia, SS. Cosma e Damiano, Ventotene).

ABITANTI RAPPRESENTATI N°537.415 PARI AL 100% DEI PARTECIPANTI.-

Il **Sindaco di Cisterna, Carturan**, dichiara di doversi allontanare dall'aula delegando l'Assessore Trombelli, presente in aula.

Sono le ore 12.50.-

Su invito del Presidente, **P'Ing. Di Marco** risponde ampiamente ai quesiti posti.

Nel frattempo sono rientrati in aula i Sindaci di Amaseno e Giuliano di Roma.

Sono le ore 13.00.-

A seguito dei chiarimenti resi dall'Ing. Di Marco, il **Sindaco di Roccasecca dei Volsci, La Noce**, annuncia il voto favorevole.

Il **Presidente Martella** dichiara chiusa la discussione e invita a procedere alla votazione della proposta in atti.

Presenti n.25.-

Assenti n.13 (Vallecorsa, Villa S. Stefano, Bassiano, Cori, Itri, Maenza, Pontinia, Ponza, Roccamassima, Sermoneta, Spigno Saturnia, SS. Cosma e Damiano, Ventotene).-

Voti Favorevoli: n.23.-

Voti Contrari: n.2 (Amaseno e Giuliano di Roma).-

Astenuti: //-

ABITANTI RAPPRESENTATI N°538.735 PARI A 99% DEI PARTECIPANTI.-

La proposta è approvata.

Per il contenuto degli interventi si rinvia al resoconto stenografico in atti.-

B) Si passa all'esame e all'approvazione del punto 3 dell'ordine del giorno avente ad oggetto: "*Esame ed approvazione:*

a) Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

b) della Carta dei Servizi".

Sull'argomento **P'Ing. Di Marco** svolge un'ampia ed approfondita relazione.

Subito dopo si procede alle operazioni di voto.

Presenti n.25.-

Assenti n.13 (Vallecorsa, Villa S. Stefano, Bassiano, Cori, Itri, Maenza, Pontinia, Ponza, Roccamassima, Sermoneta, Spigno Saturnia, SS. Cosma e Damiano, Ventotene).-

Voti Favorevoli: n.23.-

Voti Contrari: //-

Astenuti: n.2 (Amaseno, Giuliano di Roma).-

ABITANTI RAPPRESENTATI N°538.735 PARI A 99% DEI PARTECIPANTI.-

La proposta è approvata.-

Per quanto sopra non riportato, si rinvia al resoconto stenografico della seduta in atti.

C) Si procede all'esame del punto 4 dell'ordine del giorno avente ad oggetto: "*Esame ed approvazione dell'elenco del personale pubblico trasferito al gestore*".

Svolge sull'argomento un'ampia relazione l'Ing. Di Marco.

Il Sindaco di Nettuno propone di precisare accanto a ciascun dipendente la qualifica rivestita.

Il Presidente Martella si dichiara favorevole.

Dichiarata chiusa la discussione, si procede alla votazione.

Presenti n.25.-

Assenti n.13 (Vallecorsa, Villa S. Stefano, Bassiano, Cori, Itri, Maenza, Pontinia, Ponza, Roccamassima, Sermoneta, Spigno Saturnia, SS. Cosma e Damiano, Ventotene).-

Voti Favorevoli: n.25.-

Voti Contrari: //-

Astenuti: //-

ABITANTI RAPPRESENTATI N°545.316 PARI AL 100% DEI PARTECIPANTI.-

La proposta è approvata all'unanimità.

Per quanto sopra non riportato, si rinvia al resoconto stenografico della seduta in atti.

D) Si procede all'esame del punto 5 dell'ordine del giorno avente ad oggetto: *"Esame ed approvazione degli schemi definitivi della convenzione di gestione e del relativo Disciplinare tecnico"*.

Sull'argomento svolge un'ampia relazione l'Ing. Di Marco.

Segue un ampio intervento articolato e critico del Sindaco di Amaseno, riportato integralmente nel resoconto stenografico in atti.

Presenti alla votazione n.25.-

Assenti n.13 (Vallecorsa, Villa S. Stefano, Bassiano, Cori, Itri, Maenza, Pontinia, Ponza, Roccamassima, Sermoneta, Spigno Saturnia, SS. Cosma e Damiano, Ventotene).-

Voti Favorevoli: n.21.-

Voti Contrari: n.2 (Amaseno e Giuliano di Roma).-

Astenuti: n.2 (Castelforte, Aprilia).-

ABITANTI RAPPRESENTATI N°475.669 PARI AL 87% DEI PARTECIPANTI.-

La proposta è approvata.-

Per quanto sopra non riportato, si rinvia al resoconto stenografico della seduta in atti.

E) Si procede all'esame del punto 6 dell'ordine del giorno avente ad oggetto: *"Esame ed approvazione schemi definitivi Statuto e Patto parasociale relativi alla costituzione della Società mista di gestione del S.I.I. nell'A.T.O. n°4 - Latina"*.

Sull'argomento svolge un'ampia relazione il Presidente Martella, il quale ricorda che comunque tutto resta condizionato all'esito del ricorso pendente innanzi al T.A.R. di Latina.

Dopo la relazione del Presidente, intervengono nel dibattito i **Sindaci di Amaseno, Anzio e Nettuno.**

Replica il **Presidente Martella.**

Intervengono nuovamente i **Sindaci di Anzio e Amaseno.**

Il **Sindaco di Roccasecca dei Volsci, La Noce**, chiede il rinvio dell'argomento per l'approfondimento della complessa materia trattata.

L'**Assessore del Comune di Formia, Simeone**, propone di eliminare l'ultimo comma dell'art.4 dei Patti parasociali della Società mista "Al Comitato vengono delegati tutti i poteri del Consiglio di Amministrazione non riservati ai sensi dell'art.3 e non delegati dallo stesso all'Amministratore delegato ai sensi dell'art.5".

Il **Sindaco di Nettuno** propone di votare lo Statuto e di rinviare i Patti parasociali.

Il **Presidente Martella** si dichiara d'accordo su quest'ultima proposta. In conseguenza dichiara che i Patti parasociali sono ritirati dall'esame dell'Assemblea.

Anche il **Sindaco di Roccasecca dei Volsci** e l'**Assessore di Formia** ritirano le proposte in precedenza avanzate.

Pertanto, l'Assemblea è chiamata a votare solo sul seguente argomento: *"Esame ed approvazione schema definitivo dello Statuto relativo alla costituzione della Società mista di gestione del S.L.I. nell'A.T.O. n°4 - Latina"*.

Per quanto sopra non riportato si rinvia al resoconto stenografico della seduta in atti.

Presenti n°25.-

Assenti n°13 (Vallecorsa, Villa S. Stefano, Bassiano, Cori, Itri, Maenza, Pontinia, Ponza, Roccamassima, Sermoneta, Spigno Saturnia, SS. Cosma e Damiano, Ventotene).-

Voti Favorevoli: n.23.-

Voti Contrari: n.2 (Amaseno e Giuliano di Roma).-

Astenuti: //.-

ABITANTI RAPPRESENTATI N°538.735 PARI AL 99% DEI PARTECIPANTI.-

La proposta è approvata.-

F) Si procede all'esame del punto 7 dell'ordine del giorno avente ad oggetto: *"Nomina membri pubblici Consiglio di Amministrazione"*.

Il **Presidente Martella** svolge una breve relazione dichiarando che è stata presentata una sola lista di sette candidati per il Consiglio di Amministrazione e di due Sindaci effettivi e un supplente per il Collegio dei Revisori dei Conti.

L'**Assessore di Terracina, Caciolo**, chiede di conoscere i criteri in base ai quali sono state proposte le candidature.

Analogha richiesta viene formulata dal **Vice Sindaco di Sabaudia, Lucci.**

Il **Presidente** fa presente che la lista di candidati, di cui dà lettura, è stata formulata sulla base dei seguenti materiali:

- Martella Paride, nato a Fregene il 31 marzo 1955;
- Renzi Mario, nato a Minturno il 26 febbraio 1951;
- De Angelis Camillo, nato ad Anzio il 21 settembre 1957;
- Toselli Sergio, nato a Cisterna di Latina il 9 luglio 1953;
- Fazzone Claudio, nato a Fondi il 7 ottobre 1961;
- Cusani Armando, nato a Formia l'8 ottobre 1963;
- Simeone Giuseppe, nato a Sperlonga il 18 gennaio 1957.

Per i Revisori dei conti effettivi:

- Rasile Antonio, nato a Minturno il 26 agosto 1951;
- Massa Giorgio, nato a Cisterna di Latina il 30 maggio 1946.

Revisore supplente:

- Frasca Mauro.

Il Rappresentante del Comune di Terracina annuncia voto contrario.

Il **Sindaco di Amaseno** minaccia di uscire dall'A.T.O., considerata l'esclusione dei rappresentanti della Provincia di Frosinone.
Contesta la candidatura di Fazzone.

Il **Presidente Martella** ritiene potersi procedere per appello nominale essendo pervenuta solo una lista di candidati.

La **Segreteria generale** fa presente che per essere valida la votazione occorre raggiungere la maggioranza numerica e quella della popolazione rappresentata.
Per questi motivi deve escludersi il ricorso alla votazione per scrutinio segreto.

L'Assemblea concorda e si procede alla votazione per appello nominale:

1) Lista di candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione "Acqualatina S.p.A.".

Presenti n.25

Assenti n.13 (Vallecorsa, Villa S. Stefano, Bassiano, Cori, Itri, Maenza, Pontinia, Ponza, Roccamassima, Sermoneta, Spigno Saturnia, SS. Cosma e Damiano, Ventotene).-

Voti Favorevoli: n.22.-

Voti Contrari: n.1 (Terracina).-

Astenuti: n.1 (Giuliano di Roma).-

Nulli: n.1 (Amaseno).-

ABITANTI RAPPRESENTATI N°499.868 PARI AL 92% DEI PARTECIPANTI.-

La proposta è approvata.

2) Lista di candidati da nominarsi quali Revisori dei conti di "Acqualatina S.p.A.".

Presenti n.24.-

Assenti n.14 (Aprilia, Vallecorsa, Villa S. Stefano, Bassiano, Cori, Itri, Maenza, Pontinia, Ponza, Roccamassima, Sermoneta, Spigno Saturnia, SS. Cosma e Damiano, Ventotene).-

Voti Favorevoli: n.21.-

Voti Contrari: n.2 (Amaseno, Terracina).-

Astenuti: n.1 (Giuliano di Roma).-

ABITANTI RAPPRESENTATI N°441.417 PARI AL 91% DEI PARTECIPANTI.-

La proposta è approvata.

Per quanto sopra non riportato, si rinvia al resoconto stenografico della seduta in atti.

G) L'Assemblea procede all'esame dell'8° punto dell'ordine del giorno avente ad oggetto: *"Esame ed approvazione Conti Consuntivo esercizio 2001 e Preventivo esercizio 2002 spese di funzionamento della Segreteria tecnico-operativa"*.

Esce dall'aula il **Sindaco di Anzio** delegando a rappresentare il Comune il Consigliere Comunale Umberto Succi.

Sono le ore 15.00.-

Esce l'Assessore di Terracina, Caciolo.

L'Ing. Di Marco illustra l'argomento in oggetto.

Subito dopo si procede alla **votazione del Conto Consuntivo** che viene approvato all'unanimità.

Presenti n.23.-

Assenti n.15 (Aprilia, Terracina, Vallecorsa, Villa S. Stefano, Bassiano, Cori, Itri, Maenza, Pontinia, Ponza, Roccamassima, Sermoneta, Spigno Saturnia, SS. Cosma e Damiano, Ventotene).-

Voti Favorevoli: n.23.-

Voti Contrari: //-

Astenuti: //-

ABITANTI RAPPRESENTATI N°447.998 PARI AL 100% DEI PARTECIPANTI.-

Indi, l'Assemblea procede alla **votazione del Bilancio Preventivo 2002** che viene approvato all'unanimità.

Presenti n.23.-

Assenti n. 15 (Aprilia, Terracina, Vallecorsa, Villa S. Stefano, Bassiano, Cori, Itri, Maenza, Pontinia, Ponza, Roccamassima, Sermoneta, Spigno Saturnia, SS. Cosma e Damiano, Ventotene).-

Voti Favorevoli: n.23.-

Voti Contrari: //-

Astenuti: //-

ABITANTI RAPPRESENTATI N°447.998 PARI AL 100% DEI PARTECIPANTI.-

H) L'Assemblea approva all'unanimità il punto dell'ultimo punto all'ordine del giorno avente ad oggetto: "Protocollo di Intesa per la *Utilizzazione in agricoltura delle acque reflue degli impianti di depurazione di Latina, Formello, Fregene, Scalo e Sermoneta: ratifica deliberazione di Giunta Provincia n°25 del 10/07/2001*". L'Assemblea approva la proposta con voto unanime.

Presenti n.23.-

Assenti n.15 (Aquila, Frosinone, Vallecorsa, Villa S. Stefano, Bassiano, Cori, Itri, Maenza, Pontinia, Formello, Roccamassima, Sermoneta, Spigno Saturnia, SS. Cosma e Damiano, Ventotene)-

Voti Favorevoli: n.23.-

Voti Contrari: //-

Astenuti: //-

ABITANTI RAPPRESENTATI N°447.998 PARI AL 100% DEI PARTECIPANTI.-

Per quanto sopra non riportato si rinvia al resoconto stenografico della seduta in atti.

La seduta è tolta. Sono le ore 15.10.-

LA CONFERENZA DEI SINDACI E DEI PRESIDENTI – A.T.O. N.4 LAZIO MERIDIONALE – LATINA

PREMESSO:

- Che con propria deliberazione in data 26/07/2001, Atto n.8, sono stati approvati i verbali della Commissione di Gara, dai quali risulta "scelta", tra i partecipanti ed ammessi alla gara per la selezione del socio privato di minoranza della costituenda società mista di gestione del servizio idrico integrato nell'A.T.O. n.4 – Latina, l'A.T.I. capeggiata dalla Compagnie Generale des Eaux;
- Che con provvedimento dirigenziale n.55 del 01/08/2001 è stata approvata la graduatoria tra i concorrenti partecipanti ed ammessi alla gara e selezionato il R.T.I. capeggiato dalla Compagnie Generale des Eaux;
- Che, ai sensi del 3° comma dell'art.3 della vigente Convenzione di Cooperazione, compete agli enti locali convenzionati:
 - la scelta delle forme del servizio idrico integrato;
 - l'affidamento del servizio idrico integrato;
 - l'organizzazione dell'attività di ricognizione delle opere attinenti il servizio idrico integrato;
 - l'approvazione e l'aggiornamento del programma degli interventi, del piano finanziario e del modello gestionale e organizzativo;
 - la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, in attuazione e con le modalità di cui all'art.13 della legge n.36/94;
 - l'attività di controllo sui servizi di gestione, con particolare riferimento alla verifica dei livelli e degli standard prestabiliti nelle convenzioni con i soggetti gestori;

- Che, ai sensi dell'articolo 6 della stessa Convenzione, è stata convocata, per la data odierna, l'Assemblea dei Sindaci e dei Presidenti dell'A.T.O. n.4 – Latina per discutere l'ordine del giorno d.g.:
 1. Costituzione della Società mista e affidamento alla stessa del S.I.I. nell'A.T.O. n.4 – Latina, ai sensi dell'art. 11 della L. 36/94, del "Piano d'Amministrazione" derivante dall'offerta del R.T.I. G.d.E. e consistente in:
 - a) Estratto del Programma trentennale degli interventi necessari;
 - b) Estratto del Piano economico e finanziario trentennale;
 - c) Estratto del Piano tariffario trentennale;
 - d) Estratto del Modello organizzativo e gestionale della costituenda Società mista;
 3. Esame ed approvazione:
 - a) del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
 - b) della Carta dei Servizi;
 4. Esame ed approvazione dell'elenco del personale pubblico trasferito al Gestore;
 5. Esame ed approvazione degli schemi definitivi della Convenzione di gestione e del relativo Disciplinare tecnico;
 6. Esame ed approvazione schemi definitivi Statuto e Patto Parasociale relativi alla costituzione della Società mista di gestione del S.I.I. nell'A.T.O. n.4 – Latina;
 7. Nomina membri pubblici Consiglio di amministrazione;
 8. Esame ed approvazione Conti Consuntivo es. 2001 e Preventivo es. 2002 spese funzionamento Segreteria tecnico-operativa;
 9. Protocollo d'intesa per la riutilizzazione in agricoltura delle acque reflue degli impianti di depurazione di Latina Est, Latina Scalo e Sermoneta: Ratifica deliberazione G.P. n°25 del 25.02.2002;
- Che, ai sensi degli articoli 11, 12 e 13 della predetta Convenzione, per la gestione del S.I.I. deve essere costituita apposita società per azioni a prevalente (51%) capitale pubblico locale;
- Che, ai sensi dell'art.17 della ripetuta Convenzione di cooperazione, ai fini dell'affidamento del S.I.I., gli enti locali convenzionati approvano gli schemi definitivi della Convenzione di gestione e del relativo Disciplinare tecnico, sulla base del modello approvato con deliberazione della Giunta Regionale 4/11/1997 n.6924;

Richiamato il comma 3 ter dell'art.6 della L.R. n.6/96 che stabilisce che le decisioni assunte dalla "Conferenza", per le finalità connesse con l'organizzazione e la gestione del S.I.I., sono definitive ed immediatamente operative;

Richiamato, altresì, il proprio Verbale in data 02 Luglio 1998 con il quale è stato approvato lo schema preliminare dello STATUTO della costituenda Società mista di gestione del S.I.I. nell'A.T.O. n.4 – Latina, successivamente allegato al Bando di Gara a mero titolo esplicativo delle modalità costitutive della predetta società;

Atteso che sono stati predisposti gli schemi definitivi dello Statuto ed del Patto parasociale relativi alla costituzione della società mista di gestione del S.I.I. nell'A.T.O. n.4 – Latina;

Visto il Piano d'Ambito definitivo, ottenuto integrando l'offerta del R.T.I. selezionato con il Piano d'Ambito preliminare approvato con propria deliberazione in data 01/02/2000 Atto n.1, articolato nei seguenti documenti di sintesi:

- Estratto del Programma trentennale degli interventi necessari;
- Estratto del Piano economico e finanziario trentennale;
- Estratto del Piano tariffario trentennale;
- Estratto del Modello organizzativo e gestionale della costituenda Società mista;

Visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato e la Carta dei Servizi, desunti dall'offerta del R.T.I. selezionato;

Visto l'elenco del personale trasferito al gestore, ai sensi della L.R. 26/98;

Visti i Conti Consuntivo esercizio 2001 e Preventivo esercizio 2002, relativi alle spese di funzionamento della Segreteria Tecnico Operativa dell'A.T.O. n.4 - Latina;

Vista la deliberazione della Giunta n.25 del 25/02/2002, con la quale è stato autorizzato il Presidente della Provincia di Latina a sottoscrivere il "Protocollo d'intesa" per la riutilizzazione in agricoltura delle acque reflue degli impianti di depurazione di Latina Est, Latina Scalo e Sermoneta;

Visto, altresì, il Decreto n.262/2002, emesso in data 06.04.2002, dal Presidente del T.A.R. del Lazio, Sezione di Latina, sul ricorso n°68/2002 proposto dal R.T.I. capeggiato dalla Severn Trent Water International ltd;

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "*Costituzione Società mista per l'affidamento del Servizio Idrico Integrato*";

Visto il parere di regolarità tecnica del Dirigente Responsabile della Segreteria tecnico-operativa;

Udita la relazione del Presidente Martella;

Udito il dibattito, di cui al resoconto stenografico della seduta in atti;

Visto l'esito delle votazioni;

DELIBERA

1. **di approvare** ai sensi del 3° comma dell'art.11 della legge 36/94, il "Piano d'Ambito" definitivo, approvato in base all'offerta del R.T.I. prescelto, capeggiato dalla **Comunità Idrica Integrata** e consistente, per estratto, in:

- Estratto del Programma trentennale degli interventi necessari;
- Estratto del Piano economico e finanziario trentennale;

□ Estratto del Modello organizzativo e gestionale della costituenda Società mista (S.M.I.S.)

Il presente Piano d'Ambito è depositato presso gli uffici dell'Autorità d'Ambito

2. **di approvare** lo schema definitivo del “**Formulario Integrato**”, desunto dall’offerta del R.F. n. 1/2002, che contiene la descrizione delle prestazioni e l’utenza e la “**Carta dei Servizi**”, desunta dall’offerta n. 1/2002, con la quale si qualificano le modalità di svolgimento delle attività (Allegato B-B1);

3. **di approvare** lo schema definitivo degli articoli 1, 2, 3 e 4 della L.R. 26/98, l’elenco delle attività e delle prestazioni della società mista di gestione (Allegato C);

4. **di approvare** lo schema definitivo della Convenzione di Gestione e del relativo Disciplina di Gestione, in base al modello approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1097/2002 (Allegato D-D1);

5. **di approvare** lo schema definitivo dello Statuto della Società mista di gestione (Allegato E);

6. **di nominare**, a tal fine, i seguenti membri pubblici del Consiglio di Amministrazione della Società mista:

- MARTELLA Paride – nato a Sezze il 31-03-1955;
- RENZI Mario – nato a Priverno il 26-02-1951;
- DE ANGELIS Candido – nato ad Anzio il 21-09-1957;
- TOSELLI Sergio – nato a Cisterna di Latina il 9-07-1953;
- FAZZONE Claudio – nato a Fondi il 7-10-1961;
- CUSANI Armando – nato a Formia l’8-10-1963;
- SIMEONE Giuseppe – nato a Sperlonga il 18-01-1957.

di nominare nel Collegio dei Revisori dei conti i Sindaci effettivi:

- RASILE Antonio – nato a Minturno il 26-08-1951;
- MASSA Giorgio – nato a Cisterna di Latina il 30-05-1946.

Sindaco supplente:

- FRASCA Mauro.

7. **di approvare** i Conti Consuntivo esercizio 2001 e Preventivo esercizio 2002, relativi alle spese di funzionamento della Segreteria Tecnico-Operativa (Allegato F-F1);

8. **di ratificare**, ad ogni effetto, la deliberazione della Giunta Provinciale di Latina n.25 del 25/02/2002 (Allegato G);

9. **la presente** deliberazione sarà affissa all’Albo Pretorio della Provincia per quindici giorni consecutivi;

10. **a cura** della Segreteria Tecnica dell’A.T.O., la presente deliberazione sarà inviata agli Enti Locali dell’Ambito.

Parere di re

F.to Ing. Massimo Di Marco

Letto, conf

IL PRESIDENTE
F.to Paride

IL SEGRETARIO
F.to Francesco Colacicco

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio della Provincia per 15 giorni consecutivi a partire dal 24 APR. 2002

F.to IL SEGRETARIO GENERALE

Latina, li 24 APR. 2002



Provincia di Latina
 SEGRETERIA TECNICO-OPERATIVA A.T.O. N. 4
 SERVIZI IDRICI INTEGRATI

COPIA FOTOSTATICA
~~CONFORME ALL'ORIGINALE~~

LATINA LI 10/07/2007



IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA
 SEGRETERIA TECNICA OPERATIVA
 A.T.O n. 4
 Ing. Sergio GIOVANNETTI

[Handwritten signature]

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
 TERRITORIO
 (Dr. Raniero DE Filippis)

[Handwritten signature]



LIAU

ALLEGATO C1



Assemblea A.T.O. n°4
Seduta del 9 aprile 2002
Delibera n°1 - ALLEGATO D



PROVINCIA DI LATINA
SEGRETARIA TECNICO OPERATIVA
AUTORITÀ A.T.O. 4
"LAZIO MERIDIONALE LATINA"



REGIONE LAZIO

AUTORITÀ A.T.O. 4 - LT

ALLEG. alla DELIB. N. 883
DEL 28 NOV. 2008

Handwritten initials

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

L'ALLEGATO È COMPOSTO DA

N. 23 PAGINE

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
TERRITORIO
(Dr. *Raniero DE Filippis*)



.....	1
<u>CONZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</u>	2
<u>TITOLO I - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO</u>	4
<u>Articolo 1) Affidamento del Servizio Idrico Integrato</u>	4
<u>Articolo 2) Divieto di sub-affidamento anche parziale del Servizio</u>	4
<u>Articolo 3) Modalità di affidamento da parte del GESTORE di attività comprese nel Servizio</u>	4
<u>TITOLO II - OGGETTO E DURATA</u>	4
<u>Articolo 4) Descrizione del Servizio</u>	4
<u>Articolo 5) Area di intervento</u>	5
<u>Articolo 6) Livelli di servizio e riduzione delle perdite</u>	5
<u>Articolo 7) Modalità di esecuzione della gestione del Servizio Idrico Integrato</u>	5
<u>Articolo 8) Soggetti titolari di concessioni di servizi</u>	6
<u>Articolo 9) Regolamento di utenza, Carta dei servizi ed informazione al pubblico e agli utenti</u>	6
<u>Articolo 10) Ulteriori servizi</u>	6
<u>Articolo 11) Durata</u>	7
<u>TITOLO III - COMPENSO</u>	7
<u>Articolo 12) Tariffa</u>	7
<u>Articolo 13) Canone di concessione per i beni affidati al GESTORE</u>	8
<u>Articolo 14) Modalità di riscossione della tariffa</u>	8
<u>Articolo 15) Fondo speciale impianti di depurazione</u>	9
<u>Articolo 16) Modalità di riparto dei corrispettivi con i soggetti gestori tutelati</u>	9
<u>Articolo 17) Quota di tariffa per i costi di gestione delle aree di salvaguardia</u>	9
<u>Articolo 17 bis) Equilibrio economico-finanziario</u>	9
<u>TITOLO IV - OPERE ED IMPIANTI</u>	9
<u>Articolo 18) Attuazione del PIANO; Programma degli interventi; aggiornamento del PIANO</u>	9
<u>Articolo 18 bis) "Periodo transitorio"</u>	10
<u>Articolo 19) Affidamento e consegna al GESTORE delle opere</u>	10
<u>Articolo 20) Modalità di conduzione delle opere e impianti; manutenzioni ordinarie e straordinarie - programmate ed impreviste</u>	11
<u>Articolo 21) Modalità di realizzazione di nuove opere e impianti</u>	11
<u>Articolo 22) Aree necessarie per il Servizio</u>	11
<u>Articolo 23) Modalità di relazione con gli enti locali dell'ambito in tema di concessioni, autorizzazioni ed ogni altro atto necessario alla esecuzione delle opere e impianti e dei servizi inerenti il S.I.I.</u>	12
<u>Articolo 24) Restituzione di opere ed impianti</u>	12
<u>TITOLO V - PERSONALE</u>	13
<u>Articolo 25) Obblighi del GESTORE</u>	13
<u>Articolo 26) Personale degli enti gestori di servizi idrici</u>	13
<u>TITOLO VI - INFORMAZIONE E CONTROLLO</u>	13
<u>Articolo 27) Dati sulla gestione</u>	13
<u>Articolo 28) Controlli dell'AUTORITÀ D'AMBITO</u>	14
<u>TITOLO VII - GARANZIE E SANZIONI</u>	14
<u>Articolo 29) Garanzie e compagine sociale del GESTORE</u>	14
<u>Articolo 30) Inadempimenti e penali</u>	14
<u>Articolo 30 bis) Ipotesi di esonero da responsabilità del GESTORE</u>	15
<u>Articolo 30 ter) Aggiornamento del PIANO</u>	16
<u>Articolo 31) Cauzioni</u>	17
<u>Articolo 32) Assicurazioni</u>	17
<u>Articolo 33) Sostituzione provvisoria</u>	17
<u>Articolo 34) Risoluzione</u>	18
<u>Articolo 35) Recesso e riscatto</u>	20
<u>Articolo 36) Clausola compromissoria</u>	20
<u>Articolo 37) Oneri fiscali</u>	20
<u>Articolo 38) Rinvio alla normativa</u>	21
<u>Articolo 39) Allegati</u>	21



CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

(ai sensi dell'articolo 11 della legge 5 gennaio 1994 n. 36
e dell'articolo 8 della legge regionale 22 gennaio 1996 n. 6)

CONVENZIONE

per l'affidamento, ai sensi della legge 5 gennaio 1994 n. 36, del Servizio Idrico Integrato dell'ambito Territoriale Ottimale N. 4, Lazio Meridionale - LATINA.

L'anno il giorno del mese di presso

TRA

La Provincia di Latina rappresentata da in forza di in rappresentanza dell'Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale N. 4 - Lazio Meridionale - Latina, più oltre denominata **AUTORITÀ DI AMBITO**, costituita tra i comuni di: Amaseno (FR), Giuliano di Roma (FR), Vallecorsa (FR), Villa Santo Stefano (FR), Aprilia (LT), Bassiano (LT), Castelforte (LT), Cisterna di Latina (LT), Cori (LT), Fondi (LT), Formia (LT), Gaeta (LT), Itri (LT), Latina (LT), Lenola (LT), Maenza (LT), Minturno (LT), Monte S. Biagio (LT), Norma (LT), Pontinia (LT), Ponza (LT), Priverno (LT), Prosesti (LT), Rocca Massima (LT), Roccagorga (LT), Roccasecca dei Volsci (LT), S. Felice Circeo (LT), Sabaudia (LT), Sermoneta (LT), Sezze (LT), Sonnino (LT), Sperlonga (LT), Spigno Saturnia (LT), SS. Cosma e Damiano (LT), Terracina (LT), Ventotene (LT), Anzio (RM) e Nettuno (RM), tutti ricompresi nell'Ambito Territoriale Ottimale N. 4, così come individuato dall'articolo 2 della legge regionale 22 gennaio 1996 n. 6, e le Province di Latina, Frosinone e Roma il quale interviene al presente atto in forza di delega conferita con l'art. 18 della Convenzione di Cooperazione regolante i rapporti tra gli Enti Locali sopra indicati

E

la Società ACQUALATINA S.P.A. con sede in Latina, viale XVIII dicembre 33,

rappresentata da

In forza di

più oltre denominata **GESTORE**

di seguito l'**AUTORITÀ DI AMBITO** e il **GESTORE** singolarmente denominati anche "Parte" o congiuntamente le "Parti"

PREMESSO

- che la legge 5 gennaio 1994 n.36, più oltre L.36/94:

- detta i criteri per la tutela e l'uso delle risorse idriche
- ha definito il Servizio Idrico Integrato come l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, servizio più oltre denominato anche S.I.I. o Servizio

- che la legge regionale 22 gennaio 1996 n. 6, più oltre L.R. 6/96, ha:

- delimitato gli Ambiti territoriali ottimali della Regione Lazio, ed in particolare quello denominato Ambito Territoriale Ottimale N. 4, Lazio Meridionale - LATINA, più oltre A.T.O. 4;
- indicato come forma di cooperazione tra i Comuni e le Province interessate per la gestione unitaria del Servizio Idrico Integrato secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità la convenzione di cooperazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267

-che la legge regionale 09 luglio 1998, n. 26 ha dettato, ai sensi dell'articolo 12 comma 3 della legge 36/94 le norme per il trasferimento del personale pubblico agli enti gestori del Servizio Idrico Integrato;

- che la Giunta regionale del Lazio:

- ha approvato, ai sensi dell'articolo 8 della L.R. 6/96, con delibera del 4 novembre 1997 n. 6924 la "Convenzione tipo per la gestione del Servizio Idrico Integrato" secondo il cui schema è stato predisposto il presente atto;
- ha formulato, con deliberazione n. 5108 del 31 luglio 1997, in attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6, gli indirizzi ed i criteri per effettuare in modo omogeneo e capillare la ricognizione delle opere e dei servizi idrici ed ha definito le linee guida per la formazione dei programmi di intervento, del relativo piano finanziario e del connesso modello gestionale organizzativo al fine della definizione dei contenuti della convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato;

Convenzione di gestione del servizio idrico integrato dell'A.T.O. 4 - Latina



- che i comuni e le province come sopra indicati hanno costituito, ai sensi degli articoli 4 e 6 della L.R. 6/96, con separate convenzioni, la precedentemente nominata AUTORITÀ DI AMBITO per la gestione unitaria del Servizio Idrico Integrato approvando l'atto denominato "Convenzione di Cooperazione regolante i rapporti tra gli Enti Locali ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 denominato Lazio Meridionale - Latina", allegato al presente documento sotto la lettera K), di seguito denominato CONVENZIONE DI COOPERAZIONE;

- che:

- l'AUTORITÀ DI AMBITO ha deciso di adottare per la gestione del S.I.I. la forma della Società per Azioni, così come prevista dall'articolo 22, lett. e) della legge 8 giugno 1990 numero 142, come modificato dall'art. 113, lett. e) del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- l'AUTORITÀ DI AMBITO ha individuato, secondo i succitati criteri fissati dalla Regione Lazio, procedure e modalità di raggiungimento degli obiettivi posti dalla L.36/94 predisponendo, previa ricognizione delle opere oggi utilizzate per la erogazione dei servizi ricompresi nel S.I.I., un Programma degli interventi necessari all'adeguamento del sistema idrico accompagnato dal relativo Piano finanziario, nonché dal connesso modello gestionale ed organizzativo e dalle modalità di applicazione delle tariffe (di seguito "Piano d'Ambito di Gara);
- Il Piano d'Ambito di Gara è stato adeguato in base all'offerta del raggruppamento prescelto per la costituzione della società ACQUALATINA S.P.A. (di seguito, si intenderà per "PIANO" il Piano d'Ambito di Gara, come modificato dall'offerta del raggruppamento prescelto e/o da ulteriori adeguamenti apportati come previsto dalla legge e dalla presente convenzione), documento che le Parti dichiarano di ben conoscere in quanto depositato presso gli Uffici dell'AUTORITÀ D'AMBITO – Segreteria Tecnica Operativa. Un estratto di tale documento (contenente estratto del Programma trentennale degli interventi, estratto del piano economico e finanziario trentennale, estratto del piano tariffario trentennale e modello organizzativo e gestionale) è allegato alla presente Convenzione sotto la lettera A;
- l'AUTORITÀ DI AMBITO ha ritenuto, ai sensi dell'articolo 12 della L.R. n. 6/96 e alle direttive di cui alla deliberazione della Giunta Regionale Lazio n. 6729 del 2 settembre 1996, nonché ai sensi degli articoli 15 e 16 della CONVENZIONE DI COOPERAZIONE che non vi sono organismi esistenti da salvaguardare;
- l'AUTORITÀ DI AMBITO, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 36/94, ha rilevato l'esistenza di concessioni di servizi, ricompresi tra quelli del S.I.I. oggetto della presente convenzione, ai seguenti soggetti privati tutelati :
 - 1) COSTRUZIONI DONDI S.P.A. (Concessione tra il Comune di Sezze e la Società COSTRUZIONI DONDI S.P.A., del 18 dicembre 1993, Rep. 6808, avente ad oggetto "affidamento in concessione della gestione dei servizi relativi al ciclo idrico nel territorio comunale", con scadenza il 1 gennaio 2024);
 - 2) ACQUE POTABILI S.P.A. (in quanto subentrata dal 1/12/2001 alla ITALGAS SUD S.P.A. nel contratto di concessione stipulato con il Comune di Sabaudia il 14/7/90, rep. N. 1857/1990, avente ad oggetto "Atto Aggiuntivo al Contratto di Concessione rep. N. 1634 del 28 giugno 1988 per l'affidamento all'ITALGAS SUD S.P.A. della gestione del servizio di distribuzione acqua su tutto il territorio comunale con scadenza 13/7/2020.;
- l'AUTORITÀ DI AMBITO ha costituito la Società per Azioni "ACQUALATINA S.P.A.", costituita ai sensi dell'art. 113 lett. e) del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, con la seguente composizione di capitale sociale : parte pubblica 51%, parte privata 49% a cui affidare la gestione del S.I.I.;
- l'AUTORITÀ DI AMBITO ha scelto quale parte privata la società di capitali IDROLATINA s.r.l. che ha sottoscritto il 49% delle quote della Società per Azioni "ACQUALATINA S.P.A.". La società IDROLATINA è stata costituita dalle società Compagnie Generali des Eaux S.C.A., Enel.Hydro S.p.A., Acquedotto Pugliese S.p.A., SIBA S.p.A., ITALCOGIM S.p.A., EMAS Ambiente S.p.A., costituenti il R.T.I risultato aggiudicatario della procedura di "GARA PER LA SELEZIONE DI UN SOCIO PRIVATO DI MINORANZA PER LA COSTITUENDA SOCIETA' MISTA DI GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELL'A.T.O. n. 4";
- verificato le garanzie di cui al successivo art.31 e come risultano dalla documentazione allegata sotto



- la lettera J);
- che le parti a tutti gli effetti del presente atto eleggono rispettivamente domicilio:
- l'AUTORITÀ DI AMBITO: in Latina, via Costa n. 1, sede della Provincia di Latina
- il GESTORE in Latina, via Via XVIII dicembre, 33.
- che le premesse sono parte integrale e sostanziale della presente convenzione;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

TITOLO I - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Articolo 1) Affidamento del Servizio Idrico Integrato

1. L'AUTORITÀ DI AMBITO affida al GESTORE, che accetta, la gestione del Servizio Idrico Integrato nell'A.T.O. 4, alle condizioni indicate negli articoli seguenti.
2. Per l'esecuzione del Servizio, l'AUTORITÀ DI AMBITO affida in concessione d'uso, per la durata della presente convenzione, le opere, gli impianti e le canalizzazioni di cui al successivo articolo.
3. La gestione del Servizio è affidata in via esclusiva al GESTORE, per la durata prevista nella presente convenzione, e verrà svolta secondo le modalità descritte nel PIANO, nel DISCIPLINARE TECNICO, allegato sotto la lettera C) e più oltre indicato DISCIPLINARE, nonché secondo la CONVENZIONE DI COOPERAZIONE ed ogni altra previsione della presente convenzione. In caso di discordanza tra le previsioni del PIANO e quelle del DISCIPLINARE prevarranno le previsioni del PIANO.

Articolo 2) Divieto di sub-affidamento anche parziale del Servizio

1. E' fatto divieto al GESTORE di affidare, anche in parte, il Servizio Idrico Integrato a terzi.

Articolo 3) Modalità di affidamento da parte del GESTORE di attività comprese nel Servizio

1. Il GESTORE, ferma restando la sua piena ed esclusiva responsabilità del risultato per la esecuzione di singole attività previste nella gestione del S.I.I. di soggetti terzi, è tenuto a osservare la vigente normativa in materia di appalti pubblici per l'esecuzione di opere, di servizi e di forniture.
2. Il GESTORE, nei contratti posti in essere ai sensi del precedente comma, dovrà prevedere che i diritti di terzi nascenti da tali contratti decadranno con la risoluzione della presente convenzione e che, successivamente, tali diritti potranno essere esercitati dall'AUTORITÀ DI AMBITO o dal soggetto cui sarà affidata la gestione.

TITOLO II - OGGETTO E DURATA

Articolo 4) Descrizione del Servizio

1. Il GESTORE dovrà garantire i servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua potabile per usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, necessarie alla popolazione residente nei Comuni ai Consorzi A.S.I. presenti nell'A.T.O. N. 4, servizi meglio descritti nel capitolo 1 del PIANO.
2. Per la alimentazione del Servizio sono affidate al GESTORE le fonti idriche e le opere di captazione specificate nella ricognizione delle opere e degli impianti (di seguito la RICOGNIZIONE, allegata all'Allegato B).
3. Potranno inoltre essere affidate al GESTORE, ad integrazione e/o in sostituzione, le opere di captazione e di adduzione suindicate quelle individuate con le modalità e alle condizioni di cui il capitolo 1 del PIANO.
4. Il GESTORE, secondo le previsioni in tal senso del PIANO e nel quadro dell'Allegato B, potrà acquisire acqua da terzi.

Convenzione di gestione del servizio idrico integrato dell'A.T.O. 4 - Latina



5. Il GESTORE dovrà inoltre svolgere le attività di gestione delle reti di collettamento e impianti di sollevamento delle acque meteoriche - manutenzione ordinaria programmata, così come meglio descritte nel capitolo 3 del DISCIPLINARE

Articolo 5) Area di intervento

1. Il GESTORE dovrà garantire la gestione dei servizi indicati, per il territorio comunale dei comuni ricompresi nell'A.T.O. N. 4 e nei comprensori A.S.I. Per il Comune di Sezze il Gestore dovrà garantire la sola captazione e adduzione dall'impianto di "Sardellane", mentre per il Comune di Sabaudia il Gestore dovrà garantire l'intero ciclo dell'acqua ad esclusione della distribuzione idrica. La gestione del S.I.I. in tali comuni sarà affidata al Gestore alla scadenza delle convenzioni di ACQUE POTABILI S.P.A e COSTRUZIONI DONDI S.P.A..
2. Qualora, ai sensi dell'articolo 3 della L.R. 6/96, variasse la delimitazione dell'A.T.O. N. 4, le parti concorderanno le variazioni al PIANO con le conseguenti variazioni della tariffa, nel rispetto dei criteri adottati per la redazione del PIANO, secondo le modalità di cui al successivo articolo 18, e 30 ter; le parti si attiveranno fin dalla proposta della Giunta Regionale prevista dal comma 2 del citato articolo 3, per una preventiva analisi e valutazione degli effetti sul PIANO dei contenuti della proposta stessa.
3. Come specificato nel PIANO, il S.I.I. dell'A.T.O. N. 4 interferisce con l'A.T.O. N. 5, Lazio Meridionale - FROSINONE e con l'A.T.O. N. 2 Lazio Centrale - ROMA. Il GESTORE pertanto si impegna al rispetto delle previsioni della Legge Regionale n. 6/96 sulla regolazione delle interferenze tra Ambiti Territoriali Ottimali.

Articolo 6) Livelli di servizio e riduzione delle perdite

1. Il Gestore prende atto che i livelli dei servizi affidati sono attualmente quelli descritti nel capitolo 4 del DISCIPLINARE.
2. Le parti prendono atto e convengono che, qualora lo stato delle opere risultasse essere differente da quello indicato nella ricognizione, il Gestore non incorrerà in nessuna responsabilità nel caso in cui non riesca a garantire i livelli di servizio indicati al precedente comma 1. Si applicherà in tal caso quanto previsto al successivo articolo 30 ter
3. Il GESTORE si impegna a garantire i livelli di servizio previsti nel PIANO, nei tempi e con le modalità ivi indicati. Per quanto riguarda il parametro MALL, al termine del primo triennio ed ai fini delle sue successive applicazioni verrà approvata congiuntamente, avvalendosi dell'esperienza maturata, una verifica delle modalità di determinazione del parametro stesso in modo da assicurare l'efficacia e l'efficienza del servizio e l'equilibrio economico finanziario della gestione
4. In ogni caso dovranno essere garantiti i livelli minimi stabiliti dal DPCM 3/4/1999. Per quanto attiene alla qualità delle acque potabili, si fa espresso riferimento al DPR 236/88 e al successivo D. Lgs. n. 152/99 e successive integrazioni e modificazioni. Per quanto attiene alla qualità delle acque reflue, si fa espresso riferimento al D. Lgs. n. 152/99 e successive integrazioni e modificazioni. Le informazioni dei sistemi di monitoraggio e controllo delle reti idriche, fognarie e depurative e dei sistemi di telecontrollo e del servizio di ricerca perdite, e le relative statistiche gestionali saranno rese disponibili attraverso il sistema informativo di controllo globale in tempo reale alla Segreteria Tecnico Operativa a cura del GESTORE.
5. Il GESTORE procederà alla specifica campagna di ricerca delle perdite, di cui al Decreto Ministeriale 8 gennaio 1997 n. 99, secondo i tempi e le modalità di cui al capitolo 1 del DISCIPLINARE, con gli interventi di adeguamento degli impianti e reti esistenti i cui tempi, modalità e oneri sono indicati al capitolo 17 del DISCIPLINARE.

Articolo 7) Modalità di esecuzione della gestione del Servizio Idrico Integrato

1. Il GESTORE si impegna a condurre la gestione del Servizio secondo il modello gestionale previsto nel PIANO. Le Parti si danno atto che faranno quanto di loro competenza per adeguare il modello gestionale del PIANO a quello del DISCIPLINARE.
2. Il GESTORE, nell'ambito delle previsioni del precedente comma e nel rispetto di quanto previsto nel presente atto, organizzerà in piena autonomia le risorse necessarie al Servizio, rimanendo responsabile della erogazione delle prestazioni definite.



Articolo 8) Soggetti titolari di concessioni di servizi

1. Il GESTORE prende atto che l'attività ed i servizi inerenti al S.I.I., così come descritti nel capitolo 7 del DISCIPLINARE, saranno svolti dai seguenti soggetti privati, titolari di concessioni di pubblici servizi:
1 - COSTRUZIONI DONDI S.P.A.: Servizio Idrico Integrato nel comune di Sezza, esclusa la captazione e adduzione da "Sardellane";
2 - ACQUE POTABILI S.P.A.: distribuzione idrica nel comune di Sabaudia.
Alla scadenza delle citate concessioni, beni ed impianti utilizzati per i servizi come sopra descritti, saranno affidati dagli Enti locali titolari al GESTORE, secondo le modalità previste nel capitolo 8 del DISCIPLINARE.
2. Le modalità di coordinamento, collaborazione tecnica ed operativa, tra il GESTORE ed i soggetti sopra nominati sono definite nel capitolo 9 del DISCIPLINARE e saranno regolate da apposita Convenzione.
3. Il GESTORE si impegna pertanto a svolgere la sua attività favorendo ogni forma di collaborazione con detti soggetti, al fine di assicurare una gestione del Servizio improntata a metodologie di forte integrazione.
4. Il GESTORE garantisce il subentro nelle attività dei soggetti di cui al primo comma del presente articolo nei tempi previsti nel capitolo 10 del DISCIPLINARE; si rende inoltre disponibile in tal senso anche in caso di cessazione di tali attività in tempi anticipati rispetto alle previsioni. Tali ultimi eventi saranno presupposto di aggiornamento del PIANO e conseguente variazione della tariffa, al sensi del successivo articolo 18 e articolo 30 ter..

Articolo 9) Regolamento di utenza, Carta dei servizi ed informazione al pubblico e agli utenti

1. Il rapporto tra il GESTORE e gli utenti è regolato dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato allegato sotto la lettera D) nel quale, sono dettagliatamente descritte tutte le modalità e condizioni tecniche, contrattuali ed economiche alle quali il GESTORE è impegnato a fornire i servizi agli utenti che ne facciano richiesta, nonché le modalità di composizione dell'eventuale contenzioso.
2. Il Regolamento del Servizio Idrico Integrato è periodicamente aggiornato, in accordo tra le parti.
3. Al fine di favorire un rapporto equilibrato con l'utenza il GESTORE assicura la diffusione della Carta dei Servizi, allegata sotto la lettera E), attraverso la consegna di una copia ad ogni utente e la disponibilità presso tutti i suoi uffici aperti al pubblico.
4. Nella Carta dei servizi sono illustrati, in forma chiara, le modalità, i criteri e i livelli di qualità dei servizi erogati che il GESTORE si impegna a garantire, i rimborsi dovuti all'utente per inosservanze di tali previsioni, i tempi di risposta scritta ai reclami nonché gli orari e modalità di relazione con il pubblico.
5. La Carta dei Servizi verrà aggiornata, su indicazione dell'AUTORITA' DI AMBITO, per assicurare all'innalzamento dei livelli di servizio previsti nel PIANO e per renderne l'uso più agevole agli utenti.

Articolo 10) Ulteriori servizi

1. Il GESTORE, al fine di garantire efficienza ed unitarietà del Servizio, si impegna, su proposta dell'AUTORITA' DI AMBITO o su sua proposta accettata dall'AUTORITA' DI AMBITO, a fornire servizi non ricompresi tra quelli ad esso affidati con il presente atto ma connessi o correlati al S.I.I. che si rendessero necessari per cause impreviste o permettessero un miglioramento del servizio ad esso affidati.
2. Le modalità ed i compensi dei servizi, richiesti ai sensi del comma precedente, saranno preventivamente concordati tra le parti, adottando per i servizi connessi al S.I.I., ove possibile per le altre tipologie di servizi accessori, le modalità di determinazione degli oneri e dei compensi utilizzate per il presente atto, fermo restando che tali servizi accessori non dovranno incidere negativamente sull'equilibrio economico-finanziario del Gestore.
3. Il GESTORE ha facoltà di svolgere servizi per conto di terzi, purché dette attività, dovute tenere una contabilità separata da quella relativa alle attività del Servizio Idrico Integrato, non pregiudichino l'ottimale svolgimento del S.I.I. e/o determinino maggiori costi per gli utenti del Servizio e comunque non distolgano in maniera rilevante e senza apprezzabili ritorni di utilità, risorse della gestione dei servizi a favore dei comuni dell'A.T.O. N. 4; Il rispetto di tali condizioni dovrà essere espressamente incluso nella certificazione di cui al successivo articolo 27.



4. Per le attività di cui al comma precedente il GESTORE non può utilizzare strutture, opere, aree ed impianti afferenti al Servizio, salvo espressa autorizzazione dell'AUTORITA' DI AMBITO, che contestualmente definisca le modalità e le condizioni tecniche ed economiche dell'utilizzo autorizzato, fatta eccezione per i servizi già previsti nel PIANO.

Articolo 11) Durata

1. La presente convenzione ha la durata di anni 30 (trenta), a partire dalla data della sua sottoscrizione.
2. Se per qualsivoglia motivo, anche indipendente dalla volontà dell'AUTORITA' DI AMBITO e anche per effetto dell'applicazione di leggi vigenti o per effetto del sopravvenire di nuove disposizioni normative o di nuove interpretazioni delle norme esistenti, l'affidamento al Gestore del Servizio dovesse avere una durata inferiore a quella di cui al precedente comma, le Parti dovranno rivedere il PIANO con particolare riferimento al programma degli interventi, al piano economico finanziario, e al piano tariffario al fine di ripristinare l'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa. Si applicherà in tale ipotesi quanto previsto dagli articoli 30 bis e 30 ter.

TITOLO III - COMPENSO

Articolo 12) Tariffa

1. La tariffa costituisce il corrispettivo del Servizio Idrico Integrato così come descritto al precedente articolo 4.
2. Le tariffe e la relativa articolazione, sono state approvate dall'AUTORITA' DI AMBITO e determinate nel PIANO secondo le disposizioni dell'articolo 13 della L.36/94 e del Metodo normalizzato di cui al Decreto Ministro dei Lavori Pubblici del 1 agosto 1996, più oltre denominato METODO, con particolare riferimento al Programma degli interventi, e connesso Piano finanziario; il tutto come meglio riportato al capitolo 12 del DISCIPLINARE.
3. La tariffa verrà articolata per i primi tre anni come previsto nel capitolo E7 del PIANO ("Proposta di Piano Tariffario per i primi 6 anni").
La tariffa reale media per il primo triennio è la seguente:

- 1° esercizio € 0,869197 /mc, pari a £ 1.683 /mc;
- 2° esercizio € 0,907415 /mc, pari a £ 1.757 /mc;
- 3° esercizio € 0,926524 /mc, pari a £ 1.794 /mc;

Gli importi sopra esposti verranno adeguati, medio tempore, all'inflazione verificatasi a decorrere dall'inizio di efficacia dell'offerta.

4. Per gli anni successivi al primo le tariffe varieranno, con decorrenza dal 1 gennaio di ogni anno, con l'applicazione del tasso di inflazione programmato ed il coefficiente K del limite di prezzo, secondo il disposto degli articoli 1 e 5 del METODO.
 5. Il coefficiente K di limite di prezzo, di cui al precedente comma, è fissato per i primi sei anni come segue:
- | | |
|----------------|--------|
| • 1 esercizio | 36,84% |
| • 2 esercizio | 3,76% |
| • 3 esercizio: | 4,50% |
| • 4 esercizio | 4,63% |
| • 5 esercizio | 2,50% |
| • 6 esercizio | 1,06% |



Per i restanti anni, sino al trentesimo, valgono le proiezioni contenute nel PIANO.

6. Al fine di determinare la entità della riduzione dei costi operativi, secondo le indicazioni dell'articolo 6 del METODO, le parti convengono che il costo operativo iniziale è di € 29.251.085,85, pari a £ 56.638.000.000, e su di esso è applicata una riduzione dello 0,50%, che si incrementa per gli anni successivi, come da PIANO. Tale percentuale verrà computata sui costi operativi reali dell'esercizio precedente e rimarrà costante, ove dovessero permanere le condizioni per cui viene applicata. Il costo suddetto verrà adeguato, medio tempore, all'inflazione verificatasi a decorrere dall'inizio di efficacia dell'offerta.
7. L'AUTORITA' DI AMBITO aggiorna le tariffe, anche su richiesta del Gestore, a seguito di:
 - disposizioni legislative che modifichino le prescrizioni relative ai livelli di qualità del prodotto e del Servizio o ove siano disposte variazioni al METODO;
 - alle verifiche triennali di cui il punto 8 dell'articolo 8 del METODO;
 - al verificarsi di significativi scostamenti, di cui in particolare quelli previsti nelle lettere a), b) e c) dell'articolo 8 del METODO, tra le previsioni del PIANO e l'andamento reale della gestione
 - variazioni delle previsioni del PIANO che comportino l'adeguamento del PIANO stesso ai sensi del successivo articolo 18, e 30 ter.
8. Qualsiasi modifica tariffaria dovrà comunque consentire il rispetto di quanto previsto all'art. 17 bis.
9. Le parti convengono, come prescritto dal comma 3 dell'articolo 11 della L. 36/94, che la quantificazione e la valutazione degli elementi e dei costi che compongono le voci necessarie alla determinazione e le successive variazioni della tariffa dovranno essere sempre effettuate con criteri idonei a garantire il raggiungimento ed il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione di cui alla presente convenzione; in particolare il GESTORE dichiara che le singole voci previste nel Programma degli interventi, contenuto nel PIANO, per investimenti, per adeguamenti e per manutenzioni, sono ripartiti conformemente al PIANO fino alla scadenza dell'affidamento della gestione di cui il presente atto.
10. Il GESTORE dovrà informare l'utenza delle variazioni tariffarie, in maniera chiara e tempestiva, con particolare riguardo agli aumenti di tariffa e alle variazioni determinate da azioni volte ad ottenere il risparmio delle risorse ed il miglioramento del S.I.I.

Articolo 13) Canone di concessione per i beni affidati al GESTORE

1. Il GESTORE corrisponderà annualmente, negli ammontari del PIANO ed eventuali successive modifiche, all'AUTORITÀ DI AMBITO il canone di concessione per le opere e beni affidati ai sensi del successivo articolo 19, in misura proporzionale alla popolazione residente nelle aree di cui il Gestore avrà acquisito la gestione del Servizio (come risultante dall'ultimo censimento dei comuni acquisiti), pro-rata temporis sulla base di 12 mesi.
2. Il canone dovrà essere versato, entro 15 giorni dalla approvazione da parte del Gestore del bilancio dello stesso relativo all'esercizio nel corso del quale è maturato, secondo le modalità indicate dall'AUTORITA' DI AMBITO.
3. Il GESTORE corrisponderà il canone di concessione per i servizi ricevuti dalle opere di bonifica, nell'ammontare determinato ai sensi delle seguenti convenzioni:
 - o Convenzione ATO4 - Consorzio di Bonifica Agro Pontino, allegata alla voce F;
 - o Convenzione ATO4 - Consorzio di Bonifica di Pratica di mare, allegata alla voce G;
 - o Convenzione ATO4 - Consorzio di Bonifica Fondi e Monte S. Biagio, allegata alla voce H.
4. Non sarà onere del GESTORE provvedere all'eventuale ripartizione del canone tra i Comuni dell'A.T.O. 4..

Articolo 14) Modalità di riscossione della tariffa

1. La tariffa è riscossa, previa fatturazione, dal GESTORE, con le modalità e la periodicità previste nel capitolo 13 del DISCIPLINARE.
2. Il GESTORE potrà richiedere per ogni nuova utenza i depositi cauzionali così come previsto nel capitolo 14 del DISCIPLINARE.



Articolo 18 bis) "Periodo transitorio"

- 1 L'AUTORITA' DI AMBITO garantisce che il trasferimento delle gestioni esistenti avverrà con le modalità e nei termini indicati nel capitolo 21 del DISCIPLINARE.
- 2 Per tutto il periodo intercorrente tra la sottoscrizione della presente convenzione e il trasferimento della totalità delle gestioni (di seguito, il "Periodo Transitorio"), il Gestore non assumerà alcun obbligo di attuazione del PIANO (ivi inclusi gli obblighi di realizzazione degli investimenti, opere, impianti ed interventi e di raggiungimento dei livelli di servizio ai sensi della presente convenzione).
- 3 Durante il Periodo Transitorio il Gestore sarà tenuto esclusivamente a:
 - a) Effettuare la prestazione dei servizi progressivamente trasferiti garantendo i livelli di servizio esistenti e applicando le tariffe previste nel PIANO;
 - b) Provvedere alla manutenzione ordinaria di tutte le componenti degli impianti, curando l'annotazione in apposito registro delle operazioni eseguite;
 - c) Attuare gli interventi eccezionali, di carattere urgente, indispensabili per assicurare la funzionalità dei servizi e il mantenimento dei livelli di servizio esistenti, curando l'annotazione in apposito registro delle operazioni eseguite;
 - d) Effettuare il pagamento dei canoni conformemente a quanto previsto nell'art. 13.
- 4 Con riferimento alle gestioni acquisite durante il Periodo Transitorio e per tutto il Periodo Transitorio il Gestore terrà contabilità separate. Degli eventuali ratei e risconti attivi e passivi se ne terrà conto ai fini delle successive determinazioni tariffarie.
- 5 Qualora, alla scadenza del termine di nove mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione, le gestioni esistenti non siano state integralmente trasferite al Gestore, sarà proposto da quest'ultimo l'adeguamento del PIANO ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 18, e 30 ter, al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario, ovvero chiesta la risoluzione della presente convenzione qualora, nonostante gli adeguamenti del PIANO, non sia possibile raggiungere l'equilibrio economico finanziario.

Articolo 19) Affidamento e consegna al GESTORE delle opere

1. Ai sensi del precedente articolo 1 vengono affidati al GESTORE le opere impianti e canalizzazioni funzionali all'esercizio del Servizio Idrico Integrato, nonché le relative immobilizzazioni tecniche materiali ed immateriali e le attività e passività relative all'esercizio del S.I.I., così come individuati e descritti nel capitolo 19 del DISCIPLINARE.
2. Il GESTORE accetta ed assume gli oneri relativi a quanto descritto nel precedente comma, nello stato di fatto e di diritto nel quale si trova e dichiara di averne preso visione, così come di essere a conoscenza delle condizioni in cui è attualmente svolto il servizio.
3. Salvo ogni ulteriore diritto, ragione o azione del GESTORE, L'AUTORITA' d'AMBITO si obbliga a manlevare e tenere indenne il GESTORE dalle pretese avanzate da terzi in relazione a vizi, difetti e/o malfunzionamenti delle opere, impianti, reti ed adduzioni preesistenti alla data del trasferimento al GESTORE e/o a fatti verificatisi anteriormente al suddetto trasferimento.
4. Il GESTORE avrà diritto di compensare le somme eventualmente dovutegli dall'Autorità d'Ambito a titolo di indennizzo ai sensi del precedente comma 2, ancorché non ancora liquide ed esigibili, con le somme dallo stesso dovute all'AUTORITA' d'AMBITO a titolo di canone di concessione ai sensi del precedente art. 13. Ai fini dell'applicazione del diritto di compensazione di cui al presente articolo, le Parti convengono che, a partire dalla data in cui il Gestore riceva da terzi una pretesa coperta dall'obbligo di indennizzo di cui al precedente comma, lo stesso avrà diritto di trattenere le somme dovute a titolo di canone fino a quando non siano state definitivamente risolte le pretese dei terzi e sia stato definitivamente accertato l'obbligo di indennizzo dell'AUTORITA' D'AMBITO.
5. Il GESTORE acquista i beni disponibili, le provviste ed i materiali descritti nel capitolo 20 del DISCIPLINARE alle condizioni ed ai prezzi da determinare nei tempi indicati al capitolo 21 del DISCIPLINARE, corrispondendo detti prezzi all'AUTORITÀ d'AMBITO, e comunque a valori non superiori a quelli di mercato.
6. I beni indicati nei commi precedenti verranno consegnati al GESTORE, nei termini e con le modalità previste nel capitolo 21 del DISCIPLINARE, dagli enti e soggetti che li gestiscono o custodiscono e che ne garantiranno, fino alla consegna, la gestione; la consegna di tutti i beni dovrà comunque avvenire improrogabilmente entro i termini indicati nel capitolo 21 del Disciplinare. Il GESTORE redige, nei tempi indicati al capitolo 21 del DISCIPLINARE, un verbale di trasferimento dei beni conferiti in contraddittorio con l'AUTORITA' d'AMBITO e i singoli Comuni interessati, riportando in esso, se del caso, le proprie riserve.
7. Nelle more della redazione dell'inventario definitivo, da redigersi a cura del GESTORE nei tempi di cui al paragrafo precedente, e della sua approvazione da parte dell'AUTORITÀ d'AMBITO, il GESTORE è responsabile del buon funzionamento degli impianti affidati ed è autorizzato ad operare



gli interventi urgenti e necessari per garantire la continuità del servizio e l'incolumità e la salute pubblica.

8. La responsabilità civile del GESTORE nel corso del periodo di cui al paragrafo precedente sarà limitata agli atti e ai fatti imputabili a sua specifica e personale colpa. L'AUTORITA' D'AMBITO si impegna a manlevare il GESTORE da ogni pretesa di terzi esuberante la specifica colpa descritta.

Articolo 20) Modalità di conduzione delle opere e impianti; manutenzioni ordinarie e straordinarie - programmate ed impreviste

1. Il GESTORE per l'intera durata dell'affidamento e fino alla riconsegna dei beni inerenti il Servizio di cui al successivo articolo 24, è responsabile della manutenzione dei beni affidati al fine di mantenerli in buono stato di efficienza e funzionalità secondo gli standard definiti nel capitolo 22 del DISCIPLINARE
2. Il GESTORE è responsabile inoltre dell'adeguamento di tutti i beni affidati e di quelli successivamente realizzati alle norme tecniche di settore vigenti o emanate successivamente all'affidamento, fermo quanto previsto nel precedente articolo 19.
3. Il GESTORE è tenuto alla esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria così come previsti nel Programma degli Interventi contenuti nel PIANO ed ad ogni altro intervento imprevisto, operando con i criteri e le modalità di cui il capitolo 23 del DISCIPLINARE.
4. Qualora l'applicazione dei precedenti commi determini scostamenti significativi dalle previsioni del PIANO, le parti, su richiesta del GESTORE, procederanno all'adeguamento del PIANO stesso ai sensi del precedente articolo 18 e 30 ter.

Articolo 21) Modalità di realizzazione di nuove opere e impianti

1. Il GESTORE si impegna alla esecuzione di tutte le attività necessarie alla realizzazione delle opere previste in detto PIANO, che saranno eseguite, con le risorse indicate nel PIANO stesso, secondo le modalità definite nel capitolo 24 del DISCIPLINARE.
2. Il GESTORE, per la progettazione, realizzazione, direzione lavori e collaudo delle opere previste nel PIANO è tenuto al rispetto delle norme vigenti in materia di appalti pubblici di servizi, forniture e di opere pubbliche.
3. La proprietà delle opere realizzate in esecuzione del PIANO e dei suoi adeguamenti è dei comuni dell'ATO4, secondo quanto tra di essi concordato. Tali opere verranno affidate in concessione d'uso al GESTORE, con le modalità di cui al precedente articolo 19.
4. E' facoltà degli enti locali interessati, con risorse proprie e previa stipula di apposita convenzione con il GESTORE, realizzare direttamente in tutto o in parte le opere di adeguamento del Servizio previste nel PIANO. Tali opere verranno affidate in concessione d'uso al GESTORE, con le modalità di cui al ripetuto articolo 19.
5. Qualora uno o più Comuni dell'A.T.O. 4 adottino nuovi strumenti urbanistici o ne varino sostanzialmente uno preesistente dovranno, ai sensi del punto 8.4.10 del D.P.C.M. 4/3/96, preventivamente sentire il GESTORE e, attraverso l'AUTORITA' DI AMBITO, provvedere all'adeguamento del PIANO ai sensi dell'art. 30 ter.
6. I comuni dell'A.T.O. 4, proprietari delle opere (di cui all'art. 19) conferite in concessione al GESTORE per lo svolgimento del servizio idrico integrato, si impegnano a non costituire diritti a favore di terzi ed a mantenere in proprio l'intera proprietà delle risorse conferite per tutta la durata della presente convenzione.
7. I comuni dell'A.T.O. 4 e l'AUTORITÀ DI AMBITO si impegnano per tutta la durata della presente convenzione a non consentire a terzi il collocamento di condutture e impianti per i fini previsti dalla convenzione stessa nel sottosuolo e nel suolo di proprietà, nonché nel e sul demanio pubblico.

Articolo 22) Aree necessarie per il Servizio

1. Al GESTORE è conferito il diritto esclusivo di mantenere sopra e sotto il suolo pubblico tutte le opere e canalizzazioni necessarie alla esecuzione del Servizio, nonché all'utilizzo delle aree necessarie all'esercizio delle attività occorrenti per la prestazione del Servizio, alle condizioni tecniche ed economiche indicate nel capitolo 25 del DISCIPLINARE.
2. Si dà atto, ai sensi dell'art. 23 della CONVENZIONE DI COOPERAZIONE, che i comuni convenzionati si impegnano a concedere per tutta la durata della presente convenzione al GESTORE l'uso gratuito del suolo pubblico per opere del servizio idrico integrato.



Articolo 23) Modalità di relazione con gli enti locali dell'ambito in tema di concessioni, autorizzazioni ed ogni altro atto necessario alla esecuzione delle opere e impianti e dei servizi inerenti il S.I.I.

1. Le parti convengono che ogni autorizzazione, concessione, permesso richiesti dalle vigenti disposizioni legislative e/o regolamentari ed ogni altro atto necessario alla esecuzione delle opere, degli impianti e dei servizi inerenti al Servizio, di competenza degli Enti pubblici dell'A.T.O. 4, così come definiti nel PIANO, verrà rilasciato al GESTORE nei tempi e modalità necessari alla esecuzione di servizi ed interventi previsti nel PIANO medesimo.
2. Al fine di favorire il rispetto delle reciproche funzioni e ottimizzare i tempi e le modalità delle procedure necessarie al rilascio di quanto indicato nel precedente comma, l'AUTORITÀ DI AMBITO, supporterà le attività istruttorie e i rapporti tra il GESTORE e gli enti competenti, attivando, ove utile o necessario tutti gli strumenti di concertazione tra enti necessari.

Articolo 24) Restituzione di opere ed impianti.

1. Il GESTORE restituirà, con le modalità di cui al capitolo 26 del DISCIPLINARE, al subentrante gestore indicato dall'AUTORITÀ DI AMBITO, alla scadenza della presente convenzione, o in ogni altro caso di anticipazione di detto termine, di risoluzione o di decadenza in essa previsti, le opere, impianti ed aree affidategli in concessione, comprese quelle di cui all'art. 21 e le opere e gli impianti di cui non fosse stata terminata la realizzazione, in buono stato di conservazione e, per quelli in uso, in efficiente stato di funzionamento, definito dagli standard di cui il capitolo 22 del DISCIPLINARE.
2. In caso di scadenza della presente convenzione, o in ogni altro caso di anticipata cessazione dei suoi effetti, di revoca, recesso, risoluzione o di decadenza in essa previsto, anche se dovuta ad inadempimento del GESTORE, fatta eccezione per le ipotesi di risoluzione per inadempimento dell'Autorità d'Ambito nelle quali si applicherà l'articolo 35, comma 11, il nuovo gestore, con riferimento agli investimenti realizzati secondo il Programma degli interventi oggetto del presente affidamento, è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere (ovvero, nel caso in cui gli Enti Finanziatori non esprimessero il gradimento al subentro del nuovo gestore, ad estinguere immediatamente i debiti in essere) e a corrispondere una somma al Gestore in misura pari all'eventuale valore residuo della quota parte degli ammortamenti di detti investimenti finanziati con capitale proprio, risultanti dai bilanci del Gestore stesso e corrispondenti ai piani di ammortamento oggetto del precedente affidamento. Il gestore subentrante recupererà tale importo sulla tariffa che incasserà.
3. Salvo quanto previsto al successivo comma 5, il GESTORE ha diritto di trattenere le opere e gli impianti di cui al precedente comma 1 fino all'integrale adempimento da parte del nuovo gestore degli obblighi di cui al precedente comma 2, o all'adempimento, da parte dell'AUTORITÀ DI AMBITO, degli obblighi di cui all'art. 34, comma 13.
4. L'AUTORITÀ DI AMBITO garantisce l'adempimento degli obblighi di cui al precedente comma 2. A tal fine, l'AUTORITÀ DI AMBITO si impegna a prevedere espressamente nel bando di gara per l'affidamento del S.I.I. successivamente alla cessazione della presente convenzione nonché nella relativa convenzione per la gestione del S.I.I., l'obbligo del gestore subentrante di adempiere a quanto previsto al precedente comma 2, e il diritto di ritenzione del GESTORE di cui al precedente comma 3. Qualora entro un anno e mezzo dalla cessazione degli effetti della presente convenzione non sia stato scelto il nuovo gestore, l'AUTORITÀ DI AMBITO rimborserà direttamente le somme di cui al precedente comma 2 al Gestore uscente e agli Enti Finanziatori.
5. Il GESTORE si impegna alla prosecuzione della gestione del Servizio, oltre che in ogni situazione e condizione, anche oltre il termine della presente convenzione, fino alla formale consegna delle opere ed impianti ad altro gestore indicato dall'AUTORITÀ DI AMBITO, ai patti e alle condizioni di cui alla presente convenzione, fermo restando che l'AUTORITÀ DI AMBITO dovrà indennizzare e risarcire il Gestore di tutti i costi (ivi compresi gli oneri finanziari) sostenuti durante il periodo di prosecuzione della gestione, non coperti dalla tariffa vigente.
6. Qualora, per le previsioni del PIANO, o per sue modificazioni, un bene affidato in concessione d'uso al GESTORE per l'esecuzione del S.I.I. non risultasse in tal senso utilizzato od utilizzabile esso dovrà essere restituito all'ente indicato dall'AUTORITÀ DI AMBITO, con le modalità di cui al capitolo 26 del DISCIPLINARE



TITOLO V - PERSONALE

Articolo 25) Obblighi del GESTORE

1. Il GESTORE si obbliga, e si impegna ad obbligare ogni soggetto esecutore di attività del Servizio:
 - ad osservare e far osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie;
 - ad applicare tutte le norme contenute nei C.C.N.L. di categoria del settore idrico;
 - a curare che nella esecuzione del Servizio e dei lavori siano adottati i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità del personale addetto e dei terzi e per evitare danni a beni pubblici e privati, nonché ad osservare e far osservare tutte le vigenti norme, con particolare riferimento alla legge 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni, di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico, agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro;
2. Salvo quanto previsto all'art. 19, comma 2, è esclusa qualsiasi responsabilità dell'AUTORITÀ DI AMBITO per infortuni che dovessero derivare dalla esecuzione del Servizio oggetto del presente affidamento e per qualsiasi risarcimento venisse richiesto a qualsiasi titolo da terzi in conseguenza dell'esecuzione delle attività affidate al GESTORE.

Articolo 26) Personale degli enti gestori di servizi idrici

1. Il GESTORE assume, ai sensi e nei limiti della legge regionale 09. luglio 1998 n. 26, il personale già dipendente ed esclusivamente utilizzato, da enti locali e/o gestori pubblici, nella gestione di servizi rientranti nel S.I.I. affidatogli.
2. Il personale di cui al precedente comma è assunto, parallelamente all'acquisizione delle gestioni a cui è addetto, nei termini, con le modalità e le condizioni di cui al capitolo 27 del DISCIPLINARE ed è nominativamente indicato nell'allegato I).

TITOLO VI - INFORMAZIONE E CONTROLLO

Articolo 27) Dati sulla gestione

1. Il GESTORE al fine di assicurare l'ottimale:
 - raggiungimento degli obiettivi della L. 36/94;
 - verifica dell'adempimento delle previsioni della presente convenzione,
 - verifica dello stato di consistenza e di manutenzione degli impianti;
 - applicazione dei criteri di verifica e adeguamento del PIANO e conseguente determinazione della tariffa;
 - comunicazione dei dati richiesti al Comitato di vigilanza sull'uso delle risorse idriche, alla Consulta regionale per la gestione ottimale delle risorse idriche, al Garante regionale del S.I.I. e ad altri eventuali Enti previsti dalla vigente legislazione;
 - subentro o trasferimento della gestione del S.I.I. in tutti i casi previsti dalla presente convenzione;

è tenuto, nel rispetto della sua autonomia di organizzazione del Servizio, a raccogliere e fornire all'AUTORITÀ DI AMBITO tutte le idonee notizie tecniche, qualitative e quantitative sul Servizio, con le modalità e periodicità indicate nel capitolo 28 e 29 del DISCIPLINARE. Il GESTORE a tal fine dovrà dotarsi delle strutture e delle metodologie di monitoraggio e controllo del S.I.I. previste nel PIANO e riportate nel capitolo 28 del DISCIPLINARE.



2. Il GESTORE si obbliga inoltre a far certificare da società abilitata il proprio bilancio, redatto per le attività inerenti il S.I.I. con i criteri indicati dall'articolo 9 del METODO e del precedente articolo 10 come ulteriormente specificati nel capitolo 29 del DISCIPLINARE.

Articolo 28) Controlli dell'AUTORITÀ D'AMBITO

1. L'AUTORITÀ DI AMBITO si riserva ogni più ampia facoltà di eseguire, direttamente o tramite soggetti o professionisti da essa incaricati, ogni controllo necessario ad accertare la esecuzione del Servizio secondo la qualità, le modalità ed i criteri previsti nella presente convenzione. In particolare, l'AUTORITÀ DI AMBITO si riserva di:
 - verificare che il servizio sia effettuato nel rispetto della presente Convenzione e del PIANO e del DISCIPLINARE e che nei confronti degli utenti siano rispettate le condizioni previste nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato e nella Carta dei servizi;
 - effettuare in qualsiasi momento visite ed ispezioni nelle aree di detenzione del GESTORE e nei luoghi ove venga svolto il servizio ovvero qualunque attività connessa, rispettando di norma il normale orario di lavoro;
 - effettuare indagini di mercato per verificare il grado di soddisfacimento dell'utenza del servizio, senza che ciò comporti spese per il GESTORE.In occasione delle ispezioni l'AUTORITÀ DI AMBITO si riserva di effettuare campionamenti ed ogni operazione conoscitiva di carattere tecnico, compresa l'assunzione di copie documentali.
2. L'AUTORITÀ DI AMBITO, ai sensi degli artt. 9 e 24 della CONVENZIONE DI COOPERAZIONE, ha delegato le funzioni ordinarie di controllo generale della qualità del servizio idrico, l'esercizio dell'attività di vigilanza, l'elaborazione dei dati al fine della valutazione delle condotte gestionali e l'effettuazione dei controlli economici e gestionali sull'attività del GESTORE alla Segreteria Tecnico Operativa, che informerà l'AUTORITÀ DI AMBITO medesima degli esiti dei controlli effettuati, proponendo le misure conseguenti.
3. Il GESTORE, nel rispetto delle esigenze di buona conduzione del Servizio, è tenuto, con ogni mezzo a sua disposizione, a favorire le attività di controllo di cui ai precedenti commi.

TITOLO VII - GARANZIE E SANZIONI

Articolo 29) Garanzie e compagne sociale del GESTORE

1. Date le caratteristiche del Servizio e la necessità del perdurare, per tutta la durata della presente convenzione, delle garanzie di carattere tecnico, economico e finanziario, nonché le caratteristiche del GESTORE, in base alle quali quest'ultimo è stato individuato, è fatto obbligo al GESTORE medesimo di comunicare all'AUTORITÀ DI AMBITO ogni notizia o fatto che possa determinare la diminuzione o perdita di tali caratteristiche.
2. E' sottoposta in particolare al gradimento dell'AUTORITÀ DI AMBITO ogni variazione della compagne sociale del GESTORE; il gradimento dell'AUTORITÀ DI AMBITO è vincolato alla verifica del permanere delle garanzie tecniche, economiche e finanziarie, nonché della natura della proprietà, che sono state a base dell'affidamento regolato dal presente atto. Il gradimento od il motivato diniego di gradimento deve essere espresso entro 30 giorni dalla data della formale richiesta; trascorso detto termine il gradimento si ritiene rilasciato.
3. Il mancato adempimento agli obblighi di questo articolo è motivo di risoluzione della presente convenzione ai sensi del successivo articolo 34.

Articolo 30) Inadempimenti e penali

1. Salvo quanto previsto negli articoli successivi, il GESTORE è obbligato ad eliminare, nel termine indicato in apposita comunicazione dell'AUTORITÀ DI AMBITO, le irregolarità che quest'ultima abbia rilevato nello svolgimento delle attività affidate. Qualora gli inadempimenti contestati siano quelli indicati nel successivo articolo 34, l'Autorità d'Ambito dovrà concedere al Gestore un termine non inferiore ai termini minimi indicati nel predetto articolo 34.
2. La presentazione di eventuali giustificazioni od il ricorso a procedure arbitrali di cui al successivo articolo 36 non fanno venire meno l'obbligo del GESTORE di garantire la continuità di Servizio.
3. Nel caso di inadempimento alle obbligazioni contratte con il presente atto ed in particolare per il mancato raggiungimento nei termini previsti dei livelli di Servizio e la mancata realizzazione degli interventi previsti nel PIANO, il GESTORE che non provveda ad adempiere, nei termini prescritti, a



quanto intimato dall'AUTORITA' DI AMBITO con specifica diffida, è tenuto al pagamento delle penali calcolate con i criteri previsti nel capitolo 30 del DISCIPLINARE.

Articolo 30 bis) Ipotesi di esonero da responsabilità del GESTORE

Caso fortuito e forza maggiore

1. Le Parti non saranno considerate inadempienti alle obbligazioni assunte in forza della presente convenzione qualora e nella misura in cui l'adempimento delle suddette obbligazioni sia impedito o ritardato in tutto o in parte da qualsiasi evento costituente caso fortuito o forza maggiore che si verifichi successivamente alla sottoscrizione della presente convenzione.
2. Ai fini di cui al comma precedente, si intende per evento costituente caso fortuito o forza maggiore qualsiasi evento, circostanza o complesso di eventi e/o circostanze che impediscano o ritardino, in tutto o in parte, l'adempimento delle obbligazioni assunte dalle Parti in forza della presente convenzione, se e nella misura in cui tali eventi e/o circostanze non dipendano, direttamente o indirettamente, dalla Parte tenuta ad adempiere e non possano essere evitate dalla stessa con l'ordinaria diligenza. A titolo meramente esemplificativo, possono rientrare tra gli eventi costituenti caso fortuito o forza maggiore, nella misura in cui soddisfino i suddetti requisiti:
 - a) il sopravvenire di nuove disposizioni normative o di nuove interpretazioni delle normative esistenti (di seguito, le "Modifiche Legislative");
 - b) ordini, atti e provvedimenti dell'autorità (Factum Principis);
 - c) guerre, ribellioni, invasioni, conflitti armati, embargo, rivoluzioni, insurrezioni, tumulti popolari, atti di terrorismo o di sabotaggio, sommosse o guerre civili (di seguito, gli "Eventi Politici");
 - d) l'adozione di nuovi strumenti urbanistici o modifica di quelli esistenti;
 - e) le ipotesi in cui l'acqua grezza estratta dal Gestore non sia conforme ai requisiti di legge, nella misura in cui la mancata conformità non derivi da un inadempimento del Gestore alle obbligazioni di cui alla presente convenzione;
 - f) le ipotesi in cui le acque reflue raccolte dal Gestore non siano conformi ai requisiti di legge, nella misura in cui la mancata conformità non derivi da un inadempimento del Gestore alle obbligazioni di cui alla presente convenzione;
 - g) terremoti, alluvioni, incendi, uragani e ogni altro evento naturale e/o disastro ambientale, carestie, siccità;
 - h) condizioni e circostanze concernenti i siti ove sono ubicati le opere e gli impianti affidati in concessione (ivi incluse, a mero titolo esemplificativo, le condizioni del terreno, del sottosuolo, ambientali, geologiche, sismiche, geotecniche, climatiche, idrologiche e l'esistenza di ostruzioni sotterranee, fossili, strutture antiche e resti archeologici);
 - i) interruzioni nella fornitura di energia elettrica;
 - j) qualsiasi altro evento e/o circostanza analoghi alle precedenti.
3. Ciascuna Parte potrà sospendere in tutto o in parte l'adempimento delle obbligazioni assunte in forza della presente convenzione se e nella misura in cui eventi costituenti caso fortuito o forza maggiore ai sensi dei commi precedenti impediscano a tale Parte di adempiere in tutto o in parte le proprie obbligazioni. In tale caso la Parte che sospenda l'adempimento dovrà:
 - a) inviare notizia all'altra Parte del verificarsi di un evento costituente caso fortuito o forza maggiore, entro 7 giorni dal verificarsi dello stesso, fornendo una stima circa la durata attesa di tale evento e le probabili conseguenze sull'adempimento delle obbligazioni di cui alla presente convenzione;
 - b) fare ogni ragionevole sforzo per cercare di adempiere le proprie obbligazioni;
 - c) adoperarsi con sollecitudine, per quanto possibile, per rimediare e/o porre termine all'evento costituente caso fortuito o forza maggiore;
 - d) fare ogni ragionevole sforzo per limitare e/o mitigare i danni subiti dall'altra Parte in conseguenza della sospensione dell'adempimento delle proprie obbligazioni, nella misura in cui ciò non sia contrario ai propri interessi;
 - e) fornire periodicamente informazioni all'altra Parte in merito alle azioni poste in essere e/o programmate ai sensi delle precedenti lettere b), c) e d) e inviare alla stessa immediata notizia della cessazione dell'evento costituente caso fortuito o forza maggiore che aveva cagionato la sospensione dell'adempimento delle proprie obbligazioni.
4. In tutte le ipotesi di caso fortuito e forza maggiore, il Gestore non incorrerà in alcuna responsabilità per mancato adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, né sarà passibile di alcuna penalità e/o sanzione, compresa l'escussione della cauzione rilasciata ai sensi dell'art. 31 e la risoluzione di cui all'art. 34.



Mancata realizzazione del PIANO e dei suoi presupposti.

5. Le Parti si danno reciprocamente atto che gli obblighi derivanti dalla presente convenzione (ivi inclusi quelli di investimento e in materia di livelli di servizio) sono stati assunti sulla base del PIANO vigente.
- Pertanto, nel caso in cui vengano meno, in tutto o in parte, i presupposti sulla cui base è stato elaborato il PIANO o sono stati effettuati gli adeguamenti e sui quali il PIANO e gli adeguamenti si fondano (e pertanto, nelle ipotesi in cui, a titolo meramente esemplificativo, la durata del periodo di affidamento sia inferiore a quella prevista, non vengano approvati gli adeguamenti delle tariffe necessari per la copertura dei costi, si verifichino rilevanti scostamenti tra i volumi erogati e/o fatturati e quelli previsti nel PIANO e/o una morosità superiore a quella ipotizzata nel PIANO, l'aumento dei costi operativi gestionali rispetto a quelli ipotizzati; non vengano rilasciate dagli enti competenti, autorizzazioni, licenze e concessioni necessarie per l'esecuzione degli investimenti ecc.), il Gestore non incorrerà in alcuna responsabilità per mancato adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione (ivi compresi il mancato raggiungimento nei termini previsti dei livelli di Servizio e la mancata realizzazione degli interventi previsti nel PIANO), né sarà passibile di alcuna penalità e/o sanzione, compresa l'escussione della cauzione rilasciata ai sensi dell'art. 31 e la risoluzione di cui all'art. 34.

Stato degli impianti e delle opere non corrispondente a quanto risulta dalla ricognizione messa a base del PIANO

6. Qualora lo stato effettivo delle opere e degli impianti risultasse, anche in seguito alla verifica di cui all'art. 21, comma 2, prevista nel DISCIPLINARE, inferiore per quantità e/o qualità a quello derivante dalla ricognizione messa a base del Piano d'Ambito di Gara, il Gestore non incorrerà in nessuna responsabilità nel caso in cui non riesca a garantire i livelli di servizio indicati nel comma 1 dell'articolo 6.

Articolo 30 ter) Aggiornamento del PIANO

1. Salva in ogni caso l'applicazione del precedente articolo, le Parti procederanno all'adeguamento del PIANO (e, laddove occorra, della tariffa) nei casi indicati all'art. 18, nei casi in cui ciò sia necessario in considerazione del verificarsi di uno o più degli eventi indicati nell'articolo precedente, nei casi indicati nel Capitolo 18 del Disciplinare Tecnico e in tutti gli altri casi in cui l'adeguamento stesso si renda necessario (di seguito, le "Ipotesi di Adeguamento").
2. Ove si sia verificata un'Ipotesi di Adeguamento, la parte più diligente invierà una comunicazione scritta all'altra, individuando tale Ipotesi di Adeguamento, indicando in maniera dettagliata le sue conseguenze sull'adempimento delle obbligazioni di cui alla presente convenzione e gli eventuali maggiori costi e oneri di gestione e fornendo la relativa documentazione giustificatrice. Tale documentazione giustificatrice conterrà almeno: (a) un rendiconto finanziario anche prospettico; (b) lo stato patrimoniale e il conto economico anche prospettici; (c) costi analitici di gestione; (d) relazione integrativa sulla gestione. Tale documentazione potrà essere integrata di volta in volta con comunicazioni aggiuntive che indichino ulteriori conseguenze sull'adempimento delle obbligazioni assunte e/o sui costi e gli oneri di gestione che si sono prodotti e/o che si possono ragionevolmente produrre in ragione del verificarsi dell'Ipotesi di Adeguamento.
3. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2, le Parti si incontreranno e, negoziando in buona fede, apportheranno i necessari adeguamenti e modifiche al PIANO, affinché il Gestore rimanga sostanzialmente nella stessa situazione economica in cui si sarebbe trovato se non si fosse verificata l'Ipotesi di Adeguamento. In particolare, le Parti provvederanno ad adeguare la Tariffa in modo da assicurare che:
 - a) Venga garantito al Gestore il raggiungimento/mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione;
 - b) il Gestore sia in grado di adempiere le obbligazioni assunte nei confronti degli Enti Finanziatori.
4. Se entro 60 giorni dall'incontro di cui al precedente comma 3 le Parti non avranno raggiunto un accordo in merito all'adeguamento del PIANO, la determinazione degli Adeguamenti sarà effettuata da un collegio di periti (di seguito, il "Collegio dei Periti"), secondo le modalità di cui ai successivi commi.
5. Il Collegio dei Periti sarà composto da tre membri. Salvo i casi in cui le Parti abbiano preventivamente concordato la nomina dei componenti del Collegio dei Periti nel periodo di 60 giorni di cui al precedente comma 4, ciascuna Parte avrà diritto di nominare un componente del Collegio



- dei Periti, scelto tra gli iscritti all'albo degli ingegneri o fra società di consulenza di fama internazionale, con particolare esperienza in materia di progetti relativi al settore idrico. Il terzo Perito sarà nominato di comune accordo dagli altri due e dovrà essere un senior partner appartenente a una società di revisione contabile di fama internazionale con particolare esperienza in materia di progetti relativi al settore idrico.
6. Nel caso in cui una Parte non provveda alla nomina del Perito nel termine di 10 giorni dalla scadenza del periodo di 60 giorni di cui al precedente comma 4, ovvero nel caso in cui i due Periti scelti dalle Parti non provvedano alla nomina del terzo Perito nel termine di 10 giorni dalla nomina del secondo Perito, il Perito mancante sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Latina tra soggetti dotati dei requisiti di cui al comma precedente.
 7. In caso di cessazione per qualsiasi causa dell'incarico di uno o più Periti si applicheranno per la sostituzione le regole sopra previste per la rispettiva nomina ed i termini per la sostituzione incominceranno a decorrere dalla data in cui la cessazione sia pervenuta a conoscenza dei soggetti competenti a procedere alla nomina.
 8. Il Collegio dei Periti dovrà provvedere alla determinazione dei necessari adeguamenti e/o modifiche da apportare al PIANO sulla base dei criteri di cui al precedente comma 3. Le Parti si impegnano a fornire ai Periti qualsiasi informazione e/o documentazione richiesta dagli stessi ai fini della determinazione degli adeguamenti e/o modifiche. La determinazione del Collegio dei Periti sarà assunta a maggioranza dei suoi membri e comunicata per iscritto alle Parti entro [60] giorni dalla nomina del terzo Perito. Qualora alla scadenza di tale termine il Collegio dei Periti non sia stato in grado di assumere una determinazione a maggioranza dei suoi membri, la determinazione sarà assunta e comunicata per iscritto alle Parti dal terzo Perito entro i successivi [15] giorni.
 9. Il Collegio dei Periti avrà funzioni di arbitratore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c.
 10. Qualora una delle Parti non si adegui alle determinazioni effettuate dal Collegio dei Periti, l'altra avrà diritto di risolvere la presente convenzione seguendo la procedura indicata nell'art. 34, indipendentemente dalla circostanza che la controparte abbia o meno impugnato la determinazione predetta.

Articolo 31) Cauzioni

1. Il GESTORE, a garanzia della buona esecuzione del Servizio, nonché delle anticipazioni e fondi che si determineranno con l'applicazione delle previsioni della presente convenzione, ha rilasciato cauzione così come si evince dal documento allegato sotto la lettera J), calcolato con i criteri di cui al capitolo 31 del DISCIPLINARE.
2. L'AUTORITÀ DI AMBITO alla scadenza del termine prescritto dalla diffida di cui al comma 3 del precedente articolo 30, potrà prelevare, senza altra formalità che la comunicazione al GESTORE, l'ammontare delle penalità dovute da quest'ultimo per gli inadempimenti agli obblighi contratti con la presente convenzione; il GESTORE reintegrerà la cauzione entro quindici giorni dalla richiesta in tal senso dell'AUTORITÀ DI AMBITO.
3. L'entità della cauzione sarà adeguata, con la periodicità e i criteri di cui al citato capitolo 31 del DISCIPLINARE, in funzione del variare dell'importo delle somme in base alla quale è stata calcolata.
4. In ogni caso, l'ammontare cumulativo delle penali applicate per ciascun triennio non potrà superare l'ammontare della cauzione prevista per il triennio stesso, calcolato secondo quanto indicato nell'art. 31 del DISCIPLINARE.

Articolo 32) Assicurazioni

1. Il GESTORE terrà indenne l'AUTORITÀ DI AMBITO da ogni responsabilità comunque nascente dalle attività da esso poste in essere o ad esso affidate in forza della presente convenzione; al fine di diminuire il pregiudizio derivante al Servizio da rischi legati ad eventi imprevedibili, il GESTORE stipulerà appositi contratti assicurativi per i rischi nei termini e con le modalità definiti nel capitolo 32 del DISCIPLINARE

Articolo 33) Sostituzione provvisoria

1. Qualora il GESTORE non adempiesse alle prescrizioni di cui alle comunicazioni del precedente articolo 30, e gli inadempimenti fossero di tale gravità da determinare pregiudizi rilevanti alla erogazione dei servizi affidati, è facoltà dell'AUTORITÀ DI AMBITO provvedere direttamente o a mezzo di soggetti da essa incaricati alla esecuzione delle attività richieste.



2. Le spese delle attività così eseguite, confrontabili con i prezzi di mercato, le penali previste ed il risarcimento degli eventuali danni saranno a carico del Gestore.
3. Il soggetto incaricato dell'esecuzione dell'opera e/o dell'attività assumerà tutte le responsabilità, anche nei confronti dei terzi, derivanti dall'esecuzione dell'opera e/o dell'attività stessa.
4. La sostituzione provvisoria potrà riguardare solo l'esecuzione di una o più opere e/o attività, con esclusione della gestione del Servizio, e sarà limitata al periodo strettamente necessario all'esecuzione dell'opera o dell'attività.
5. La sostituzione provvisoria non si applicherà in tutti i casi in cui la mancata realizzazione dell'opera e/o dell'attività non sia imputabile a colpa del Gestore, ivi incluse le ipotesi di cui all'art. 30 bis.

Articolo 34) Risoluzione

Risoluzione per inadempimento del Gestore

1. In caso di inadempimento da parte del Gestore alle obbligazioni assunte in forza della presente convenzione, che non sia dovuto a un inadempimento da parte dell'AUTORITA' DI AMBITO alle proprie obbligazioni e/o a uno degli eventi previsti al precedente articolo 30 bis e all'art. 18, comma 2, l'AUTORITA' DI AMBITO potrà inviare una Comunicazione dell'Intenzione di Risolvere nelle seguenti ipotesi:
 - a) il Gestore è gravemente inadempiente alle obbligazioni assunte in forza della presente convenzione e non pone termine a tale inadempimento entro un periodo congruo e comunque non inferiore a [60] giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 30 inviata dall'AUTORITA' DI AMBITO;
 - b) il Gestore è inadempiente all'obbligo di fornire i servizi affidati secondo standard adeguati, in modo da ingenerare un diffuso pericolo per la salute pubblica nel Territorio, e non pone termine a tale inadempimento entro un periodo congruo e comunque non inferiore a [30] giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 30 inviata dall'AUTORITA' DI AMBITO;
 - c) il Gestore è gravemente inadempiente all'obbligo di soddisfare i livelli di servizi di cui al PIANO e non pone termine a tale inadempimento entro un periodo congruo e comunque non inferiore a [90] giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 30 inviata dall'AUTORITA' DI AMBITO;

Risoluzione per inadempimento dell'Autorità d'Ambito

2. In caso di inadempimento da parte dell'AUTORITA' DI AMBITO alle obbligazioni assunte in forza della presente convenzione, che non sia dovuto a un inadempimento da parte del Gestore alle proprie obbligazioni, il Gestore potrà inviare una Comunicazione dell'Intenzione di Risolvere nelle seguenti ipotesi:
 - a) l'AUTORITA' DI AMBITO è inadempiente alle obbligazioni assunte in forza della presente convenzione e non pone termine a tale inadempimento entro [60] giorni dal ricevimento di una comunicazione scritta inviata dal Gestore contenente l'invito a porre termine all'inadempimento; o
 - b) l'AUTORITA' DI AMBITO è inadempiente all'obbligo di attivarsi e/o di assumere e/o di dare piena attuazione a qualsiasi decisione relativa all'adeguamento e/o alla revisione delle tariffe di cui all'art. 12 della presente convenzione e non pone termine a tale inadempimento entro [60] giorni dalla richiesta del Gestore, oppure l'AUTORITA' DI AMBITO è inadempiente all'obbligo di dare piena attuazione a ogni decisione assunta dal collegio dei periti ai sensi del precedente art. 30 ter, comma 4 entro [60] giorni dalla richiesta del Gestore; o
 - c) qualsiasi rappresentazione e/o garanzia data dall'AUTORITA' DI AMBITO si rivela significativamente falsa, scorretta, ingannevole.

Procedura per la risoluzione

3. Successivamente al ricevimento di una Comunicazione dell'Intenzione di Risolvere, le Parti avvieranno consultazioni tra di loro per un periodo non inferiore a [90] giorni (di seguito, il "Periodo di Consultazione") al fine di prevenire la risoluzione della presente convenzione.
4. Qualora, alla scadenza del Periodo di Consultazione, le Parti non abbiano convenuto diversamente, o non sia stato posto termine all'inadempimento indicato nella Comunicazione dell'Intenzione di Risolvere, dovrà seguirsi la seguente procedura.
5. Qualora la Parte che aveva inviato la Comunicazione di Risolvere sia stato il Gestore, lo stesso avrà il diritto di rifiutare l'adempimento delle obbligazioni assunte in forza della presente convenzione e di risolvere la presente convenzione, inviando all'altra Parte un avviso dell'avvenuta risoluzione (di



- seguito, lo "Avviso di Risoluzione"). La risoluzione avrà effetto dalla data in cui l'AUTORITA' D'AMBITO riceverà l'Avviso di Risoluzione.
6. Qualora la Parte che aveva inviato la Comunicazione di Risolvere sia stata l'AUTORITA' D'AMBITO, si dovrà applicare la procedura indicata ai successivi commi.

Coinvolgimento degli Enti Finanziatori

7. L'AUTORITA' D'AMBITO dovrà inviare agli Enti Finanziatori una comunicazione in cui si fa presente che è scaduto il Periodo di Consultazione senza che si sia raggiunto un accordo o sia stato posto fine all'inadempimento. Gli Enti Finanziatori dovranno comunicare ad entrambe le Parti l'intenzione di attivarsi al fine di porre termine all'inadempimento.
8. Qualora gli Enti Finanziatori non intendano attivarsi, l'AUTORITA' D'AMBITO potrà inviare alla controparte, e per conoscenza agli Enti Finanziatori, un avviso dell'intervenuta risoluzione della convenzione (di seguito, lo "Avviso di Risoluzione"). La risoluzione avrà effetto dalla data in cui il Gestore inadempiente riceverà l'Avviso di Risoluzione.
9. Qualora gli Enti Finanziatori comunicino l'intenzione di esercitare il diritto di attivarsi al fine di prevenire la risoluzione della convenzione, l'AUTORITA' D'AMBITO dovrà concedere ai medesimi Enti Finanziatori un periodo non inferiore a (180) giorni dalla data di comunicazione della scadenza del Periodo di Consultazione. Qualora, alla scadenza del suddetto periodo di 180 giorni, non sia stato convenuto diversamente, o non sia stato posto termine all'inadempimento indicato nella Comunicazione dell'Intenzione di Risolvere, l'AUTORITA' D'AMBITO avrà il diritto di risolvere la presente convenzione, inviando l'Avviso di Risoluzione al Gestore. La risoluzione avrà effetto dalla data in cui il Gestore avrà ricevuto l'Avviso di Risoluzione.
10. L'AUTORITA' DI AMBITO e il Gestore riconoscono e convengono che gli Enti Finanziatori sono autorizzati in qualsiasi momento ad effettuare pagamenti in favore dell'AUTORITA' DI AMBITO delle somme dovute dal Gestore, agendo per conto di quest'ultimo. Resta inteso che, qualora gli Enti Finanziatori effettuino i pagamenti di cui al presente comma, essi non assumeranno alcuna responsabilità nei confronti dell'AUTORITA' DI AMBITO per le obbligazioni assunte dal Gestore in forza della presente convenzione o altrimenti connesse alla presente convenzione.
11. Nel caso in cui il gestore sia finanziato con operazioni di finanza di progetto, l'AUTORITA' DI AMBITO, nei casi di cui al presente articolo ed all'articolo 36, provvederà alla selezione del nuovo gestore del Servizio, introducendo quale requisito nella procedura di gara l'obbligo e la capacità del nuovo concessionario di far fronte al debito del progetto in essere.

Conseguenze della risoluzione per inadempimento del Gestore

12. In caso di risoluzione della presente convenzione per inadempimento del Gestore:
- a) l'AUTORITA' DI AMBITO ha facoltà di rivalersi dei danni, oneri e spese derivanti dalla risoluzione della convenzione sul deposito cauzionale di cui al precedente articolo 31;
- b) il Gestore avrà diritto al pagamento delle somme di cui all'art. 24, comma 2, detratte le somme dovute all'AUTORITA' D'AMBITO per il risarcimento dei danni.

Conseguenze della risoluzione per inadempimento dell'Autorità d'Ambito

13. In caso di risoluzione della presente convenzione per inadempimento dell'AUTORITA' DI AMBITO, la stessa sarà tenuta, con riferimento agli investimenti realizzati secondo il PIANO oggetto del presente affidamento, a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere (ovvero, nel caso in cui gli Enti Finanziatori non esprimessero il gradimento al subentro dell'AUTORITA' D'AMBITO, ad estinguere immediatamente i debiti in essere) e a corrispondere una somma al Gestore in misura pari all'eventuale valore residuo della quota parte degli ammortamenti di detti investimenti finanziati con capitale proprio, risultanti dai bilanci del Gestore stesso e corrispondenti ai piani di ammortamento oggetto del precedente affidamento. L'AUTORITA' D'AMBITO sarà tenuta altresì ad indennizzare anche i mancati utili in una misura pari alla sommatoria degli utili al netto delle imposte di (sette) 7 esercizi a partire da quello successivo a quello in cui si verifica la risoluzione.

Risoluzione per caso fortuito o forza maggiore

14. Qualora il verificarsi di uno degli eventi costituenti caso fortuito o forza maggiore previsti dall'articolo 30 bis comma 1, impedisca in maniera rilevante la gestione dei servizi di cui alla presente convenzione per un periodo non inferiore a 180 giorni, in deroga a quanto previsto al precedente articolo 30 ter, il Gestore potrà risolvere la presente convenzione inviando un Avviso di Risoluzione



- in qualsiasi momento successivamente alla scadenza del periodo predetto. In tal caso si applicherà l'art. 24, comma 2.
15. Le Parti concordano che la presente convenzione si risolverà in danno del Gestore nel caso di sottoposizione di quest'ultimo a procedure concorsuali non preventivamente autorizzate dall'AUTORITÀ DI AMBITO.

Articolo 35) Recesso e riscatto

1. E' escluso il recesso del GESTORE;
2. L'AUTORITÀ DI AMBITO, oltre a potersi avvalere della facoltà di riscatto, al termine della concessione per i nuovi investimenti anticipati dal Gestore, con le modalità di cui al Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986 numero 902, potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto, con il preavviso, le modalità e le condizioni previste nel capitolo 33 del DISCIPLINARE, corrispondendo al Gestore quanto previsto al medesimo paragrafo 33 del DISCIPLINARE.
3. Il GESTORE, in caso di esercizio della facoltà di recesso da parte dell'AUTORITÀ DI AMBITO, assicurerà la continuità del S.I.I. fino alla consegna dei beni al soggetto indicato dall'AUTORITÀ DI AMBITO, alle condizioni di cui la presente convenzione.

Articolo 36) Clausola compromissoria

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti, in dipendenza della presente convenzione, non sospende l'obbligo del GESTORE alla prosecuzione della gestione del S.I.I.
2. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione, alla risoluzione e/o al recesso dalla presente convenzione, ciascuna Parte comunicherà alle altre i propri motivi di contestazione, precisandone la natura, l'oggetto ed ogni possibile soluzione alternativa.
3. Entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'invio della prima comunicazione dalla Parte più diligente, i rappresentanti delle parti appositamente nominati si incontreranno al fine di compiere ogni possibile sforzo per comporre amichevolmente la controversia.
4. Ove, nonostante tale tentativo, le Parti non riescano a risolvere la controversia entro 45 giorni dall'avvio della composizione amichevole, la stessa verrà deferita alla decisione di un collegio arbitrale di tre membri, da nominarsi uno da ciascuna Parte (se le Parti in conflitto sono due) ed il terzo di comune accordo tra i due così nominati. Nel caso in cui gli arbitri già nominati non raggiungano, entro 25 giorni dalla accettazione della loro nomina (che dovrà avvenire a pena di decadenza entro 10 giorni dalla nomina stessa) l'accordo sulla nomina del terzo arbitro, lo stesso verrà nominato dal presidente del tribunale di Latina, il quale nominerà pure l'arbitro per la Parte in conflitto che non vi avrà provveduto entro 25 giorni dalla comunicazione della nomina effettuata dalla Parte più diligente.
5. Qualora le Parti in conflitto siano più di due e mancasse l'unanimità del collegio, la nomina dell'arbitro unico, tutti e tre i membri del collegio arbitrale saranno nominati dal presidente del tribunale di Latina, ad istanza della Parte più diligente, sentite le altre Parti in conflitto.
6. In caso di cessazione per qualsiasi causa dell'incarico dell'arbitro unico o di uno o più arbitri si applicheranno per la sostituzione le regole sopra previste per la rispettiva nomina. I termini per la sostituzione incominceranno a decorrere dalla data di cessazione.
7. Il termine per la pronuncia delle determinazioni arbitrali sarà di 90 giorni dall'instaurazione del collegio arbitrale, salvo una sola proroga per un periodo non superiore ad ulteriori 30 giorni, stabilita dal collegio arbitrale per l'ammissione dei mezzi di prova e della consulenza tecnica.
8. Il collegio arbitrale delibererà a maggioranza.
9. L'arbitrato sarà rituale e secondo diritto.
10. Sede dell'arbitrato sarà Latina.

Articolo 37) Oneri fiscali

1. Ogni onere fiscale comunque nascente dalla presente convenzione è a carico del Gestore.

Articolo 38) Rinvio alla normativa

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione le parti fanno espresso riferimento alla L. 36/94, alla L.R. 6/96, al D.P.C.M. 4 marzo 1996 n 47, al Metodo normalizzato per la determinazione delle tariffe idriche di cui al D.M. 01.08.1996, nonché alla normativa nazionale e regionale in materia di servizi, forniture, opere e lavori pubblici.

Articolo 39) Allegati

1. Sono allegati alla presente convenzione e ne formano parte integrante i seguenti documenti:

- A. Estratto del PIANO contenente:
 - A1) Estratto del programma trentennale degli interventi necessari;
 - A2) Estratto del Piano economico e finanziario trentennale;
 - A3) Estratto del Piano Tariffario trentennale;
 - A4) Estratto del Modello organizzativo e gestionale
- B. Estratto della Ricognizione delle opere, delle reti e degli impianti
- C. DISCIPLINARE TECNICO
- D. Regolamento del Servizio Idrico Integrato
- E. Carta dei Servizi
- F. Convenzione ATO 4/Consorzio di Bonifica Agro Pontino;
- G. Convenzione ATO 4/Consorzio di Bonifica di Pratica di mare;
- H. Convenzione ATO 4/Consorzio di Bonifica n. 6 - Fondi e Monte San Biagio;
- I. Elenco del Personale trasferito al Gestore
- J. Cauzione
- K. CONVENZIONE DI COOPERAZIONE



Provincia di Latina
SEGRETERIA TECNICO-OPERATIVA A.T.O. N. 4
SERVIZI IDRICI INTEGRATI

COPIA FOTOSTATICA
CONFORME ALL'ORIGINALE

LATINA li 10/07/2007



II. DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA
SEGRETERIA TECNICA OPERATIVA
A.T.O. n. 4

ing. *Sergio GIOVANNETTI*
(Signature)



DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
TERRITORIO
(Dr. Roberto DE Filippis)

L'ALLEGATO È COMPOSTO DA N. 6 PAGINE

ALLEGATO D

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
TERRITORIO

(Dr. Raniero De Filippis)

Provincia di Latina

ORIGINALE


N. 3867
N. 36-XIV-4



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N° 15

ETTO: CAPITALIZZAZIONE ACQUA LATINA S.P.A.; ASSUNZIONE MUTUO E DETERMINAZIONI.

ALLEG. alla DELIB. N. 883
DEL 28 NOV. 2008



o duemila TRE addi 20 del mese di GENNAIO
sala delle ordinarie riunioni alle ore 10.40
scato nelle forme di legge a seguito di invito diramato dal Presidente, si è riunito in sessione ORDINARIA
PRIMA convocazione - seduta pubblica.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

persone dei signori:

		PRESENTE	ASSENTE
MARTELLA Paride	Presidente	1	
MATTEOLI Luigi	Consigliere	2	
SCHIBONI Giuseppe	Consigliere		1
GATTO Marco	Consigliere	3	
MARTELLI Danilo	Consigliere	4	
PEROTTO Paolo	Consigliere	5	
VALLONE Massimo	Consigliere	6	
MAGLIOZZI Massimo	Consigliere	7	
MICCIUTI Riccardo	Consigliere	8	
BERNONI Paola	Consigliere	9	
APPELLI Attilio	Consigliere	10	
ASSARO Antonio Eleuterio	Consigliere	11	
MURARO Remo	Consigliere		2
MAGNI Alvaro	Consigliere	12	
COLAMBROSI Giuseppe	Consigliere		3
OSCA Claudio	Consigliere	13	
FRANCHI Fabio	Consigliere	14	
MURINI Romano	Consigliere		4
BERNARELLA Mauro Alessandro	Consigliere	15	
FORTE Michele	Consigliere	16	
MUSCO Pasquale	Consigliere		5
VEDI Dello	Consigliere	17	
FRANFILI Paolo Francesco	Consigliere	18	
MATARELLI Giuseppe	Consigliere		6
MASELLI Giuseppe	Consigliere		7
NUMARA Erasmo	Consigliere	19	
MELLAROLI Luigi	Consigliere	20	
MATTEI Vincenzo	Consigliere	21	
FORTE Gerardo	Consigliere	22	
MARCANGELI Federico	Consigliere	23	
NUMANTE Silvio	Consigliere	24	

alla seduta il Segretario Generale SOTTOSCRITTO
data la legalità dell'adunanza, il Sig. SEN. MICHELE FORTE assume la Presidenza
l'assemblea nella sua qualità di PRESIDENTE C.P. e dichiara aperta la seduta.
presenti alla seduta gli Assessori Provinciali DEL BALZO - MARACCHIONI - TIERO - ORSINI -
BELLA.

All'atto della trattazione dell'argomento in oggetto sono presenti n° ¹³ Consiglieri - sono assenti n° ⁸ Consiglieri:

Schibani, Martelli, Magliozzi, Casaro, Colalucito, Laurini, Perinella
e Mattei

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Atteso che la Provincia di Latina quale Ente coordinatore dell'ATO 4 deve necessariamente farsi promotrice di idonee iniziative tese al pieno funzionamento della S.P.A. ACQUALATINA, gestore di Servizio Pubblico fondamentale;

Che occorre garantire il finanziamento della capitalizzazione della Società ed il funzionamento della S.T.O.;

Che occorre che il Presidente, in sede di Assemblea dell'ATO 4 sia opportunamente dotato di idonee linee guida da parte dell'Organo di indirizzo;

udita la proposta di relazione del Presidente, allegata sotto la lettera A);

con voti favorevoli n. 22 ; Astenuto n. 1 (Fiumara);

DELIBERA

1. di approvare la relazione, qui allegata sub lettera A, che il Presidente della Provincia terrà all'Assemblea dell'ATO 4 e, a seguito di accoglimento della stessa da parte dell'Assemblea, di ritenere formalmente impegnati tutti gli Organi di competenza dell'Ente ad adottare ogni provvedimento conseguente e necessario costituendo la presente statuizione ATTO FONDAMENTALE DI INDIRIZZO;

2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con voto favorevole di n. 21 Consiglieri - Voti Contrari n. 2 (Forte Gerardo e Fiumara).

15/2003
Deliberazione
06/2003
1729553

2

-2-



M. L. Marco

Visto: IL DIRETTORE DI AREA

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
a norma dell'art. 49 del T.U. 267/2000

IL DIRIGENTE DI RAGIONERIA

atto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

Loce

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

fe

sottoscritto, visti gli atti d'ufficio.

ATTESTA

CHE la presente deliberazione:

è stata affissa all'albo pretorio della Provincia a norma dell'art. 124 T.U. 267/2000 per quindici giorni consecutivi
a partire dal **27 GEN. 2003**

è divenuta esecutiva il giorno decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio,
a norma dell'art. 134, 3° comma del T.U. 267/2000.

è divenuta esecutiva il perchè dichiarata immediatamente eseguibile, a norma dell'art. 134,
4° comma del T.U. 267/2000.

11 FEB. 2003

IL DIRETTORE

[Signature]

Allegato delib. C.P. n.15 del 20.01.2003

Il Presidente Martella illustra l'argomento in oggetto e legge all'Assemblea la relazione allegata sotto la **lett. A)**.

Si rinvia al resoconto stenografico della seduta.

— 1 —



Allegato "A" delib. 15 del 20-01-2003

afp

luc
20-1-03

Oggetto: Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'A.T.O. N. 4 – Latina del

RELAZIONE del PRESIDENTE

Come molti di voi sanno, le consegne ad Acqualatina delle opere, reti ed impianti da parte delle gestioni Comunali, Consortili e regionali è ormai in dirittura d'arrivo, anche se con qualche difficoltà, vista la oggettiva complessità dell'articolazione di questo importante Servizio pubblico locale nel nostro Ambito.

E' giunto, pertanto, il momento di assicurare la piena operatività del nuovo gestore (Acqualatina S.p.A.), il cui capitale è vostro (dei Comuni) per il 51%, attraverso il finanziamento delle attività gestionali e di investimento programmate, che non possono essere eluse se non si vorrà incorrere in gravi disservizi o, peggio ancora, in danni ambientali difficilmente sanabili e comunque a costi elevati.

Voi sapete che le quote pubbliche di partecipazione al Capitale sociale di Acqualatina S.p.A. sono state calcolate in misura direttamente proporzionale al numero degli abitanti residenti.

E' quindi necessario che si usi lo stesso criterio per la quota pubblica (51%) del Capitale sociale, sino alla concorrenza di £. 26.112.000.000 (pari a Euro 13.485.722,55) come previsto nei Conti economico – finanziario del Piano d'Ambito definitivo già approvato.

Le modalità per raggiungere, in tempi brevi, tale essenziale obiettivo e, soprattutto, senza oneri diretti e indiretti per i Comuni soci di Acqualatina S.p.A., sono quelle già delineate nella mia relazione di apertura dei lavori della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'A.T.O. N. 4 del 09.04.2002, allorquando abbiamo approvato gli atti propedeutici alla costituzione della Società mista ed all'affidamento alla stessa del Servizio Idrico Integrato nell'A.T.O. N. 4.

In sintesi, la Provincia di Latina, quale Ente coordinatore d'Ambito, si rende disponibile ad assumere l'impegno di contrarre un apposito mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti sulla predetta somma di Euro 13.485.722,55, al Tasso vigente al momento della concessione, il cui ammortamento sarà coperto interamente dal Canone annuale dovuto da Acqualatina ai Comuni.

Esso ammonta a £. 3.000.000.000 (Euro 1.549.371,00) e sarà materialmente versato da Acqualatina, posticipatamente, 15 giorni dopo l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio nel corso del quale lo stesso canone è maturato, come stabilito dall'art. 3 della Convenzione di gestione stipulata il 02.08.2002.

La simulazione di ammortamento fatta dalla Cassa DD.PP. sull'ammontare del mutuo predetto, applicando il tasso fisso vigente attualmente (4,8%), comporta una rata annuale costante di circa £. 2.050.000.000 (Euro 1.058.737,00), con decorrenza gennaio 2005.

La residua somma del Canone sarà imputata al pagamento delle spese relative al funzionamento della S.T.O. dell'A.T.O. N. 4, senza oneri attuali a carico dei Comuni.

Allegato n° 4 della h° 15 del 20-01-2003

20-1-03
del

Sempre nell'ambito delle sue prerogative, ed al fine di assicurare la continuità nel funzionamento della Segreteria Tecnico - Operativa, senza oneri per i Comuni, la Provincia di Latina è disponibile ad anticipare le somme necessarie che verranno alla stessa restituite, con gli interessi legali, all'atto della corresponsione della prima annualità del Canone concessorio.

Al momento, per assicurare la prima capitalizzazione della Società mista per la quota a carico della parte pubblica (Comuni), in attesa che si possa procedere alla contrazione del suddetto mutuo con la Cssa DD.PP. dopo l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2003, la Provincia di Latina è ugualmente disponibile ad anticipare la somma di Euro 316.071,62 (€ 612.000.000) pari al 51% del capitale iniziale. Anche tale somma verrà restituita, con gli interessi legali, all'atto della corresponsione del predetto mutuo.

In ultimo, siamo qui chiamati ad esaminare per l'approvazione i Conti consuntivo es. 2002 e preventivo es. 2003 che sono stati elaborati dalla S.T.O.

In particolare, il conto preventivo es. 2003 espone la somma complessiva di Euro 413.165,52 (pari a vecchie £. 800.000.000), congruente con le disponibilità finanziarie residue del Canone di Concessione.

In merito, vorrei soltanto sottolineare i compiti che dovranno essere svolti dalla Segreteria e che vanno dalla mera funzione informativa e di supporto tecnico a servizio degli Enti convenzionati a quella di vigilanza sul rispetto della Convenzione di gestione e di controllo economico e gestionale sull'attività di Acqualatina, con la verifica dell'attuazione dei programmi di intervento e delle modalità di applicazione della Tariffa.

L'odierna Conferenza potrà, pertanto, dare un assetto definitivo al quadro delle regole per assicurare il funzionamento sia di Acqualatina che della struttura di Controllo tecnico della stessa, la S.T.O., che, mi auguro, possa ottenere il consenso di questa Assemblea.

IL PRESIDENTE
Avv. Paride Martella

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
TERRITORIO
(Dr. Rainero DE FUSPIS)



PROVINCIA di Latina

Prot. N. 056387
Fasc. N.
Alleg. N. XIV

18 DIC. 2003

18 DIC. 2003
18/11/A2

ORIGINALE

A.T.O. 4 LAZIO MERIDIONALE - LATINA
CONFERENZA DEI SINDACI E DEI PRESIDENTI

ATTO N. 4

OGGETTO: Struttura tariffaria - indirizzi tariffa 2004. Espressione di gradimento ai sensi dell'art. 29 della Convenzione di gestione (vendita quota di partecipazione dell'Acquedotto Pugliese S.p.A. ad EneHydro S.p.A.). Modifica degli artt. 12 e 13 della Convenzione di Cooperazione.

L'anno duemilatre addì 3 del mese di dicembre nella sala delle riunioni del Consiglio Provinciale di Latina alle ore 11,50 convocata nelle forme di legge a seguito di invito diramato dal Presidente della Provincia, si è riunita in sessione ordinaria ed in prima convocazione - seduta pubblica.

LA CONFERENZA DEI SINDACI E DEI
PRESIDENTI - A.T.O. N. 4
LAZIO MERIDIONALE - LATINA

ALLEG. alla DELIB. N. 883
DEL 28 NOV. 2008

Nelle persone dei Signori:

COMUNI-PROVINCE	SINDACO/PRESIDENTE	DELEGATO	PRESENZE
PROVINCIA DI LATINA	MARTELLA Paride		PRESENTE
PROVINCIA DI ROMA	GASBARRA Enrico		ASSENTE
PROVINCIA DI FROSINONE	SCALIA Francesco		ASSENTE
AMASENO	BONI Giannantonio		PRESENTE
GIULIANO DI ROMA	TORELLA Antonio		ASSENTE
VALLECORSA	TARCISIO Tullio		PRESENTE
VILLA S. STEFANO	IORIO Maurizio		ASSENTE
APRILIA	MEDDI Luigi	V. Sindaco Paolo VERZILI	PRESENTE
BASSIANO	GUIDI Domenico	Consigliere Vincenzo AVVISATI	PRESENTE
CASTELFORTE	FORTE Giampiero	Assessore Antonello GIULIANO	PRESENTE
CISTERNA DI LATINA	CARTURAN Mario	V. Sindaco Gillo DI CANDILO	PRESENTE
CORI	BIANCHI Tommaso		PRESENTE
FONDI	PARISELLA Luigi		PRESENTE
FORMIA	BARTOLOMEO Sandro	V. Sindaco Vincenzo LIGUORI	PRESENTE
GAETA	MAGLIOZZI Massimo	Assessore Felice D'ARGENZIO	PRESENTE
ITRI	AGRESTI Giovanni		ASSENTE
LATINA	ZACCHEO Vincenzo	V. Sindaco Vincenzo BIANCHI	PRESENTE
LENOLA	DE FILIPPIS Giovanbattista		ASSENTE
MAENZA	ANELLI Giuseppe		ASSENTE
MINTURNO	GRAZIANO Paolo		PRESENTE
MONTE S. BIAGIO	RIZZI Biagio Pietro		ASSENTE
NORMA	CASSONI Mario		PRESENTE
PONTINIA	MOCHI Giuseppe		ASSENTE
PONZA	PORZIO Pompeo		ASSENTE
PRIVERNO	MACCI Umberto		ASSENTE
PROSEDI	SOLLI Franco		ASSENTE
ROCCAGORGA	BEVILACQUA Loreto	Assessore Francesco LAURETTI	PRESENTE
ROCCAMASSIMA	DEL FERRARO Marcello		ASSENTE
ROCCASECCA DEI VOLSCI	LA NOCE Alessandro		PRESENTE
SABAUDIA	SCHINTU Salvatore	Consigliere Nicola BIANCHI	PRESENTE
S. FELICE CIRCEO	SCHIBONI Giuseppe		PRESENTE
SERMONETA	SCARSELLA Antonio		PRESENTE
SEZZE	ZARRA Lidano		PRESENTE
SONNINO	GASBARRONE Gino Cesare		PRESENTE
SPIELONGA	CUSANI Armando	Consigliere Francescantonio FAIOLA	PRESENTE
SPINNO S. GIUSTINA	PAMPENA Carlo		PRESENTE
SS. COSMA E DAMIANO	TADDEO Franco	Assessore Agostino ALFANO	PRESENTE
TERRACINA	NARDI Stefano	Assessore Giovanni MASCI	PRESENTE
VENTOTENE	BIONDO Vito	Assessore Antonio IMPAGLIAZZO	PRESENTE
ARZIZO	DE ANGELIS Candido		ASSENTE
NETTUNO	MARZOLI Vittorio	Assessore Angelo MASCIA	PRESENTE

Assiste alla seduta il Dott. Franco Falascina Vice Segretario Generale della Provincia. Il Presidente, Paride Martella, constatata la legalità dell'adunanza in quanto presenti 26 Comuni sui 38 per una rappresentanza di n° 509.244 abitanti, pari al 83,2 % del totale dell'A.T.O. N. 4 Latina, dichiara aperta la seduta.

E' presente il Dott. Gustavo Imbellone Garante regionale del S.I.I..

Il **Presidente Martella** in apertura di seduta presenta il nuovo Dirigente responsabile della S.T. dell'A.T.O. N. 4 nominato dalla Regione Lazio, nella persona dell'Ing. Sergio Giovannetti. Si ricerca di formalizzare quanto prima tutti gli adempimenti necessari per la firma del contratto.

L'Ing. Giovannetti dopo aver salutato i presenti, afferma di voler creare una nuova struttura agile e professionale, sia in termini di spazi che in termini di personale. Dice di essere a disposizione di tutti per ricevere le istanze e risolvere i problemi. Segue applauso.

Il **Presidente Martella** illustra il primo punto all'o.d.g.:

1. Struttura tariffaria – indirizzi tariffa 2004.

Il **Presidente** illustra la Tariffa proposta dall'Ufficio di Presidenza:


1. conferma dell'applicazione di una Tariffa unica per tutto il territorio dell'ATO4;
2. conferma dell'applicazione della tariffa agevolata per la fascia sociale con reddito fino a 14.000 Euro, indipendentemente dalla composizione del nucleo familiare;
3. applicazione del minimo per box e cantine, indipendentemente dalla composizione del nucleo familiare;
4. previsione e conseguente applicazione per le attività commerciali, di un aumento della quota fissa e diminuzione del minimo, con avvicinamento al consumo reale;
5. più in generale, diminuzione per tutti gli utenti del minimo impegnato con avvicinamento al consumo reale, al fine di giungere al più presto alla sua eliminazione e, comunque, non oltre il triennio.

Nella discussione che segue intervengono:

il **Sindaco di Sermoneta, Scarsella**, il quale fa rilevare che non gradisce la tariffa proposta. Lamenta la mancata presentazione del Regolamento di funzionamento dell'Organismo di Tutela degli Utenti e Consumatori, proponendone l'esame per la prossima seduta. Ritiene che la tariffa possa essere modificata. Al riguardo richiama l'art. 20 della Convenzione di Cooperazione, che prevede la modulazione della tariffa, tra gli utenti e nei diversi Comuni, secondo il criterio dei meno abbienti e con i coefficienti correttivi collegati agli investimenti previsti e degli impianti conferiti. Si sofferma sul problema irrisolto del canone di concessione, per i quali chiede di sapere se faranno parte dei bilanci comunali. Richiama la Delibera di G.P. n° 131/2003 che stabilisce il programma degli interventi sul territorio e gli investimenti previsti. Inoltre fa presente che gli investimenti previsti nel Piano, non interessano il Comune di Sermoneta, perché gli impianti consegnati sono funzionali e non ne hanno bisogno. Aggiunge che, inoltre la partecipazione agli investimenti, non esclude che si possa differenziare la tariffa sulla base di una modulazione specifica. Aggiunge che, nel proprio Comune si è avuto una triplicazione dei costi dell'acqua con la nuova tariffa (da 600 £ a 1.800 £) senza registrare nessun investimento. Sostiene che sulle tariffe vi sono degli scompensi e che la modifica per le attività commerciali è insufficiente, perché non tiene conto delle altre categorie produttive (artigianali, industriali) e degli allevatori (v. aumenti da 300 £ a 4.000 £/mc.). Ribadisce che le tariffe vanno modulate diversamente. Aggiunge che nel Bilancio comunale di Sermoneta, nonostante non si registrano investimenti, ma soltanto ulteriori spese, legate alle utenze pubbliche (fontanelle, scuole, lavatoi). Chiede che siano debellate le evasioni.

Entra il rappresentante della Provincia di Roma, Ing. Domenico Signorotti. Sono le ore 12,10.

il **Consigliere delegato del Comune di Bassiano, Avvisati**, si dichiara d'accordo con quanto detto dal Sindaco del Comune di Sermoneta, perché il proprio Comune possiede una rete quasi perfetta. Dice che l'andamento della gestione è diverso da quello che in partenza si presupponeva, con un aumento dei costi che non tiene conto del tessuto sociale della Provincia. Pone il problema delle doppie case nei piccoli Comuni e propone una modifica della proposta per tener conto delle esigenze dei piccoli Comuni. Chiede di sospendere la seduta per approfondire meglio l'argomento trattato.


Il Sindaco di Spigno Saturnia, Pampena, ritiene che la proposta letta dal Presidente Mar... tiene conto delle critiche e delle osservazioni mosse e che andrebbe fatto un confronto anche con l'analisi fatta dall'Organismo di Tutela degli Utenti e dei Consumatori a cui non è stata data nessuna risposta. E' critico anche sul fatto che viene data lettura di una proposta che doveva essere inviata precedentemente con la Convocazione dell'Assemblea dei Sindaci. Dice che sono importanti i criteri per la tariffa 2004 ma contemporaneamente vanno risolti i problemi innescati con l'invio delle bollette di Acqualatina S.p.A. riferite al 2003. Sostiene che bisogna dare risposte all'utenza e non aggiungere ulteriore confusione. Ritiene che occorra avere il contributo propositivo anche dei Sindaci che non sono presenti nell'Ufficio di Presidenza.

Il Sindaco di Cori, Bianchi, si dice meravigliato dalla posizione sostenuta dal Sindaco Scarsella, perché si era convenuto sulla tariffa unica basata su un principio di solidarietà tra Comuni. Richiama il cosiddetto "lodo Bianchi" riferendosi alle richieste dell'On. Bianchi, nel compiere verifiche sugli investimenti e la lotta alle elusioni. Dice che nel proprio Comune è stato, fatto pagare lo scorso anno l'acqua ad effettivo consumo senza alcun minimo, secondo le disposizioni del CIPE. Attualmente, con la nuova modulazione della tariffa, i cittadini sono scontenti. Condizionerebbe però il punto 2.1 della proposta di deliberato, alle risultanze del punto 3. Chiede di dare mandato alla S.T.O. e ad Acqualatina S.p.A. di presentare una ipotesi di simulazione tariffaria sulla base della quale poter valutare i costi e i ricavi fino al 2006, con una proposta, ove occorresse, anche di modifica degli investimenti. Tale proposta da deliberare entro Marzo 2004, dovrà valutare l'effettivo beneficio per tutti i cittadini - utenti. Ritiene che sia giusto che ognuno paghi secondo l'effettivo consumo in funzione delle esigenze ed al proprio stile di vita. Consegna una mozione d'ordine, che qui di seguito viene riportata integralmente:

"Si propone di condizionare il punto 2.1 della Delibera in oggetto alle risultanze del punto 3 (mandato di proposta aggiuntiva tariffa 2004) entro Febbraio 2004.

Il Mandato alla STO ed Acqualatina S.p.A. deve essere finalizzato ad una vera e propria simulazione che preveda:

*valutazione aumento dei ricavi con lotta all'evasione
diminuzione dei costi*

ipotesi di scaglionamento progressivo del prezzo all'utente affinché si conosca anno per anno (2004, 2005, 2006) l'applicazione tariffaria fino all'effettivo consumo come previsto dalle disposizioni CIPE

eventuale, se necessaria modifica del piano degli investimenti per bilanciare nel triennio i ricavi con i costi.

Dobbiamo cioè, approvare entro Marzo 2004 un indirizzo che garantisca ai cittadini utenti un effettivo beneficio, rispetto al passato, dal nuovo sistema idrico integrato.


Ritengo che "giustizia sociale" sia comunque quella che permette di pagare cioè che uno utilizza secondo le proprie possibilità esigenze e modi di vivere.

Credo che sia anche l'affermazione di un principio liberale.

Gradirei un pronunciamento di tipo politico."

Il Consigliere delegato del Comune di Sabaudia, Bianchi, si lamenta del fatto di essere stati convocati in rappresentanza degli Enti, ma di non essere stati messi nella condizione di valutare a fondo gli argomenti proposti. Ricorda di aver chiesto chiarimenti al Presidente e al Consiglio di Amministrazione di Acqualatina S.p.A. sulla Tariffa 2003, senza aver ricevuto risposta in merito. Fa presente che la Tariffa inviata con il documento del 26.11.2003 è superiore a quella calcolata. Il primo anno bisognava pagare 1683 £/mc., mentre nel 2003 è previsto un aumento del 3,2%, cioè sommando si arriva a 1736 £./mc. La tariffa inviata proposta risulta essere per il S.I.I. (acqua, fognatura e depurazione) di 2084 £./mc., cioè superiore a quanto previsto per il 2003. Richiede le necessarie informazioni al Presidente per comprendere come si è giunti a tale tariffa. Si lamenta che il Comune di Sabaudia non ha ancora ricevuto il pagamento dei mutui scaduti. Ribadisce che la Tariffa è superiore a quella prevista. Termina sottolineando l'esigenza di essere messi in grado di comprendere l'iter di formazione della tariffa, allo scopo di poter rispondere ai cittadini.

Il Sindaco di Amaseno, Boni, è d'accordo con quanto detto dal Sindaco di Sermoneta, in merito alla differenziazione della tariffa nel settore delle attività produttive e si fa portavoce della necessità



di applicare una tariffa agevolata anche per gli allevamenti (registra il dato di circa 12.000 bufali per Amaseno). E' contrario ad equiparare la tariffa per gli allevamenti, a quella per il consumo umano. Propone di rivedere la tariffa anche per le attività commerciali. Fa rilevare che in contrapposizione al conteggio forfetario, bisogna effettuare le letture e non emettere fatture sui consumi presunti.

Il **Vice Sindaco di Formia, Liguori**, dice di essere d'accordo con la tariffa unica, ma condiziona quest'approvazione all'effettuazione degli investimenti. Chiede maggiore attenzione sulla qualità e potabilità dell'acqua. Aggiunge che non si possono chiedere aumenti senza effettuare investimenti per garantire la qualità delle sorgenti. Chiede la rateizzazione delle bollette e l'autoriduzione per le fasce deboli. Chiede, inoltre, il superamento del minimo garantito.


L'**Assessore del Comune di Gaeta, D'Argenzio**, dice che per attività commerciali si voleva intendere tutte le attività produttive.

Il **Sindaco di San Felice Circeo, Schiboni**, asserisce che l'acqua è una risorsa da utilizzare con oculatezza. Sottolinea la necessità di effettuare una campagna di comunicazione per gli utenti, per informare meglio gli interessati della tariffa sociale. Sostiene che una tariffa più alta si giustifichi solo con un servizio qualitativamente migliore e che deve migliorare anche il servizio della fatturazione eliminando gli errori. Ritiene che le attività artigianali, produttive, agricole e alberghiere, vadano incentivate. La Società Acqualatina deve avere un rapporto più continuo con le amministrazioni locali. Auspica una maggiore concertazione che con il miglioramento degli impianti, scompariranno anche le residue proteste degli utenti.

Il **Sindaco di Vallecorsa, Tullio**, ricorda in primo luogo che esiste un'appendice dell'A.T.O. rappresentata dai Comuni della Provincia di Frosinone la cui presenza assume un ruolo determinante soprattutto per quanto riguarda l'approvvigionamento idrico. Precisa che la Conferenza dei Sindaci non può decidere la tariffa, che è stata approvata con una Gara d'appalto e quindi su essa non si discute. Quello su cui si sta discutendo invece, è la strutturazione della tariffa. Quindi l'Ufficio di Presidenza ha formulato un'ipotesi di strutturazione, che ritiene di poter approvare, perché rappresenta un indirizzo, anche se bisogna stare attenti che risponda ai criteri secondo cui è stata affidata la Gara, Deve essere però coerente con quella approvata. L'attività agricola deve essere considerata diversamente dalle attività commerciali, prevedendo un'ulteriore agevolazione per gli allevamenti agricoli, perché esce fuori dagli schemi economici a cui rispondono le altre attività. Dice che l'aumento della tariffa dell'acqua, non si ripercuote come costo del fattore produttivo sul prezzo finale dei prodotti dell'azienda agricola, per cui bisogna tener conto di questo aspetto, per verificare la possibilità di prevedere una tariffa ulteriormente agevolata. La strutturazione risultante dovrà prevedere un recupero tariffario sulle altre categorie. Il costo della nuova tariffa, include i costi dell'intero ciclo idrico, dalla captazione alla depurazione.

Il **Sindaco di Roccasecca dei Volsci, La Noce**, dice che è stata risentita molto la mancanza della Segreteria. Precisa che l'Ufficio di Presidenza non è estraneo all'assemblea ed è aperto alla partecipazione degli altri Sindaci, così come ha chiesto di incontrare l'Adiconsum per un doveroso confronto per gli aspetti noti a tutti. Ritiene giusto che nella prossima Conferenza si valuti il documento dell'Organismo di tutela, senza però che si venga a chiedere uno "stipendio", cioè si tratterà di regolare la partecipazione a tale organismo, con un impegno prefigurabile come quello delle associazioni volontaristiche, al massimo con un rimborso delle spese sostenute. Richiama ad un diverso stile di lavoro da effettuarsi nelle sedi opportune, dove portare le richieste. Il servizio idrico nell'ultimo periodo è migliorato grazie alla spinta dei Sindaci. Inoltre è finita la vicenda del ricorso della Severn Trent Water I. Itd. e ciò darà maggiore tranquillità a tutti.

Il **Sindaco di Sonnino, Gasbarrone**, ricorda che la ricerca delle elusioni era stato dato come obiettivo prioritario, prima di valutare l'effettiva tariffa. Altro problema, è quello relativo alle residenze secondarie, problema non trascurabile per i piccoli Comuni. Si raccomanda di adeguare la fattura ai consumi effettivi e che vi sia una maggiore corrispondenza degli uffici al servizio dei cittadini.



Il rappresentante del Comune di Latina, On. Bianchi, precisa che di aver richiamato più volte il problema relativo al recupero delle elusioni e, soprattutto, richiede una verifica degli investimenti con Acqualatina S.p.A., cioè andare a confrontarci, anche servendosi dei propri uffici tecnici, per verificare lo stato dell'arte degli investimenti.

Il Garante regionale del S.I.I., Dott. Imbellone, si dice d'accordo con la scelta della tariffa unica dell'Ambito. Vi sono ragioni di solidarietà politica e sociale alla base di tale scelta, a cui non ritiene dare una propria valutazione. Vanno applicati tanti meccanismi di compensazione nella struttura tariffaria, come rilevato dal Sindaco di Vallecorsa. Cioè qui non si parla di livelli tariffari ma di strutturazione della tariffa. Un compito della Conferenza è quello di fare una azione di chiarificazione delle tariffe, esplicitando il principio della tariffa unica e auspicandone la relativa divulgazione. In merito agli interventi delle Associazioni dei Consumatori, dice di aver ricevuto dall'Adiconsum un documento indirizzato anche ai Sindaci e che tale documento, contiene elementi che vanno chiariti e che ritiene molto confuso, ad esempio anche quando riprende e cita un rapporto elaborato dal medesimo Garante, compiendo però una grande confusione. Cioè viene richiamata in esso la tariffa reale media, che rappresenta però un indicatore che sta ad indicare determinati valori in rapporto con determinati parametri, cosa molto diversa e che non ha riferimento con la tariffa effettiva applicata, del servizio di acquedotto della depurazione e della fognatura. La strutturazione della tariffa può essere effettuata, in previsione del mese di febbraio 2004, per approfondire e per precisare tutti gli elementi di garanzia per l'utente: modulazione con il superamento del minimo impegnato (contatori), uno studio per garantire una linea equilibrata per la tariffazione del S.I. in ordine alle seconde case, anche perché le proposte avanzate da alcune associazioni di consumatori, che se però applicate, rischierebbero di creare ingiustizie e squilibri rispetto ad altri utenti. Ritiene convincente la proposta di Cori di utilizzare il tempo fino a febbraio 2004, per precisare gli elementi di compensazione, il tipo di modulazione con il superamento del minimo impegnato; l'approvazione del regolamento di funzionamento dell'organismo di tutela, tiene a precisare, che sia un organismo basato sull'apporto volontario dei suoi membri senza ulteriori pretese.

Il Presidente Martella dichiara di notare una generale condivisione degli indirizzi e delle raccomandazioni, rivolte essenzialmente alla S.T.O. dell'A.T.O. N. 4, affinché elabori una proiezione della tariffa per avere un quadro preciso da approvare in una prossima seduta. Aggiunge che si può accogliere la proposta di emendamento presentato dell'Assessore D'Argenzio. Da lettura pertanto della seguente proposta di Deliberazione:

1. di prendere atto del documento presentato da Acqualatina S.p.A. nell'Ufficio di Presidenza nella seduta del 19.11.2003 che si allega al presente atto (All. sub. lett. A)) costituendone parte integrante e sostanziale;
2. di confermare gli indirizzi dell'Ufficio di Presidenza, di cui al Verbale del 26.11.2003 (All. sub. lett. B)) per la revisione della struttura ed articolazione tariffaria, che qui si intendono integralmente riportate:
 1. conferma dell'applicazione di una Tariffa unica per tutto il territorio dell'ATO4;
 2. conferma dell'applicazione della tariffa agevolata per la fascia sociale con reddito fino a 14.000 Euro, indipendentemente dalla composizione del nucleo familiare;
 3. applicazione del minimo per box e cantine, indipendentemente dalla composizione del nucleo familiare;
 4. previsione e conseguente applicazione per le attività commerciali di un aumento della quota fissa e diminuzione del minimo, con avvicinamento al consumo reale;
 5. più in generale, diminuzione per tutti gli Utenti del minimo impegnato con avvicinamento al consumo reale, al fine di giungere al più presto alla sua eliminazione e, comunque, non oltre il triennio.
3. di conferire mandato alla S.T.O. dell'A.T.O. N. 4 ed a Acqualatina S.p.A. di elaborare, anche in considerazione della mozione del Sindaco di Cori, Bianchi, e in base agli indirizzi dati, una prima proposta di aggiornamento della tariffa per l'anno 2004 in grado di rispondere nel migliore dei modi alle istanze avanzate dalle diverse fasce di utenza dell'ATO4, da presentare all'Ufficio di Presidenza entro il mese di febbraio 2004.

Il Sindaco di Sermoneta, Scarsella, chiede una diversa modulazione delle tariffe che riguardano le attività produttive o di servizio, oltre ad una diversa strutturazione dei minimi. Così come una diversa modulazione per le utenze pubbliche, istituzionali degli Enti. Chiede di avere entro febbraio 2004 una Conferenza anche per una modulazione delle tariffe in funzione degli investimenti e di chiarire il problema dei canoni di concessione.

Il Presidente Martella, assicura che prima di febbraio si avrà un confronto in sede di Ufficio di Presidenza e in collaborazione con la S.T.O. ed Acqualatina S.p.A. verrà presentato un Piano tariffario da portare all'esame della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti.

Il Presidente Martella, esauriti gli interventi, pone a votazione l'argomento all'ordine del giorno.

Alla votazione sono presenti 26 rappresentanti dei Comuni dell'A.T.O. N. 4 - Latina, per un totale di 509.244 abitanti pari all'83,2 %, del totale degli abitanti dell'A.T.O. N. 4. Assenti 12 Comuni: Giuliano di Roma, Villa S. Stefano, Itri, Lenola, Maenza, Monte S. Biagio, Pontinia, Ponza, Priverno, Prossedi, Roccamassima, Anzio.

I risultati della votazione sono:

favorevoli	n° 23 Comuni, che rappresentano 483.924 abitanti, pari al 95 % degli abitanti dei Comuni presenti;
contrari	n° 3 Comuni (Bassiano, Sabaudia e Sermoneta), che rappresentano 25.320 abitanti, pari al 5% degli abitanti dei Comuni presenti;
astenuti	nessuno

La proposta è approvata.

Per quanto sopra non riportato si rinvia al resoconto stenografico della seduta agli atti.

Pertanto

**LA CONFERENZA DEI SINDACI E DEI
PRESIDENTI - A.T.O. N. 4
LAZIO MERIDIONALE - LATINA**

RICHIAMATO il verbale dell'Ufficio di Presidenza del 19.11.2003 in cui è stato presentato da parte del soggetto Gestore un documento riepilogativo della struttura tariffaria e contenente le informazioni relative alla seconda fatturazione (All. sub. lett. A);

RICHIAMATO altresì il verbale della seduta dell'Ufficio di Presidenza del 26.11.2003 in cui si sono definiti gli indirizzi per procedere all'aggiornamento della tariffa per l'anno 2004 (All. sub. lett. B) che possono così riassumersi:

1. conferma dell'applicazione di una Tariffa unica per tutto il territorio dell'ATO4;
2. conferma dell'applicazione della tariffa agevolata per la fascia sociale con reddito fino a 14.000 Euro, indipendentemente dalla composizione del nucleo familiare;
3. applicazione del minimo per box e cantine, indipendentemente dalla composizione del nucleo familiare;
4. previsione e conseguente applicazione per le attività produttive e/o professionali, di un aumento della quota fissa e diminuzione del minimo, con avvicinamento al consumo reale;
5. più in generale, diminuzione per tutti gli Utenti del minimo impegnato con avvicinamento al consumo reale, al fine di giungere al più presto alla sua eliminazione e, comunque, non oltre il triennio;



RITENUTO pertanto doveroso programmare un piano di lavoro che consenta di giungere ad una prima bozza di aggiornamento della tariffa per l'anno 2004, entro il prossimo mese di febbraio, in base agli indirizzi sopra richiamati, ai sensi di quanto previsto dalla Convenzione di gestione e dal Disciplinare Tecnico;

Tanto premesso,

Udito il dibattito riportato nel resoconto stenografico, della seduta in atti;

Udita la proposta formulata dal Presidente;

Visto l'esito della votazione, accertata e proclamata dal Presidente:

DELIBERA

1. di prendere atto del documento presentato da Acqualatina S.p.A. all'Ufficio di Presidenza nella seduta del 19.11.2003 che si allega al presente atto (All. sub. lett. A)), costituendone parte integrante e sostanziale;

2. di confermare gli indirizzi dell'Ufficio di Presidenza di cui al verbale del 26.11.2003 (All. sub. lett. B)), per la revisione della struttura ed articolazione tariffaria, che qui si intendono integralmente riportati:

1. conferma dell'applicazione di una Tariffa unica per tutto il territorio dell'ATO4;
2. conferma dell'applicazione della tariffa agevolata per la fascia sociale con reddito fino a 14.000 Euro, indipendentemente dalla composizione del nucleo familiare;
3. applicazione del minimo per box e cantine, indipendentemente dalla composizione del nucleo familiare;
4. previsione e conseguente applicazione per le attività produttive e/o professionali, di un aumento della quota fissa e diminuzione del minimo, con avvicinamento al consumo reale;
5. più in generale, diminuzione per tutti gli utenti del minimo impegnato con avvicinamento al consumo reale, al fine di giungere al più presto alla sua eliminazione e, comunque, non oltre il triennio;

3. di conferire mandato alla STC ad Acqualatina S.p.A. di elaborare, anche in considerazione della mozione presentata dal Sindaco di Cori, Bianchi, e in base agli indirizzi dati, una prima proposta di aggiornamento della tariffa per l'anno 2004 in grado di rispondere nel migliore dei modi alle istanze avanzate dalle diverse fasce di utenza dell'ATO4, da presentare all'Ufficio di Presidenza entro il mese di febbraio 2004.

Il Presidente Martella illustra il secondo punto all'o.d.g.

2. Espressione di gradimento ai sensi dell'art. 29 della Convenzione di gestione (vendita quota di partecipazione dell'Acquedotto Pugliese S.p.A. ad Enel.Hydro S.p.A.).

Il Presidente Martella, da lettura della nota di richiesta, a firma congiunta delle Società Acquedotto Pugliese e Enel.Hydro e della conseguente comunicazione di Acqualatina S.p.A.

Nella discussione intervengono:

il Sindaco di Spigno Saturnia, Pampena, chiede di conoscere la data di richiesta dell'espressione di gradimento alle Società.. Ritiene oramai trascorso il termine di 30gg., che fa scattare la procedura del silenzio assenso e attribuisce tale responsabilità al Presidente per non aver portato prima in Assemblea la richiesta di gradimento

il **Consigliere delegato del Comune di Bassiano, Avvisati**, ritiene che la colpa sia dei Comuni , perché non è stato dato seguito nei rispettivi Consigli comunali. Chiede quali conseguenze comporta alle amministrazioni e agli utenti il passaggio delle quote. Chiede di conoscere in modo più approfondito i motivi della suddetta richiesta.

Il **Sindaco di Sermoneta, Scarsella**, pone una domanda e cioè, se si considera irrilevante il problema della cessione delle quote rispetto all'assetto della Società, perché il Presidente di Acqualatina S.p.A. ha fatto scadere il termine dei 30 gg. del silenzio assenso e perché il Presidente dell'A.T.O. non ha convocato i Sindaci per porre il problema del cambio societario.

Il **Presidente Martella**, esauriti gli interventi, pone a votazione l'argomento all'ordine del giorno.

Alla votazione sono presenti 22 rappresentanti dei Comuni dell'A.T.O. N. 4 – Latina, per un totale di abitanti 450.272 pari al 73,5 %, del totale degli abitanti dell'A.T.O. N. 4. Sono assenti 16 Comuni: Giuliano di Roma, Villa S. Stefano, Itri, Lenola, Maenza, Monte S. Biagio, Pontinia, Ponza, Priverno, Prossedi, Roccamassima, Sabaudia, Spigno Saturnia, Terracina, Ventotene, Anzio.

I risultati della votazione sono:

favorevoli	n° 18 Comuni, che rappresentano 434.282 abitanti, pari al 96,4 % degli abitanti dei Comuni presenti;
contrari	n° 2, Comuni di Bassiano e Sermoneta;
astenuti	n° 2, Comuni di Amaseno e Vallecorsa.

La proposta è approvata.

Per quanto sopra non riportato si rinvia al resoconto stenografico della seduta agli atti.


Pertanto

**LA CONFERENZA DEI SINDACI E DEI
PRESIDENTI – A.T.O. N. 4
“LAZIO MERIDIONALE – LATINA”**

RICHIAMATO: art. 29 della Convenzione di Gestione, in particolare il 2° comma, ai sensi del quale “E’ sottoposta in particolare al gradimento dell'AUTORITA' DI AMBITO ogni variazione della compagine sociale del GESTORE; il gradimento dell'AUTORITA' DI AMBITO è vincolato alla verifica del permanere delle garanzie tecniche, economiche e finanziarie, nonché della natura della proprietà, che sono state a base dell'affidamento regolato dal presente atto. Il gradimento od il motivato diniego di gradimento deve essere espresso entro 30 giorni dalla data della formale richiesta; trascorso detto termine il gradimento si ritiene rilasciato.”;

CONSIDERATO che Idrolatina S.r.l., socio privato di Acqualatina S.p.A., risulta essere partecipata da Compagnie Generale des Eaux SCA per una quota pari al 40% del capitale sociale, da Enel.Hydro S.p.A., per una quota pari al 23% del capitale sociale, da Acquedotto Pugliese S.p.A. per una quota pari al 23% del capitale sociale e la rimanente quota del 14% è suddivisa tra SIBA S.p.A., EMAS Ambiente S.p.A. ed ITALCOGIM S.p.A.;

VISTA la nota pervenuta a questa A. A.T.O. N. 4 in data 09.09.2003, Prot. 1506 B2, a firma congiunta di Acquedotto Pugliese S.p.A. e Enel.Hydro S.p.A., con cui le stesse chiedevano il consenso all'alienazione della quota di proprietà della prima in favore della seconda, al fine del perfezionamento del contratto preliminare di compravendita già stipulato (All. sub. lett. C));



VISTA altresì la comunicazione effettuata da Acqualatina S.p.A., in persona dell'Amministratore Delegato, Gestore del SII ai sensi dell'art. 29, comma 2, della Convenzione di Gestione, Prot. 1594 del 29.09.2003, in cui si conferma che è in corso procedura di trasferimento della quota di Idrolatina detenuta da Acquedotto Pugliese S.p.A. e si precisa che "tale variazione della compagine sociale di Idrolatina S.r.l. non avrà alcun riflesso sul permanere delle garanzie tecniche, economiche e finanziarie che sono state alla base dell'affidamento, ma risponde puramente ad esigenze di carattere imprenditoriale e strategico dei soci" (All. sub. lett. D));

RITENUTO pertanto doveroso esprimersi in merito al consenso ed all'espressione di gradimento richiesti con le note sopra richiamate, pur essendo trascorsi più di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del soggetto gestore, in modo da consentire ad Enel.Hydro ed Acquedotto Pugliese di procedere alla stipula del contratto definitivo di alienazione delle quote;
Tanto premesso,

Udito il dibattito riportato nel resoconto stenografico, della seduta in atti;
Visto l'esito della votazione, accertata e acclamata dal Presidente;

DELIBERA

1. di esprimere, per le motivazioni dedotte in premessa e che si intendono integralmente riportate, il proprio gradimento al trasferimento della quota di Idrolatina S.r.l., detenuta da Acquedotto Pugliese S.p.A., a favore di Enel.Hydro S.p.A.

Il Presidente Martella illustra il terzo punto all'o.d.g.:

3. Modifica degli artt. 12 e 13 della Convenzione di Cooperazione.

Non si registrano interventi:

Il Presidente Martella, pone a votazione l'argomento all'ordine del giorno.

Alla votazione sono presenti 21 rappresentanti dei Comuni dell'A.T.O. N. 4 - Latina, per un totale di 439.711 abitanti pari al 71,8 %, del totale degli abitanti dell'A.T.O. N. 4. Sono assenti 17 Comuni: Giuliano di Roma, Villa S. Stefano, Cori, Itri, Lenola, Maenza, Monte S. Biagio, Pontinia, Ponza, Priverno, Prossedi, Roccamassima, Sabaudia, Spigno Saturnia, Terracina, Ventotene, Anzio.

I risultati della votazione sono:

- | | |
|------------|--|
| favorevoli | n° 20 Comuni, che rappresentano 438.114 abitanti, pari al 99,6 % degli abitanti dei Comuni presenti; |
| contrari | n° 1 Comune di Bassiano; |
| astenuti | nessuno. |

La proposta è approvata.

Per quanto sopra non riportato si rinvia al resoconto stenografico della seduta agli atti.

Pertanto

**LA CONFERENZA DEI SINDACI E DEI
PRESIDENTI – A.T.O. N. 4
“LAZIO MERIDIONALE – LATINA”**

RICHIAMATI gli articoli 12 e 13 della Convenzione di Cooperazione dell'ATO 4 Lazio meridionale Latina, che di seguito si riportano:

Art. 12

1. *In armonia con la legge n. 142 del 1990 per la gestione dei servizi idrici integrati si adotta la seguente forma: “Società per Azioni di cui all'articolo 22 lettera e) della legge 142/1990”.*

Art. 13

1. *Ai fini della gestione del servizio idrico integrato viene costituito una società per azioni con le seguenti composizioni sociali:*
 - *parte pubblica almeno 51%;*
 - *parte privata massimo 49%*
2. *In un atto aggiuntivo, stipulato con le stesse modalità della presente Convenzione di cui farà parte integrante e sostanziale, sarà approvato lo Statuto della Società e saranno stabiliti i requisiti minimi che la parte privata dovrà possedere.*

PRESO ATTO delle modifiche introdotte di recente nella legislazione nazionale concernente i servizi pubblici locali dal D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 prima e dal D.L. 269/2003, convertito in L. 24.11.2003, n. 326, poi, che hanno apportato elementi di profonda innovazione nel settore dei servizi pubblici locali nell'ottica della tutela della concorrenza e del favore per la privatizzazione formale e sostanziale delle forme di gestione;

VISTO, in particolare, l'art. 113 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Gestione delle reti ed erogazioni dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”, che ha abrogato e sostituito l'art. 22 della L. 142/90, ed è stato successivamente modificato dall'art. 35, comma 1 della L. 28.12.2001, n. 448 e da ultimo dall'art. 14, comma 1, del D.L. 269/2003, convertito in L. n. 326/2003;

RITENUTO pertanto necessario procedere all'aggiornamento degli articoli 12 e 13 della Convenzione di Cooperazione, al fine di adeguare la struttura e la composizione della società per azioni costituita per la gestione del SII dell'ATO4, mediante l'abolizione del vincolo della partecipazione pubblica maggioritaria al capitale della stessa;

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'art. 6, comma 6 della Convenzione di Cooperazione;

Tanto premesso;

Visto l'esito della votazione, accertata e proclamata dal Presidente;

DELIBERA

1. di sostituire, per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, il testo degli articoli 12 e 13 della Convenzione di Cooperazione con i seguenti:



Art. 12

1. *In armonia con il D.Lgs. n. 267 del 2000 per la gestione dei servizi idrici integrati si adotta la seguente forma: "Società per Azioni di cui all'articolo 113, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 267/2000" e s.m.i.*

Art. 13

1. *Ai fini della gestione del servizio idrico integrato viene costituita una società per azioni a capitale misto pubblico privato.*
 2. *In un atto aggiuntivo, stipulato con le stesse modalità della presente Convenzione di cui farà parte integrante e sostanziale, sarà approvato lo Statuto della Società e saranno stabiliti i requisiti minimi che la parte privata dovrà possedere.*
 3. *Lo Statuto della Società definisce la composizione sociale.*
-
2. di dare atto che a cura dell'Assemblea dei Soci di Acqualatina S.p.A, saranno apportate le conseguenti modifiche allo Statuto sociale.
 3. A cura della Segreteria Tecnico Operativa dell'A.T.O. N. 4, la presente deliberazione sarà inviata agli Enti Locali dell'Ambito, per la pubblicazione agli Albi Pretori e per gli adempimenti connessi all'approvazione nei rispettivi Consigli comunali e provinciali.

La seduta è tolta alle ore 14,00

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Paride Martella

IL SEGRETARIO

Franco Falascina

Provincia di Latina
SEGRETARIA TECNICO-OPERATIVA A.T.O. N. 4
SERVIZI IDRICI INTEGRATI

**COPIA FOTOSTATICA
CONFORME ALL'ORIGINALE**

LATINA, LI 10/07/2007



IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA
SEGRETARIA TECNICA OPERATIVA

A.T.O. n. 4

Ing. Sergio GIOVANNETTI

[Handwritten signature]



DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
TERITORIO
(Dr. Raniero De Filippis)

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
TERITORIO
 (Dr. Raniero DE Filippis)

Prot. N.
 Fasc. N.
 Alleg. N.

ALLEG. alla DELIB. N. 883

DEL 28 NOV. 2008

ORIGINALE

ATTO N. 6

A.T.O. 4 - LAZIO MERIDIONALE - LATINA

CONFERENZA DEI SINDACI E DEI PRESIDENTI

OGGETTO: Revisione del PIANO e approvazione Articolazione tariffaria anno 2006.

L'anno duemilasei addì 14 del mese di luglio nella sala delle riunioni del Consiglio Provinciale di Latina alle ore 12,00 convocata nelle forme di legge a seguito di invito diramato dal Presidente della Provincia, si è riunita in sessione ordinaria ed in prima convocazione
 - seduta pubblica.

LA CONFERENZA DEI SINDACI E DEI
 PRESIDENTI - A.T.O. N. 4
 LAZIO MERIDIONALE - LATINA



Nelle persone dei Signori:

COMUNI-PROVINCE	SINDACO/PRESIDENTE	DELEGATO	
PROVINCIA DI LATINA	CU SANI Armando		PRESENTE
PROVINCIA DI ROMA	GASBARRA Enrico		ASSENTE
PROVINCIA DI FROSINONE	SCALIA Francesco		ASSENTE
AMASENO	BONI Giannantonio		ASSENTE
GIULIANO DI ROMA	ANTONETTI Aldo		ASSENTE
VALLECORSIA	ANTONIANI Michele		ASSENTE
VILLA S. STEFANO	IORIO Enrica		ASSENTE
APRILIA	SANTANGELO Calogero		ASSENTE
BASSIANO	AVVISATI Vincenzo		ASSENTE
CASTELFORTE	FORTE Giampiero		PRESENTE
CISTERNA DI LATINA	CARTURAN Mario	Vice Sindaco GilDO DI CANDILO	PRESENTE
CORI	BIANCHI Tommaso		ASSENTE
FONDI	PARISELLA Luigi		PRESENTE
FORMIA	BARTOLOMEO Sandro		ASSENTE
GAETA	MAGLIOZZI Massimo	Assessore Felice D'ARGENZIO	PRESENTE
ITRI	AGRESTI Giovanni		PRESENTE
LATINA	ZACCHEO Vincenzo	Assessore Stefano GALETTO	PRESENTE
LENOLA	DE FILIPPIS Giovanbattista	Assessore Gian Battista DE FILIPPIS	PRESENTE
MAENZA	MASTRACCI Francesco		PRESENTE
MINTURNO	SARDELLI Giuseppe	Consigliere Massimo FERRARA	PRESENTE
MONTE S. BIAGIO	MIRABELLA Gesualdo		PRESENTE
NORMA	MANCINI Sergio		PRESENTE
PONTINIA	Comm. Prefet. AMATO Caterina		ASSENTE
PONZA	PORZIO Pompeo		ASSENTE
PRIVERNO	MACCI Umberto	Assessore Vivenzio DI LEGGE	PRESENTE
PROSEDI	GRACO Franco		PRESENTE
ROCCAGORGA	BEVILACQUA Loreto		ASSENTE
ROCCAMASSIMA	TOMEI Angelo	Consigliere Filiberto LUCARELLI	PRESENTE
ROCCASECCA DEI VOLSCI	BALZARANI Orazio		ASSENTE
SABAUDIA	SCHINTU Salvatore	Assessore Enrico GAMBACURTA	PRESENTE
S. FELICE CIRCEO	SCHIBONI Giuseppe		PRESENTE
SERMONETA	GIOVANNOLI Giuseppina		PRESENTE
SEZZE	Comm. Pref. FALCO Leopoldo		ASSENTE
SONNINO	GASBARRONE Gino Cesare	Assessore Roberto MIGLIORI	PRESENTE
SPERLONGA	SCALINGI Rocco	Ass. re Francescantonio FAIOLA	PRESENTE
SPIGNO SATURNIA	SALTARELLI Antonio		ASSENTE
SS. COSMA E DAMIANO	TADDEO Franco		PRESENTE
TERRACINA	NARDI Stefano	Assessore Giovanni MASCI	PRESENTE
VENTOTENE	ASSENZO Giuseppe		ASSENTE
ANZIO	DE ANGELIS Candido		ASSENTE
NETTUNO	Comm. Straor. Ricciarello Mario		ASSENTE

Assiste alla seduta la Dott.ssa Maria Franca Mantovani, Segretario Generale della Provincia.

Il Presidente, Armando Cusani, constatata la legalità dell'adunanza in quanto presenti 21 Comuni sui 38 per una rappresentanza di n° 340.381 abitanti, pari al 59,2 % del totale dell'A.T.O. N. 4 - Latina, dichiara aperta la seduta.



E' presente il Dirigente responsabile della S.T.O. dell'A.T.O. N. 4 Ing. Sergio Giovannetti.

E' presente il Garante Regionale del Servizio Idrico Integrato, Avv. Lucia Pitzurra.

Il **Presidente Cusani** in prosieguo di seduta, illustra il terzo punto all'o.d.g.:

“Revisione del PIANO e approvazione Articolazione tariffaria anno 2006”.

Interviene l'**Assessore Migliori**, rappresentante del **Comune di Sonnino**, criticando la proposta e chiedendo riflessione e approfondimenti. Dichiarò di non voler partecipare alla votazione.

Si allontana il Sindaco del Comune di Sermoneta.

Il **Presidente Cusani**, risponde, argomentando la necessità di varare il provvedimento.

Il **Presidente Cusani**, esauriti gli interventi, pone a votazione l'argomento all'ordine del giorno, per alzata di mano.

Alla votazione sono presenti 20 rappresentanti dei Comuni dell'A.T.O. N. 4 – Latina, per un totale di 333.761 abitanti pari al 58,1 %, del totale degli abitanti dell'A.T.O. N. 4. Assenti 18 Comuni: Amaseno, Giuliano di Roma, Vallecorsa, Villa S. Stefano, Aprilia, Bassiano, Cori, Fomia, Pontinia, Ponza, Roccagorga, Roccasecca dei Volsci, Sermoneta, Sezze, Spigno Saturnia, Ventotene, Anzio e Nettuno.

I risultati della votazione sono:

favorevoli	n° 18 Comuni, che rappresentano 322.926 abitanti, pari al 96,8 % degli abitanti dei Comuni presenti;
contrari	nessuno;
astenuti	n° 2 Comuni (Norma e Sonnino), che rappresentano 10.835 abitanti, pari al 3,2 % degli abitanti dei Comuni presenti;

La proposta è approvata.


Per quanto sopra non riportato si rinvia al resoconto stenografico della seduta agli atti.

Pertanto

**LA CONFERENZA DEI SINDACI E DEI
PRESIDENTI – A.T.O. N. 4
LAZIO MERIDIONALE – LATINA**

PREMESSO:

- che con lettera del 17 giugno 2005, Acqualatina S.p.A. diffidava i destinatari di detta comunicazione (ATO e comuni dell'Ambito) di porre termine al denunciato inadempimento all'Accordo del 16 aprile 2004 approvato da questa Conferenza con atto n. 4/2004, per le



motivazioni nella stessa riportate e che qui si intendono integralmente richiamate, entro 60 giorni, preordinata - in difetto - all'avvio della procedura di <<Comunicazione dell'Intenzione di Risolvere>> di cui all'art. 34, comma 2, lettere a), b) e c) della Convenzione di Gestione datata 02 agosto 2005;

- che ad oggi la procedura aperta con la lettera sopra richiamata è ancora pendente, non avendo le parti sottoscritto il successivo accordo, approvato con delibera del 28 settembre 2005, atto n. 5, finalizzato alla chiusura della procedura di messa in mora avviata dal Gestore, per impossibilità dell'ATO (e per esso della Provincia di Latina) di fornire la garanzia di 14.700.000 euro, a copertura del debito riconosciuto in capo agli enti territoriali costituenti l'ATO 4 Lazio meridionale Latina, condizione essenziale per la sottoscrizione dello stesso;

RICHIAMATA la relazione del Presidente e della STO, allegata agli atti di questa Conferenza del 10 luglio 2006, in cui si illustravano gli indirizzi per l'articolazione tariffaria 2006;

RITENUTO doveroso procedere all'approvazione di un atto che, conformemente agli indirizzi illustrati il 10 luglio 2006, ponga fine al periodo di messa in mora descritto di cui alle premesse, con approvazione dell'articolazione tariffaria 2006 e la, necessaria e contestuale, revisione del PIANO d'Ambito;

RICHIAMATA la delibera dell'Assemblea dell'A.T.O. n° 4 LT (l'ATO) assunta in data 9 aprile 2002, atto n. 1, con il quale veniva approvato il Piano d'Ambito così composto:

Programma trentennale degli interventi;

Piano economico finanziario trentennale;


Piano tariffario trentennale;

Modello gestionale ed organizzativo;

RICHIAMATA altresì la delibera assunta in data 12 luglio 2004, ad oggetto "Programma degli interventi - aggiornamento tecnico 2004" con cui si procedeva ad una prima fase di aggiornamento del Piano, con impegno a completare l'adeguamento successivamente;

RICHIAMATI:

- l'articolo 18, comma due e quattro, l'articolo 30 ter della Convenzione per la Gestione del SII (la Convenzione) approvata con la già citata delibera dell'Assemblea dell'ATO del 09 Aprile 2002 numero 1;
- il capitolo 18 e il capitolo 12.1 del Disciplinare Tecnico (il Disciplinare) allegato alla già citata delibera dell'Assemblea dell'ATO del 09 Aprile 2002 numero 1;

- 
- l'articolo 2 dell'Accordo approvato in data 6 aprile 2004 con atto n. 4;
 - l'articolo 152 e 154 del D.Lgs. 152/2006, che hanno sostituito gli articoli 11 e 13 della Legge n° 36 del 05 gennaio 1994 (cd Legge Galli);

PRESO ATTO, infine, che ai sensi delle disposizioni sopra richiamate ed in particolar modo del primo capoverso dell'articolo 18 del Disciplinare, l'Aggiornamento è parte del processo di adeguamento dell'intero PIANO, costituito da un Programma degli Interventi da un Piano Economico-Finanziario, da un Piano Tariffario, da un modello Gestionale-Organizzativo;

CONSIDERATO che al 31.12.2006 scade l'impegno della Regione Lazio, assunto con convenzione approvata con DGR n. 59 del 21.01.2005, per la copertura del costo del trasporto di acqua ai comuni isolani di Ponza e Ventotene, ancora non consegnati in gestione ad Acqualatina S.p.A., per cui si rende necessario trovare mezzi di copertura idonei ovvero chiedere una proroga alla Regione sino alla realizzazione degli impianti di dissalazione, che hanno subito un ritardo dovuto all'apertura del periodo di messa in mora da parte del Gestore, al fine di non far gravare il costo sulla tariffa di esercizio 2007-2008;

Tanto premesso,

Udita la relazione del Presidente;

Udito il dibattito della seduta riportato nel presente verbale;

Visto l'esito della votazione:

la votazione è valida, con 20 Comuni presenti, che rappresentano una popolazione di 333.761 abitanti, per il 58,1 % del totale dell'ATO 4.

Presenti n. 20

Assenti n. 18 (Amaseno, Giuliano di Roma, Vallecorsa, Villa S. Stefano, Aprilia, Bassiano, Cori, Formia, Pontinia, Ponza, Roccagorga, Roccasecca dei Volsci, Sermoneta, Sezze, Spigno Saturnia, Ventotene, Anzio e Nettuno).


Voti favorevoli n. 18

Voti contrari nessuno

Astenuti n. 2 (Norma e Sonnino)

DELIBERA

1. di approvare le risultanze a consuntivo dell'applicazione dell'articolazione tariffaria 2005 che si allega al presente atto, costituendone parte integrante e sostanziale (All.A);
2. di approvare la "Tabella articolazione tariffaria per l'anno 2006" che si allega al presente atto, costituendone parte integrante e sostanziale (All.B);



3. di approvare i seguenti documenti, che sostituiscono i precedenti approvati con deliberazione di questa Conferenza in data 9 aprile 2002, atto n. 1:

❖ Convenzione di Gestione;

❖ PIANO composto da:

➤ Programma degli interventi;

➤ Piano economico finanziario trentennale (Stato patrimoniale; Conto economico; Flussi di cassa);

➤ Piano tariffario trentennale;

➤ Modello gestionale e organizzativo;

❖ Disciplinare Tecnico;

❖ Regolamento d'Utenza;


che si allegano come unico fascicolo al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (All.C1 – C2 – C3 – C4 – C5 – C6 – C7);

4. di annullare l'impegno dell'Autorità d'Ambito, assunto con la Deliberazione della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti Atto n. 5 del 28.09.2005, di fornire le idonee garanzie al fine di erogare al Gestore Acqualatina s.p.a. un prestito di 14.700.000 euro, fermo restando comunque il riconoscimento del debito verso il Gestore dei comuni dell'ATO4 come meglio specificato nella delibera atto numero 5 del 28 settembre 2005;

5. a fronte dell'annullamento dell'impegno dell'erogazione del finanziamento di cui al punto precedente, di prevedere che il debito cumulato dal Gestore verso i Comuni per le rate di mutuo anticipate da quest'ultimi agli enti finanziatori per i prestiti accesi per le opere afferenti il S.I.I. e realizzate prima dell'inizio della gestione di Acqualatina s.p.a. sia saldato secondo un piano di rientro che preveda rate mensili di eguale importo con decorrenza dal mese di agosto p.v. fino al mese di dicembre 2007;

6. che per le rate di prossima scadenza dei mutui di cui al punto precedente, il Gestore si impegni al saldo con puntualità;

7. che venga istituita una verifica triennale (dicembre 2008) del Programma quinquennale di Recupero Dispersioni che preveda un meccanismo di adeguamento automatico della tariffa, in più o in meno, nel caso in cui i risultati dello stesso differiscano, in più o in meno, rispetto alle previsioni del Programma stesso che si allega al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (All.D), sia per la parte del recupero dell'ammontare per i consumi pregressi 2003 – 2005, sia per la variazione del volume d'affari annuo del Gestore;

- 
8. che i Comuni che non forniranno al Gestore le banche dati richieste per la ricerca degli utenti abusivi entro il prossimo 30 settembre, contribuiscano con un importo di euro 50 moltiplicato per il numero di utenti servito nel proprio Comune alle spese del Servizio Idrico Integrato, al fine di costituire un fondo che annulli l'eventuale aumento tariffario che dovesse essere riconosciuto al Gestore alla verifica triennale di cui al punto precedente e per non far gravare quindi tale costo sulla collettività. La lista dei Comuni che non hanno presentato ad oggi le banche dati o che le hanno presentate in maniera parziale è allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (All.E);
 9. che il Gestore nulla abbia a pretendere per i maggiori costi che lo stesso dovrà eventualmente sostenere in relazione al ritardo nella messa in opera dei nuovi impianti, dovuta al periodo di messa in mora;
 10. che a seguito della approvazione della presente delibera, venga formalmente richiesto al Gestore la chiusura della procedura di messa in mora pendente dal 17 giugno 2005;
 11. di impegnarsi a trovare idonei mezzi per la copertura del costo del trasporto dell'acqua alle isole di Ponza e Ventotene, ovvero di attivarsi presso la Regione Lazio per il rinnovo della Convenzione approvata con DGR n. 59 del 21.01.2005, sino al 31.12.2007.

A cura della Provincia di Latina, ente responsabile del coordinamento, la presente deliberazione sarà inviata altresì a tutti gli Enti Locali convenzionati, ai sensi dell'art. 18 della Convenzione di Cooperazione, per gli adempimenti di competenza.



Parere di regolarità tecnica

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DELLA STO DEL'A.T.O. N.4

Ing. Sergio Giovannetti

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Armando Cusani

IL SEGRETARIO
Maria Franca Mantovani

Provincia di Latina
SEGRETERIA TECNICO-OPERATIVA A.T.O. N. 4
SERVIZI IDRICI INTEGRATI
COPIA FOTOSTATICA
CONFORME ALL'ORIGINALE

LATINA, LI



IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA
SEGRETERIA TECNICA OPERATIVA
A.T.O. n. 4

ing. Sergio GIOVANNETTI

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
TERRITORIO
(Dr. Raniero DE Filippis)



L'ALLEGATO E' COMPOSTO DA N. 51 PAGINE

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
TERRITORIO
(Dr. Raniero DE Filippis)

ALLEGATO F1



Provincia Di Latina

Ufficio Contratti

Prot. n° 7482 del 07/02/2007

ALLEG. alla DELIB. N. 883
DEL 28 NOV. 2008

Alla c.a. della Commissione Trasparenza
SEDE

Oggetto: Contratti Rep. 20518 del 25/01/2007 Soc. Acqualatina S.p.A.

Si trasmette, in allegato alla presente, copia del contratto in oggetto
specificato per quanto di competenza.

Distinti saluti.



Ufficio Contratti
Il Responsabile del Procedimento

(Geom. Luigi Serenelli)



AUTORITA' A.T.O. N° 4 "Lazio Meridionale - Latina"

Rep. 20518

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
(ai sensi dell'articolo 11 della legge 5 gennaio 1994 n. 36 e dell'articolo 8
della legge regionale 22 gennaio 1996 n. 6).



ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE REP. N. 20257 DEL 2
Agosto 2002

L'anno duemilasette il giorno 25 (venticinque) del mese di gennaio presso
gli uffici della Provincia, siti in via Costa n. 1

TRA

Il Presidente della Provincia di LATINA Armando Cusani, in
rappresentanza dell'Autorità dell'Ambito Ottimale N. 4 - Lazio Meridionale
- Latina, più oltre denominata AUTORITÀ DI AMBITO, costituita tra i
Comuni di:

Amaseno (FR), Giuliano di Roma (FR), Vallecorsa (FR), Villa Santo
Stefano (FR), Aprilia (LT), Bassiano (LT), Castelforte (LT), Cisterna di
Latina (LT), Cori (LT), Fondi (LT), Formia (LT), Gaeta (LT), Itri (LT),
Latina (LT), Lenola (LT), Maenza (LT), Minturno (LT), Monte S. Biagio
(LT), Norma (LT), Pontinia (LT), Ponza (LT), Priverno (LT), Prossedi
(LT), Rocca Massima (LT), Roccagorga (LT), Roccasecca dei Volsci (LT),
S. Felice Circeo (LT), Sabaudia (LT), Sermoneta (LT), Sezze (LT), Sonnino
(LT), Sperlonga (LT), Spigno Saturnia (LT), SS. Cosma e Damiano (LT),
Terracina (LT), Ventotene (LT), Anzio (RM) e Nettuno (RM), tutti
ricompresi nell'Ambito Ottimale N. 4, così come individuato dall'articolo
2 della Legge Regionale 22 gennaio 1996 n. 6, e le Province di Latina,



Frosinone e Roma, il quale interviene al presente atto in forza di delega conferita con l'art. 18 della Convenzione di Cooperazione regolante i rapporti tra gli Enti Locali sopra indicati, e in esecuzione dell'Atto della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'A.T.O. 4 - Lazio Meridionale-Latina del 16 aprile 2004, n. 4

E

la Società ACQUALATINA S.p.A. con sede in Latina, Centro Commerciale Latinafiori, Torre 10 Mimose, V.le P. L. Nervi, iscritta al Registro delle Imprese di Latina, R.E.A. 146544, Partita IVA e Codice Fiscale 021111020596, rappresentata da Silvano Morandi, Amministratore delegato, più oltre denominata Gestore, di seguito l'AUTORITÀ DI AMBITO e il Gestore singolarmente denominati anche "Parte" o congiuntamente le "Parti"

PREMESSO CHE

in data 2 agosto 2002, le Parti hanno stipulato la convenzione per l'affidamento al Gestore della gestione del servizio idrico integrato (di seguito la "Convenzione", giusta repertorio del Segretario Generale della Provincia di Latina n. 20257 del 2 agosto 2002.

L' articolo 17 bis della Convenzione dispone che "i termini e le condizioni dell'affidamento di cui alla presente convenzione dovranno sempre assicurare l'equilibrio economico-finanziario del Gestore per l'intera durata della convenzione stessa", per cui, si è provveduto, nel tempo, in esecuzione di deliberazioni della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti, a meglio definire le condizioni di affidamento; con deliberazione della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'ATO 4



Lazio Meridionale n. 4 del 3 dicembre 2003 è stata approvata la modifica degli artt. 12 e 13 della Convenzione di Cooperazione, con deliberazione della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'ATO 4 Lazio Meridionale – Latina n. 6 del 14 luglio 2006 sono stati approvati i seguenti documenti, in sostituzione dei precedenti approvati con deliberazione della stessa Conferenza n. 1 del 9 aprile 2002:

- Convenzione di Gestione
- Piano composto da: Programma degli interventi; Piano economico finanziario trentennale (Stato patrimoniale; Conto economico; Flussi di cassa), Piano tariffario trentennale; Modello gestionale e organizzativo; Disciplinare tecnico; Regolamento di utenza.

CONSIDERATO

- Che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 3 ter, della Legge Regionale 22 gennaio 1996, n. 6, come modificata dall'art. 8 della Legge Regionale 16 febbraio 2000, n. 12, le decisioni assunte dalla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti, con le maggioranze previste dalle convenzioni di cooperazione, per il conseguimento delle finalità connesse con l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato, sono definitive ed immediatamente operative;
- che, pertanto, in esecuzione della deliberazione della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'ATO 4 – Latina n. 6 del 14 luglio 2006, le parti, così come costituite, per ulteriore chiarezza dei termini e delle condizioni di affidamento, intendono concordare con il presente atto il testo coordinato della Convenzione, approvata con deliberazione della stessa Conferenza n. 1 del 9 aprile 2002, comprensivo delle modifiche



introdotte dalle citate deliberazioni n. 4 del 3 dicembre 2003, e n. 6 del 14 luglio 2006, ferma restando la durata dell'affidamento, nonché il contenuto della suddetta Convenzione iniziale, rep. n. 20257 del 2 agosto 2002, e dei documenti ad essa allegati, per quanto non modificati. Le Parti concordano di allegare materialmente al presente atto unicamente i documenti approvati con modifiche dalle più volte citate deliberazioni n. 4 del 3 dicembre 2003 e n. 6 del 14 luglio 2006.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

TITOLO I^ - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

ART. 1 - Affidamento del Servizio Idrico Integrato

1- L'AUTORITA' di AMBITO affida al Gestore, che accetta la gestione del Servizio Idrico Integrato nell'A.T.O. 4, alle condizioni indicate negli articoli seguenti.

2- Per l'esecuzione del Servizio, l'Autorità di Ambito affida in concessione d'uso, per la durata della presente convenzione, le opere, gli impianti e le canalizzazioni di cui al successivo articolo 19.

3- La gestione del Servizio è affidata in via esclusiva al Gestore per la durata prevista dalla presente convenzione, e verrà svolta secondo le modalità descritte nel Piano, nel Disciplinare Tecnico, allegato sotto la lettera C) e più oltre indicato Disciplinare, nonché secondo la Convenzione di Cooperazione ed ogni altra previsione della presente convenzione.

In caso di discordanza tra le previsioni del Piano e quelle del Disciplinare prevarranno le previsioni del Piano.



Handwritten signature and initials, including a large stylized 'A' and some illegible scribbles.

3- Potranno inoltre essere affidate al Gestore ad integrazione e/o in sostituzione delle fonti suindicate quelle individuate con le modalità e alle Condizioni di cui il capitolo 2 del **Disciplinare**.

4- Il Gestore, secondo le previsioni in tal senso del Piano e nel quadro della normativa vigente, può acquisire acqua da terzi.

5- Il Gestore dovrà inoltre svolgere le attività di gestione delle reti di collettamento e impianti di sollevamento delle acque meteoriche-manutenzione ordinaria programmata così come meglio descritte nel capitolo 3 del **Disciplinare**, ai sensi e con le modalità di cui al successivo articolo 10.

ART. 5- Area di Intervento:

1- Il Gestore dovrà garantire la gestione dei servizi indicati, per il territorio comunale dei comuni ricompresi nell'A.T.O. N. 4 e nei comprensori A.S.I.

Per il Comune di Sezze il Gestore dovrà garantire la sola captazione e adduzione dall'impianto di "Sardellane", mentre per il Comune di Sabaudia il Gestore dovrà garantire l'intero ciclo dell'acqua ad esclusione della distribuzione idrica. La gestione del S.I.I. in tali comuni sarà affidata al Gestore alla scadenza delle convenzioni di Acque Potabili S.p.A.

Costruzioni Dondi S.p.A.

2- Qualora, ai sensi dell'articolo 3 della L.R. 6/96, variasse la delimitazione dell'A.T.O. N. 4, le parti concorderanno le variazioni al Piano con le conseguenti variazioni della tariffa, nel rispetto dei criteri adottati per la redazione del Piano, secondo le modalità di cui ai successivi articolo 18, e 30 ter; le parti si attiveranno fin dalla proposta della Giunta Regionale prevista dal comma 2 del citato articolo 3, per una preventiva analisi e



Handwritten signature and initials.

valutazione degli effetti sul Piano dei contenuti della proposta stessa.

3- Come specificato nel Piano, il S.I.I. dell'A.T.O N. 4 interferisce con l'A.T.O. N. 5, Lazio Meridionale — Frosinone e con l'A.T.O N. 2 Lazio Centrale — Roma. Il Gestore pertanto si impegna al rispetto delle previsioni della Legge Regionale n. 6/96 sulla regolazione delle interferenze tra Ambiti Territoriali Ottimali.

ART. 6 - Livelli di servizio e riduzione delle perdite:

1- Il Gestore prende atto che i livelli dei servizi affidati sono attualmente quelli descritti nel capitolo 4 del Disciplinare.

2- Le parti prendono atto e convengono che, qualora lo stato delle opere risultasse essere differente da quello indicato nella ricognizione, il Gestore non incorrerà in nessuna responsabilità nel caso in cui non riesca a garantire i livelli di servizio indicati al precedente comma 1. Si applicherà in tal caso quanto previsto al successivo articolo 30 ter.

3- Il Gestore si impegna a garantire i livelli di servizio previsti nel Piano, nei tempi e con le modalità ivi indicati. Per quanto riguarda il parametro MALL, al termine del periodo coincidente con la realizzazione della prima parte del Programma trentennale degli Interventi ed ai fini delle sue successive applicazioni verrà approvata congiuntamente, avvalendosi dell'esperienza maturata, una verifica delle modalità di determinazione del parametro stesso in modo da assicurare l'efficacia e l'efficienza del servizio e l'equilibrio economico finanziario della gestione.

4- In ogni caso dovranno essere garantiti i livelli minimi di servizio concordati con l'A.T.O. N. 4.

▪ Per quanto attiene alla qualità delle acque potabili, si fa espresso



riferimento al D.Lgs. 31/2001 e successive integrazioni e modificazioni.

▪ Per quanto attiene alla qualità delle acque reflue, si fa espresso riferimento al D.Lgs. n. 152/2006 e successive integrazioni e modificazioni.

▪ Le informazioni dei sistemi di monitoraggio e controllo delle reti idriche, fognarie e depurative e dei sistemi di telecontrollo e del servizio di ricerca perdite, e le relative statistiche gestionali saranno rese disponibili attraverso il sistema informativo di controllo globale in tempo reale alla **Segreteria Tecnico Operativa** a cura del Gestore.

5- Il Gestore procederà alla specifica campagna di ricerca delle perdite, di cui al Decreto Ministeriale 8 gennaio 1997 n. 99, secondo i tempi e le modalità di cui al **capitolo I°** del Disciplinare con gli interventi di adeguamento degli impianti e reti esistenti i cui tempi, modalità e oneri sono indicati al **capitolo 17** del Disciplinare.

ART. 7 - Modalità di esecuzione della gestione del Servizio Idrico

Integrato:

▪ Il Gestore si impegna a condurre la gestione del Servizio secondo il modello gestionale previsto nel **Piano**. Le Parti si danno atto che faranno quanto di loro competenza per adeguare il modello gestionale del Piano a quello del **Disciplinare**.

▪ Il Gestore nell'ambito delle previsioni del precedente comma e nel rispetto di quanto previsto nel presente atto, organizzerà in piena autonomia le risorse necessarie al **Servizio**, rimanendo responsabile della erogazione delle prestazioni definite.

ART. 8 - Soggetti titolari di concessioni di servizi:



1- Il Gestore prende atto che l'attività ed i servizi inerenti al S.I.I., così come descritti nel capitolo 7 del **Disciplinare** saranno svolti dai seguenti soggetti privati, titolari di concessioni di pubblici servizi:

a- **Costruzioni Dondi S.p.A.:** Servizio Idrico Integrato nel Comune di Sezze, esclusa la captazione e adduzione da "Sardellane";

b- **Acque Potabili S.p.A.:** distribuzione idrica nel Comune di Sabaudia. Alla scadenza delle citate concessioni, beni ed impianti utilizzati per i servizi come sopra descritti, saranno affidati dagli Enti locali titolari al Gestore, secondo le modalità previste nel capitolo 8 del **Disciplinare**.


2- Le modalità di coordinamento, collaborazione tecnica ed operativa, tra il Gestore ed i soggetti sopra nominati sono definite nel capitolo 9 del **Disciplinare** e saranno regolate da apposita Convenzione.

3- Il Gestore si impegna pertanto a svolgere la sua attività favorendo ogni forma di collaborazione con detti soggetti, al fine di assicurare una gestione del Servizio improntata a metodologie di forte integrazione.

4- Il Gestore garantisce il subentro nelle attività dei soggetti di cui al primo comma del presente articolo nei tempi previsti nel capitolo 10 del **Disciplinare**; si rende inoltre disponibile in tal senso anche in caso di cessazione di tali attività in tempi anticipati rispetto alle previsioni. Tali ultimi eventi saranno presupposto di aggiornamento del Piano e conseguente variazione della tariffa, ai sensi del successivo articolo 18 e articolo 30 ter.

ART. 9- Regolamento di utenza, Carta dei servizi ed informazione al pubblico e agli utenti:

1- Il rapporto tra il Gestore e gli utenti è regolato dal Regolamento del



servizio Idrico Integrato allegato sotto la lettera D) nel quale, sono dettagliatamente descritte tutte le modalità e condizioni tecniche, contrattuali ed economiche alle quali il Gestore è impegnato a fornire i servizi agli utenti che ne facciano richiesta, nonché le modalità di composizione dell'eventuale contenzioso.

2- Il Regolamento del Servizio Idrico Integrato è periodicamente aggiornato, in accordo tra le parti.

3- Al fine di favorire un rapporto equilibrato con l'utenza il Gestore assicura la massima diffusione della Carta dei Servizi, allegata sotto la lettera E). La conoscenza sarà garantita contenendo al massimo gli aggravii di costo per l'utenza.

4- Nella Carta dei servizi sono illustrati, in forma chiara, le modalità, i criteri e i livelli di qualità dei servizi erogati che il Gestore si impegna a garantire, i rimborsi dovuti all'utente per le inosservanze di tali previsioni, i tempi di risposta scritta ai reclami nonché gli orari e modalità di relazione con il pubblico.

5- La Carta dei Servizi verrà aggiornata, su indicazione dell'Autorità di Ambito, per adeguarla all'innalzamento dei livelli di servizio previsti nel Piano e per renderne l'uso più agevole da parte degli utenti.

ART. 10- Ulteriori servizi:

1- IL Gestore al fine di garantire efficienza ed unitarietà del Servizio, si impegna, su richiesta dell'Autorità di Ambito o su sua proposta accettata dall'Autorità di Ambito, ad eseguire i servizi non ricompresi tra quelli ad esso affidati con il presente atto ma connessi od accessori al SII, che si rendessero necessari per cause impreviste o permettessero un miglioramento



dei servizi ad esso affidati.

2- Le modalità ed i compensi dei servizi, richiesti ai sensi del comma precedente, verranno preventivamente concordati tra le parti, adottando per i servizi connessi al S.I.I., e per quanto possibile per le altre tipologie di servizi accessori, le modalità di determinazione degli interventi e del compenso utilizzate per il presente atto, fermo restando che tali servizi accessori non devono incidere negativamente sull'equilibrio economico-finanziario del Gestore.

3- Il Gestore ha facoltà di svolgere servizi per conto di terzi, purché dette attività, delle quali dovrà tenere una contabilità separata da quella relativa alle attività del Servizio Idrico Integrato, non pregiudichino l'ottimale svolgimento del S.I.I. e/o determinino maggiori costi per gli utenti del Servizio e comunque non distolgano in maniera rilevante e senza apprezzabili ritorni di utilità, mezzi e risorse della gestione dei servizi a favore dei comuni dell'A.T.O. N. 4; il rispetto di tali condizioni dovrà essere espressamente incluso nella certificazione di cui al successivo articolo 27.

4- Per le attività di cui al comma precedente il Gestore non può utilizzare strutture, opere, aree ed impianti afferenti al Servizio, salvo espressa autorizzazione dell'Autorità di Ambito, che contestualmente definisca le modalità e le condizioni tecniche ed economiche dell'utilizzo autorizzato, fatta eccezione per i servizi già previsti nel Piano.

Art.11 - Durata:

1- La presente convenzione ha la durata di anni 30 (trenta), a partire dalla data della sua sottoscrizione;



2 - Se per qualsivoglia motivo, anche indipendente dalla volontà dell'Autorita' di Ambito e anche per effetto dell'applicazione di leggi vigenti o per effetto del sopravvenire di nuove disposizioni normative o di nuove interpretazioni delle norme esistenti, l'affidamento al Gestore del Servizio dovesse avere una durata inferiore a quella di cui al precedente comma, le Parti dovranno rivedere il Piano con particolare riferimento al programma degli interventi, al piano economico finanziario, e al piano tariffario al fine di ripristinare l'equilibrio economico-finanziario della iniziativa. Si applicherà in tale ipotesi quanto previsto dagli articoli 30 bis e 30 ter.

TITOLO III - COMPENSO

Art.12 - Tariffa:

1- La tariffa costituisce il corrispettivo del Servizio Idrico Integrato così come descritto al precedente articolo 4, comma 1.

2 - Le tariffe e la relativa articolazione, sono state approvate dall'Autorita' di Ambito e determinate nel Piano secondo le disposizioni dell'articolo 13 della L. 36/94 e del Metodo normalizzato di cui al Decreto Ministro dei Lavori Pubblici del 1 agosto 1996, più oltre denominato Metodo, con particolare riferimento al Programma degli interventi, e connesso Piano finanziario; il tutto come meglio riportato al capitolo 12 del Disciplinare .

3 - La tariffa verrà articolata per i primi tre anni come previsto nel capitolo E7 del Piano (Proposta di Piano Tariffario per i primi 6 anni).

La tariffa reale media per il primo triennio è la seguente:

- 1° esercizio € 0,869197 /mc, pari a £ 1.683 /mc;
- 2° esercizio € 0,907415 /mc, pari a £ 1.757/mc;
- 3° esercizio € 0,926524 /mc, pari a £ 1.794 ./mc;



Handwritten signature and initials.

2 - Se per qualsivoglia motivo, anche indipendente dalla volontà dell'Autorita' di Ambito e anche per effetto dell'applicazione di leggi vigenti o per effetto del sopravvenire di nuove disposizioni normative o di nuove interpretazioni delle norme esistenti, l'affidamento al Gestore del Servizio dovesse avere una durata inferiore a quella di cui al precedente comma, le Parti dovranno rivedere il Piano con particolare riferimento al programma degli interventi, al piano economico finanziario, e al piano tariffario al fine di ripristinare l'equilibrio economico-finanziario della iniziativa. Si applicherà in tale ipotesi quanto previsto dagli articoli 30 bis e 30 ter.

TITOLO III - COMPENSO

Art.12 - Tariffa:

1- La tariffa costituisce il corrispettivo del Servizio Idrico Integrato così come descritto al precedente articolo 4, comma 1.

2 - Le tariffe e la relativa articolazione, sono state approvate dall'Autorita' di Ambito e determinate nel Piano secondo le disposizioni dell'articolo 13 della L. 36/94 e del Metodo normalizzato di cui al Decreto Ministro dei Lavori Pubblici del 1 agosto 1996, più oltre denominato Metodo, con particolare riferimento al Programma degli interventi, e connesso Piano finanziario; il tutto come meglio riportato al capitolo 12 del Disciplinare.

3 - La tariffa verrà articolata per i primi tre anni come previsto nel capitolo E7 del Piano (Proposta di Piano Tariffario per i primi 6 anni).

La tariffa reale media per il primo triennio è la seguente:

- 1° esercizio € 0,869197 /mc, pari a £ 1.683 /mc;
- 2° esercizio € 0,907415 /mc, pari a £ 1.757/mc;
- 3° esercizio € 0,9524 /mc, pari a £ 1.794 /mc;

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
TERRITORIO
(Dr. Roberto Di Filippo)



Gli importi sopra esposti verranno adeguati, medio tempore, all'inflazione verificatasi a decorrere dall'inizio di efficacia dell'offerta.

4 - Per gli anni successivi al primo le tariffe varieranno, con decorrenza dal 1 gennaio di ogni anno, con l'applicazione del tasso di inflazione programmato più il recupero della differenza tra l'inflazione programmata e quella reale dell'anno precedente ed il coefficiente K del limite di prezzo, secondo il disposto degli articoli 1 e 5 del Metodo.


5 - Il coefficiente K, di limite di prezzo, di cui al precedente comma, è fissato per i primi dodici anni come segue:

- 1 esercizio 36,84 %
- 2 esercizio. 3,76 %;
- 3 esercizio: 4,50 %³
- 4 esercizio 2,95 %
- 5 esercizio 3,25 %
- 6 esercizio 3,61 %
- 7-12 esercizio 5,00 %

Per i restanti anni, sino al trentesimo, valgono le proiezioni contenute nel Piano.

Il Gestore applicherà automaticamente, a partire dal quarto esercizio, gli incrementi di cui al presente comma, ed applicherà altresì automaticamente le eventuali riduzioni di tariffa a partire dal settimo anno, come meglio precisato al capitolo 12 del Disciplinare Tecnico, previa comunicazione all'Autorità di Ambito e pubblicazione sul BURL.

6- Al fine di determinare la entità della riduzione dei costi operativi, secondo le indicazioni dell'articolo 6 del Metodo, le parti convengono che



il costo operativo iniziale è di € 29.251.085,85, pari a £ 56.638.000.000, e su di esso è applicata una riduzione dello 0,50%, che si incrementa per gli anni successivi, come da Piano. Tale percentuale verrà computata sui costi operativi reali dell'esercizio precedente e rimarrà costante, ove dovessero permanere le condizioni per cui viene applicata. Il costo suddetto verrà adeguato, medio tempore, all'inflazione verificatasi a decorrere dall'inizio di efficacia dell'offerta.

7- L'Autorità di Ambito aggiorna le tariffe, anche su richiesta del Gestore, a seguito di:

- disposizioni legislative che modifichino le prescrizioni relative ai livelli di qualità del prodotto e del Servizio o ove siano disposte variazioni al Metodo;
- alle verifiche triennali di cui il punto 8 dell'articolo 8 del Metodo;
- al verificarsi di significativi scostamenti, di cui in particolare quelli previsti nelle lettere a), b) e c) dell'articolo 8 del Metodo, tra le previsioni del Piano e l'andamento reale della gestione;

Variazioni delle previsioni del Piano che comportino l'adeguamento del Piano stesso ai sensi del successivo articolo 18, e 30 ter.

8- Qualsiasi modifica tariffaria dovrà comunque consentire il rispetto di quanto previsto all'art. 17 bis.

9- Le parti convengono, come prescritto dal comma 2 dell'articolo 154 del D. Lgs. 152/2006, che la quantificazione e la valutazione degli elementi e dei costi che compongono le voci necessarie alla determinazione e le successive variazioni della tariffa dovranno essere sempre effettuate con criteri idonei a garantire il raggiungimento ed il mantenimento



er
P
A

dell'equilibrio economico e finanziario della gestione di cui alla presente convenzione; in particolare il Gestore dichiara che le singole voci previste nel Programma degli interventi, contenuto nel Piano, per investimenti, per adeguamenti e per manutenzioni, sono ripartiti conformemente al Piano fino alla scadenza dell'affidamento della gestione di cui il presente atto.

10- Il Gestore dovrà informare l'utenza delle variazioni tariffarie, in maniera chiara e tempestiva, con particolare riguardo agli aumenti di tariffa e alle variazioni determinate da azioni volte ad ottenere il risparmio delle risorse ed il miglioramento del SII.

ART. 13- Canone di concessione per i beni affidati al Gestore:

1- Il Gestore corrisponderà annualmente, negli ammontari del Piano ed eventuali successive modifiche, all'Autorità di Ambito il canone di concessione per le opere e beni affidati ai sensi del successivo articolo 19, in misura proporzionale alla popolazione residente nelle aree di cui il Gestore avrà acquisito la gestione del Servizio (come risultante dall'ultimo censimento dei comuni acquisiti), pro-rata temporis sulla base di 12 mesi.

2- Il canone dovrà essere versato, entro 15 giorni dalla approvazione da parte del Gestore del bilancio dello stesso relativo all'esercizio nel corso del quale è maturato, secondo le modalità indicate dall'Autorità di Ambito.

3- Il Gestore corrisponderà il canone di concessione per i servizi ricevuti dalle opere di bonifica, nell'ammontare determinato ai sensi - delle seguenti convenzioni:

- Convenzione ATO4 - Consorzio di Bonifica Agro Pontino, allegata alla voce F;
- Convenzione ATO4 - Consorzio di Bonifica di Pratica di mare, allegata





alla voce G;

- convenzione ATO4 - Consorzio di Bonifica Fondi e Monte S. Biagio, allegata alla voce H.

4- Non sarà onere del Gestore provvedere all'eventuale ripartizione del canone tra i Comuni dell'A.T.O. 4.

ART. 14- Modalità di riscossione della tariffa:

1- La tariffa è riscossa, previa fatturazione, dal Gestore, con le modalità e la periodicità previste nel capitolo 13 del Disciplinare.

2- Il Gestore potrà richiedere per ogni nuova utenza i depositi cauzionali così come previsto nel capitolo 14 del Disciplinare.

ART. 15- Fondo speciale impianti di depurazione:

Gli importi relativi al servizio di depurazione riscossi dal Gestore, anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione, o questi siano temporaneamente inattivi, sono versati dal Gestore, con le modalità ed i tempi previsti nel capitolo 15 del Disciplinare; in un fondo vincolato per la realizzazione e gestione degli impianti centralizzati di depurazione, intestato all'Autorità di Ambito ai sensi del comma 1 dell'articolo 155 del D. Lgs. 152/2006, solo nei casi in cui dette realizzazioni non siano già previste nel Programma degli Interventi qui allegato.

ART. 16- Modalità di riparto dei corrispettivi con i soggetti gestori tutelati:

Ai sensi del primo comma dell'articolo 156 del D. Lgs. 152/2006, per le utenze servite dal servizio di acquedotto nei comuni in cui il servizio è svolto da soggetti privati tutelati, la tariffa è riscossa dai suddetti soggetti

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

privati tutelati, che opereranno con i criteri previsti al precedente articolo 14 e con le modalità e i termini previsti nel **Disciplinare**.

ART. 17- Quota di tariffa per i costi di gestione delle aree di salvaguardia:

1- Nelle more della conclusione delle istruttorie per la individuazione delle aree di salvaguardia delle fonti di approvvigionamento idrico situate nell'ATO 4 e di quelle utilizzate dall'Autorità di Ambito ma situate in altri ambiti contermini, il Gestore si impegna a concorrere ai costi di gestione di dette aree.

2- La determinazione della quota di tariffa relativa a tali oneri viene pertanto rinviata alla conclusione del procedimento di individuazione delle aree medesime.





ART.17 bis- Equilibrio economico-finanziario:

Le parti convengono che i termini e le condizioni dell'affidamento di cui alla presente convenzione dovranno sempre assicurare l'equilibrio economico-finanziario del Gestore per l'intera durata della convenzione stessa.

TITOLO IV - Opere ed Impianti

ART.18- Attuazione del Piano; Programma degli interventi; aggiornamento del Piano:

1- Il Gestore dà atto che nel Piano, l'Autorità di Ambito ha approvato, coerentemente agli obiettivi qualitativi e quantitativi e alle modalità del Servizio, le opere, gli impianti e gli interventi sull'attuale sistema infrastrutturale del SII, utili e necessari al raggiungimento di detti obiettivi; questi ultimi sono dettagliati nel Programma degli interventi, contenuto nel



Handwritten mark resembling a stylized 'A' or 'L'.

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.



Piano stesso e saranno realizzati con le modalità e le risorse descritte nel capitolo 17 del Disciplinare.

2- Le previsioni del Piano, a seguito delle verifiche previste nel capitolo 18 del Disciplinare saranno adeguate alle variazioni delle esigenze della popolazione, degli obiettivi posti anche in applicazione di innovazioni normative nazionali e regionali, all'evoluzione tecnologica e gestionale dei servizi affidati, alla necessità di procedere ad adeguamenti delle reti, impianti ed attrezzature alle norme vigenti e sopravvenute che non siano stati previsti nel Piano, nonché ai fatti naturali, amministrativi od imprevedibili; tali variazioni determineranno, coerentemente ai criteri indicati nel precedente articolo 12 e nel capitolo 12 del Disciplinare, la ridefinizione delle modalità di esecuzione del Servizio e quindi della Convenzione del Piano e della tariffa.

3- Il Gestore dovrà proporre, in sede di aggiornamento del Piano, tutte le innovazioni utili al miglioramento dell'equilibrio economico finanziario della gestione del S.I.I. e/o capaci di produrre riduzioni della tariffa.

Il 4- Gestore è comunque tenuto, in ogni caso, ad adeguare le attività e le opere affidate con il presente atto alle disposizioni normative vigenti e a quelle che venissero emanate successivamente all'affidamento dei beni, nei termini da esse previsti; ove necessario il Gestore comunicherà all'Autorità di Ambito la necessità di aggiornamento del Piano, ai sensi del comma 2, determinata dall'applicazione di dette norme.

ART.18 bis- "Periodo transitorio":

1- L'autorità di Ambito garantisce che il trasferimento delle gestioni esistenti avverrà con le modalità e nei termini indicati nel capitolo 21 del



Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature and the initials "P.L.".

Disciplinare.

2- Per tutto il periodo intercorrente tra la sottoscrizione della presente convenzione e il trasferimento della totalità delle gestioni (di seguito, il "Periodo Transitorio"), il Gestore non assumerà alcun obbligo di attuazione del Piano (ivi inclusi gli obblighi di realizzazione degli investimenti, opere, impianti ed interventi e di raggiungimento dei livelli di servizio ai sensi della presente convenzione).

3- Durante il periodo transitorio il Gestore sarà tenuto esclusivamente a:

a- Effettuare la prestazione dei servizi progressivamente trasferiti garantendo i livelli di servizio esistenti e applicando le tariffe previste nel Piano;

b- Provvedere alla manutenzione ordinaria di tutte le componenti degli impianti, curando l'annotazione in apposito registro delle operazioni eseguite;

c- Attuare gli interventi eccezionali, di carattere urgente, indispensabili per assicurare la funzionalità dei servizi e il mantenimento dei livelli di servizio esistenti, curando l'annotazione in apposito registro delle operazioni eseguite;

d- Effettuare il pagamento dei canoni conformemente a quanto previsto nell'art. 13.

4- Con riferimento alle gestioni acquisite durante il periodo transitorio e per tutto il periodo transitorio il Gestore terrà contabilità separate. Degli eventuali ratei e risconti attivi e passivi se ne terrà conto ai fini delle successive determinazioni tariffarie.

5- Qualora, alla scadenza del termine di nove mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione, le gestioni esistenti non siano state integralmente





trasferite al Gestore, sarà proposto da quest'ultimo l'adeguamento del Piano ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 18 e 30 ter, al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario, ovvero chiesta la risoluzione della presente convenzione qualora, nonostante gli adeguamenti del Piano, non sia possibile raggiungere l'equilibrio economico finanziario.

ART.19- Affidamento e consegna al Gestore delle opere:

1- Ai sensi del precedente articolo 1 vengono affidati al Gestore le opere impianti e canalizzazioni funzionali all'esercizio del Servizio Idrico Integrato, nonché le relative immobilizzazioni tecniche materiali ed immateriali e le attività e passività relative all'esercizio del S.I.I., così come individuati e descritti nel capitolo 19 del Disciplinare.

2- Il Gestore accetta ed assume gli oneri relativi a quanto descritto nel precedente comma, nello stato di fatto e di diritto nel quale si trova e dichiara di averne preso visione, così come di essere a conoscenza delle condizioni in cui è attualmente svolto il servizio.

3- Salvo ogni ulteriore diritto, ragione o azione del Gestore, l'Autorità di Ambito si obbliga a manlevare e tenere indenne il Gestore dalle pretese avanzate da terzi in relazione a vizi, difetti e/o malfunzionamenti delle opere, impianti, reti ed adduzioni preesistenti alla data del trasferimento al Gestore e/o a fatti verificatisi anteriormente al suddetto trasferimento.

4- Il Gestore avrà diritto di compensare le somme eventualmente dovute gli dall'Autorità d'Ambito a titolo di indennizzo ai sensi del precedente comma 3, ancorché non ancora liquide ed esigibili, con le somme dallo stesso dovute all'Autorità di Ambito a titolo di canone di concessione ai sensi del precedente art. 13. Ai fini dell'applicazione del diritto di compensazione

Handwritten signature and initials.







di cui al presente articolo, le Parti convengono che, a partire dalla data in cui il **Gestore** riceva da terzi una pretesa coperta dall'obbligo di indennizzo di cui al precedente comma, lo stesso avrà diritto di trattenere le somme dovute a titolo di canone fino a quando non siano state definitivamente risolte le pretese dei terzi e sia stato definitivamente accertato l'obbligo di indennizzo all'**Autorità di Ambito**.

5- Il **Gestore** acquista i beni disponibili, le provviste ed i materiali descritti nel capitolo 20 del **Disciplinare** alle condizioni ed ai prezzi da determinare nei tempi indicati al capitolo 21 del **Disciplinare**, corrispondendo detti prezzi all'**Autorità di Ambito**, e comunque a valori non superiori a quelli di mercato.

6- I beni indicati nei commi precedenti verranno consegnati al **Gestore**, nei termini e con le modalità previste nel capitolo 21 del **Disciplinare**, dagli enti e soggetti che li gestiscono o custodiscono e che ne garantiranno, fino alla consegna, la gestione; la consegna di tutti i beni dovrà comunque avvenire improrogabilmente entro i termini indicati nel capitolo 21 del **Disciplinare**, il **Gestore** redige, nei tempi indicati al capitolo 21 del **Disciplinare** un verbale di trasferimento dei beni conferiti in contraddittorio con l'**Autorità di Ambito** e i singoli Comuni interessati, riportando in esso, se del caso, le proprie riserve.

7- Nelle more della redazione dell'inventario definitivo, da redigersi a cura del **Gestore** nei tempi di cui al paragrafo precedente, e della sua approvazione da parte dell'**Autorità di Ambito**, il **Gestore** è responsabile del buon funzionamento degli impianti affidati ed è autorizzato ad operare gli interventi urgenti e necessari per garantire la continuità del servizio e





l'incolumità e la salute pubblica.

8- La responsabilità civile del Gestore nel corso del periodo di cui al paragrafo precedente sarà limitata agli atti e ai fatti imputabili a sua specifica e personale colpa. L'Autorità di Ambito si impegna a manlevare il Gestore da ogni pretesa di terzi esuberante la specifica colpa descritta.

ART. 20- Modalità di conduzione delle opere e impianti; manutenzioni ordinarie e straordinarie - programmate ed impreviste:

1- Il Gestore per l'intera durata dell'affidamento e fino alla riconsegna dei beni inerenti il Servizio di cui al successivo articolo 24, è responsabile della manutenzione dei beni affidati al fine di mantenerli in buono stato di efficienza e funzionalità secondo gli standard definiti nel capitolo 22 del **Disciplinare**.

2- Il Gestore è responsabile inoltre dell'adeguamento di tutti i beni affidati e di quelli successivamente realizzati alle norme tecniche di settore vigenti o emanate successivamente all'affidamento, fermo quanto previsto nel precedente articolo 19.

3- Il Gestore è tenuto alla esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria così come previsti nel Programma degli interventi contenuti nel Piano ed ad ogni altro intervento imprevisto, operando con i criteri e le modalità di cui il capitolo 23 del **Disciplinare**.

4- Qualora l'applicazione dei precedenti commi determini scostamenti significativi dalle previsioni del Piano le parti, su richiesta del gestore, procederanno all'adeguamento del Piano stesso ai sensi del precedente articolo 18 e del 30 ter.

ART. 21- Modalità di realizzazione di nuove opere e impianti:

Handwritten signature and initials.



1- Il Gestore si impegna alla esecuzione di tutte le attività necessarie alla realizzazione delle opere previste in detto Piano, che saranno eseguite, con le risorse indicate nel Piano stesso, secondo le modalità definite nel capitolo 24 del Disciplinare.

2- Il Gestore, per la progettazione, realizzazione, direzione lavori e collaudo delle opere previste nel Piano è tenuto al rispetto delle norme vigenti in materia di appalti pubblici di servizi, forniture e di opere pubbliche.

3- La proprietà delle opere realizzate in esecuzione del Piano e suoi adeguamenti è dei comuni dell'ATO 4, secondo quanto tra di essi concordato. Tali opere verranno affidate in concessione d'uso al Gestore, con le modalità di cui al precedente articolo 19.

4- E' facoltà degli enti locali interessati, con risorse proprie e previa stipula di apposita convenzione con il Gestore, realizzare direttamente in tutto o in parte le opere di adeguamento del Servizio previste nel Piano. Tali opere verranno affidate in concessione d'uso al Gestore, con le modalità di cui all'articolo 19.

5- Qualora uno o più Comuni dell'A.T.O. 4 adottino nuovi strumenti urbanistici o ne varino sostanzialmente uno preesistente dovranno, ai sensi del punto 8.4.10 del D.P.C.M. 4/3/96, preventivamente sentire il Gestore e, attraverso l'Autorità di Ambito, provvedere all'adeguamento del Piano ai sensi dell'art. 30 ter.

6- I Comuni dell'A.T.O. 4, proprietari delle opere (di cui all'art. 19) conferite in concessione al Gestore per lo svolgimento del servizio idrico integrato, si impegnano a non costituire diritti a favore di terzi ed a



mantenere in proprio l'intera proprietà delle risorse conferite per tutta la durata della presente convenzione.

7- I Comuni dell'A.T.O. 4 e l'Autorità di Ambito si impegnano per tutta la durata della presente convenzione a non consentire a terzi il collocamento di condutture e impianti per i fini previsti dalla convenzione stessa nel sottosuolo e nel suolo di proprietà, nonché nel e sul demanio pubblico.

ART. 22- Aree necessarie per il Servizio:

1- Al Gestore è conferito il diritto esclusivo di mantenere sopra e sotto il suolo pubblico tutte le opere e canalizzazioni necessarie alla esecuzione del Servizio, nonché all'utilizzo delle aree necessarie all'esercizio delle attività occorrenti per la prestazione del Servizio, alle condizioni tecniche ed economiche indicate nel capitolo 25 del **Disciplinare**.

2- Si dà atto, ai sensi dell'art. 23 della **Convenzione Di Cooperazione**, che i **Comuni** convenzionati si impegnano a concedere per tutta la durata della presente convenzione al **Gestore** l'uso gratuito del suolo pubblico per opere del servizio idrico integrato.

ART. 23- Modalità di relazione con gli enti locali dell'ambito in tema di concessioni, autorizzazioni ed ogni altro atto necessario alla esecuzione delle opere e impianti e dei servizi inerenti il S.I.I.:

1- Le parti convengono che ogni autorizzazione, concessione, permesso richiesti dalle vigenti disposizioni legislative e/o regolamentari ed ogni altro atto necessario alla esecuzione delle opere, degli impianti e dei servizi inerenti al Servizio, di competenza degli **Enti pubblici dell'A.T.O. 4**, così come definiti nel **Piano**, verrà rilasciato al **Gestore** nei tempi e modalità necessari alla esecuzione di servizi ed interventi previsti nel **Piano**





medesimo.

2- Al fine di favorire il rispetto delle reciproche funzioni e ottimizzare i tempi e le modalità delle procedure necessarie al rilascio di quanto indicato nel precedente comma, l'Autorità di Ambito, supporterà le attività istruttorie e i rapporti tra il Gestore e gli enti competenti, attivando, ove utile o necessario tutti gli strumenti di concertazione tra enti necessari.

ART. 24- Restituzione di opere ed impianti:

1- Il Gestore restituirà, con le modalità di cui al capitolo 26 del DISCIPLINARE, al subentrante gestore indicato dall'autorità di Ambito, alla scadenza della presente convenzione, o in ogni altro caso di anticipazione di detto termine, di risoluzione o di decadenza in essa previsti, le opere, impianti ed aree affidategli in concessione, comprese quelle di cui all'art. 21 e le opere e gli impianti di cui non fosse stata terminata la realizzazione, in buono stato di conservazione e, per quelli in uso, in efficiente stato di funzionamento, definito dagli standard di cui il capitolo 22 del Disciplinare.

2- In caso di scadenza della presente convenzione, o in ogni altro caso di anticipata cessazione dei suoi effetti, di revoca, recesso, risoluzione o di decadenza in essa previsto, anche se dovuta ad inadempimento del Gestore, fatta eccezione per le ipotesi di risoluzione per inadempimento dell'Autorità d'Ambito nelle quali si applicherà l'articolo 34, comma 13, il nuovo gestore, con riferimento agli investimenti realizzati secondo il Programma degli interventi oggetto del presente affidamento, è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere (ovvero, nel caso in cui gli Enti Finanziatori non





convenzione, fino alla formale consegna delle opere ed impianti ad altro gestore indicato dall'Autorità di Ambito, ai patti e alle condizioni di cui alla presente convenzione, fermo restando che l'Autorità di Ambito dovrà indennizzare e risarcire il Gestore di tutti i costi (ivi compresi gli oneri finanziari) sostenuti durante il periodo di prosecuzione della gestione, non coperti dalla tariffa vigente,

6- Qualora, per le previsioni del Piano, o per sue modificazioni, un bene affidato in concessione d'uso al Gestore per l'esecuzione del S.I.I. non risultasse in tal senso utilizzato od utilizzabile esso dovrà essere restituito all'ente indicato dall'Autorità di Ambito, con le modalità di cui al capitolo 26 del Disciplinare.

TITOLO V - PERSONALE

ART.25- Obblighi del Gestore:

1- Il Gestore si obbliga, e si impegna ad obbligare ogni soggetto esecutore di attività del Servizio:

- ad osservare e far osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie;
- ad applicare tutte le norme contenute nei C.C.N.L. di categoria del settore idrico;
- a curare che nella esecuzione del Servizio e dei lavori siano adottati i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità del personale addetto e dei terzi e per evitare danni a beni pubblici e privati, nonché ad osservare e far osservare tutte le vigenti norme, con particolare riferimento alla legge 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni, di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico,

Handwritten signature and initials.



agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

2- Salvo quanto previsto all'art. 19, comma 2, è esclusa qualsiasi responsabilità dell'Autorità di Ambito per infortuni che dovessero derivare dalla esecuzione del Servizio oggetto del presente affidamento e per qualsiasi risarcimento venisse richiesto a qualsiasi titolo da terzi in conseguenza dell'esecuzione delle attività affidate al Gestore.

ART. 26- Personale degli enti gestori di servizi idrici:

1- Il Gestore assume, ai sensi e nei limiti della legge regionale 09 luglio 1998 n. 26, il personale già dipendente ed esclusivamente utilizzato, da enti locali e/o gestori pubblici, nella gestione di servizi rientranti nel S.I.I. affidatogli.

2- Il personale di cui al precedente comma è assunto, parallelamente all'acquisizione delle gestioni a cui è addetto, nei termini, con le modalità e le condizioni di cui al capitolo 27 del **Disciplinare** ed è nominativamente indicato nell'allegato I).

TITOLO VI - INFORMAZIONE E CONTROLLO

ART. 27) - Dati sulla gestione:

1- Il Gestore al fine di assicurare l'ottimale:

- raggiungimento degli obiettivi del D. Lgs. 152/2006;
- verifica dell'adempimento delle previsioni della presente convenzione,
- verifica dello stato di consistenza e di manutenzione degli impianti;
- applicazione dei criteri di verifica e adeguamento del Piano e conseguente determinazione della tariffa;
- comunicazione dei dati richiesti all'Autorità di Vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, alla **Consulta Regionale** per la gestione ottimale



delle risorse idriche, al Garante Regionale dei S.I.I. e ad altri eventuali

Enti previsti dalla vigente legislazione;

- subentro o trasferimento della gestione del 3.1.1. in tutti i casi previsti dalla presente convenzione;



è tenuto, nel rispetto della sua autonomia di organizzazione del Servizio, a raccogliere e fornire all'Autorità di Ambito tutte le idonee notizie tecniche, qualitative e quantitative sul Servizio, con le modalità e periodicità indicate nel capitolo 28 e 29 del **Disciplinare** il Gestore a tal fine dovrà dotarsi delle strutture e delle metodologie di monitoraggio e controllo del S.I.I. previste nel Piano e riportate nel capitolo 28 del **Disciplinare**.

2- Il Gestore si obbliga inoltre a far certificare da società abilitata il proprio bilancio, redatto per le attività inerenti il S.I.I. con i criteri indicati dall'articolo 9 del **Metodo** e del precedente articolo 10 come ulteriormente specificati nel capitolo 29 del **Disciplinare**.

ART. 28- Controlli dell'Autorità di Ambito:

1- L'Autorità di Ambito si riserva ogni più ampia facoltà di eseguire, direttamente o tramite soggetti o professionisti da essa incaricati, ogni controllo necessario ad accertare la esecuzione del Servizio secondo la qualità, le modalità ed i criteri previsti nella presente convenzione. In particolare, l'Autorità di Ambito si riserva di:

- a- verificare che il servizio sia effettuato nel rispetto della presente Convenzione e del Piano e del Disciplinare e che nei confronti degli utenti siano rispettate le condizioni previste nel **Regolamento del Servizio Idrico Integrato** e nella **Carta dei Servizi**;



b- effettuare in qualsiasi momento visite ed ispezioni nelle aree di detenzione del Gestore e nei luoghi ove venga svolto il servizio ovvero qualunque attività connessa, rispettando di norma il normale orario di lavoro;

c- effettuare indagini di mercato per verificare il grado di soddisfacimento dell'utenza del servizio, senza che ciò comporti spese per il Gestore.

In occasione delle ispezioni l'Autorità di Ambito si riserva di effettuare campionamenti ed ogni operazione conoscitiva di carattere tecnico, compresa l'assunzione di copie documentali.

2- L'Autorità di Ambito, ai sensi degli artt. 9 e 24 della Convenzione di Cooperazione, ha delegato le funzioni ordinarie di controllo generale della qualità del servizio idrico, l'esercizio dell'attività di vigilanza, l'elaborazione dei dati al fine della valutazione delle condotte gestionali e l'effettuazione dei controlli economici e gestionali sull'attività dei Gestore alla Segreteria Tecnico Operativa, che informerà l'Autorità di Ambito medesima degli esiti dei controlli effettuati, proponendo le misure conseguenti.

3- Il Gestore, nel rispetto delle esigenze di buona conduzione del Servizio, è tenuto con ogni mezzo a sua disposizione alle attività di controllo di cui ai precedenti commi.

TITOLO VII - GARANZIE E SANZIONI

ART. 29 - Garanzie e compagine sociale del Gestore:

1- Date le caratteristiche del Servizio e la necessità del perdurare, per tutta la durata della presente convenzione, delle garanzie di carattere tecnico, economico e finanziario, nonché le caratteristiche del Gestore, in base alle



quali quest'ultimo è stato individuato, è fatto obbligo al Gestore medesimo di comunicare all'Autorità di Ambito ogni notizia o fatto che possa determinare la diminuzione o perdita di tali caratteristiche.

2- E' sottoposta in particolare al gradimento dell'Autorità di Ambito ogni variazione della compagine sociale del Gestore; il gradimento dell'Autorità, di Ambito è vincolato alla verifica del permanere delle garanzie tecniche, economiche e finanziarie, nonché della natura della proprietà, che sono state a base dell'affidamento regolato dal presente atto.

Il gradimento od il motivato diniego di gradimento deve essere espresso entro 30 giorni dalla data della formale richiesta; trascorso detto termine il gradimento si ritiene rilasciato.

3- Il mancato adempimento agli obblighi di questo articolo è motivo di risoluzione della presente convenzione ai sensi del successivo articolo 34.

ART. 30- Inadempimenti e penali:

1- Salvo quanto previsto negli articoli successivi, il Gestore è obbligato ad eliminare, nel termine indicato in apposita comunicazione dell'Autorità di Ambito, le irregolarità che quest'ultima abbia rilevato nello svolgimento delle attività affidate. Qualora gli inadempimenti contestati siano quelli indicati nel successivo articolo 34, l'Autorità di Ambito dovrà concedere al Gestore un termine non inferiore ai termini minimi indicati nel predetto articolo 34.

2- La presentazione di eventuali giustificazioni od il ricorso a procedure arbitrali di cui al successivo articolo 36 non fanno venire meno l'obbligo del Gestore di garantire la continuità di Servizio.

3- Nel caso di inadempimento alle obbligazioni contratte con il presente





atto ed in particolare per il mancato raggiungimento nei termini previsti dei livelli di Servizio e la mancata realizzazione degli interventi previsti nel Piano, il Gestore che non provveda ad adempiere, nei termini prescritti, a quanto intimato dall'Autorità di Ambito con specifica diffida, è tenuto al pagamento delle penali calcolate con i criteri previsti nel capitolo 30 del **Disciplinare.**

ART. 30 bis- Ipotesi di esonero da responsabilità del Gestore; Caso fortuito e forza maggiore:

1- Le Parti non saranno considerate inadempienti alle obbligazioni assunte in forza della presente convenzione qualora e nella misura in cui l'adempimento delle suddette obbligazioni sia impedito o ritardato in tutto o in parte da qualsiasi evento costituente caso fortuito o forza maggiore che si verifichi successivamente alla sottoscrizione della presente convenzione.

2- Ai fini di cui al comma precedente, si intende per evento costituente caso fortuito o forza maggiore qualsiasi evento, circostanza o complesso di eventi e/o circostanze che impediscano o ritardino, in tutto o in parte, l'adempimento delle obbligazioni assunte dalle Parti in forza della presente convenzione, se e nella misura in cui tali eventi e/o circostanze non dipendano, direttamente o indirettamente, dalla Parte tenuta ad adempiere e non possano essere evitate dalla stessa con l'ordinaria diligenza. A titolo meramente esemplificativo, possono rientrare tra gli eventi costituenti caso fortuito o forza maggiore, nella misura in cui soddisfino i suddetti requisiti:

- a- il sopravvenire di nuove disposizioni normative o di nuove interpretazioni delle normative esistenti (di seguito, le "Modifiche Legislative";
- b- ordini, atti e provvedimenti dell'autorità (Factum Principis);

[Handwritten signature]



- c- guerre, ribellioni, invasioni, conflitti armati, embargo, rivoluzioni, insurrezioni, tumulti popolari, atti di terrorismo o di sabotaggio, sommosse o guerre civili (di seguito, gli "Eventi Politici");
- d- l'adozione di nuovi strumenti urbanistici o modifica di quelli esistenti;
- e- le ipotesi in cui l'acqua grezza estratta dal Gestore non sia conforme ai requisiti di legge, nella misura in cui la mancata conformità non derivi da un inadempimento del Gestore alle obbligazioni di cui alla presente convenzione;
- f- le ipotesi in cui le acque reflue raccolte dal Gestore non siano conformi ai requisiti di legge, nella misura in cui la mancata conformità non derivi da un inadempimento del Gestore alle obbligazioni di cui alla presente convenzione;
- g- terremoti, alluvioni, incendi, uragani e ogni altro evento naturale e/o disastro ambientale, carestie, siccità;
- h- condizioni e circostanze concernenti i siti ove sono ubicati le opere e gli impianti affidati in concessione (ivi incluse, a mero titolo esemplificativo, le condizioni del terreno, del sottosuolo, ambientali, geologiche, sismiche, geotecniche, climatiche, idrologiche e l'esistenza di ostruzioni sotterranee, fossili, strutture antiche e resti archeologici);
- i- interruzioni nella fornitura di energia elettrica;
- j- qualsiasi altro evento e/o circostanza analoghi alle precedenti.

3- Ciascuna Parte potrà sospendere in tutto o in parte l'adempimento delle obbligazioni assunte in forza della presente convenzione se e nella misura in cui eventi costituenti caso fortuito o forza maggiore ai sensi dei commi precedenti impediscano a tale Parte di adempiere in tutto o in parte le





proprie obbligazioni. In tale caso la Parte che sospenda l'adempimento dovrà:

a - inviare notizia all'altra Parte del verificarsi di un evento costituente caso fortuito o forza maggiore, entro 7 giorni dal verificarsi dello stesso, fornendo una stima circa la durata attesa di tale evento e le probabili conseguenze sull'adempimento delle obbligazioni di cui alla presente convenzione;

b - fare ogni ragionevole sforzo per cercare di adempiere le proprie obbligazioni;

c - adoperarsi con sollecitudine, per quanto possibile, per rimediare e/o porre termine all'evento costituente caso fortuito o forza maggiore;

d - fare ogni ragionevole sforzo per limitare e/o mitigare i danni subiti dall'altra Parte in conseguenza della sospensione dell'adempimento delle proprie obbligazioni, nella misura in cui ciò non sia contrario ai propri interessi;

e - fornire periodicamente informazioni all'altra Parte in merito alle azioni poste in essere e/o programmate ai sensi delle precedenti lettere b), c) e d) e inviare alla stessa immediata notizia della cessazione dell'evento costituente caso fortuito o forza maggiore che aveva cagionato la sospensione dell'adempimento delle proprie obbligazioni.

4- In tutte le ipotesi di caso fortuito e forza maggiore, il Gestore non incorrerà in alcuna responsabilità per mancato adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, né sarà passibile di alcuna penalità e/o sanzione, compresa l'escussione della cauzione rilasciata ai sensi dell'art. 31 e la risoluzione di cui all'art. 34.






Mancata realizzazione del Piano e dei suoi presupposti.

5- Le Parti si danno reciprocamente atto che gli obblighi derivanti dalla presente convenzione (ivi inclusi quelli di investimento e in materia di livelli di servizio) sono stati assunti sulla base del Piano vigente.

Pertanto, nel caso in cui vengano meno, in tutto o in parte, i presupposti sulla cui base è stato elaborato il Piano o sono stati effettuati gli adeguamenti e sui quali il Piano e gli adeguamenti si fondano (e pertanto, nelle ipotesi in cui, a titolo meramente esemplificativo, la durata del periodo di affidamento sia inferiore a quella prevista, non vengano approvati gli adeguamenti delle tariffe necessari per la copertura dei costi, si verifichino rilevanti scostamenti tra i volumi erogati e/o fatturati e quelli previsti nel Piano e/o una morosità superiore a quella ipotizzata nel Piano, l'aumento dei costi operativi gestionali rispetto a quelli ipotizzati; non vengano rilasciate dagli enti competenti, autorizzazioni, licenze e concessioni necessarie per l'esecuzione degli investimenti ecc.), il Gestore non incorrerà in alcuna responsabilità per mancato adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione (ivi compresi il mancato raggiungimento nei termini previsti dei livelli di Servizio e la mancata realizzazione degli interventi previsti nel Piano), né sarà passibile di alcuna penalità e/o sanzione, compresa l'escussione della cauzione rilasciata ai sensi dell'art. 31 e la risoluzione di cui all'art. 34.

Stato degli impianti e delle opere non corrispondente a quanto risulta dalla ricognizione messa a base del Piano.

6- Qualora lo stato effettivo delle opere e degli impianti risultasse, anche in seguito alla verifica di cui all'art. 21, comma 2, prevista nel Disciplinare





inferiore per quantità e/o qualità a quello derivante dalla ricognizione messa a base del **Piano d'Ambito di Gara**, il **Gestore** non incorrerà in nessuna responsabilità nel caso in cui non riesca a garantire i livelli di servizio indicati nel comma i dell'articolo 6.

ART. 30 ter - Aggiornamento del Piano:

1- Salva in ogni caso l'applicazione del precedente articolo, le Parti procederanno all'adeguamento del **piano** (e, laddove occorra, della tariffa) nei casi indicati all'art. 18, nei casi in cui ciò sia necessario in considerazione del verificarsi di uno o più degli eventi indicati nell'articolo precedente, nei casi indicati nel Capitolo 18 del Disciplinare Tecnico e in tutti gli altri casi in cui l'adeguamento stesso si renda necessario (di seguito, le "Ipotesi di Adeguamento").

2- Ove si sia verificata un'ipotesi di Adeguamento, la parte più diligente invierà una comunicazione scritta all'altra, individuando tale ipotesi di Adeguamento, indicando in maniera dettagliata le sue conseguenze sull'adempimento delle obbligazioni di cui alla presente convenzione e gli eventuali maggiori costi e oneri di gestione e fornendo la relativa documentazione giustificatrice. Tale documentazione giustificatrice conterrà almeno: (a) un rendiconto finanziario anche prospettico; (b) lo stato patrimoniale e il conto economico anche prospettici; (c) costi analitici di gestione; (d) relazione integrativa sulla gestione. Tale documentazione potrà essere integrata di volta in volta con comunicazioni aggiuntive che indichino ulteriori conseguenze sull'adempimento delle obbligazioni assunte e/o sui costi e gli oneri di gestione che si sono prodotti e/o che si possono ragionevolmente produrre in ragione del verificarsi dell'Ipotesi di

[Handwritten signature and initials]



Adeguamento.

3- Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2, le Parti si incontreranno e, negoziando in buona fede, apporteranno i necessari adeguamenti e modifiche al Piano, affinché il Gestore rimanga sostanzialmente nella stessa situazione economica in cui si sarebbe trovato se non si fosse verificata l'ipotesi di Adeguamento. In particolare, le Parti provvederanno ad adeguare la Tariffa in modo da assicurare che:

a - Venga garantito al Gestore il raggiungimento / mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione;


b - Il Gestore sia in grado di adempiere le obbligazioni assunte nei confronti degli **Enti Finanziatori**.

4- Se entro 60 giorni dall'incontro di cui al precedente comma 3 le Parti non avranno raggiunto un accordo in merito all'adeguamento del piano, la determinazione degli Adeguamenti sarà effettuata da un collegio di periti (di seguito, il "Collegio dei Periti"), secondo le modalità di cui ai successivi commi.


5- Il Collegio dei Periti sarà composto da tre membri. Salvo i casi in cui le Parti abbiano preventivamente concordato la nomina dei componenti del Collegio dei Periti nel periodo di 60 giorni di cui al precedente comma 4, ciascuna Parte avrà diritto di nominare un componente del Collegio dei Periti, scelto tra gli iscritti all'albo degli ingegneri o fra società di consulenza di fama internazionale, con particolare esperienza in materia di progetti relativi al settore idrico. Il terzo Perito sarà nominato di comune accordo dagli altri due e dovrà essere un senior partner appartenente a una



Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agenzia
Credito
00012119 00003440
00003115 26/01/2008
0001-00000 88624000



Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agenzia
Credito
00012119 00003440
00003115 26/01/2008
0001-00000 41632200000





società di revisione contabile di fama internazionale con particolare esperienza in materia di progetti relativi al settore idrico.


6- Nel caso in cui una Parte non provveda alla nomina del Perito nel termine di 10 giorni dalla scadenza del periodo di 60 giorni di cui al precedente comma 4, ovvero nel caso in cui i due Periti scelti dalle Parti non provvedano alla nomina del terzo Perito nel termine di 10 giorni dalla nomina del secondo Perito, il Perito mancante sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Latina tra soggetti dotati dei requisiti di cui al comma precedente.

7- In caso di cessazione per qualsiasi causa dell'incarico di uno o più Periti si applicheranno per la Sostituzione le regole sopra previste per la rispettiva nomina ed i termini per la sostituzione incominceranno a decorrere dalla data in cui la cessazione sia pervenuta a conoscenza dei soggetti competenti a procedere alla nomina.

8- Il Collegio dei Periti dovrà provvedere alla determinazione dei necessari adeguamenti e/o modifiche da apportare al Piano sulla base dei criteri di cui al precedente comma 3. Le Parti si impegnano a fornire ai Periti qualsiasi informazione e/o documentazione richiesta dagli stessi ai fini della determinazione degli adeguamenti e/o modifiche. La determinazione del Collegio dei Periti sarà assunta a maggioranza dei suoi membri e comunicata per iscritto alle Parti entro [60] giorni dalla nomina del terzo Perito. Qualora alla scadenza di tale termine il Collegio dei Periti non sia stato in grado di assumere una determinazione a maggioranza dei suoi membri, la determinazione sarà assunta e comunicata per iscritto alle Parti dal terzo Perito entro i successivi [15] giorni.

Handwritten mark resembling a stylized 'A' or 'V' with a vertical line through it.

Handwritten signature or initials.





9- Il Collegio dei Periti avrà funzioni di arbitratore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c. e le relative decisioni dovranno tener conto del tempo intercorso dalla data del verificarsi dell'evento alla data di attuazione dell'Adeguamento.)

10- Qualora una delle Parti non si adegui alle determinazioni effettuate dal Collegio dei Periti, l'altra avrà diritto di risolvere la presente convenzione seguendo la procedura indicata nell'art. 34, indipendentemente dalla circostanza che la controparte abbia o meno impugnato la determinazione predetta.

ART. 31 – Cauzioni:

1- Il Gestore, a garanzia della buona esecuzione del Servizio, nonché delle anticipazioni e fondi che si determineranno con l'applicazione delle previsioni della presente convenzione, ha rilasciato cauzione così come si evince dal documento allegato sotto la lettera J), calcolato con i criteri di cui al capitolo 31 del **Disciplinare**.

2- L'Autorità di Ambito alla scadenza del termine prescritto dalla diffida di cui al comma 3 del precedente articolo 30, potrà prelevare, senza altra formalità che la comunicazione al Gestore, l'ammontare delle penalità dovute da quest'ultimo per gli inadempimenti agli obblighi contratti con la presente convenzione; il Gestore reintegrerà la cauzione entro quindici giorni dalla richiesta in tal senso dell'Autorità di ambito.

3- L'entità della cauzione sarà adeguata, con la periodicità e i criteri di cui al citato capitolo 31 del **Disciplinare**, in funzione del variare dell'importo delle somme in base alla quale è stata calcolata.

4- In ogni caso, l'ammontare cumulativo delle penali applicate per ciascun

Handwritten signature and scribbles on the right side of the page.



triennio non potrà superare l'ammontare della cauzione prevista per il triennio stesso, calcolato secondo quanto indicato nell'ari. 31 del **Disciplinare.**

ART. 32 - Assicurazioni:

Il **Gestore** terrà indenne l'**Autorità di Ambito** da ogni responsabilità comunque nascente dalle attività da esso poste in essere o ad esso affidate in forza della presente convenzione; al fine di diminuire il pregiudizio derivante al Servizio da rischi legati ad eventi imprevedibili, il **Gestore** stipulerà appositi contratti assicurativi per i rischi nei termini e con le modalità definiti nel capitolo 32 del **Disciplinare.**

ART. 33 - Sostituzione provvisoria:

1- Qualora il **Gestore** non adempiesse alle prescrizioni di cui alle comunicazioni del precedente articolo 30, e gli inadempimenti fossero di tale gravità da determinare pregiudizi rilevanti alla erogazione dei servizi affidati, è facoltà dell'**Autorità di Ambito** provvedere direttamente o a mezzo di soggetti da essa incaricati alla esecuzione delle attività richieste.

2- Le spese delle attività così eseguite, confrontabili con i prezzi di mercato, le penali previste ed il risarcimento degli eventuali danni saranno a carico del **Gestore.**

3- Il soggetto incaricato dell'esecuzione dell'opera e/o dell'attività assumerà tutte le responsabilità, anche nei confronti dei terzi, derivanti dall'esecuzione dell'opera e/o dell'attività stessa.

4- La sostituzione provvisoria potrà riguardare solo l'esecuzione di una o più opere e/o attività, con esclusione della gestione del **Servizio**, e sarà limitata al periodo strettamente necessario all'esecuzione dell'opera o



[Handwritten signature and scribbles]

dell'attività.

5- La sostituzione provvisoria non si applicherà in tutti i casi in cui la mancata realizzazione dell'opera e/o dell'attività non sia imputabile a colpa del Gestore, ivi incluse le ipotesi di cui all'art. 30 bis.

ART. 34 – Risoluzione



Risoluzione per inadempimento del Gestore:


1- In caso di inadempimento da parte del Gestore alle obbligazioni assunte in forza della presente convenzione, che non sia dovuto a un inadempimento da parte dell'Autorità di Ambito alle proprie obbligazioni e/o a uno degli eventi previsti al precedente articolo 30 bis e all'art. 18, comma 2, l'Autorità di Ambito potrà inviare una Comunicazione della intenzione di Risolvere nelle seguenti ipotesi:

a - il Gestore è gravemente inadempiente alle obbligazioni assunte in forza della presente convenzione e non pone termine a tale inadempimento entro un periodo congruo e comunque non inferiore a [60] giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'art 30 inviata dall'Autorità di Ambito;

b - il Gestore è inadempiente all'obbligo di fornire i servizi affidati secondo standard adeguati, in modo da ingenerare un diffuso pericolo per la salute pubblica nel Territorio, e non pone termine a tale inadempimento entro un periodo congruo e comunque non inferiore a [30] giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 30 inviata dall'Autorità di Ambito;

c - il Gestore è gravemente inadempiente all'obbligo di soddisfare i livelli di servizi di cui al Piano e non pone termine a tale inadempimento entro un periodo congruo e comunque non inferiore a [90] giorni dal ricevimento





della comunicazione di cui all'ari 30 inviata dall'Autorità di Ambito.

Risoluzione per inadempimento dell'Autorità d'Ambito:

2- In caso di inadempimento da parte dell'Autorità di Ambito alle obbligazioni assunte in forza della presente convenzione, che non sia dovuto a un inadempimento da parte del Gestore alle proprie obbligazioni, il Gestore potrà inviare una Comunicazione dell'intenzione di Risolvere nelle seguenti ipotesi:


a - l'Autorità di Ambito è inadempiente alle obbligazioni assunte in forza della presente convenzione e non pone termine a tale inadempimento entro [60] giorni dal ricevimento di una comunicazione scritta inviata dal Gestore contenente l'invito a porre termine all'inadempimento;

b - l'Autorità di Ambito è inadempiente all'obbligo di attivarsi e/o di assumere e/o di dare piena attuazione a qualsiasi decisione relativa all'adeguamento e/o alla revisione delle tariffe di cui all'art. 12 della presente convenzione e non pone termine a tale inadempimento entro [60] giorni dalla richiesta del Gestore, oppure l'Autorità di Ambito è inadempiente all'obbligo di dare piena attuazione a ogni decisione assunta dal collegio dei periti ai sensi del precedente art, 30 ter, comma 4 entro [60] giorni dalla richiesta del Gestore;

c - qualsiasi rappresentazione e/o garanzia data dall'Autorità di Ambito si rivela significativamente falsa, scorretta, ingannevole.

Procedura per la risoluzione:

3- Successivamente al ricevimento di una Comunicazione dell'intenzione Risolvere, le Parti avvieranno consultazioni tra di loro per un periodo non inferiore a [90] giorni (di seguito, il "Periodo di Consultazione") al fine di





prevenire la risoluzione della presente convenzione.

4- Qualora, alla scadenza del Periodo di Consultazione, le Parti non abbiano convenuto diversamente, o non sia stato posto termine all'inadempimento indicato nella Comunicazione dell'intenzione di Risolvere, dovrà seguirsi la seguente procedura.

5- Qualora la Parte che aveva inviato la Comunicazione di Risolvere sia stato il Gestore, lo stesso avrà il diritto di rifiutare l'adempimento delle obbligazioni assunte in forza della presente convenzione e di risolvere la presente convenzione, inviando all'altra Parte un avviso dell'avvenuta risoluzione (di seguito, lo "Avviso di Risoluzione" La risoluzione avrà effetto dalla data in cui l'Autorità di Ambito riceverà l'Avviso di Risoluzione.

6- Qualora la Parte che aveva inviato la Comunicazione di Risolvere sia stata l'Autorità di Ambito, si dovrà applicare la procedura indicata ai successivi commi.

Coinvolgimento degli Enti Finanziatori:

7- L'Autorità di Ambito dovrà inviare agli Enti Finanziatori una comunicazione in cui si fa presente che è scaduto il Periodo di Consultazione senza che si sia raggiunto un accordo o sia stato posto fine all'inadempimento. Gli Enti Finanziatori dovranno comunicare ad entrambe le Parti l'intenzione di attivarsi al fine di porre termine all'inadempimento.

8- Qualora gli Enti Finanziatori non intendano attivarsi, l'Autorità di Ambito potrà inviare alla controparte, e per Conoscenza agli Enti Finanziatori, un avviso dell'intervenuta risoluzione della convenzione (di seguito, lo "Avviso di Risoluzione". La risoluzione avrà effetto dalla data

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.





in cui il **Gestore** inadempiente riceverà l'**Avviso di Risoluzione**.

9- Qualora gli **Enti Finanziatori** comunicino l'intenzione di esercitare il diritto di attivarsi al fine di prevenire la risoluzione della convenzione, l'**Autorità di Ambito** dovrà concedere ai medesimi **Enti Finanziatori** un periodo non inferiore a [180] giorni dalla data di comunicazione della scadenza del **Periodo di Consultazione Qualora**, alla scadenza del suddetto periodo di 180 giorni, non sia stato convenuto diversamente, o non sia stato posto termine all'inadempimento indicato nella **Comunicazione dell'Intenzione di Risolvere**, l'**Autorità di Ambito** avrà il diritto di risolvere la presente convenzione, inviando l'**Avviso di Risoluzione** al **Gestore**. La **Risoluzione** avrà effetto dalla data in cui il **Gestore** avrà ricevuto l'**Avviso di Risoluzione**

10- L'**Autorità di Ambito** e il **Gestore** riconoscono e convengono che gli **Enti Finanziatori** sono autorizzati in qualsiasi momento ad effettuare pagamenti in favore dell'**Autorità di Ambito** delle somme dovute dal **Gestore**, agendo per conto di quest'ultimo. Resta inteso che, qualora gli **Enti Finanziatori** effettuino i pagamenti di cui al presente comma, essi non assumeranno alcuna responsabilità nei confronti dell'**Autorità di Ambito** per le obbligazioni assunte dal **Gestore** in forza della presente convenzione o altrimenti connesse alla presente convenzione.

11- Nel caso in cui il gestore sia finanziato con operazioni di finanza di progetto, l'**Autorità di Ambito**, nei casi di cui al presente articolo ed all'articolo 36, provvederà alla selezione del nuovo gestore del **Servizio**, introducendo quale requisito nella procedura di gara l'obbligo e la capacità del nuovo concessionario di far fronte al debito del progetto in essere.



Conseguenze della risoluzione per inadempimento del Gestore:

12- In caso di risoluzione della presente convenzione per inadempimento del Gestore:

a - l'Autorità di Ambito ha facoltà di rivalersi dei danni, oneri e spese derivanti dalla risoluzione della convenzione sul deposito cauzionale di cui al precedente articolo 31;


b - il Gestore avrà diritto al pagamento delle somme di cui all'art. 24, comma 2 detratte le somme dovute all'Autorità di Ambito per il risarcimento dei danni, purché liquide ed esigibili e nel rispetto del codice civile.

Conseguenze della risoluzione per inadempimento dell'Autorità di Ambito:

13- In caso di risoluzione della presente convenzione per inadempimento dell'Autorità di Ambito, la stessa sarà tenuta, con riferimento agli investimenti realizzati secondo il Piano oggetto del presente affidamento, a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere (ovvero, nel caso in cui gli Enti Finanziatori non esprimessero il gradimento al subentro dell'Autorità di Ambito, ad estinguere immediatamente i debiti in essere) e a corrispondere una somma al Gestore in misura pari all'eventuale valore residuo della quota parte degli ammortamenti di detti investimenti finanziati con capitale proprio, risultanti dalle scritture contabili del Gestore stesso e corrispondenti ai piani di ammortamento oggetto del precedente affidamento. L'Autorità di Ambito sarà tenuta altresì ad indennizzare anche i mancati utili in una misura pari alla sommatoria degli utili al netto delle imposte di (sette) 7 esercizi a partire da quello successivo a quello in cui si verifica la



Ministero dell'Economia
e delle Finanze
Agenzia
Nazionale
0002119 00003440
00003112 26/01/2007 10:41:42
001-00009 71019CA005AS



Ministero dell'Economia
e delle Finanze
Agenzia
Nazionale
0002119 00003440
00003111 26/01/2007 11:43:53
001-00009 8515542480603355



risoluzione (come indicati nel piano economico - finanziario).*

Risoluzione per caso fortuito o forza maggiore:

14- Qualora il verificarsi di uno degli eventi costituenti caso fortuito o forza maggiore previsti dall'articolo 30 bis comma 1, impedisca in maniera rilevante la gestione dei servizi di cui alla presente convenzione per un periodo non inferiore a 180 giorni, in deroga a quanto previsto al precedente articolo 30 ter, il Gestore potrà risolvere la presente convenzione inviando un Avviso di Risoluzione in qualsiasi momento successivamente alla scadenza del periodo predetto. In tal caso si applicherà l'articolo 24, comma 2.

15- Le Parti concordano che la presente convenzione si risolverà in danno del Gestore nel caso di sottoposizione di quest'ultimo a procedure concorsuali non preventivamente autorizzate dall'Autorità di Ambito.

ART. 35 - Recesso e riscatto:

1- E' escluso il recesso del Gestore;

2- L'Autorità di Ambito, oltre a potersi avvalere della facoltà di riscatto, al termine della concessione per i nuovi investimenti anticipati dal Gestore, con le modalità di cui al Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986 n. 902, potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto, con il preavviso, le modalità e le condizioni previste nel capitolo 33 del Disciplinare, previa corresponsione al Gestore delle somme di cui all'art. 24.

3- Il Gestore, in caso di esercizio della facoltà di recesso da parte dell'Autorità di Ambito, assicurerà la continuità dei S.I.I. fino alla consegna dei beni al soggetto indicato dall'Autorità di Ambito, alle



condizioni di cui la presente convenzione, fermo restando le previsioni di cui all'art.24.

ART. 36 - Clausola compromissoria:

1- Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le **Parti**, in dipendenza della presente convenzione, non sospende l'obbligo delle **Parti** di adempiere alla presente **Convenzione**, incluso l'obbligo del **Gestore** alla prosecuzione della gestione del **S.I.I.**

2- Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le **Parti** in relazione all'interpretazione, all'esecuzione, alla risoluzione, al riscatto, revoca e/o al recesso dalla presente **Convenzione**, ciascuna **Parte** comunicherà alle altre i propri motivi di contestazione, precisandone la natura, l'oggetto ed ogni possibile soluzione alternativa.

3- Entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'invio della prima comunicazione dalla Parte più diligente, i rappresentanti delle parti appositamente nominati si incontreranno al fine di compiere ogni possibile sforzo per comporre amichevolmente la controversia.

4- Ove, nonostante tale tentativo, le **Parti** non riescano a risolvere la contro-versia entro 45 giorni dall'avvio della composizione amichevole, la stessa verrà deferita alla decisione di un collegio arbitrale di tre membri, da nominarsi uno da ciascuna **Parte** (se le **Parti** in conflitto sono due) ed il terzo di comune accordo tra i due così nominati. Nel caso in cui gli arbitri già nominati non raggiungano, entro 25 giorni dalla accettazione della loro nomina (che dovrà avvenire a pena di decadenza entro 10 giorni dalla nomina stessa) l'accordo sulla nomina del terzo arbitro, lo stesso verrà nominato dal **Presidente del Tribunale di Latina**, il quale nominerà pure





l'arbitro per la Parte in conflitto che non vi avrà provveduto entro 25 giorni dalla comunicazione della nomina effettuata dalla Parte più diligente.

5- Qualora le Parti in conflitto siano più di due e mancasse l'unanimità dei consensi per la nomina dell'arbitro unico, tutti e tre i membri del collegio arbitrale saranno nominati dal **Presidente del Tribunale di Latina**, ad istanza della Parte più diligente, sentite le altre Parti in conflitto.

6- In caso di cessazione per qualsiasi causa dell'incarico dell'arbitro unico o di uno o più arbitri si applicheranno per la sostituzione le regole sopra previste per la rispettiva nomina ed i termini per la sostituzione incominceranno a decorrere dalla data di cessazione.

7- Il termine per la pronuncia delle determinazioni arbitrali sarà di 90 giorni dall'accettazione del collegio arbitrale, salvo una sola proroga per un periodo non superiore ad ulteriori 90 giorni deliberata dal collegio arbitrale per l'ammissione dei mezzi di prova e della **Consulenza Tecnica**,

8- Il collegio arbitrale delibererà a maggioranza.

9- L'arbitrato sarà rituale e secondo diritto.

10- Sede dell'arbitrato sarà Latina.

ART. 37 - Oneri fiscali:

Ogni onere fiscale comunque nascente dalla presente convenzione carico del Gestore.

ART. 38 - Rinvio alla normativa:

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione le parti fanno espresso riferimento al D. L.gs. 152/2006, alla L.R. 6/96, al D.P.C.M. 4 marzo 1996 n 47, al Metodo normalizzato per la determinazione delle tariffe idriche di cui al D.M. 01.08.1996, nonché alla normativa nazionale e





regionale in materia di servizi, forniture, opere e lavori pubblici.

ART. 39 – Allegati:

Sono allegati alla presente convenzione e ne formano parte integrante i seguenti documenti:

A- Estratto del PIANO contenente:

A1- Estratto del programma trentennale degli interventi necessari;

A2- Estratto del Piano economico e finanziario trentennale;

A3- Estratto del Piano Tariffario trentennale;

A4- Estratto del Modello organizzativo e gestionale

B - Estratto della Ricognizione delle opere, delle reti e degli impianti

C - Disciplinare Tecnico

D - Regolamento del Servizio Idrico Integrato

E - Carta dei Servizi

F - Convenzione ATO 4/Consorzio di Bonifica Agro Pontino;

G - Convenzione ATO 4/Consorzio di Bonifica di Pratica di mare;


H - Convenzione ATO 4/Consorzio di Bonifica n. 6 - Fondi e Monte San Biagio;

I - Elenco del Personale trasferito al Gestore

J - Cauzione

K - Convenzione di Cooperazione

Le parti ribadiscono che gli allegati sopracontrassegnati con le lettere B)E), F), G), H), I), e J), non essendo stati modificati rispetto a quelli concordati con la Convenzione rep. n. 20257 del 2 agosto 2002, non sono materialmente allegati al presente atto, e per essi si fa espresso riferimento ai documenti già depositati presso l'Ufficio Contratti della Provincia, a



Handwritten signature and initials





corredo della citata Convenzione.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'Autorità dell'Ambito Ottimale n. 4 Lazio Meridionale - Latina

Il Presidente della Provincia di Latina

Armando Cusani

Per Acqualatina S.p.A.

Il Legale Rappresentante

Silvano Morandi

Io sottoscritto Segretario Generale della Provincia di Latina, richiamato l'art. 97, comma 4, lettera c, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dichiaro autentiche le firme; apposte in mia presenza, dai Sigg.ri Armando Cusani, nato a Formia (LT) l'8 ottobre 1963, residente a Sperlonga (LT), via della Piccola Chiesa, n. 2, e Silvano Morandi, nato a Lavagna (GE) il 26 gennaio 1967, residente in Latina, via Emilia, n. 22, da me personalmente conosciuti.

Il Segretario Generale

Latina 23 gennaio 2007


Maria Franca Mantovani

Maria Franca Mantovani



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI LATINA
Originalmente dell'atto registrato il 6 FEB 2007
Imposta non dovuta ai sensi della circolare Ministero Finanze N. 201100 del 02/02/07

IL DIRETTORE
Rossella Romano



DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
TERRITORIO
(Dr. Raniero DE Filippis)

REPUBBLICA ITALIANA

N. 4281/08 REG.DEC.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 4062 REG.RIC.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Quinta Sezione)

ANNO 2007

ha pronunciato la seguente

ALLEG. alla DELIB. N. 883

DECISIONE

DEL 28 NOV. 2008

Sul ricorso in appello n.4062/2007, proposto dalla Acqualatina S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Pietrosanti, con domicilio eletto in Roma, Via Alessandro Fleming, 55 presso il suo studio;

contro

il Comune di Amaseno, rappresentato e difeso dall'avv. Loreto Gentile, con domicilio eletto in Roma, Viale Regina Margherita 46 presso l'avv. Ruggero Frascaroli;

e nei confronti di

Provincia di Latina ATO 4 - Lazio Meridionale, rappresentata e difesa dall'avv. Corrado De Simone, con domicilio eletto in Roma, Via Principessa Clotilde, 2 presso l'avv. Angelo Clarizia;

Comune di Spigno Saturnia, non costituitosi;

Comune di Sperlonga, non costituitosi;

Comune di Minturno, rappresentato e difeso dall'avv. Corrado De Simone, con domicilio eletto in Roma, Via Flaminia, 79 presso l'avv. Filippo Lubrano;

Comune di Fondi, rappresentato e difeso dall'avv. Corrado De Simone, con domicilio eletto in Roma, Via Flaminia, 79 presso l'avv. Filippo Lubrano;





Regione Lazio, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, Via dei Portoghesi, 12; Garante del Servizio Idrico Integrato della Regione Lazio, non costituitosi;

per la riforma della sentenza del TAR Lazio - Latina n. 135/2007, resa tra le parti, concernente convenzione gestione servizio idrico integrato.

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di: Comune di Amaseno, Comune di Fondi, Comune di Minturno, Provincia di Latina ATO 4 - Lazio Meridionale e Regione Lazio;

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 28 Marzo 2008, relatore il Consigliere Aniello Cerreto ed uditi, altresì, gli avvocati Pietrosanti, Gentile, De Simone e Lettera;

Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza gravata, il TAR Lazio, sezione di Latina, ha accolto nei limiti di cui in motivazione il ricorso proposto dalla provincia di Latina avverso la delibera consiliare n. 2 del 1° marzo 2006, con al quale il comune di Amaseno ha stabilito quanto segue:

1) di non approvare le modifiche alla Convenzione di cooperazione approvate dalla Conferenza dei Sindaci dell'Ato 4



con Atto n. 3/2003 e di non approvare lo Statuto della società Acqualatina;

2) di dare atto che le modifiche degli artt. 12 e 13 della convenzione di cooperazione - approvati con l'Atto del 03/01/2003 - non debbono significare alcuna modifica degli attuali assetti societari che comportino una riduzione della partecipazione pubblica;


3) di non approvare la Convenzione di gestione del servizio idrico integrato stipulata il 02/08/2002;

4) di non approvare l'Atto n. 5 del 28/09/2005;

5) di non accettare per il futuro erogazione di acqua non potabile;

6) di avanzare alla Regione Lazio le seguenti richieste: operare una verifica della legittimità delle procedure adottate per le modifiche determinate alla Convenzione di cooperazione, che è parte integrate (Allegato B) della L.R. 6/96; operare una verifica degli Ambiti Territoriali, a partire dall'ATO 4, al fine di una loro più funzionale delimitazione, attraverso una più rigorosa applicazione del criterio stabilito dal punto a) dell'art. 8 della L. 36/94; porre in essere tutte le azioni necessarie volte ad assicurare la gestione pubblica del Servizio Idrico Integrato dell'ATO 4 Lazio Meridionale - Latina, al fine di rafforzare la posizione degli Enti Locali nella gestione del Servizio Idrico Integrato, a tutela e garanzia dei cittadini.

2. Al riguardo il TAR, dopo aver rigettato l'eccezione di inammissibilità del ricorso sul presupposto che alla provincia di



Latina spetta un ruolo fondamentale di coordinamento cui corrisponderebbe una legittimazione rilevante preordinata all'attivazione della verifica di legittimità dei deliberati degli enti locali espressivi del potere ad essi assegnato dall'art. 6, comma 3-ter, L. R. Lazio n.6/1996, ha ritenuto di spettanza degli organi consiliari comunali determinarsi in senso contrario rispetto alle deliberazioni assunte dalla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti nell'ambito dell'ATO del servizio idrico integrato, ma poi ha concluso per l'illegittimità della delibera comunale impugnata per omissione della comunicazione dell'avvio del procedimento e per la sussistenza del vizio di eccesso di potere.

3. Avverso detta sentenza ha proposto appello la società Acqualatina contestandola nella parte in cui aveva rigettato la censura di incompetenza del consiglio comunale di Amaseno ad assumere la delibera n.2/2006.

4. Hanno proposto appello incidentale la provincia di Latina, anche quale ente esponenziale dell'ATO 4, ed il comune di Amaseno.

La Provincia ha rilevato che il TAR una volta accolti i motivi 1° e 3° del ricorso originario avrebbe dovuto assorbire il 2° motivo e comunque non poteva condividersi il rigetto della censura di incompetenza del consiglio comunale di Amaseno ad assumere la delibera n.2/2006.

Il comune di Amaseno a sua volta ha impugnato la sentenza del TAR nella parte ad esso sfavorevole, insistendo sull'eccezione di inammissibilità del ricorso originario, atteso che nella specie non



era in discussione il ruolo di coordinamento della provincia di Latina all'interno dell'Autorità d'Ambito ma l'illecita posizione assunta dalla Provincia stessa con il ritenersi titolare della responsabilità del servizio idrico e dell'attività di gestione, con conseguente asserita legittimazione a proporre ricorso non solo nei confronti di soggetti terzi ma degli stessi enti partecipanti, al pari della Provincia, all'Autorità d'Ambito. Per cui, la verifica della legittimità dei deliberati degli enti locali non poteva spettare alla Provincia, cui compete solo il dovere di dare comunicazione alla Regione della eventuale mancata esecuzione da parte degli Enti locali delle decisioni assunte legittimamente dalla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla normativa vigente oppure interessare la Conferenza ai fini delle iniziative, anche legali, che dovessero ritenersi necessarie.

5. Con ulteriore appello incidentale la provincia di Latina ha eccepito nei confronti dell'appello incidentale del comune di Amaseno l'inammissibilità, per non essere stato conferito al difensore alcun potere gravatorio nei confronti della sentenza del TAR, e l'irricevibilità in quanto notificato il 25.6.2007, mentre ciò doveva avvenire entro il 22.6.2007 (60° giorno rispetto alla notifica dell'appello principale avvenuta il 23.4.2007).

5. Si sono costituiti in giudizio la Regione Lazio ed i comuni di Fondi e di Minturno. Detti Comuni hanno dichiarato di partecipare al giudizio in qualità di interventori ad adiuvandum nei confronti

dell'appello principale e dell'appello incidentale proposto dalla provincia di Latina.

6. In prossimità dell'udienza di discussione del ricorso, le parti hanno presentato memoria conclusiva.

La Regione Lazio ha pur essa eccepito il difetto di legittimazione a ricorrere della provincia di Latina, facendo presente che in primo grado il ricorso non era stato proposto dall'ATO 4 ma solo dalla provincia di Latina, ma l'ATO e la Provincia sono distinti soggetti giuridici e sussiste nel ricorso di primo grado palese conflitto di interesse in quanto non è conferibile un mandato nell'interesse di tutti i comuni dell'ATO compreso il comune di Amaseno.

Il Comune di Amaseno ha controdeddotto in particolare alle eccezioni di inammissibilità ed irricevibilità sollevate dalla provincia di Latina.

La provincia di Latina ha eccepito l'inammissibilità della costituzione in giudizio della regione Lazio con difesa svolta dall'Avvocatura dello Stato senza un formale provvedimento di incarico da parte della Regione Lazio, che peraltro non aveva deciso di avvalersi con deliberazione del consiglio regionale dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 10 L. n. 103/1979.

All'udienza del 28 marzo 2008, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

7. In via preliminare occorre rigettare l'eccezione di inammissibilità della costituzione in giudizio della regione Lazio



con difesa svolta dall'Avvocatura Generale dello Stato sul presupposto della mancanza di un formale provvedimento di incarico da parte dei competenti organi regionali.

Al riguardo è sufficiente richiamare la sentenza Cass. S. U. n. 6524 del 12 marzo 2008, secondo cui ove l'Avvocatura dello Stato agisca in giudizio per una regione non è necessario apposito mandato e non è tenuta alla produzione del provvedimento del competente organo regionale di autorizzazione del legale rappresentante ad agire o resistere in giudizio.

E' pur vero che in precedenza la Cassazione con sentenza S. U. n. 3465 del del 13.4.1994 aveva ritenuto necessario, in mancanza della deliberazione del consiglio regionale di avvalimento delle funzioni dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 10 L. n.103/1979, apposito mandato del competente organo regionale a favore dell'Avvocatura dello Stato, ma poi tale orientamento restrittivo è stato superato da Cass. S. U. n.8211 del 29.4.2004. Quest'ultima sentenza, che si condivide, è riassuntiva dei diversi orientamenti presenti sulla questione, precisando che attualmente sussistono tre distinte forme di patrocinio dell'Avvocatura dello Stato: quello "obbligatorio" proprio dello Stato, di cui si sono avvalse in tempi passati anche le Regioni a statuto speciale a seguito di specifiche norme; quello "facoltativo", introdotto dall'art. 107 d.p.r. n. 616/1977, che si è limitato ad includere le Regioni a statuto ordinario fra gli enti dei quali l'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa secondo il



regime di cui agli artt. 43, 45 e 47 del T.U. n. 1611 del 1933; quello, infine, "sistematico", regolato dall'art. 10 l. 103/1979 che consegue anche esso ad una libera scelta della Regione, che - una volta operata e fino a quando la relativa deliberazione del consiglio regionale non venga revocata - investe tendenzialmente tutta l'assistenza legale di cui la Regione possa avere bisogno, determinando anche effetti processuali nei riguardi dei terzi.

In particolare, è stato evidenziato che persiste il potere delle Regioni di avvalersi del patrocinio facoltativo pur dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 1979, la cui efficacia abrogativa della precedente normativa non può sostenersi neanche sulla base di una (presunta) collocazione dell'ente regionale nell'assetto organizzativo dell'amministrazione statale, né sulla base di un (ipotetico) ruolo dell'Avvocatura dello Stato di obbligatoria assistenza legale allo Stato nella sua unità, atteso che la Costituzione, ha posto sempre la Regione - anche prima della riforma dell'art. 117 ad opera dell'art. 3 della l. 18 ottobre 2001 n. 3 - in una posizione di <separatismo duale> rispetto allo Stato ed alle sue prerogative; che nessuna differenza sussiste tra le ipotesi di patrocinio "facoltativo" e patrocinio "sistematico" quanto alla non necessità del mandato all'avvocatura medesima, stante il rinvio dell'art. 45 del t.u. n. 1611 del 1933 alla norma di cui all'art. 1, comma 2, dello stesso testo unico. Per di più, pur nel caso di patrocinio "facoltativo", l'Avvocatura dello Stato non è onerata della produzione della delibera del competente organo regionale

volta ad autorizzare il legale rappresentante ad agire o resistere in giudizio. Ed invero, allorquando l'Avvocatura dello Stato assuma una iniziativa giudiziaria, in ordine alla stessa deve ritenersi che non manchi il consenso dell'Amministrazione interessata sicché detto consenso comunque si sia formato (in via tacita o informale ovvero mediante espressa determinazione; ed anche allorquando sia relativo ad una ipotesi di litisconsorzio passivo ex art. 107 del d.p.r. n. 616 del 1977) non necessita di essere portato a conoscenza della controparte, perché le eventuali divergenze tra gli organi pubblici interessati, sull'opportunità o meno di promuovere un giudizio o di resistere ad una lite da altri proposta, non acquistano rilevanza esterna e sono risolte ai sensi dell'art. 12 della l. n. 103 del 1979 dall'autorità individuata dalla stessa disposizione. Ne consegue che la necessità della produzione del provvedimento di autorizzazione si configura solo allorquando vi sia da parte della Regione conferimento del mandato ad avvocati del libero foro (V. Cass., S. U. 23 marzo 1999 n. 182 e 4 novembre 1996 n. 9523).

8. Vanno parimenti rigettate le eccezioni di inammissibilità e tardività sollevate dalla provincia di Latina nei confronti del ricorso incidentale proposto dal Comune di Amaseno.

Per quanto concerne la prima eccezione (che si fonda sul fatto che non sarebbe stato conferito al difensore alcun autonomo potere gravatorio nei confronti della sentenza di primo grado), si rileva che essa tiene conto solo della deliberazione G. M.



n.49/2007, mentre il potere di impugnare la sentenza del TAR è stato conferito all'avv. Gentili con la delibera G. M. n.19/2007 (versata in atti).

Con riferimento alla seconda eccezione (che desume la tardività dell'appello incidentale del Comune in quanto alla controversia, rientrante nella materie di cui all'art. 23 bis, comma 1 lett. c, L. n.1034/1971 e successive modificazioni, sarebbe applicabile il termine di 30 giorni dalla notificazione dell' appello principale e comunque, anche se applicabile il termine di 60 giorni rispetto alla notifica del appello principale, neppure tale termine sarebbe stato rispettato) è da osservare che la materia non rientra tra quelle relative alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di servizi pubblici e forniture, compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione dei concorrenti, atteso che la controversia concerne da un parte i rapporti tra l'ATO e gli enti locali che ne fanno parte e dall'altra i rapporti tra gli Enti locali dell'ATO e la società affidataria del servizio idrico integrato; che inoltre il termine di 60 giorni risulta rispettato, in quanto la notifica dell'appello principale nei confronti del comune di Amaseno è avvenuta il 26.4.2007 mentre la notifica dell'appello incidentale del comune stesso nei confronti della provincia è avvenuta il 25.6.2007 (60° giorno).

9.Va condivisa l'eccezione di inammissibilità del ricorso originario per difetto di legittimazione attiva della provincia di Latina, come dedotto nell' appello incidentale del comune di

Amaseno e nella memoria della regione Lazio.

Il TAR ha sostanzialmente ritenuta legittimata a ricorrere la provincia di Latina in considerazione dell'ampio potere di coordinamento ad essa spettante nell'ATO 4, cui corrisponderebbe una legittimazione rilevante preordinata all'attivazione della verifica di legittimità dei deliberati degli enti locali espressivi del potere ad essi assegnato dall'art. 6, comma 3-ter, L. R. Lazio n.6/1996.

La tesi del TAR non può essere condivisa.

La L.R. Lazio 22 gennaio 1996, n. 6 "Individuazione degli ambiti territoriali ottimali e organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36", prevede la conferenza dei sindaci e dei presidenti delle province quale forma di consultazione dei comuni e delle province appartenenti allo stesso ambito territoriale ottimale al fine di delineare gli indirizzi e gli orientamenti per il conseguimento delle finalità connesse con l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato, comprese tutte le questioni inerenti i rapporti finanziari, i reciproci obblighi e le garanzie, stabilendo che in caso di mancata esecuzione da parte degli enti locali delle decisioni assunte dalla conferenza dei sindaci e dei presidenti entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione da parte della provincia responsabile del coordinamento la provincia stessa ne dà comunicazione alla regione ai dell'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla normativa vigente; nonché la stipula di una



“convenzione di cooperazione” nella quale è indicato “l’ente locale responsabile del coordinamento e le modalità operative di coordinamento”, individuato nella provincia nel cui territorio ricade il maggior numero dei comuni appartenenti allo stesso A.T.O. Secondo la citata legge regionale, il presidente della provincia provvede alla convocazione della conferenza dei sindaci e dei presidenti delle province, le cui decisioni sono definitive ed immediatamente operative, nel mentre, per lo svolgimento di tutte le attività connesse ai compiti di coordinamento è prevista la costituzione di una “*segreteria tecnica operativa*” (STO) presso l’ente responsabile del coordinamento.

Tali indicazioni trovano riscontro nella convenzione di cooperazione regolante i rapporti tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale, la quale all’art. 8 ribadisce il ruolo della provincia quale ente locale responsabile del coordinamento, delle attività e delle iniziative connesse alla convenzione, precisando che la provincia di Latina:

- convoca la conferenza dei sindaci e dei presidenti;
- trasmette gli atti fondamentali ed i verbali della conferenza dei sindaci e dei presidenti agli enti locali;
- stipula, in virtù della delega attribuitagli ai sensi dell’art. 18, la convenzione per la gestione del servizio idrico integrato;
- adotta le iniziative raccomandate dalla conferenza dei sindaci e dei presidenti nonché gli atti ed i provvedimenti stabiliti nella presente convenzione.



Ne discende l'assegnazione alla provincia di compiti determinati consistenti nel coordinamento e nell'esecuzione delle decisioni e delle iniziative assunte dalla conferenza dei sindaci e dei presidenti, nonché nel potere specificamente attribuito al Presidente della provincia di Latina di stipulare, in rappresentanza degli enti convenzionati, la convenzione per la gestione del servizio idrico integrato.

Ma alla provincia di Latina non compete, in base alla normativa indicata, un autonomo potere di intraprendere iniziative davanti al giudice amministrativo per la verifica della legittimità dei deliberati degli enti locali consorziati, come invece è stato fatto con il ricorso originario che richiama un'ordinanza del Presidente della provincia di Latina che addebita alla Provincia stessa le relative spese giudiziali e non fa alcun riferimento ad iniziative assunte dalla conferenza dei sindaci e dei presidenti dell'ATO 4.

Invero, secondo quanto ritenuto da questo Consiglio, sez. VI 4 giugno 2007 n.2948, l'ATO 4 costituisce una struttura organizzativa dotata di soggettività giuridica, anche se priva di personalità giuridica (la disposizione di cui all'art. 148 del D. L.vo 3 aprile 2006 n. 152 che gliela attribuisce è successiva agli atti impugnati in questa sede).

Per cui, eventualmente, la Provincia di Latina avrebbe potuto attivare i previsti poteri di intervento d'ufficio della Regione per il caso di mancata osservanza delle decisioni assunte dalla conferenza dei sindaci e dei presidenti da parte degli enti locali, ai



sensi dell'art. 6, comma 3-bis, di cui alla L.R. n.6/1996, ma non impugnare direttamente davanti al giudice amministrativo i deliberati degli enti locali consorziati.

10. Per quanto sopra esposto, il ricorso originario della provincia di Latina deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva.

Le spese di entrambi i giudizi possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, pronunciando sull'appello principale e sugli appelli incidentali in epigrafe, in riforma della sentenza del TAR, dichiara inammissibile il ricorso originario.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 28 Marzo 2008, con l'intervento dei Signori:

Claudio Marchitiello	Presidente
Caro Lucrezio Monticelli	Consigliere
Aniello Cerreto	Consigliere estensore
Nicola Russo	Consigliere
Angelica Dell'Utri Costagliola	Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

F.to Aniello Cerreto

F.to Claudio Marchitello

IL SEGRETARIO

F.to Rosi Graziano

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 8-09-08

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)


p. *IL DIRIGENTE*

F.to Livia Patroni Griffi

**DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
TERRITORIO**
(Dr. Raniero DE Filippis)



L'ALLEGATO È COMPOSTO DA 11 PAGINE



ALLEGATO H

REPUBBLICA ITALIANA

N. 4282/08 REG.DEC.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 4064 REG.RIC.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Quinta Sezione)

ANNO 2007

ha pronunciato la seguente

ALLEG. alla DELIB. N. 883

DECISIONE

DEL 28 NOV. 2008

sul ricorso in appello n.4064/2007, proposto dalla
ACQUALATINA S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv.
Fabrizio Pietrosanti, con domicilio eletto in Roma, Via
Alessandro Fleming, 55 presso il suo studio;

contro

Comune di Cori, non costituitosi;

e nei confronti di

Provincia di Latina ATO 4 - Lazio Meridionale, rappresentata e
difesa dall'avv. Corrado De Simone, con domicilio eletto in
Roma, Via Principessa Clotilde, 2 presso l'avv. Angelo Clarizia;

Comune di Cisterna di Latina, non costituitosi;

Comune di Sperlonga, non costituitosi;

Comune di Minturno, rappresentato e difeso dall'avv. Corrado
De Simone, con domicilio eletto in Roma, Via Principessa
Clotilde, 2 presso l'avv. Angelo Clarizia;

Comune di Fondi, rappresentato e difeso dall'avv. Corrado De
Simone, con domicilio eletto in Roma, Via Principessa Clotilde,
2 presso l'avv. Angelo Clarizia;

Comune di Villa Santo Stefano, non costituitosi;

Regione Lazio, rappresentata e difesa dall'Avv.tura Gen. dello

SC



Stato, con domicilio eletto in Roma, Via Dei Portoghesi, 12 presso la sede dell'Avvocatura dello Stato;

Garante del Servizio Idrico Integrato della Regione Lazio, non costituitosi;

per la riforma della sentenza del TAR Lazio - Latina 134/2007, resa tra le parti, concernente convenzione gestione servizio idrico integrato.

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di: Comune di Fondi, Comune di Minturno, Provincia di Latina ATO 4 - Lazio Meridionale e Regione Lazio;

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti tutti della causa;


Alla pubblica udienza del 28 Marzo 2008, relatore il Consigliere Aniello Cerreto ed uditi, altresì, gli avvocati Pietrosanti, De Simone e Lettera;

Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza gravata, il TAR Lazio, sezione di Latina, ha accolto nei limiti di cui in motivazione il ricorso proposto dalla provincia di Latina avverso la delibera consiliare n. 11 del 6 febbraio 2006, con la quale il comune di Cori ha stabilito di non ratificare la convenzione per la gestione del servizio idrico integrato del 2.8.2002.

2. Al riguardo il TAR ha ritenuto di spettanza degli organi



consiliari comunali determinarsi in senso contrario rispetto alle deliberazioni assunte dalla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti nell'ambito dell'ATO del servizio idrico integrato, ma poi ha concluso per l'illegittimità della delibera comunale impugnata per omissione della comunicazione dell'avvio del procedimento e per la sussistenza del vizio di eccesso di potere.

3. Avverso detta sentenza ha proposto appello la società Acqualatina contestandola nella parte in cui aveva rigettato la censura di incompetenza del consiglio comunale di Cori ad assumere la delibera n.2/2006.

4. Ha proposto appello incidentale la provincia di Latina, anche quale ente esponenziale dell'ATO 4, La Provincia ha rilevato che il TAR una volta accolti i motivi 1° e 3° del ricorso originario avrebbe dovuto assorbire il 2° motivo e comunque non poteva condividersi il rigetto della censura di incompetenza del consiglio comunale di Cori ad assumere la delibera n.6/2006.

5. Si sono costituiti in giudizio la Regione Lazio ed i comuni di Fondi e di Minturno. Detti Comuni hanno dichiarato di partecipare al giudizio in qualità di interventori ad adiuvandum nei confronti dell'appello principale e dell'appello incidentale proposto dalla provincia di Latina.

5. In prossimità dell'udienza di discussione del ricorso, le parti hanno presentato memoria conclusiva.

La Regione Lazio ha eccepito il difetto di legittimazione a ricorrere della provincia di Latina, facendo presente che in primo

grado il ricorso non era stato proposto dall'ATO 4 ma solo dalla provincia di Latina, ma l'ATO e la Provincia sono distinti soggetti giuridici e sussiste nel ricorso di primo grado palese conflitto di interesse in quanto non è conferibile un mandato nell'interesse di tutti i comuni dell'ATO compreso il comune di Amaseno.

La provincia di Latina ha eccepito l'inammissibilità della costituzione in giudizio della regione Lazio con difesa svolta dall'Avvocatura dello Stato senza un formale provvedimento di incarico da parte della Regione Lazio, che peraltro non aveva deciso di avvalersi con deliberazione del consiglio regionale dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 10 L. n.103/1979.

All'udienza del 28 marzo 2008, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

6. In via preliminare occorre rigettare l'eccezione di inammissibilità della costituzione in giudizio della regione Lazio con difesa svolta dall'Avvocatura Generale dello Stato sul presupposto della mancanza di un formale provvedimento di incarico da parte dei competenti organi regionali.

Al riguardo è sufficiente richiamare la sentenza Cass. S. U n. 6524 del 12 marzo 2008, secondo cui ove l'Avvocatura dello Stato agisca in giudizio per una regione non è necessario apposito mandato e non è tenuta alla produzione del provvedimento del competente organo regionale di autorizzazione del legale rappresentante ad agire o resistere in

giudizio.


E' pur vero che in precedenza la Cassazione con sentenza S. U. n. 3465 del del 13.4.1994 aveva ritenuto necessario, in mancanza della deliberazione del consiglio regionale di avvalimento delle funzioni dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 10 L. n.103/1979, apposito mandato del competente organo regionale a favore dell'Avvocatura dello Stato, ma poi tale orientamento restrittivo è stato superato da Cass. S. U. n.8211 del 29.4.2004. Quest'ultima sentenza, che si condivide, è riassuntiva dei diversi orientamenti presenti sulla questione, precisando che attualmente sussistono tre distinte forme di patrocinio dell'Avvocatura dello Stato: quello "obbligatorio" proprio dello Stato, di cui si sono avvalse in tempi passati anche le Regioni a statuto speciale a seguito di specifiche norme; quello "facoltativo", introdotto dall'art. 107 d.p.r. n. 616/1977, che si è limitato ad includere le Regioni a statuto ordinario fra gli enti dei quali l'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa secondo il regime di cui agli artt. 43, 45 e 47 del T.U. n. 1611 del 1933; quello, infine, "sistematico", regolato dall'art. 10 l. 103/1979 che consegue anche esso ad una libera scelta della Regione, che - una volta operata e fino a quando la relativa deliberazione del consiglio regionale non venga revocata - investe tendenzialmente tutta l'assistenza legale di cui la Regione possa avere bisogno, determinando anche effetti processuali nei riguardi dei terzi.

In particolare, è stato evidenziato che persiste il potere delle Regioni di avvalersi del patrocinio facoltativo pur dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 1979, la cui efficacia abrogativa della precedente normativa non può sostenersi neanche sulla base di una (presunta) collocazione dell'ente regionale nell'assetto organizzativo dell'amministrazione statale, né sulla base di un (ipotetico) ruolo dell'Avvocatura dello Stato di obbligatoria assistenza legale allo Stato nella sua unità, atteso che la Costituzione, ha posto sempre la Regione - anche prima della riforma dell'art. 117 ad opera dell'art. 3 della l. 18 ottobre 2001 n. 3 - in una posizione di <separatismo duale> rispetto allo Stato ed alle sue prerogative; che nessuna differenza sussiste tra le ipotesi di patrocinio "facoltativo" e patrocinio "sistematico" quanto alla non necessità del mandato all'avvocatura medesima, stante il rinvio dell'art. 45 del t.u. n. 1611 del 1933 alla norma di cui all'art. 1, comma 2, dello stesso testo unico. Per di più, pur nel caso di patrocinio "facoltativo", l'Avvocatura dello Stato non è onerata della produzione della delibera del competente organo regionale volta ad autorizzare il legale rappresentante ad agire o resistere in giudizio. Ed invero, allorquando l'Avvocatura dello Stato assuma una iniziativa giudiziaria, in ordine alla stessa deve ritenersi che non manchi il consenso dell'Amministrazione interessata sicché detto consenso comunque si sia formato (in via tacita o informale ovvero mediante espressa determinazione; ed anche allorquando sia relativo ad una ipotesi di litisconsorzio

passivo ex art. 107 del d.p.r. n. 616 del 1977) non necessita di essere portato a conoscenza della controparte, perché le eventuali divergenze tra gli organi pubblici interessati, sull'opportunità o meno di promuovere un giudizio o di resistere ad una lite da altri proposta, non acquistano rilevanza esterna e sono risolte ai sensi dell'art. 12 della l. n. 103 del 1979 dall'autorità individuata dalla stessa disposizione. Ne consegue che la necessità della produzione del provvedimento di autorizzazione si configura solo allorquando vi sia da parte della Regione conferimento del mandato ad avvocati del libero foro (V. Cass., S. U. 23 marzo 1999 n. 182 e 4 novembre 1996 n. 9523).

7.Va condivisa l'eccezione di inammissibilità del ricorso originario per difetto di legittimazione attiva della provincia di Latina, come dedotto nella memoria della regione Lazio.

La L.R. Lazio 22 gennaio 1996, n. 6 "Individuazione degli ambiti territoriali ottimali e organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36", prevede la conferenza dei sindaci e dei presidenti delle province quale forma di consultazione dei comuni e delle province appartenenti allo stesso ambito territoriale ottimale al fine di delineare gli indirizzi e gli orientamenti per il conseguimento delle finalità connesse con l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato, comprese tutte le questioni inerenti i rapporti finanziari, i reciproci obblighi e le garanzie, stabilendo



che in caso di mancata esecuzione da parte degli enti locali delle decisioni assunte dalla conferenza dei sindaci e dei presidenti entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione da parte della provincia responsabile del coordinamento la provincia stesa ne dà comunicazione alla regione ai dell'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla normativa vigente; nonché la stipula di una "convenzione di cooperazione" nella quale è indicato "l'ente locale responsabile del coordinamento e le modalità operative di coordinamento", individuato nella provincia nel cui territorio ricade il maggior numero dei comuni appartenenti allo stesso A.T.O. Secondo la citata legge regionale, il presidente della provincia provvede alla convocazione della conferenza dei sindaci e dei presidenti delle province, le cui decisioni sono definitive ed immediatamente operative, nel mentre, per lo svolgimento di tutte le attività connesse ai compiti di coordinamento è prevista la costituzione di una "*segreteria tecnica operativa*" (STO) presso l'ente responsabile del coordinamento.

Tali indicazioni trovano riscontro nella convenzione di cooperazione regolante i rapporti tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale, la quale all'art. 8 ribadisce il ruolo della provincia quale ente locale responsabile del coordinamento, delle attività e delle iniziative connesse alla convenzione, precisando che la provincia di Latina:

-convoca la conferenza dei sindaci e dei presidenti;

- trasmette gli atti fondamentali ed i verbali della conferenza dei sindaci e dei presidenti agli enti locali;
- stipula, in virtù della delega attribuitagli ai sensi dell'art. 18, la convenzione per la gestione del servizio idrico integrato;
- adotta le iniziative raccomandate dalla conferenza dei sindaci e dei presidenti nonché gli atti ed i provvedimenti stabiliti nella presente convenzione.

Ne discende l'assegnazione alla provincia di compiti determinati consistenti nel coordinamento e nell'esecuzione delle decisioni e delle iniziative assunte dalla conferenza dei sindaci e dei presidenti, nonché nel potere specificamente attribuito al Presidente della provincia di Latina di stipulare, in rappresentanza degli enti convenzionati, la convenzione per la gestione del servizio idrico integrato.

Ma alla provincia di Latina non compete, in base alla normativa indicata, un autonomo potere di intraprendere iniziative davanti al giudice amministrativo per la verifica della legittimità dei deliberati degli enti locali consorziati, come invece è stato fatto con il ricorso originario che richiama un'ordinanza del Presidente della provincia di Latina che addebita alla Provincia stessa le relative spese giudiziali e non fa alcun riferimento ad iniziative assunte dalla conferenza dei sindaci e dei presidenti dell'ATO 4.

Invero, secondo quanto ritenuto da questo Consiglio, sez. VI 4 giugno 2007 n.2948, l'ATO 4 costituisce una struttura

organizzativa dotata di soggettività giuridica, anche se priva di personalità giuridica (la disposizione di cui all'art. 148 del D. L.vo 3 aprile 2006 n. 152 che gliela attribuisce è successiva agli atti impugnati in questa sede).

Per cui, eventualmente, la Provincia di Latina avrebbe potuto attivare i previsti poteri di intervento d'ufficio della Regione per il caso di mancata osservanza delle decisioni assunte dalla conferenza dei sindaci e dei presidenti da parte degli enti locali, ai sensi dell'art. 6, comma 3-bis, di cui alla L.R. n.6/1996, ma non impugnare direttamente davanti al giudice amministrativo i deliberati degli enti locali consorziati.

8. Per quanto sopra esposto, il ricorso originario della provincia di Latina deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva.

Le spese di entrambi i giudizi possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, pronunciando sull'appello principale e sull'appello incidentale in epigrafe, in riforma della sentenza del TAR, dichiara inammissibile il ricorso originario.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 28 Marzo

2008, con l'intervento dei Signori:

Claudio Marchitiello	Presidente
Caro Lucrezio Monticelli	Consigliere
Aniello Cerreto	Consigliere estensore
Nicola Russo	Consigliere
Angelica Dell'Utri Costagliola	Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

F.to Aniello Cerreto

F.to Claudio Marchitiello

IL SEGRETARIO

F.to Rosi Graziano
DEPOSITATA IN SEGRETERIA

II 8-09-08

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

p.IL DIRIGENTE

F.to Livia Patroni Griffi

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
TERRITORIO
(Dr. Renato DE Filippis)

